
Giurisprudenza

**LA MANCATA PARTECIPAZIONE
DELLA PARTE IN MEDIAZIONE**

Riferimenti delle sentenze

1) Sentenza della Corte di Appello di Trieste n.191/2025

2) Sentenza del Tribunale di Milano del 23.07.2025 n.6158/2025

1) SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE N.191/2025

FATTI DI CAUSA

Un condomino impugna alcune delibere assembleari, lamentando irregolarità nella convocazione e nullità/annullabilità di varie decisioni. Nel giudizio chiede anche la condanna dei convenuti al pagamento della sanzione ex art. 12-bis, comma 3, d.lgs. 28/2010, perché i convenuti non si sono presentati personalmente alla mediazione obbligatoria, in violazione dell'art. 8, comma 4 dello stesso decreto. In concreto, i condomini convenuti non partecipano di persona all'incontro di mediazione e mandano solo il proprio avvocato. Secondo il ricorrente, la sola delega al legale non basta, anche perché l'avvocato non avrebbe avuto piena conoscenza dei fatti né poteri effettivi di conciliare. I convenuti si difendono sostenendo che l'assenza era dovuta a ragioni lavorative. Il Tribunale rigetta la richiesta di sanzione, ritenendo sufficiente la delega all'avvocato e valorizzando che il legale era a conoscenza della vicenda (anche perché presente in assemblea). In appello, il ricorrente ripropone la richiesta di sanzione per l'assenza in mediazione.

MASSIMA

In tema di mediazione obbligatoria, l'assenza personale della parte al primo incontro non comporta automaticamente l'applicazione della sanzione di cui all'art. 12-bis, comma 3, d.lgs. 28/2010, essendo la relativa condanna rimessa al prudente apprezzamento del giudice; la partecipazione tramite difensore può ritenersi idonea ove il legale sia informato sui fatti e munito di poteri effettivi di conciliare, potendo in tal caso escludersi la condotta ingiustificata sanzionabile.

2) SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO DEL 23.07.2025 N.6158/2025

FATTI DI CAUSA

Un correntista cita la banca sostenendo l'illegittimità della segnalazione CRIF e della revoca/recesso dagli affidamenti, chiedendo cancellazione e risarcimento danni. Il Tribunale rigetta le domande per difetto di prova, ma condanna la banca alla sanzione ex art. 12-bis d.lgs. 28/2010 per mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria.



LA MASSIMA

In tema di mediazione obbligatoria, la partecipazione al primo incontro costituisce condotta doverosa: la parte non può ometterla limitandosi a comunicare per iscritto la volontà di non aderire alla procedura, poiché tale dissenso non equivale a volontà consapevole e informata; l'assenza è giustificabile solo per un impedimento assoluto e non temporaneo, con conseguente condanna al versamento in favore dell'Erario di una somma pari al doppio del contributo unificato ex art. 12-bis d.lgs. 28/2010.

Avv. [REDACTED] (C.F. [REDACTED] C.F._9 [REDACTED]), in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio eletto presso il proprio studio in Ronchi dei Legionari (Go), via [REDACTED] e con il ministero dell'Avv. [REDACTED] con studio in Ronchi dei Legionari (Go) via [REDACTED] giusta procura in calce al ricorso ex art. 281 *decies* c.p.c. dd. 31.8.2023

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 162/2024 del Tribunale di Gorizia, emessa in data 4.7.2024, notificata in data 8.7.2024 – “ [REDACTED] Controparte_1 [REDACTED], impugnazione di delibera assembleare”

CONCLUSIONI

Per l'appellante: come da note depositate il 6.3.2025:

“Voglia l'ill.ma Corte d'Appello di Trieste, in riforma dell'impugnata Sentenza n. 162/2024 dd. 03.07.2024 del Tribunale di Gorizia, emessa in data 04.07.2024, in persona del G.I. Dott.ssa Martina Ponzin, emessa nell'ambito del procedimento civile iscritto sub n. 701/2023 R.G. del Tribunale di Gorizia, notificata in data 08.07.2024,

In via principale: - per le su estese premesse causali, che qui integralmente si richiamano, riformarsi il Capo n. 1) “1. accerta e dichiara la nullità della delibera adottata al punto 2 relativa alla problematica delle c.d. linee vita” e la relativa parte motiva della Sentenza n. 162/2024 dd. 03.07.2024 del Tribunale di Gorizia, emessa in data 04.07.2024, in persona del G.I. Dott.ssa Martina Ponzin, emessa nell'ambito del procedimento civile iscritto sub n. 701/2023 R.G. del Tribunale di Gorizia, notificata ai resistenti, odierni appellanti, in data 08.07.2024, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermarsi la Delibera dell'assemblea condominiale di cui al punto sub n. 2) del Verbale di assemblea condominiale dd. 21.07.2023 del Condominio sito [REDACTED]

In punto appello incidentale: - rigettarsi integralmente l'appello incidentale avversario, in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi tutti gli altri punti, non oggetto d'impugnazione in via principale, della Sentenza n. 162/2024 dd. 03.07.2024 del Tribunale di Gorizia, emessa in data 04.07.2024, in persona del G.I. Dott.ssa Martina Ponzin, emessa nell'ambito del procedimento civile iscritto sub n. 701/2023 R.G. del Tribunale di Gorizia.

In via istruttoria: per le su estese premesse causali, che qui integralmente si richiamano, disporsi, se ritenuto necessario, CTU volta ad accertare la proprietà della copertura del

porticato di cui al punto n. 2) del Verbale d'assemblea condominiale dd. 21.07.2023 del
Controparte_2 a Monfalcone.

In ogni caso: - con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio”.

Per l'appellato: come da note depositate il 7.3.2025:

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, disattesa ogni diversa eccezione e deduzione ed istanza avversaria,

RIGETTARE l'appello proposto dai sigg.ri Parte_8 Parte_7 Pt_3

[...] Parte_4 , Parte_6 Parte_5 Parte_2

Parte_1 per il tramite dell'avv. in quanto inammissibile e infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare sul capo la sentenza n. 162/2024 dd. 03.07.2024 Tribunale di Gorizia,

IN VIA INCIDENTALI:

ACCOGLIERE L'APPELLO INCIDENTALE proposto dalla parte convenuta appellata per i motivi tutti dedotti nella propria comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n.162/2024 emessa dal Tribunale di Gorizia, dott.ssa Martina Ponzin, in data 3 luglio 2024 pubblicata in data 4 luglio 2024, notificata in data 8 luglio 2024, accogliere le conclusioni non accolte nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “accertare e dichiarare la nullità del punto n. 4 dell'ordine del giorno di cui al verbale del 21 luglio 2023; accertare e dichiarare l'annullamento della delibera di cui al punto n. 5 del verbale di assemblea del 21 luglio 2023; condannare la parte resistente al pagamento delle sanzioni contenute all'art. 12bis del D.Lgs. 28/2010 a favore del ricorrente per la violazione dell'art. 4 del D. Lgs. 28/2010" e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellanti.

Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 281 bis c.p.c. depositato in data 31.8.2023 innanzi al Tribunale di Gorizia l'Avv. proprietario delle unità immobiliari contraddistinte nel piano tavolare ai numeri 4, 9 e 12, facenti parte del complesso condominiale eretto sulla p.c.e. 6054 del comune di Monfalcone, e site a Monfalcone, impugnava le delibere adottate in seconda convocazione e in sua assenza dall'assemblea condominiale del 21.7.2023.

1.1 Le doglianze del ricorrente riguardavano:

- a) l'irregolarità della convocazione dell'assemblea, in quanto eseguita non dall'amministratore o da uno dei condomini, come prescritto dall'art. 66 disp. att. c.c., ma da un soggetto, l'avv. ██████████ estraneo al condominio e non autorizzato;
- b) la nullità della delibera adottata al punto 2 dell'ordine del giorno, in quanto avente ad oggetto beni in proprietà esclusiva dei condomini. In particolare, l'assemblea aveva deliberato in ordine alla questione c.d. delle linee vita riguardanti - oltre che il tetto, bene comune, che ricopre le unità condominiali da 1 a 8 - anche la copertura dell'unità, di sua esclusiva proprietà, dell'unità 9, costituita da posto auto.
- c) annullabilità della medesima delibera adottata al punto 2, in quanto adottata con la presenza di un soggetto privo della qualità di condomino e di delega da parte di alcuno dei condomini;
- d) nullità della delibera adottata al punto 3 dell'ordine del giorno, poiché avente a oggetto bene in comproprietà, costituito dalla strada comune di accesso (p.c. 129/14), e non condominiale;
- e) annullabilità/nullità della suddetta delibera di cui al punto 3, in quanto avente ad oggetto l'utilizzo da parte di terzi della strada di accesso (p.c. 129/14), questione non presente nell'ordine del giorno e costitutiva di diritto di servitù di passaggio a peso di un bene in comproprietà e non condominiale;
- f) nullità della delibera adottata al punto 4 dell'ordine del giorno, relativa al conferimento di incarico professionale all'avv. ██████████ avente a oggetto la richiesta al Comune di Monfalcone di fattibilità della cessione della strada comune di accesso e la convocazione dell'assemblea dei comunisti. Il vizio discendeva dall'aver l'assemblea deliberato in ordine a un bene in comproprietà e non condominiale;
- g) annullabilità della delibera adottata al punto 5 dell'ordine del giorno, riguardante l'autorizzazione a due condomini di sostare, con mezzi, davanti ai rispettivi cancelli carrai in area comune ex art. 1117 c.c., in quanto non ricompresa tra le materie previste nell'ordine del giorno, ma ricondotta alla voce generica "varie ed eventuali".

1.2 Oltre a instare per la nullità e/o l'annullamento delle suddette delibere, il ricorrente chiedeva la condanna dei convenuti, individuati – in difetto di nomina di amministratore - nei rimanenti condomini, al pagamento della sanzione di cui all'art. 12 *bis*, co. 3 D.Lgs. 28/2010, avendo gli stessi omesso, senza giustificato motivo e quindi in violazione dell'art. 8, co. 4 dello stesso D.Lgs., di partecipare personalmente alla procedura di mediazione obbligatoria,

cui aveva partecipato, in loro luogo, l'avv. [REDACTED] privo di conoscenza dei fatti e del potere di conciliare.

2. Si costituivano tutti i condomini convenuti, contestando il ricorso avversario, di cui chiedevano il rigetto.

2.1 Quanto all'impugnazione delle delibere, esponevano:

a) che l'assemblea condominiale era stata convocata dall'avv. [REDACTED] sulla base di specifico mandato;

b) che il tetto dell'ente 9 costituiva, al pari di quello dell'ente 10, bene condominiale, come risultava sia dal piano condominiale allegato, sia dalla dichiarazione del redattore del piano stesso;

c) che la presenza all'assemblea di un terzo era pienamente legittima, sia in quanto autorizzata dai condomini presenti, sia in quanto si trattava di rappresentante della società costruttrice del complesso condominiale, comparso per riferire, in nome e per conto della sua mandante, la disponibilità a effettuare lavori in garanzia in forza del contratto d'appalto;

d) che tutti i condomini erano altresì comunisti della strada comune di accesso al condominio, e si erano limitati in tale veste ad auspicare la futura convocazione dell'assemblea dei comunisti, al fine di affrontare, in quella sede, le questioni riguardanti i parcheggi;

e) che l'autorizzazione transitoria a terzi di effettuare manovra nello spazio condominiale integrava mero atto di tolleranza su bene comune, privo di natura ablatoria di alcun diritto e inidoneo ai fini dell'acquisto di diritti sul bene stesso;

f) che i condomini non avevano deliberato in ordine alla cessione al Comune della strada d'accesso, essendosi limitati a formulare una mera proposta da sottoporre a una futura assemblea dei comunisti, la sola legittimata al riguardo;

g) che, quanto infine all'ultimo punto dell'ordine del giorno, l'autorizzazione ai due condomini costituiva mero atto di tolleranza, che non determinava l'acquisto di alcun diritto sui beni condominiali, né comprimeva il diritto degli altri condomini sui beni stessi.

2.2 Quanto, in secondo luogo, alla loro mancata partecipazione personale alla procedura di mediazione, i convenuti rilevavano che era dipesa dal fatto che l'incontro fosse stato fissato all'indomani del loro rientro dalle ferie, quando sarebbe stato impossibile assentarsi dal lavoro. Deducevano di avere comunque delegato, conferendogli pieni poteri, l'avv. [REDACTED] il quale aveva nell'occasione contestato l'estrema genericità dell'istanza di mediazione presentata dall'avv. [REDACTED] il quale, opponendosi sia ad aggiornare ad altra data l'incontro

per consentire la partecipazione degli altri condomini, sia a precisare l'istanza, aveva tenuto una condotta contraria a buona fede.

3. La causa veniva istruita solo documentalmente e trattenuta in decisione *ex art. 281 sexies* co. 3 c.p.c. all'udienza del 6.3.2024 in esito a discussione orale.

4. Con sentenza n. 162/2024 del 04.07.2024 il Tribunale di Gorizia così provvedeva:

“1. accerta e dichiara la nullità della delibera adottata al punto 2 relativa alla problematica delle c.d. linee vita;

2. accerta e dichiara la nullità della delibera adottata al punto 3 relativa all'utilizzo da parte di terzi della strada di accesso;

3. rigetta le altre domande di parte attrice per le ragioni di cui in motivazione;

4. spese integralmente compensate”.

4.1 Respingeva le impugnative sopra elencate alle lettere a), c), d), f), g), rilevando, rispettivamente:

- che la convocazione dell'assemblea era stata validamente effettuata da un rappresentante munito di procura scritta;

- che la presenza di un terzo all'assemblea era stata del tutto ininfluenza ai fini dell'adozione delle delibere;

- che la delibera impugnata era priva di portata decisoria, posto che i condomini si erano limitati a rilevare la necessità di convocare una futura assemblea tra comunisti;

- che pure di contenuto non decisivo era la delibera avente a oggetto la fattibilità della cessione della strada comune;

- che l'ultima delibera era meramente ricognitiva delle facoltà riconosciute per legge ai condomini di utilizzare la cosa comune con modalità tali da non escludere gli altri condomini dal medesimo uso.

4.2 Erano invece dichiarate nulle le delibere sub b) (punto 2 del verbale) e sub e) (punto 3 del verbale).

La prima, in quanto l'unità condominiale 9 era di proprietà esclusiva del ricorrente, come si ricavava dal piano di frazionamento, che individuava come beni comuni solo quelli contrassegnati dal numero “0”, e dovendosi inoltre evidenziare che il tetto di tale unità fungeva da copertura solo di quest'ultima e non assolveva ad alcuna funzione o utilità comune. Né – a fronte delle univoche risultanze del Libro Fondiario - poteva assumere rilevanza la dichiarazione rilasciata dal tecnico redattore del piano.

Conseguentemente, la delibera era da considerarsi *“nulla per difetto assoluto di attribuzione in quanto l’assemblea condominiale ha deliberato sulla proprietà esclusiva di tutti i condomini (facendo riferimento a tutte le c.d. linee vita, senza distinzione), anche di quelli assenti, esorbitando dalle proprie prerogative, trattandosi di deliberazione adottata a maggioranza e non all’unanimità dei condomini”* (pag. 4).

La seconda, in quanto con la delibera i condomini, consentendo a terzi il parcheggio e la sosta sulla strada d’accesso, avevano disposto, *“seppur in senso lato”* (pag. 5), di un bene in comunione, senza la necessaria unanimità, attesa l’assenza dell’avv. ██████████

4.3 Infine, era respinta la domanda di condanna al pagamento della sanzione ex art. 12 bis D.Lgs. 28/2010, dal momento che i condomini, pur non presenti personalmente innanzi al mediatore, avevano delegato a partecipare l’avv. ██████████ *“evidentemente a conoscenza delle questioni oggetto della domanda di mediazione anche solo per il semplice fatto di essere stato presente all’assemblea del 21.7.2023”* (pag. 6).

5. Avverso la sentenza hanno proposto appello i convenuti in primo grado, limitatamente al capo sub n. 1 della sentenza (nullità della delibera adottata al punto 2 dell’ordine del giorno), sulla base di un unico, articolato motivo.

Gli appellanti hanno lamentato che tale decisione consegue a una errata lettura delle risultanze del piano di frazionamento condominiale, nonché a una errata applicazione della legge tavolare in materia di ripartizione tra proprietà esclusiva e proprietà condominiale/comune (artt. 10 e 74 L.Tav).

5.1 Sotto il primo profilo hanno dedotto come nelle rappresentazioni grafiche contenute all’interno del piano il fabbricato di cui è causa appaia suddiviso in unità condominiali, e tutte le parti non indicate come di proprietà esclusiva – individuate dal tecnico redattore come *“NON orlate”* (p. 6 atto di appello) - stiano ad indicare le parti comuni.

Hanno osservato, dunque, come in dette rappresentazioni la copertura della tettoia poggi su strutture murarie prive di orlatura, e come tali da considerarsi parti comuni ex art. 1117 c.c., e l’orlatura riguardi solo le parti interne del porticato, ma non anche le parti strutturali così come i muri della struttura ██████████ CP_3

Hanno concluso che, in assenza di un regolamento di condominio idoneo a integrare o modificare detto piano, il piano debba intendersi rappresentativo del posizionamento delle parti comuni dell’edificio e che, pertanto, abbia errato il primo Giudice nell’attribuire a

proprietà esclusiva la copertura del porticato, risultando essa essere cosa comune ex art. 1117 c.c.

5.2 Sotto il secondo profilo hanno formulato due distinte censure.

5.2.1 Con la prima (*Sull'errata interpretazione delle norme in materia di redazione del piano di frazionamento tavolare*, pagg. 7 ss.) hanno dedotto che dagli artt. 10 e 74 L.Tav. è ricavabile il principio secondo cui *“tutte le parti dell'edificio non descritte come facenti parte di un ente indipendente, sono di proprietà comune in quanto l'oggetto del diritto di proprietà separata . esattamente individuato, descritto e iscritto nel libro fondiario (a base reale), e, all'atto della costituzione del condominio per effetto del trasferimento di uno degli enti indipendenti, l'acquirente di quest'ultimo non può acquistare un diritto avente estensione maggiore o minore di quella risultante dal libro fondiario”*, con la conseguenza che *“dalla lettura del libro fondiario (attraverso il piano di frazionamento) emerge direttamente l'estensione dell'oggetto della proprietà separata, e, quanto meno indirettamente per esclusione, quella dell'oggetto della proprietà indivisa”*. In altri termini, *“per la struttura a base reale della pubblicità immobiliare, che si realizza con il libro fondiario, è necessaria la descrizione nel libro maestro degli enti indipendenti e delle connesse parti di proprietà indivisa perché solo dopo l'inserimento nel libro fondiario delle diverse unità immobiliari è possibile l'iscrizione su di esse dei vari diritti reali a favore dei rispettivi titolari”*, e tale descrizione è da farsi con richiamo alla planimetria allegata e conservata nella raccolta dei documenti (art. 10 L. Tav.), nonché vistata dall'ufficio del catasto competente nonché attestata conforme al vero da un tecnico autorizzato (art. 74 L. Tav.). Da detta planimetria deve risultare la descrizione degli enti indipendenti e delle parti comuni, anche se per queste ultime – hanno specificato gli appellanti – la descrizione, pur di evidente utilità, non è necessaria, potendosi ricavare, come detto, per esclusione da tutto ciò che non è descritto come facente parte degli enti indipendenti.

Alla luce di tali considerazioni, aveva errato il primo Giudice nel ritenere che la qualifica di bene comune debba essere attribuita ai soli beni contrassegnati dal numero “0” e che, in mancanza, si tratti di beni di proprietà esclusiva dei condomini.

Al contrario, proprio la circostanza che il bene non sia contrassegnato dal numero “0” dimostrerebbe, secondo gli appellanti, che esso ricade nel novero di quelli comuni/condominiali. E ciò, sia in quanto *“vanno semmai contrassegnati i beni esclusivi”*,

sia in quanto il contrassegno dei beni sub “0” di per sé non è necessario per i beni comuni/condominiali, “né esclude che essi rivestano tale ultima qualità”.

5.2.2 Con la seconda (*Sull’errata valorizzazione della dichiarazione del tecnico redattore del Piano di frazionamento condominiale*, pagg. 9 ss.) hanno censurato la motivazione con la quale il Giudice di prime cure ha ritenuto irrilevante la dichiarazione rilasciata dal tecnico redattore del piano di frazionamento in quanto “*dichiarazione di un terzo*”, priva di “*rispondenza nella documentazione tavolare*”.

Hanno allegato, sul punto:

- che il tecnico redattore del piano non può essere considerato “terzo”, essendo allo stesso attribuito dalla legge tavolare (art. 74 L.Tav.) il potere di attestare la conformità del piano di frazionamento allo stato di fatto e di diritto;
- che nel caso in esame, detta attestazione era stata apposta, come previsto dalla legge tavolare, in calce all’ultima pagina del piano;
- che l’ulteriore dichiarazione scritta del tecnico era stata prodotta “*ad abundantiam*” (pag. 9), al solo fine di rendere più agevole la lettura e l’interpretazione del piano, e aveva con tutta evidenza valenza “*confermativa*” della precedente attestazione prevista per legge e rilasciata dal medesimo soggetto, con la quale non avrebbe certamente potuto porsi in contrasto.

5.3 Ciò premesso, gli appellanti hanno insistito per la riforma del capo n. 1 della sentenza impugnata, con la conseguente conferma della delibera dell’assemblea condominiale di cui al punto n. 2 del verbale dd. 21.07.2023, e condanna di controparte alla rifusione delle spese di entrambi i gradi. In via istruttoria, hanno richiesto di disporre, se ritenuto necessario, c.t.u. volta ad accertare la proprietà della copertura del porticato di cui al punto n. 2 del medesimo verbale.

6. Si è costituito l’avv. [REDACTED] resistendo al gravame avversario e proponendo appello incidentale.

6.1 Preliminarmente l’appellato ha eccepito l’inammissibilità: della domanda di conferma della delibera dell’assemblea condominiale di cui al punto n. 2 del verbale di assemblea condominiale, in quanto domanda nuova; della richiesta di disporre c.t.u., poiché implicante la proposizione di una domanda nuova (diretta ad accertare la proprietà di un bene, laddove il giudizio di primo grado aveva a oggetto l’impugnazione della delibera assembleare) e in ogni caso poiché esplorativa; della domanda di rifusione delle spese di entrambi i gradi di

giudizio, per non aver parte appellante specificamente impugnato il capo della sentenza che disponeva la compensazione delle spese del primo grado.

6.2 Nel merito, ha esposto:

- che la normativa tavolare *ex adverso* invocata è irrilevante al fine del decidere, essendo la normativa di riferimento, anche per il sistema tavolare, l'art. 1117 c.c.;
- che la Corte di Cassazione aveva escluso che potesse considerarsi comune un tetto privo di *“connotati strutturali e funzionali comportanti la materiale destinazione della res al servizio e godimento di più unità immobiliari appartenenti in proprietà esclusiva a diversi proprietari”* (ord. n. 36387/2022);
- che il Giudice di primo grado aveva correttamente valutato la situazione risultante dal piano tavolare, nonché dalle foto allegate agli atti;
- che gli appellanti non aveva indicato quali elementi, utili a dimostrare che la *res* sia posta al servizio e godimento di più unità immobiliari appartenenti a diversi proprietari, il primo Giudice avesse tralasciato di considerare;
- che la mera dichiarazione di un terzo, successiva alla redazione del contratto di compravendita e del piano tavolare in atti, non è idonea a dimostrare il carattere comune della *res*.

6.3 Ha proposto, inoltre, appello incidentale chiedendo la riforma dei capi della sentenza impugnata con i quali sono state rigettate le domande:

- di nullità della delibera adottata al punto 4 (v. sopra lett. f);
- di annullabilità della delibera adottata al punto 5 (v. sopra lett. g);
- di condanna della parte resistente al pagamento delle sanzioni contenute all'art. 12 *bis* del D.Lgs. 28/2010;
- e, infine, di condanna dei resistenti alla rifusione integrale delle spese.

6.3.1 Con il primo motivo l'appellato ha censurato l'omessa pronuncia e la violazione dell'art. 1135 c.c. con riferimento alla domanda di nullità della delibera adottata al punto 4.

Ha dedotto che dal testo del verbale di assemblea (*“l'assemblea incarica l'avv. [REDACTED] di richiedere al Comune di Monfalcone la fattibilità della cessione della strada comune (p.c. 129/14) e coevamente di convocare all'uopo l'assemblea dei comunisti per discutere di tale proposta una volta ottenute le indicazioni dell'Ente e l'eventuale disponibilità dello stesso alla cessione di cui sopra”*) si ricava come quest'ultima abbia assunto una precisa

obbligazione conferendo mandato all'avv. [REDACTED] e pertanto la delibera abbia portata decisoria.

L'appellato ha insistito, pertanto, per la nullità della delibera poiché avente a oggetto un bene non condominiale, non rientrante dunque nell'ambito della competenza assembleare.

6.3.2 Con il secondo motivo, l'appellato ha lamentato la violazione degli artt. 101 e 167 c.p.c. in relazione agli artt. 1102, 1118 e 1138 c.c., con riferimento al rigetto della domanda di annullamento della delibera adottata al punto n. 5 del verbale assembleare in quanto non compresa nell'ordine del giorno, bensì ricondotta alla voce generica "varie ed eventuali".

Il riferimento, è, in particolare, alla richiesta, formulata dai condomini *Pt_8* ed *Pt_7* e recepita dalla delibera, *"di poter sostare e/o fermare i veicoli e altri mezzi, anche velocipedi, davanti al proprio cancello carraio, di loro esclusiva pertinenza e uso, in area ricadente la proprietà condominiale ex art 1117 c.c. rinunciando sin da ora ad usucapire a predetta area ed il relativo diritto"* (pag. 12 ricorso).

Il Tribunale, respingendo l'impugnativa sotto il profilo della natura della delibera quale mero atto ricognitivo delle facoltà riconosciute per legge ai condomini, avrebbe fondato la decisione su una questione rilevata d'ufficio (il diritto di ogni singolo condomino di poter fruire della cosa comune purché non né alteri la destinazione d'uso e non impedisca agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto), e non allegata dai convenuti, senza che alle parti fosse stato concesso il termine per il deposito di memorie. L'appellato ha lamentato che, ove tale termine gli fosse stato concesso, avrebbe potuto eccepire l'esistenza di un regolamento contrattuale, vincolante, che obbliga le parti contraenti e i propri aventi causa a non occupare con deposito di materiali od oggetti ovvero con la sosta di veicoli di qualsiasi genere le parti comuni e specificatamente le aree scoperte costituenti aree di passaggio e manovra comune.

Ha insistito, pertanto, per l'annullamento della decisione, in quanto assunta nel punto dell'ordine del giorno rubricato "varie ed eventuali", riservato a contenere unicamente comunicazioni di carattere informativo, suggerimenti, proposte di future assemblee, e non anche decisioni che incidono sui diritti dei condòmini sulle cose comuni.

6.3.3 Con il terzo motivo, l'appellato ha lamentato la violazione degli artt. 8 e 12 *bis* D.Lgs. 28/2010 in tema di mediazione in relazione al rigetto della domanda di condanna alla sanzione prevista dal citato art. 12 *bis*.

Ha lamentato che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato in ordine ai giustificati motivi che avrebbero impedito la partecipazione personale delle parti alla procedura di mediazione, e alla conoscenza dei fatti da parte del loro rappresentante, elemento quest'ultimo non ricavabile dalla iniziale comparizione dell'avv. ██████ all'assemblea, non risultando provato che lo stesso fosse stato autorizzato a rimanere successivamente durante l'intero suo svolgimento.

6.3.4 Con il quarto e ultimo motivo l'appellato ha contestato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per aver il Giudice di primo grado disposto la compensazione integrale delle spese.

Ha, in particolare, contestato il ricorrere del presupposto della soccombenza reciproca, considerato che la domanda di annullamento/nullità della delibera assembleare era stata ritenuta fondata nelle parti in cui essa aveva portata decisoria, e che, per converso, nessuna doglianza sollevata da parte avversa era stata accolta.

Ha insistito, pertanto, per la condanna delle parti resistenti alla rifusione integrale delle spese di primo grado.

7. Disposto lo scambio degli atti previsto dall'art. 352, co. 1, nn. 1, 2 e 3 c.p.c., e scaduto il 6.5.2025 il termine assegnato ex art. 127 *ter* c.p.c. in sostituzione dell'udienza, la causa è stata riservata dall'istruttore alla decisione del collegio.

8. Vanno innanzitutto esaminate le eccezioni, sollevate dall'appellato, di inammissibilità relativamente alle domande di conferma della delibera dell'assemblea condominiale di cui al punto n. 2 del verbale, alla richiesta di c.t.u. e a quella di condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

8.1 La richiesta, formulata nell'atto di appello, di *“confermarsi la Delibera dell'assemblea condominiale di cui al punto sub n. 2) del Verbale ... dd. 21.7.2023...”*, non comporta l'introduzione di un nuovo *petitum* o di una nuova *causa petendi*, e non può quindi ritenersi nuova, ma è meramente conseguente alla domanda – oggetto dell'appello principale - di riforma del capo 1 della sentenza impugnata con il quale è stata dichiarata la nullità della predetta delibera.

La conferma della delibera è invero un mero effetto che conseguirebbe alla caducazione della pronuncia di nullità della delibera cui mira l'appello.

E' pertanto infondata l'eccezione dell'appellato.

8.2 Infondata è anche l'eccezione di novità dell'istanza di c.t.u., in quanto il suo oggetto, costituito – in base alla prospettazione degli appellanti – dall'accertamento della *“proprietà*

della copertura del porticato ...”, non esula, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellato, dall’ambito del giudizio di primo grado, posto che è proprio sulla ritenuta proprietà esclusiva in capo all’avv. █████ della copertura dell’ente 9 che è fondato il capo 1 della sentenza impugnata.

8.3 Secondo l’appellante, la domanda formulata dagli appellanti di condanna alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio sarebbe inammissibile, stante la mancata proposizione di uno specifico motivo di impugnazione relativo al capo della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese.

In contrario, si osserva che gli appellanti, avendo chiesto la riforma della sentenza di primo grado, non avevano alcun onere di impugnare con specifico motivo la statuizione sulle spese, in quanto il giudice di appello è tenuto a procedere d’ufficio (e quindi indipendentemente dalla proposizione di una domanda o di un motivo sul punto) a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre nel diverso caso di conferma della sentenza impugnata la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (v., tra le altre, Cass., ord. n. 16526 del 13.6.2024).

8.4 Infine, in comparsa conclusionale l’avv. █████ ha eccepito l’inammissibilità, per tardività, della richiesta di rigetto dell’appello incidentale, per essere la stessa stata formulata solo nella nota di precisazione delle conclusioni, senza che gli appellanti avessero preso posizione precedentemente sul punto.

Appare agevole replicare sia che la richiesta di rigetto delle domande avversarie non integra una domanda soggetta a preclusioni di sorta, sia che il primo atto successivo alla proposizione dell’appello incidentale era costituito dalle note scritte previste dall’art. 352, n. 1 c.p.c. destinate a contenere <<la sola precisazione delle conclusioni>>, nelle quali appunto gli appellanti hanno insistito per la reiezione della pretesa dell’avv. █████

9. Passando al merito, l’appello principale investe solo il capo della sentenza con cui è stata dichiarata la nullità della delibera di cui al punto 2 dell’ordine del giorno, con la quale l’assemblea decise l’esecuzione di lavori di adeguamento e completamento della c.d. linea vita, per avere la delibera riguardato anche beni di proprietà esclusiva dell’odierno appellato senza il consenso del proprietario esclusivo (v., di recente, Cass., ord. n. 5528 dd. 2.3.2025).

Il Tribunale ha ritenuto che il tetto a copertura dell'ente 9 sia, al pari di quest'ultimo, di proprietà esclusiva dell'avv. ██████ sia in quanto lo stesso non è ricompreso, nel piano di frazionamento condominiale, tra i beni contrassegnati dal numero "0" che identifica i beni comuni, sia in quanto non assolve ad alcuna funzione o utilità comune.

9.1 Gli appellanti hanno censurato la decisione, sostenendo che le parti non indicate quali proprietà esclusiva nel piano di frazionamento costituiscano necessariamente parti comuni, anche in considerazione del fatto che la copertura della tettoia poggia su strutture murarie prive di orlatura la quale, individuando le proprietà esclusive, riguarda solo le parti interne del porticato - posto auto, ma non le parti strutturali.

9.2 Si osserva, in primo luogo, che il contrassegno, nel piano di frazionamento, quale bene "0" non è di per sé necessario per i beni comuni i quali, in mancanza di tale indicazione, vanno individuati come tali in ragione della loro esclusione dai beni oggetto di proprietà separata e della funzione rivestita.

Se quindi non può convenirsi con l'affermazione della sentenza, secondo cui *"la qualifica di bene comune sia attribuita ai soli beni contrassegnati dal numero 0"* (pag. 3), neppure può peraltro ritenersi corretta la contraria allegazione degli appellanti, secondo cui *"l'esclusione della res stessa dai beni contrassegnati dal numero 0 dimostra semmai che essa ricade proprio nel novero di quelli comuni/condominiali"*.

Ciò posto, non risulta contestato dall'appellante il fatto, espressamente allegato dall'avv. ██████ sin dal ricorso introduttivo (v. pagg. 8-9) che il tetto in questione funga da copertura del solo ente 9, di proprietà esclusiva dello stesso appellato, e sia di altezza inferiore e autonomo rispetto al tetto a copertura degli enti individuali contrassegnati da 1 a 8.

La circostanza che il tetto funga da copertura del solo ente 9 di proprietà esclusiva, e che non poggia su strutture condominiali, induce a escludere la natura condominiale del bene, il quale non rientra, nella specie, tra le parti necessarie all'uso comune ex art. 1117, n. 1 c.c., né possiede caratteristiche strutturali che ne comportano la destinazione a servizio delle rimanenti unità immobiliari.

Né, in contrario, può rilevare la dichiarazione resa in calce al piano di frazionamento dal redattore geom. ██████ *Persona_1*, la quale è idonea ad attestare, conformemente a quanto disposto dall'art. 74 L. Tav. (*<<L'escorporazione di un piano, alloggio, locale, area o dipendenza immobiliare atti a separata utilizzazione può ordinarsi solo sulla base di una planimetria, dalla quale ne risulti chiaramente la descrizione. Questa planimetria deve essere*

attestata conforme al vero da un tecnico autorizzato>>) “che le figure rappresentanti le sezioni orizzontali corrispondono a realtà”, ma non anche a certificare il titolo di proprietà – esclusiva o comune – della copertura dell’ente 9.

Tantomeno può assurgere a dignità di prova del titolo la dichiarazione resa dallo stesso tecnico in uno scritto separato rispetto al piano (doc. 8 di parte resistente in primo grado).

Pertanto, la delibera assembleare, avendo deciso (anche) in ordine a un bene di proprietà esclusiva, è da ritenersi nulla.

Va quindi respinto l’appello proposto in via principale.

10. Con il primo motivo di appello incidentale, l’avv. ████████ ha dedotto la nullità della delibera di cui al punto 4 dell’ordine del giorno, con la quale l’assemblea incaricò l’avv. ████████ di *“richiedere al Comune di Monfalcone la fattibilità della cessione della strada comune (p.c.n. 129/14) e coevamente di convocare all’uopo l’assemblea dei comunisti per discutere di tale proposta una volta ottenute le indicazioni dell’Ente e l’eventuale disponibilità dello stesso alla cessione di cui sopra”*.

Secondo l’appellato, la delibera avrebbe avuto a oggetto l’assunzione di un’obbligazione nei confronti di un professionista (l’avv. ████████ in relazione a un bene non condominiale, ma in comunione, e quindi sottratto alla competenza dell’assemblea condominiale.

10.1 Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.

La delibera in questione è, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, priva di contenuto decisorio, in quanto al legale venne conferito un incarico meramente esplorativo, mentre che la questione della cessione o no al CP_4 della strada di accesso venne espressamente rimessa alle determinazioni di una futura assemblea tra i comunisti.

Una tale delibera non incide quindi in alcun modo sui diritti dell’appellato, non essendo stato disposto dei beni in comunione né risultando provato l’insorgere di alcuna obbligazione a carico dei singoli condomini.

11. E’ invece fondato il secondo motivo dell’appello incidentale, avente a oggetto la delibera di cui al punto 5 dell’ordine del giorno.

L’assemblea deliberò di autorizzare due dei condomini (Pt_8 e Pt_7 a *“sostare e/o fermare i veicoli e altri mezzi, anche velocipedi, davanti al proprio cancello carraio, di loro esclusiva pertinenza e uso, in area ricadente la proprietà condominiale ex art. 1117 cod. civ., rinunciando sin da ora ad usucapire la predetta area ed il relativo diritto”*.

La delibera venne adottata senza che l'argomento che ne formava oggetto fosse stato inserito all'ordine del giorno che, al punto 5, recitava "varie ed eventuali".

Né può sostenersi, come ritenuto dal giudice di primo grado, che il contenuto della delibera fosse meramente ricognitivo delle facoltà riconosciute dalla legge ai condomini di utilizzare il bene comune con modalità compatibili con l'uso altrui.

La destinazione alla sosta di veicoli di singoli condomini di una porzione di spazio condominiale, ha a oggetto la disciplina delle modalità di uso e godimento del bene comune e, in quanto idonea a disporre un'innovazione diretta al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (v. art. 1120, comma 1, c.c.), necessita di specifica delibera dell'assemblea (v., ad es., Cass., sent. n. 21287/2004), la quale dev'essere necessariamente preceduta da adeguata informazione ai condomini mediante inserimento del relativo argomento all'ordine del giorno comunicato ai condomini con l'avviso di convocazione.

In secondo luogo, la delibera in questione, condizionando l'utilizzo dello spazio comune a due dei condomini dietro la rinuncia di costoro all'usucapione assume inoltre carattere transattivo, il quale viepiù impone la specifica previsione nell'ordine del giorno.

La mancata indicazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea dell'argomento oggetto della delibera determina l'annullamento di questa ai sensi dell'art. 66, co. 3 disp. att. c.c. il quale, dopo avere precisato che l'avviso di convocazione deve contenere, tra l'altro, <<specifica indicazione dell'ordine del giorno>>, dispone che <<in caso di ... incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati>>.

12. Con l'ultimo motivo, l'avv. ████████ ha lamentato il rigetto della domanda di condanna al pagamento della sanzione di cui all'art. 12 *bis* D.Lgs. 28/2010.

L'appellato ha sostenuto che le controparti omisero di partecipare personalmente alla procedura di mediazione, senza allegare un giustificato motivo, ma delegarono un rappresentante - l'avv. ████████ – non a conoscenza dei fatti.

Risulterebbe quindi violato l'art. 8, co. 4 D.Lgs. 28/2010, che dispone che <<Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per

la composizione della controversia>>; e alla violazione conseguirebbe la sanzione prevista dall'art. 12 *bis*, co. 3 D.Lgs. 28/2010.

12.1 Il motivo è infondato.

Gli otto condomini, ricevuta la notifica dell'istanza di mediazione, delegarono a partecipare all'incontro con il mediatore l'avv. [REDACTED] cui venne da ciascuno di essi conferito "mandato a conciliare" (doc. 8 di parte ricorrente).

Nel corso dell'incontro del 28.8.2023, l'avv. [REDACTED] contestò la mancata partecipazione personale delle controparti.

L'avv. [REDACTED] allegò gli impedimenti a comparire dei propri mandanti ("*alcuni per impegni di lavoro, altri per motivi famigliari*") e il mediatore manifestò la disponibilità a rinviare l'incontro onde consentire la partecipazione personale delle parti.

L'avv. [REDACTED] contestò le genericità dell'istanza di mediazione e sollecitò l'istante a precisare i motivi delle doglianze.

L'avv. [REDACTED] dichiarò di non intendere proseguire per l'assenza personale delle controparti.

12.2 L'art. 8, co. 4 D.Lgs. 28/2010 prevede l'obbligo delle parti di partecipare <<*personalmente*>> alla procedura di mediazione, salvo delegare, nelle forme previste dal successivo comma 4 *bis*, un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia <<*in presenza di giustificati motivi*>>.

L'art. 12 *bis*, co. 3 D.Lgs. 28/2010 dispone che, nelle ipotesi in cui la mediazione costituisca, come in materia condominiale, condizione di procedibilità, <<*con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione*>>.

Come si ricava dalla formulazione letterale della predetta disposizione attraverso l'utilizzo del verbo <<può>>, quella invocata dall'appellato è una misura sanzionatoria che non consegue automaticamente e obbligatoriamente all'omessa partecipazione, ma che è rimessa alla discrezionalità del giudice, da esercitarsi sulla base delle peculiarità del caso concreto (quali ad esempio le ragioni della mancata presenza) e della *ratio* della norma, volta – attraverso l'induzione della partecipazione personale dei soggetti – a favorire la conciliazione della controversia.

12.3 Nel caso in esame, la conciliazione appariva comunque preclusa, e quindi anche nel caso in cui i convenuti in mediazione fossero comparsi, dall'aprioristico atteggiamento oppositivo dell'avv. ██████ manifestatosi sia nel rifiutarsi di precisare le ragioni, invero del tutto carenti, dell'istanza di mediazione, priva dell'indicazioni delle censure mosse alle delibere impugnate, e tale quindi da impedire alle controparti di prendere posizione sulla stessa e di formulare una qualche proposta conciliativa, sia nell'opporsi a un aggiornamento dell'incontro, sollecitato - si evidenzia - dallo stesso mediatore, a seguito dell'allegazione dell'impedimento da parte del rappresentante avv. ██████ proprio al fine di consentire la partecipazione personale degli altri condomini.

Una tale condotta integra violazione dell'obbligo, previsto dal sesto comma dell'art. 8 D.Lgs. 28/2010, di cooperare <<*in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse*>>, ed è ad essa che va ascritto il fallimento della procedura di mediazione.

Non sussistono quindi, secondo il Collegio, i presupposti per condannare gli appellanti al pagamento della somma di cui all'art. 12 *bis*, co. 3 D.Lgs. 28/2010.

13. Quanto, da ultimo, alla regolazione delle spese di lite, oggetto dell'ultimo motivo di appello incidentale, la ripartizione del relativo onere va adottata in relazione all'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (v., tra le altre, Cass., sent. n. 27606/2019; Cass., ord. n. 9064/2018).

Nella specie, l'accoglimento solo in misura ridotta delle pretese dell'avv. ██████ che ha visto disattese la maggior parte delle doglianze poste a fondamento dell'impugnativa delle delibere assembleari e respinta la domanda di condanna ex art. 12 *bis*, co. 3 D.Lgs. 28/2010, e quindi la reciproca soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese.

13.1 Si dà infine atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 282/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta l'appello proposto da *Parte_1* , *Parte_2* , *Parte_3* *Parte_4* , *Parte_5* , *Parte_6* *Parte_7* e *Parte_8* avverso la sentenza n. 162/2024 del Tribunale di Gorizia;
- in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'avv. [REDACTED] e in parziale riforma della sentenza n. 162/2024 del Tribunale di Gorizia, che per il resto conferma, annulla la delibera assembleare di cui al punto 5 del verbale dd. 21.7.2023;
- compensa integralmente le spese del presente grado;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13.

Trieste, 20 maggio 2025

Il Consigliere estensore
dott. Daniele Venier

Il Presidente
dott. Arturo Picciotto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso *ex art. 281 decies* e ss. c.p.c. *Parte_1* ha chiesto la condanna della *CP_1* [...] al pagamento della somma di € 6.764,00 e al risarcimento del danno da determinarsi secondo equità, previo accertamento dell'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi Finanziari (CRIF) da parte della società resistente.

1.1. Circa la ricostruzione del fatto, il ricorrente:

- ha documentato che in data 12 ottobre 2017 *Parte_1* anche quale titolare della ditta [REDACTED], aveva stipulato con la *Controparte_1* un contratto di apertura di credito per l'importo di € 3.000,00 (doc. 16 di parte ricorrente);
- ha documentato che il successivo 1° agosto 2018 la *Controparte_1* aveva accettato la sua richiesta di un'ulteriore apertura di credito per € 29.000,00 (doc. 17 di parte ricorrente);
- ha allegato che nel mese di novembre 2021 la banca, senza alcun preavviso, gli aveva comunicato verbalmente che avrebbe ridotto ad € 20.000,00 l'apertura precedentemente concessa, a causa della sua sovraesposizione creditizia, nonostante il ricorrente avesse sempre operato entro la disponibilità, avendo egli utilizzato soltanto l'importo di € 23.000,00 rispetto alla complessiva somma di € 32.000,00 complessivamente concessa;
- ha allegato che in data 21 gennaio 2022 era avvenuto un altro incontro, all'esito del quale la banca gli aveva comunicato che avrebbe diminuito la disponibilità di affidamento a € 10.000,00;
- ha documentato che la banca gli aveva fatto sottoscrivere una proposta di rientro in trentasei mesi con rate di € 400,00, cui tuttavia l'istituto di credito non aveva mai fornito risposta (doc. 1 di parte ricorrente);
- ha documentato che con raccomandata del 7 marzo 2022, a mezzo del proprio legale, aveva chiesto alla banca copia della documentazione inerente la propria posizione, rilevando, però, che l'istituto di credito non vi aveva dato riscontro (doc. 2 di parte ricorrente);
- ha documentato quindi che con pec del successivo 17 marzo 2022, a mezzo del proprio legale, aveva inoltrato le medesime richieste (doc. 3 di parte ricorrente);
- ha documentato che in data 22 aprile 2022 la *Controparte_1* aveva riscontrato le precedenti richieste, rappresentando che, in realtà, *Parte_1* non aveva dato colposamente seguito alla precedente proposta di modifica del mese di marzo 2021 e non aveva sottoscritto la richiesta di affidamento del mese di marzo 2022, impedendo così l'istruttoria della pratica (docc. 4- 5 di parte ricorrente);
- ha allegato di non aver mai ricevuto alcuna proposta prima dell'incontro del mese di novembre 2021, evidenziando inoltre come la proposta del mese di gennaio 2022 fosse stata sottoscritta e come fosse stata la banca a non aver dato corso agli ulteriori adempimenti necessari, circostanza evincibile dalla registrazione dell'incontro (reg. 2 di parte ricorrente);
- ha documentato di aver inoltrato in data 26 aprile 2022, a mezzo del proprio legale, un'ulteriore richiesta di trasmissione della copia dei contratti di apertura di credito e degli altri documenti concernenti la propria posizione (doc. 6 di parte ricorrente);
- ha documentato che in data 19 maggio 2022 la banca aveva trasmesso i due contratti di apertura di credito sottoscritti da *Parte_1* (docc. 7-7b di parte ricorrente);
- ha documentato di aver segnalato alla banca in data 27 maggio 2022 e in data 8 giugno 2022 che gli era stato inibito l'utilizzo del conto corrente per operazioni ordinarie (docc. 8-9 di parte ricorrente);

- ha documentato che la banca aveva dato riscontro alla segnalazione, comunicando che l'operatività sul conto corrente era attiva, e al contempo aveva rappresentato la necessità di procedere ad una rimodulazione degli affidamenti a fronte di una proposta sostenibile da parte del cliente, al fine di evitare di intraprendere l'iter di classificazione a recupero crediti della sua posizione (doc. 10 di parte ricorrente);
- ha documentato che il 23 gennaio 2023 la **Controparte_1** aveva comunicato a **Parte_1** la revoca degli affidamenti e il recesso dal contratto di conto corrente, intimandogli il pagamento delle somme dovute (doc. 11 di parte ricorrente);
- ha documentato che, a fronte della richiesta di chiarimenti circa la sussistenza della giusta causa, che aveva indotto l'istituto di credito a determinarsi in tal senso, con comunicazione del 27 aprile 2023 la **CP_1** [...] aveva rappresentato la legittimità del proprio operato (doc. 12 di parte ricorrente);
- ha documentato che la **Controparte_1** aveva quindi segnalato **Parte_1** alla CRIF (doc. 20 di parte ricorrente);
- ha documentato di aver esperito un tentativo di mediazione, conclusosi, tuttavia, con esito negativo per la mancata partecipazione della **Controparte_1** (docc. 18-19 di parte ricorrente).

Con riferimento ai profili di diritto, parte ricorrente ha dedotto:

- l'illegittimità della segnalazione alla CRIF, del recesso e della revoca dagli affidamenti, evidenziando come la banca non si sia ispirata ai canoni di buona fede e correttezza contrattuale;
- che il danno subito a seguito dall'illegittimità della segnalazione alla CRIF consisteva nel non aver avuto accesso al credito per usufruire di mutui o altre formule di finanziamento per l'acquisto dell'immobile che gli era stato concesso in godimento con diritto di acquisto e per cui aveva dovuto continuare a versare la maggior rata di € 700,00 prevista nel contratto (docc. 21-23 di parte ricorrente).

1.2. Si è costituita in giudizio la **Controparte_1** la quale ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, evidenziandone gravi contraddizioni e carenze assertive.

Per quanto riguarda la ricostruzione del fatto, la società resistente:

- ha documentato di aver richiesto con urgenza già nel marzo 2021 la dichiarazione dei redditi del 2019 e un bilancio provvisorio del 2020 per svolgere le valutazioni di merito creditizio, tanto più alla luce del rilevante indebitamento verso il sistema bancario (doc. 3 di parte resistente);
- ha documentato che tale situazione di sovra-indebitamento era stata già considerata nella delibera del 16 agosto 2019, nella quale era stata già evidenziata la necessità di riduzione del fido (doc. 4 di parte resistente);
- ha eccepito che nel novembre 2021 **Parte_1** dopo aver firmato liberamente una proposta di rientro, si era rifiutato di sottoscrivere la richiesta di fido corrispondente, rimanendo silente fino al 31 marzo 2023, quando ha contestato la legittimità della revoca comunicata il 23 gennaio 2023.

Con riferimento ai profili di diritto, parte resistente ha eccepito:

- la legittimità della revoca dei rapporti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1845, comma 3, c.c. e dell'art. 9 di entrambi i contratti di apertura di credito, evidenziando come la banca avesse concesso ampio preavviso e come, in ogni caso, ricorresse anche la giusta causa alla luce della mancata trasmissione da parte di **Parte_1** dei dati aggiornati e dell'indisponibilità di quest'ultimo a una sostenibile rimodulazione degli affidamenti;
- la legittimità della segnalazione alla CRIF in considerazione della protratta incapacità da parte di **Pt_1** [...] di far fronte alla propria esposizione debitoria, osservando peraltro come l'istituto di credito avesse inviato in data 16 febbraio 2023 il preavviso della segnalazione al ricorrente e comunicato il successivo 22 marzo 2023 la comunicazione di segnalazione presso la Centrale Rischi, come imposto dalla normativa di settore (docc. 5-6 di parte resistente);

- l'insussistenza del nesso causale tra la segnalazione alla CRIF e l'impossibilità da parte di **Parte_1** di accedere al credito per procedere alla stipula del contratto di compravendita, poiché in base alle stesse disposizioni del contratto di godimento l'acquisto si sarebbe dovuto perfezionare entro il mese di settembre 2022, ossia ben oltre sei mesi prima della segnalazione del mese di marzo 2023;

- la mancata prova danno subito a seguito della segnalazione presso la Centrale Rischi, non avendo **Parte_1** documentato l'importo dei canoni asseritamente corrisposti né la rata più favorevole del possibile mutuo né la differenza integrante il pregiudizio né, ancora, il pagamento degli interessi del mutuo da parte della venditrice dell'immobile concesso in godimento.

1.3. La causa è stata istruita solo documentalmente ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2 luglio 2025. La causa è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-*sexies*, comma 3, c.p.c.

2. Orbene, la domanda proposta da **Parte_1** è infondata per le ragioni che seguono.

In tema di responsabilità extracontrattuale il soggetto che si assume danneggiato è tenuto a provare il fatto illecito, consistente nella condotta dolosa o colposa del danneggiante, la verifica di un danno ingiusto, ossia di una lesione di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento, nonché il nesso causale tra il fatto illecito e il danno.

Nel rispetto di tale principio generale, con particolare riferimento all'iscrizione di nominativi nella banca dati gestita dalla CRIF, i soggetti che propongono azione risarcitoria devono provare il carattere ingiusto della segnalazione, il nesso di causalità tra tale fatto illecito e i danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati, nonché l'effettiva sussistenza degli stessi.

Ebbene, nel caso di specie, **Parte_1** non ha soddisfatto l'onere probatorio sullo stesso gravante.

In particolare, per quanto concerne l'ipotizzata illegittimità della segnalazione, si condividono integralmente i rilievi di parte resistente in ordine alla genericità della domanda e alle carenze assertive del ricorrente che nei propri scritti difensivi non ha neppure specificato di quale segnalazione si trattasse. Inoltre, il ricorrente ha fondato la richiesta di cancellazione unicamente sull'asserita illegittimità della revoca delle aperture di credito che tuttavia è stata esercitata dalla **CP_1** nel corso dell'anno 2023, dopo aver chiesto al signor **Pt_1** sin dall'anno 2021, di inoltrare alla banca documentazione contabile al fine di confermare la sostenibilità degli affidamenti in essere o comunque di ridurre l'esposizione debitoria (doc. 3 di parte resistente e scambio di corrispondenza sub doc. 1 e ss. di parte ricorrente). Inoltre, il ricorrente non ha prodotto alcuna visura aggiornata relativa alle segnalazioni. Infine, va evidenziato come, diversamente da quanto allegato dal ricorrente, la banca ha prodotto sia il preavviso di segnalazione sia la comunicazione di avvenuta segnalazione, risalenti ai mesi di febbraio e marzo 2023 (doc. 5 e 6 di parte resistente).

Sotto altro profilo, il ricorrente non ha comunque dimostrato la correlazione causale tra la segnalazione alla CRIF effettuata dalla resistente e il mancato accesso al credito necessario per l'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto stipulato con la Im **CP_2** né è stato in grado di documentare di aver conseguentemente subito alcun danno.

Innanzitutto, come osservato anche da parte resistente, in base al combinato disposto degli artt. 3.1. e 4.1. del contratto citato **Parte_1** avrebbe dovuto esercitare il diritto di acquisto dell'immobile entro il 21 settembre 2022. Pertanto, poiché la **Controparte_1** ha effettuato la segnalazione nel mese di marzo 2023, è evidente che il ricorrente non abbia acquistato l'immobile entro il termine contrattualmente previsto per ragioni estranee all'iscrizione del proprio nominativo nella banca dati gestita dalla CRIF.

Inoltre, il ricorrente non ha comunque prodotto alcun documento idoneo a provare che successivamente egli abbia chiesto finanziamenti né che abbia ricevuto i corrispondenti dinieghi da parte di istituti di credito a causa della segnalazione alla CRIF. Di conseguenza, non sussistono i presupposti per procedere a una

liquidazione del danno lamentato. A tale riguardo, parte ricorrente parrebbe sostenere, pur in maniera confusa, che il danno subito equivalga alla differenza tra la maggior rata prevista dal contratto di godimento dell'immobile con diritto di acquisto, pari a € 700,00, che egli ha dovuto continuare a pagare, e la minor rata di un ipotetico contratto di mutuo che avrebbe potuto versare se avesse avuto accesso al credito, in assenza della segnalazione alla CRIF. Tuttavia, oltre al nesso causale tra la segnalazione alla CRIF e il mancato accesso al credito, sarebbe stato onere di parte ricorrente documentare l'importo dei canoni corrisposti, la rata più favorevole dell'ipotetico mutuo, nonché la differenza integrante il pregiudizio. In questo senso, la richiesta di determinare il danno in via equitativa non può costituire strumento per aggirare l'onere probatorio gravante sul soggetto che si assume danneggiato. Analogamente, non si ravvisano i presupposti per liquidare il danno nella misura di € 6.764,00, così quantificata da parte ricorrente sulla base degli interessi del contratto di mutuo, che la società venditrice dell'immobile avrebbe "esposto" a **Pt_1** [...] perché quest'ultimo se ne accollasse il costo a seguito della mancata stipula entro la data convenuta. Il documento n. 23 prodotto da parte ricorrente rappresenta soltanto il dettaglio delle rate di interessi in relazione a un contratto di mutuo evidentemente stipulato dalla Im. **CP_2** Tuttavia, oltre a non essere comunque dimostrato il pagamento di tali interessi, parte ricorrente non chiarisce a sufficienza le ragioni né tantomeno documenta l'esistenza dell'accordo in base al quale tali interessi dovrebbero essere restituiti da **Parte_1** atteso, peraltro, che lo stesso ricorrente ha affermato di essere stato già costretto a corrispondere la rata di € 700,00 contrattualmente stabilita.

Sotto un distinto profilo, **Parte_1** non ha dimostrato adeguatamente di aver patito nemmeno alcun danno di natura non patrimoniale in conseguenza della segnalazione alla CRIF da parte della **CP_1** [...]

Secondo l'ormai costante orientamento della giurisprudenza, in via generale, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. è risarcibile, oltretutto nei casi previsti dalla legge, solo nel caso di danno conseguente a lesione di valori della persona umana, costituzionalmente garantiti (*ex multis*, Cass. civ., sez. III, 30 aprile 2009, n. 10120).

Così, in particolare, è stato chiarito che l'illegittima segnalazione alla CRIF costituisce un illecito trattamento dei dati personali risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 196/2003. Viene dunque in rilievo il diritto alla protezione dei dati personali, che è tutelato dagli artt. 2 e 21 della Costituzione, nonché dall'art. 8 della CEDU. Dalla lesione di tale diritto, secondo la giurisprudenza, discenderebbe in astratto un danno alla reputazione (in tal senso, Tribunale di Napoli, sez. II, 12 aprile 2019, n. 3951).

Invero, soltanto nelle note scritte *ex art. 127-ter* c.p.c. depositate il 30 giugno 2025 parte ricorrente ha precisato che nella domanda di risarcimento formulata nel ricorso dovesse ricomprendersi anche il danno non patrimoniale patito in ragione della segnalazione alla CRIF effettuata dalla **Controparte_1**

Anche prescindendo dalla tardività di tale specificazione, parte ricorrente si è limitata genericamente ad affermare che il danno non patrimoniale subito consiste "nella lesione della sua reputazione personale e commerciale e della sua affidabilità creditizia, pregiudizio che, per quanto attiene al danno alla reputazione derivante da illegittima segnalazione illegittima, è risarcibile *in re ipsa*". Ebbene, l'allegazione del ricorrente postula un'intrinseca idoneità della segnalazione ad arrecare il danno reputazionale. Sul punto, la giurisprudenza si è espressa, a più riprese, statuendo che anche il danno non patrimoniale non possa ritenersi sussistente *in re ipsa*, sebbene la prova dell'interessato sia agevolata, in ragione di una maggior valorizzazione di indici presuntivi (tra le altre, Cass. civ., sez. I, 8 gennaio 2019, n. 207; Corte d'Appello di Torino, sez. I, 18 giugno 2020, n. 649; Tribunale di Frosinone, 12 ottobre 2017, n. 1201). Tuttavia, nel caso di specie, dall'insieme delle allegazioni e della documentazione prodotta in giudizio non si traggono elementi idonei a provare, nemmeno in via presuntiva, che il ricorrente abbia realmente subito un danno alla propria reputazione in generale né

tantomeno nell'ambito di particolari rapporti sociali e commerciali con riferimento all'affidabilità creditizia.

Parte_1 infatti, non allega nemmeno su quali specifici rapporti personali o commerciali abbia negativamente inciso la segnalazione alla CRIF da parte della **Controparte_1**

Dalle considerazioni che precedono discende che le domande proposte da **Parte_1** devono essere rigettate.

I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.

3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, dell'attività effettivamente svolta (con particolare riferimento alla limitata attività istruttoria e all'assenza di attività nella fase decisionale) e della complessità delle questioni esaminate. Le spese vengono quindi liquidate applicando i valori medi dei parametri per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per la fase di trattazione.

4. Infine, occorre considerare che la **Controparte_1** non ha opposto un valido motivo per giustificare la sua mancata partecipazione al procedimento di mediazione. A tal fine, infatti, non può ritenersi sufficiente la circostanza che la società resistente ha comunque comunicato l'intenzione di non voler partecipare alla procedura, come risulta dal verbale di mediazione prodotto in giudizio. Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che *“[i]n caso di mediazione obbligatoria, quando la parte invitata, senza partecipare alle attività informative e di interpellanza da espletarsi al primo incontro, annuncia per iscritto la propria assenza, provvedendo ad illustrare le ragioni che la inducono a decidere di non voler iniziare una mediazione, si deve ritenere che il dissenso così manifestato non sia stato validamente espresso, perché – a prescindere dalla validità delle argomentazioni giustificative – la parte non si è posta nelle condizioni di esprimere una volontà consapevole ed informata”* (così, Tribunale di Vasto, ordinanza 6 dicembre 2016). Ne discende che la partecipazione al primo incontro di mediazione deve considerarsi come una condotta doverosa, che le parti non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità. La banca resistente, dunque, deve essere condannata al versamento in favore dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, come previsto dall'art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Tenuto conto del valore indeterminabile della domanda (alla luce della pluralità delle domande proposte e, in particolare, oltre alla domanda di condanna al pagamento della somma € 6.764,00, della domanda di risarcimento del danno da determinarsi secondo equità), il contributo unificato dovuto per il presente giudizio è pari a € 518,00. Di conseguenza, la società **Controparte_1** deve essere condannata al pagamento della somma di € 1.036,00 in favore dell'Erario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favaro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da **Parte_1** nei confronti di **Controparte_1** così provvede:

- a.** rigetta le domande;
- b.** condanna **Parte_1** al pagamento, in favore della **Controparte_1** delle spese di lite, che liquida in € 3.808,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;
- c.** condanna **Controparte_1** al pagamento, in favore dell'Erario, della somma di € 1.036,00.

Così deciso a Milano, in data 23 luglio 2025

Il giudice
Ada Favaro
pagina 6 di 6

LA PROCURA

Giurisprudenza

ANALISI DELLE PRINCIPALI RECENTI PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI SULLA VALIDITÀ, FORMA E CONTENUTO DELLA PROCURA RILASCIATA AL RAPPRESENTANTE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE.

Riferimenti delle sentenze


1. Tribunale di Firenze, Sentenza n. 622/2025 del 19.02.2025
2. Tribunale di Ancona, Sentenza n. 622/2025 del 28.03.2025
3. Tribunale di Latina, Sentenza n. 1543/2025 del 16.09.2025
4. Tribunale di Milano, Sentenza n. 7261/2024 del 22.07.2024
5. Corte d'Appello di Milano, Sentenza n. 2584/2025 25.06.2025
6. Tribunale di Verona, Sentenza n. 716/2024 del 21.03.2024
7. Corte d'Appello di Venezia, Sentenza n. 2796/2025 pubbl. 14.09.2025
8. Cassazione, Sez. III Civile, Sentenza n. 14676/2025 del 31.05.2025

La procura speciale sostanziale

1. **Tribunale di Firenze, Sent. 622/2025 - 19.02.2025:**

Fatti di causa:

Opposizione a decreto ingiuntivo da contratto di finanziamento. L'opponente eccepiva, l'irregolarità della mediazione, sostenendo che la società opposta avesse partecipato tramite avvocato munito di procura generica e non speciale, e contestava la validità della procura stessa.



In materia di mediazione obbligatoria, la procura speciale sostanziale rilasciata all'avvocato, diversa dalla procura alle liti rilasciata per la rappresentanza è idonea a conferire i poteri di partecipazione al procedimento di mediazione in sostituzione della parte.

La procura speciale e sostanziale non è necessariamente soggetta a vincoli di formalità, purché conferisca specifici poteri per la mediazione; la mancata tempestiva contestazione della validità della procura in sede di mediazione preclude l'eccezione di improcedibilità in giudizio per irregolarità della stessa.


Validità della procura

2. Tribunale di Ancona, Sent. 622/2025 del 28.03.2025:

Fatti di causa:

Opposizione a decreto ingiuntivo per canoni locatizi, con contestazione della procedura di mediazione per la presunta irregolarità della procura conferita al rappresentante della società opposta.

La procura deve essere speciale e sostanziale, conferendo specifici poteri per la mediazione e la disposizione dei diritti sostanziali oggetto della controversia, ma la legge non richiede la forma pubblica o l'autentica notarile.




Ai fini della valida partecipazione alla mediazione obbligatoria, è sufficiente una procura speciale sostanziale che attribuisca al rappresentante, anche avvocato, specifici poteri di disposizione dei diritti oggetto della mediazione, senza necessità di autentica notarile o forma pubblica.

Procura alle liti: limiti

3. Tribunale di Latina, Sent. 1543/2025 del 16.09.2025:

Fatti di causa:

Azione di surrogazione assicurativa per danni da trasporto; la domanda viene eccepita come improcedibile per mancata partecipazione personale della parte alla mediazione. Agli incontri di mediazione era presente, in luogo della parte, il solo procuratore attoreo di quest'ultima, in forza della mera procura alle liti, da quest'ultimo autenticata, rilasciata per l'introduzione del presente giudizio.



La procura alle liti non è sufficiente per la partecipazione sostitutiva alla mediazione obbligatoria; occorre una procura speciale e sostanziale, **rilasciata prima** o contestualmente alla procedura e conferente specifici poteri di disposizione dei diritti oggetto della controversia.


La procura alle liti non è attributiva della rappresentanza sostanziale della parte e, dunque, inidonea per una valida partecipazione al procedimento di mediazione.

PROCURA E PARTECIPAZIONE DELLE PARTI

4. Tribunale di Milano, Sentenza n. 7261/2024 del 22.07.2024

Fatti di causa:

Opposizione a decreto ingiuntivo su fideiussione bancaria; viene sollevata l'improcedibilità della domanda monitoria per irregolarità nella mediazione ritenendo che il procedimento di mediazione, che ha avuto esito negativo, non sia stato regolarmente svolto. L'eccezione di improcedibilità viene respinta, in quanto la parte opposta aveva rilasciato al proprio difensore procura sostanziale specifica per la mediazione, con facoltà di conciliare e farsi sostituire. Il Tribunale afferma che la partecipazione tramite rappresentante munito di idonea procura sostanziale risponde ai requisiti richiesti.




La mediazione obbligatoria può essere validamente svolta da un rappresentante munito di procura sostanziale specifica che conferisca i poteri necessari per la partecipazione e la conciliazione, anche se il rappresentante è l'avvocato della parte e conosca i fatti oggetto di controversia.

PROCURA SOSTANZIALE: FORMA E CONTENUTO

5. Corte d'Appello di Milano, Sent. 2584/2025 del 25.06.25:

Appello avverso sentenza che aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda per irregolarità della procura in mediazione (procura non autenticata da notaio). Riguardava la procura sostanziale rilasciata dalla banca cedente. Procura e partecipazione delle parti: La Corte d'Appello riforma la sentenza, afferma che non è richiesta l'autentica notarile per la procura sostanziale




La procura sostanziale per la partecipazione alla mediazione non richiede la forma pubblica o l'autentica notarile, essendo sufficiente che attribuisca specifici poteri di disposizione dei diritti oggetto della mediazione, in conformità agli artt. 1392 c.c. e 3, co. 3, d.lgs. 28/2010 e alla riforma di cui al d.lgs. 149/2022.

PROCURA E PARTECIPAZIONE DELLE PARTI:

6. Tribunale di Verona, Sentenza n. 716/2024

Fatti di causa:

responsabilità precontrattuale e risarcimento danni da mancata stipula di un contratto di locazione. I resistenti eccepivano, l'improcedibilità della domanda per mancata (o invalida) partecipazione personale della parte istante al procedimento di mediazione obbligatoria, essendo intervenuti solo un collaboratore e l'avvocato, sprovvisti di procura sostanziale autenticata.




La condizione di procedibilità della domanda giudiziale, in materia di mediazione obbligatoria, è soddisfatta solo se la parte compare personalmente davanti al mediatore oppure delega un rappresentante tramite procura speciale sostanziale con firma autenticata da pubblico ufficiale; la mera presenza del difensore con procura alle liti o di un delegato non munito di idonea procura non integra la condizione di procedibilità.

Procura e controllo giudiziale

7.Corte d'Appello di Venezia, Sent. 2796/2025 DEL 14.09.2025:

Fatti di causa:

Appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona di cui sopra che aveva dichiarato improcedibile la domanda del ricorrente per invalidità della mediazione obbligatoria, in quanto la parte non aveva partecipato personalmente e i delegati (collaboratore e avvocati) erano sprovvisti di una procura sostanziale autenticata. La Corte d'Appello conferma la sentenza di primo grado. Pur riconoscendo che la recente normativa (art. 4-bis d.lgs. 28/2010) ha eliminato la necessità di autentica notarile per la delega (salvo casi particolari)



La partecipazione alla mediazione obbligatoria mediante un rappresentante è valida solo se quest'ultimo sia munito di procura sostanziale specifica, esplicitamente riferita al potere di disporre dei diritti oggetto della mediazione; la procura alle liti non è sufficiente e il controllo sulla delega spetta sempre al giudice.

PRINCIPIO DI DIRITTO

8. Cass., sez. III civile, Sent. n. 14676/2025 31.05.2025:

Per la partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria, è sufficiente che il rappresentante della parte sia munito di procura che gli attribuisca tutti i poteri sostanziali di disposizione dei diritti controversi e sia a conoscenza dei fatti rilevanti; non è necessario che la procura faccia espresso riferimento alla singola controversia né che sia conferita per ogni singolo caso, purché sia conferita con atto idoneo (ad es. notarile) e preveda i poteri di partecipare e disporre in mediazione.



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4231/2022

tra

Parte_1

PARTE ATTRICE

e

Controparte_1

PARTE CONVENUTA

Oggi **19 febbraio 2025** innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:

Per *Parte_1*, l'avv.to [REDACTED]

Per *Controparte_1* l'avv.to [REDACTED] anche in sostituzione [REDACTED]

Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.

Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

L'avv. [REDACTED] si riporta ai verbali di causa ed alle memorie conclusive, insiste nel rilevare il difetto di legittimazione della società *CP_1*.

L'avv. [REDACTED] si riporta integralmente agli atti di causa ed a tutti i precedenti verbali rilevando che è stata data prova della legittimazione di parte opposta, contesta infine l'eccezione sulla mancanza della procura speciale nell'ambito del procedimento mediazione, rilevando che durante tutta la procedura

della mediazione tale eccezione non è mai stata sollevata con conseguente decadenza da ogni tipo di eccezione.

L'avv. [REDACTED] si riporta sul punto a quanto già dedotto e contestato in atti.

Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.

I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale

Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*.

Il Giudice
dott. Vincenza Ruggiero



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4231/2022 promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. *[redacted]*
[redacted] elettivamente domiciliato presso il difensore avv. *[redacted]*

PARTE ATTRICE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. *[redacted]* e dell'avv. *[redacted]*
(*C.F._2*) e avv. *[redacted]*, elettivamente domiciliato presso il
difensore

PARTE CONVENUTA

Conclusioni:

parte opponente ha così concluso: “*Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda, ragione ed eccezione, per le ragioni sopra esposte: 1) dichiarare nullo e/o inesistente e/o inefficace il decreto ingiuntivo telematico N. 4761/2021, emesso dal Tribunale di Firenze il 14.11.2021 e depositato in cancelleria il 15.11.2021, poiché notificato oltre il termine perentorio di 60 gg dalla pubblicazione; 2) revocare per le ragioni in narrativa il decreto ingiuntivo opposto 4761/2021 dichiarando l’incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze in favore del Tribunale di Siena o in applicazione del Forum contractus del Tribunale di Crotone; 3) accertare e dichiarare il difetto di titolarità/legittimazione della Società *Parte_2* 4) dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione ex art. 5 co. 1 bis D. lgs. n. 28/2010 revocando per l'effetto, il decreto ingiuntivo*

opposto; 5) accertare e dichiarare, la nullità del Decreto Ingiuntivo opposto per mancanza dei presupposti di cui all'art 633 c.p.c. nonché delle condizioni di cui ex art. 50 e 58 del TUB. Con il favore delle spese e compensi professionali da liquidare in favore dell'Avv. [redacted] procuratrice antistataria, come da nota allegata”.

Parte opposta ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito così giudicare: -in via preliminare Accordare la conferma della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo; -nel merito in via principale Rigettare la svolta opposizione, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto; nel merito in via graduata Accertare e dichiarare che Controparte_1 è creditrice nei confronti di Parte_1, per l'importo di 8.047,48, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dal 23/06/2015 sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannarlo al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia; in via subordinata nel merito: nella denegata ipotesi in cui vengano accolte le eccezioni preliminari, atteso che l'importo del ricorso per decreto di ingiunzione così come indicato da estratto conto allegato è pari ad € 8.047,48 accertare che il sig. Parte_1, è debitore nei confronti della CP_1 della predetta somma o di quella minor somma ritenuta di giustizia; in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari”.

Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.. Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare comunque opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi.

Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata della cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.

Giova tuttavia evidenziare che con provvedimento del 16.07.2024 questo Giudice rilevava che con decreto presidenziale n. 116/2024, il ruolo della Dott.ssa Parte_3 le era stato assegnato a far data dal 21.06.2024 e dunque rimetteva la causa sul ruolo affinché le parti precisassero le conclusioni innanzi a sé.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposto e l'opponente.

Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.

Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento cioè antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.

Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.

Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.

“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n. 24815/05; n. 25857/11

Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.

La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).

Tanto premesso, è altresì opportuno esaminare in modo analitico come va ripartito il citato onere probatorio tra le parti.

Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale principio costituendo “l’architrave” dell’intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l’inadempimento (o l’inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento dell’obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l’uno o per l’altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l’esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l’onere di dimostrare l’esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.

Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, ad esito della svolta istruttoria, è emersa l’infondatezza dell’opposizione.

In data 15/11/2011 il Pt_1 sottoscriveva con la Controparte_2 - - poi incorporata nella [...] Controparte_3 - il contratto n. 4239488 (all. 2) avente ad oggetto un finanziamento per un ammontare complessivo di euro 10.000,00 da estinguersi mediante corresponsione di n. 72 ratei mensili di euro 189,64 ciascuno. Il credito - in origine facente capo a Controparte_3 in virtù di fusione per incorporazione del 27/03/2015 - era stato oggetto di un’operazione di cessione in blocco in favore della società Controparte_1. Quest’ultima sosteneva di aver maturato alla data del 22.06.2015 un credito pari ad € 8.047,48, risultante dalla somma inizialmente vantata di € 9.247,48 detratti dei versamenti successivi pari ad 1.200,00. Risultando il signor Pt_1 inadempiente, la società esperiva ricorso presso il Tribunale di Firenze che - in data 17/11/2021 - emetteva il decreto ingiuntivo n. 4761/2021 poi munito di formula esecutiva in data 17/11/2021 e per mezzo del quale si intimava al sig. Parte_1 il pagamento in favore della CP_1 della somma complessiva di euro 8.047,48 oltre interessi come da domanda, nonché euro 145,50 per spese ed Euro 540,00 per compensi

professionali, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge. Il suddetto decreto veniva notificato - unitamente all'atto di precetto - una prima volta in data 28/12/2021 e dunque, entro il termine di legge. In seguito, venuti a conoscenza dell'esito negativo della notifica - risultando il destinatario irreperibile al suo stesso indirizzo - in data 27/02/2022 si provvedeva nuovamente alla notifica dell'atto all'indirizzo indicato nell'atto di citazione. Contro il decreto ingiuntivo - in data 7.4.2022 - proponeva opposizione il **Parte_1**. In data 9.5.22 si costituiva la **Controparte_1** chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto nonché impugnando e contestando integralmente quanto dedotto da parte avversa.

Preliminarmente con riguardo alle eccezioni di diritto sollevate da parte opponente va rilevato quanto segue.

Circa la eccepta nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notifica, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità: *“In caso di notifica di un atto processuale non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali della quali sia data una prova rigorosa”* (Cass. ordinanza n. 28388 del 2017). Nel caso di specie il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - depositato in data 15/11/2021 e munito di formula esecutiva in data 17/11/2021 - veniva notificato unitamente all'atto di precetto una prima volta in data 28/12/2021, dunque entro il termine di legge, presso l'ultimo indirizzo conosciuto del debitore. Venuti poi a conoscenza dell'esito negativo del suddetto processo notificatorio - essendo risultato il destinatario irreperibile - in data 27.2.22 si provvedeva ad un'ulteriore notifica andata a buon fine. Sul punto è ormai pacifico l'orientamento giurisprudenziale alla luce del quale il procedimento notificatorio va considerato nella sua interezza. Se dunque - come nel caso di specie - ad un primo tentativo di notifica - avente esito negativo - ne sia seguito e in termini ragionevoli, un altro andato a buon fine, l'intero procedimento notificatorio risulterà sanato per raggiungimento dello scopo.

Per quanto concerne poi la eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze eccepta da parte opponente, va rilevato che ai sensi dell'art. 18 c.p.c.: *“Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora”*. Pertanto, essendo il **Pf_1** persona fisica residente in Campi Bisenzio e attore in senso solo formale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, risulta essere competente il Tribunale di Firenze. Circa infatti il ruolo assunto dalle parti

nell'ambito del giudizio monitorio la giurisprudenza ha precisato che: *“nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale, di modo che è quest'ultimo a soggiacere ai conseguenti oneri probatori relativi ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria”* (Tribunale Roma, sez. XVII, 07 agosto 2018, n.16333).

Per quanto attiene al difetto di titolarità del rapporto giuridico azionato parte opponente sostiene che la società cessionaria sarebbe priva di legittimazione attiva per non avere la stessa adeguatamente provato che il credito fosse stato effettivamente oggetto di una operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. posta in essere in suo favore da parte dell'originario creditore. Tuttavia sul punto va evidenziato che parte opposta ha prodotto in atti l'avviso di cessione dei crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e secondo quanto sostenuto dalla giurisprudenza; *“in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia (...)”* (Cass. n. 29872 del 2022). Risulta così assolto anche l'onere di comunicazione, infatti, a tal proposito va detto che l'art. 58 T.U.B. costituisce una norma speciale e di favore per il cessionario dei crediti in blocco che consente all'acquirente degli stessi di evitare la comunicazione personale ai singoli debitori prevista ex art. 1264 c.c. quale forma ordinaria di comunicazione. Ciò posto questo giudice non ritiene fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da parte opponente.

Riguardo alla correttezza della procedura di mediazione il *Pf_1* ha contestato che agli incontri del 25 ottobre e del 25 novembre presenziava solo lui personalmente mentre la società *CP_1* - e per essa la procuratrice *Controparte_4* - partecipava per il tramite dell'Avv. *[redacted]* avente delega solo generica del 30.09.2022 rilasciatagli dal Direttore Generale di *Controparte_5* *Persona_1* per la sostituzione a tutti gli incontri tenuti presso l'organismo di mediazione ADR intesa unitamente all'istanza di avvio della mediazione. Sul punto parte opponente afferma il difetto di poteri speciali per conciliare il capo allo stesso.

Invero, in giurisprudenza è stato ribadito che: *“in materia di mediazione obbligatoria, la procura speciale sostanziale rilasciata all’avvocato, diversa dalla procura alle liti rilasciata per la rappresentanza nel presente giudizio, è idonea a conferire i poteri di partecipazione al procedimento di mediazione in sostituzione della parte. Tale procura speciale e sostanziale non è necessariamente soggetta a vincoli di formalità, in applicazione del principio generale espresso dell’art. 1392 c.c. (il quale richiede per la procura la stessa forma del contratto o dell’atto giuridico da concludere) nonché dall’art. 3 comma 3 del D. lgs. n. 28/2010 relativo alla procedura di mediazione (il quale prevede che “gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità”)*”.

Nel caso di specie, risulta dal verbale di mediazione prodotto in atti che parte opponente allegava apposta *“procura speciale”* rilasciata dal direttore generale e legale rappresentante p.t. di [...] *Controparte_6* agente nel presente giudizio quale mandataria di *Controparte_1* in favore dell’avv. [...] per il procedimento di mediazione promosso nell’ambito del presente contenzioso tra *Controparte_1* ed il sig. *Pt_1* innanzi all’organismo di mediazione [...]. Dal verbale di mediazione prodotto emerge che né la parte opponente né il mediatore stesso davano atto dell’assenza di una procura speciale e, dunque, della mancanza dei presupposti per dare inizio alla procedura di mediazione ma al contrario venivano intraprese ampie discussioni e venivano espletati vari incontri all’esito dei quali non risultava possibile giungere ad un accordo.

Alla luce di quanto detto questo Giudice non ritiene accoglibile l’eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per mancato o irregolare svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria dal momento che quanto contestato dalla parte opponente non risulta provato ma al contrario risulta smentito dalla documentazione in atti. Parte opponente ha prodotto la scansione di una e-mail alla quale risulta allegato un documento pdf denominato *“procura”* ma non risulta prodotto il detto documento, con conseguente impossibilità per il giudice di eventualmente valutare la correttezza della detta procura che tuttavia risulta emergere dal verbale di mediazione mai impugnato dalla parte opponente ma anzi sottoscritto dallo stesso, e dalla documentazione di parte opposta (doc. 3) dalla quale si evince che l’avv. [...] era autorizzato a compiere *“tutte”* le attività relative alla procedura di mediazione e dunque anche le attività di discussione e conciliazione.

Quanto alla fondatezza della pretesa creditoria e alla validità dell’estratto conto prodotto in atti è da osservarsi che parte opposta allegava al ricorso per ingiunzione un analitico estratto conto contenente le indicazioni necessarie all’individuazione del credito nonché la dettagliata esposizione delle voci quali: il numero di rapporto, il riepilogo dei pagamenti e degli insoluti oltre che delle spese e degli interessi. A ciò si aggiunga che parte opponente con la memoria numero uno depositava anche l’estratto autentico

delle scritture contabili. Nel caso di specie veniva azionato un credito derivante da un contratto di finanziamento quale posta monetaria corrisposta a titolo di mutuo in un'unica soluzione con contestuale sorgere di un obbligo di restituzione e non un saldo di conto corrente integrato da annotazioni e rimesse reciproche considerate inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto. Sul punto - in merito all'onere della prova nel contratto di finanziamento - la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: *“il credito risulta provato dalla produzione del contratto di finanziamento (...) e ciò tenuto anche conto che nel caso in esame si tratta di un contratto di finanziamento, e non già di un contratto di conto corrente, pertanto si applicano i principi generali in forza dei quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”* (Cass. Sez. Un. 13533/2001). Ciò a differenza di quanto sostenuto in tema di prova nel contratto di conto corrente bancario: *“nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebitato ha l'onere di fornire la prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi. Gli estratti-conto, in quanto redatti dalla banca, ben possono costituire prova da far valere contro la medesima e non è indispensabile la loro acquisizione integrale, essendo sufficiente anche quella parziale, fermo restando, per un verso, che la domanda è sfornita di prova quanto alle pretese restitutorie relative al periodo non coperto dagli estratti, e, per altro verso, che il saldo iniziale da prendere in considerazione, ai fini del calcolo del dovuto, è quello risultante dal primo degli estratti acquisiti, del quale sarebbe arbitrario l'azzeramento in mancanza di chiare indicazioni istruttorie in tal senso”* (così, tra le tante, Cass. 25373/19; conforme 31187/18). Dunque, alla luce di quanto detto questo Giudice ritiene del tutto priva di fondamento l'eccezione sollevata da parte opposta in merito alla irrilevanza ai fini probatori dell'estratto conto ex art. 50 T.U.B..

Per completezza va rilevato che risultano pacifici sia la sottoscrizione del contratto alla base del ricorso per decreto ingiuntivo con conseguente ricezione della somma ivi richiesta, sia l'inadempimento della stessa parte opponente rispetto al pagamento delle rate. La Corte di Cassazione circa il principio di non contestazione - previsto ex art. 115 c.p.c. ha enunciato il seguente principio: *“alla stregua del principio di non contestazione, richiamato dall'art. 115 c.p.c., perché un fatto possa dirsi non contestato dal convenuto, e perciò non richiedente una specifica dimostrazione, occorre o che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente ammesso, o che il convenuto abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto. D'altro canto, la parte che invoca il*

cosiddetto principio di non contestazione dovrebbe dare dimostrazione di aver essa per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte era tenuta a prendere posizione; ne discende che l'enunciazione delle prestazioni professionali dedotte a sostegno della domanda di pagamento del compenso, operata mediante rinvio alla documentazione allegata, esonera comunque il convenuto dall'onere di compiere una contestazione circostanziata, perché ciò equivarrebbe a ribaltare sullo stesso convenuto l'onere di allegare il fatto costitutivo dell'avversa pretesa (arg. da Cass. Sez. 3, 17/02/2016, n. 3023). La non contestazione scaturisce, pertanto, dalla non negazione del fatto costitutivo della domanda, di talché essa non può comunque ravvisarsi ove, come nella specie, a fronte di una pretesa creditoria fondata sullo svolgimento di prestazioni professionali, il cliente abbia radicalmente opposto che nessun corrispettivo fosse stato pattuito e che le prestazioni "negligentemente rese dall'attore" attenessero alla competenza dei commercialisti e non dei consulenti del lavoro (cfr. Cass. Sez. 3, 24/11/2010, n. 23816; Cass. Sez. 3, 19/08/2009, n. 18399; Cass. Sez. 3, 25/05/2007, n. 12231; Cass. Sez. L, 03/05/2007, n. 10182; Cass. Sez. 3, 14/03/2006, n. 5488).

Ebbene nel caso di specie tali circostanze sono da considerarsi pacifiche posto che - trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, giudizio in cui l'opponente ricopre la veste di sostanziale di convenuto - spettava a quest'ultimo l'onere di contestare specificatamente e nella prima difesa utile i fatti adottati a sostegno della domanda monitoria cosa che non avveniva nel caso in questione. A ciò s'aggiunga che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n. 13533/2001 hanno definitivamente chiarito che: *"il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento"*. Ebbene, anche in forza di dette premesse, risulta chiaro come parte opposta abbia assolto al proprio onere probatorio attraverso la produzione documentale offerta in comunicazione nella fase monitoria e da cui si evince l'inadempimento del *Pt 1*. La Società, infatti, forniva prova documentale depositando: il contratto tra la XXXXXXXXXX S.p.A. e l'opponente sottoscritto in data 15/11/2011 (doc 3), l'accettazione della richiesta di finanziamento debitamente sottoscritta (doc 4); l'estratto conto sottoscritto da un responsabile dell'istituto bancario, recante la prescritta certificazione di conformità tra le scritture indicate e quelle contabili (doc 5).

Conclusivamente il decreto ingiuntivo va dichiarato definitivamente esecutivo.

Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con una riduzione del 60% sulla fase istruttoria tenuto conto che sono state depositate le memorie ex art. 183 sesto comma cpc ma non è stata svolta alcuna attività istruttoria, in causa di natura prettamente documentale.

PQM

Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

-rigetta l'opposizione e pertanto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 4761/2021 emesso dal Tribunale di Firenze;

- condanna *Parte 1* al pagamento delle spese di lite in favore di *Controparte 1* che liquida in Euro 4.000,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 16,31 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.

Firenze, 19 febbraio 2025

Il Giudice

dott.ssa Vincenza Ruggiero

Tribunale di Ancona
Sentenza n. 622/2025 del 28-03-2025

TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA ### VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2827/2024 tra ###
ATTORE/I e ### S.P.A.

CONVENUTO/I Oggi 28 marzo 2025 ad ore 10,08 innanzi al dott. ### sono comparsi:
l'avv. ### S.P.A. l'avv. ### oggi sostituito dall'avv. ### invita le parti
a precisare le conclusioni. ###. ### precisa le conclusioni come da note
conclusionali e si rimette al ### per la liquidazione delle spese. ###. ###
precisa le conclusioni come da note conclusionali autorizzate insistendo per il
rigetto della opposizione e della domanda riconvenzionale siccome totalmente
infondate. Si rimette al ### per la liquidazione delle spese ### breve
discussione orale, il ### si ritira in ### di Consiglio.

All'esito della ### di Consiglio il ### pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c.
dandone lettura ad ore 11,25. ### dott.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA ### Il Tribunale, nella persona del ### dott. ###
ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente ### nella causa civile di I ###
iscritta al n. r.g. 2827/2024 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio
dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### 16 60044 FABRIANO presso il
difensore avv. ### ATTORE/I contro ### S.P.A. (C.F. ###), con il patrocinio
dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### 18 CAMPOBASSO presso il difensore
avv. ### CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione A
seguito di intimazione di sfratto per morosità, notificata da ### s.p.a. alla
ditta individuale ### che non compariva alla udienza fissata per la convalida,
il Tribunale di Ancona, in data ###, emetteva, ai sensi dell'art. 664 c.p.c., il
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 387/2024 con il quale veniva
ingiunto alla suddetta ditta individuale il pagamento in favore della ### s.p.a.
della somma di € 19.555,59, a titolo di canoni scaduti sino al mese di marzo

2024, oltre che di quelli successivamente scaduti e a scadere sino alla esecuzione del rilascio in ragione di € 625,00 mensili, nonché degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo e delle competenze di lite.

Con ricorso depositato in data ### proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, notificatogli in data ###, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: " In via preliminare inaudita altera parte: essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta e facile soluzione, sospendere inaudita altera parte la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 387/2024 emesso il 2 aprile 2024 dal Tribunale di Ancona nella persona della Dott.ssa ### nel procedimento civile n. 870/2024 R.g. e notificato il 16 aprile 2024; In via preliminare subordinata: essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta e facile soluzione, sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 387/2024 emesso il 2 aprile 2024 dal Tribunale di Ancona nella persona della Dott.ssa ### nel procedimento civile 870/2024 R.g e notificato il 16 aprile 2024; Nel merito: in via principale: dichiarare l'insussistenza e la non fondatezza delle pretese avversarie per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, revocare con qualsiasi statuizione il decreto ingiuntivo n. 870/2024 opposto, con reiezione di ogni pretesa della ### S.p.A. in quanto infondata e pretestuosa sia in fatto che in diritto e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dalla ### S.p.A.. Con ogni conseguente statuizione; accertata che la cessazione del rapporto contrattuale è dovuta all'inadempimento della ### S.p.A., dichiarare risolto il contratto di locazione ai sensi dell'art. 1453 c.c. per inadempimento della ### S.p.A.; in via subordinata: per mero tuziorismo, accertare l'eventuale minor somma dovuta dalla omonima ditta ### alla ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in narrativa di questo atto.

Con ogni conseguente statuizione; In via riconvenzionale, per tutto quanto esposto e dedotto in narrativa di questo atto, accertare il grave inadempimento della ### S.p.A. nell'esecuzione del contratto di locazione, risolvere il contratto di locazione per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. e per l'effetto condannare la ### S.p.A. al risarcimento dei danni tutti, di

qualsiasi natura e specie, meglio descritti in narrativa e quantificati in complessivi € 19.555,59, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche si opus previa espletanda ### Con ogni conseguente statuizione; In via riconvenzionale subordinata, operare la compensazione tra l'eventuale somma che dovesse essere ritenuta dovuta alla società ### S.p.A. e la somma riconosciuta alla ditta ### anche a seguito si opus di espletanda ### a titolo di risarcimento danni per le ragioni di cui in premessa, condannando la predetta ### convenuta a corrispondere alla ditta attrice l'eventuale differenza che dovesse risultare a favore di quest'ultima. Con ogni conseguente statuizione. In ogni caso,, con vittoria di spese, diritti e competenze professionali del presente giudizio ". ### deduceva, in via specifica, la legittimità della sospensione del pagamento del canone di locazione relativo al contratto stipulato in data ###, avente ad oggetto una unità immobiliare destinata ad uso ufficio, in quanto nel corso del tempo si erano manifestati gravi vizi e difetti (in particolare copiose infiltrazioni che rendevano l'ambiente insalubre, impianto elettrico non a norma), prontamente denunciati dal conduttore, ai quali la locatrice non aveva posto rimedio tanto da rendere l'immobile inidoneo all'uso pattuito ed aver costretto il conduttore a prendere in locazione altro immobile, presso il quale trasferire la propria attività, ad un costo maggiore. ### S.p.A. si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data ### rassegnando le seguenti conclusioni: " rigettare l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del ### opposto n. 387/2024 emesso dal Tribunale di Ancona in data ### non sussistendo i gravi motivi previsti dall'art. 649 c.p.c. e non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione e confermare la provvisoria esecuzione; nel merito, accertare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione esperita dalla ### in persona dell'omonimo titolare e rappresentante p.t. e per l'effetto confermare il ### opposto 387/2024 emesso dal Tribunale di Ancona in data ### nell'ambito del giudizio R.G. 870/2024 con condanna del sig. ### in qualità di titolare dell'omonima ### al pagamento della somma ingiunta di € 19.555,59 per canoni scaduti fino al mese di marzo 2024 oltre ai canoni scaduti e a scadere fino alla esecuzione dello sfratto in ragione di € 625,00 mensili nonché gli

interessi legali dalla scadenza di ciascun canone di locazione dovuto sino al saldo o della maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa; accertata l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda riconvenzionale esperita da parte opponente ### rigettare la domanda riconvenzionale; condannare la ### in persona dell'omonimo titolare al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di opposizione ".

Negata la sospensione della provvisoria esecuzione con il decreto di fissazione della udienza di comparizione, per le ragioni da intendersi quivi richiamate, alla prima udienza del 19.07.2024 parte opponente formulava una proposta transattiva che la parte opposta chiedeva di poter sottoporre alla propria assistita. Alla successiva udienza del 20.09.2024 il ### preso atto della mancata accettazione della proposta da parte della opposta, assegnava a quest'ultima il termine per l'espletamento della mediazione, ai sensi del D.lgs 28/2010. Alla udienza del 07.01.2025 la difesa di parte opponente eccepiva la mancata verifica della condizione di procedibilità della mediazione per avere la ### partecipato tramite soggetto delegato senza procura speciale sostanziale autenticata da pubblico ufficiale. ### riservata al merito la decisione anche su questo punto e respinte le richieste istruttorie formulate dalla difesa dell'opponente in quanto irrilevanti, fissava, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, l'udienza del 28.03.2025. A tale udienza le parti, rassegnate le conclusioni come da verbale, discutevano oralmente la causa che, all'esito, il ### decideva dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e di diritto.

Appare in primo luogo necessario vagliare l'eccezione preliminare sollevata dalla difesa dell'opponente alla udienza del 07.01.2025 inerente l'asserita mancata verifica della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1 bis, D.lgs 28/2010, rispetto alla quale si rileva quanto segue. ### ha partecipato al procedimento di mediazione per il tramite dell'avv. ### alla quale era stato conferito il potere di presenziare alla mediazione, insieme al difensore della ### con procura speciale sostanziale diversa da quella rilasciata dalla banca per la rappresentanza nel presente giudizio. A differenza di quanto sostenuto dall'opponente si ritiene che tale procura sia idonea a

conferire i poteri di partecipazione al procedimento di mediazione in sostituzione della parte.

Come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 8473/2019" nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale ... sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale " per cui " allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale" (cfr. anche Cass. ord. 13029/2022).

Con tale pronuncia il Supremo Collegio non ha stabilito che la procura speciale sostanziale debba essere autenticata da un pubblico ufficiale munito dei necessari poteri, ma ha soltanto escluso la legittimità della procura alle liti. Reputa pertanto questo Tribunale che, in applicazione del principio generale espresso dall'art. 1392 c.c. (il quale richiede per la procura la stessa forma del contratto o dell'atto giuridico da concludere), nonché dall'art. 3 comma 3 del D.lgs 28/2010 relativo alla procedura di mediazione (il quale prevede che "gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità") deve concludersi nel senso che anche la procura che conferisce i poteri di partecipazione non sia soggetta a formalità. Sul punto la Suprema Corte (8473/2019) ha statuito solamente che la procura debba essere speciale e sostanziale e cioè possedere le caratteristiche di specialità, in funzione proprio dello specifico procedimento di mediazione e di conferimento dei poteri di disporre dei diritti oggetto del procedimento mediativo (cfr. Corte App.

Napoli sent. n. 1994/2024 - Trib. Ravenna sent. 571/2022) Nel caso di specie la delega rilasciata dall'opposta all'avv. ### conferisce " al nominato procuratore ogni più ampio potere, compresi quelli di promuovere la mediazione/aderire alla procedura di mediazione, intervenire al primo incontro e agli eventuali successivi, stabilire rinvii presiedendo ai medesimi, pagare ed incassare somme, pagare gli oneri dovuti all'organismo, assumere impegni finalizzati alla composizione amichevole della controversia, pattuire termini, condizioni e modalità dell'esecuzione dell'accordo, assumere obblighi di riservatezza in merito alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento qualora vi sia l'accordo di tutte le parti del procedimento. All'uopo si dichiara che il procuratore è completamente a conoscenza dei fatti e, pertanto, gli si conferisce espressamente il pieno potere di disporre dei diritti sostanziali che sono oggetto della richiamata procedura di mediazione e fare tutto quanto altro utile ed opportuno per il buon fine di questa procura" ed è quindi idonea ai sensi dell'art. 8 comma 1, D.lgs 28/2010.

Non si condivide l'orientamento minoritario, fatto proprio dalla difesa dell'opponente, in quanto attribuisce alla pronuncia della Suprema Corte (8473/2019) affermazioni non corrispondenti alla motivazione della sentenza giungendo ad una sovrapposizione tra procura speciale sostanziale e procura autenticata da notaio: la procura, infatti, può essere con firma autenticata oppure no e ciò dipende dal tipo di atto alla cui stipula è finalizzata come espressamente previsto dall'art. 1392 c.c..

Quanto al merito del contendere si evidenzia che, nel costituirsi in giudizio, l'opponente non ha negato il mancato pagamento dei canoni nella misura oggetto di ricorso monitorio avendo semplicemente sostenuto la legittimità del rifiuto a pagarli per inadempimento del locatore.

Comportamento questo, che non può in alcun modo ritenersi giustificato e/o giustificabile, neppure ai sensi dell'art. 1460 c.c., sulla scorta di quanto si va di seguito ad esplicitare.

La disamina nel merito dei motivi di opposizione è, però, in realtà, preclusa dal passaggio in giudicato della ordinanza di convalida di sfratto per morosità del 02.04.2024. Sebbene l'art. 2909 c.c. faccia espresso riferimento solo alla

sentenza, anche il provvedimento di convalida di sfratto o della licenza è suscettibile di passare in giudicato. Esso fa stato tra le parti circa gli elementi che il giudice abbia dovuto valutare ai fini della sua emissione, ivi comprese le premesse necessarie ed il fondamento logico-giuridico, oltre che funzionale, per l'emanazione della pronuncia. Se, in particolare, lo sfratto è stato intimato per morosità, come nella fattispecie (si veda ordinanza del 02.04.2024), la convalida è pure idonea ad acquisire l'efficacia di cosa giudicata di una sentenza costitutiva di risoluzione del contratto di locazione, facendo stato tra le parti anche sulla cessazione del rapporto per inadempimento grave del conduttore e non del locatore, come invece opposto dall'opponente. Odierno opponente che ben avrebbe potuto e dovuto dedurre i fatti impeditivi estintivi del diritto del locatore a percepire i canoni oggetto di sfratto per morosità nell'ambito del giudizio di convalida della intimazione di sfratto (inadempimento del locatore e corrispettività della prestazione del pagamento del canone). Una volta che l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità diventi immodificabile, il giudicato non può, infatti, non limitare anche l'accertamento del giudice della opposizione a decreto ingiuntivo, il quale sarà vincolato dall'accertamento del fatto storico mancato pagamento di un certo numero di canoni di locazione. ### di convalida di sfratto per morosità ha, ovvero, acquistato autorità di giudicato, in relazione al diritto in essa consacrato, tanto in ordine alla esistenza, validità, decorrenza del rapporto dedotto, ai soggetti del medesimo ed alla prestazione dovuta, quanto alla inesistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi precedenti al suo passaggio in giudicato, sicché la sua efficacia preclusiva si estende a tutte le relative questioni ed impedisce che, in un successivo giudizio, avente ad oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto (nella fattispecie risoluzione del contratto per inadempimento del locatore) si proceda ad un nuovo esame di esse. La funzione pratica della cosa giudicata, secondo l'art. 2909 c.c., è, infatti, quella di soddisfare il bisogno di certezza giuridica circa la regola di diritto che disciplina i rapporti sostanziali tra le parti, garantendo che l'accertamento contenuto nel provvedimento oramai non soggetto alle impugnazioni ordinarie non possa più essere rimesso in discussione in

futuri ed eventuali giudizi. Tale risultato è tecnicamente garantito tramite la paralisi, nei successivi giudizi, dell'esercizio dei poteri processuali che le parti hanno già esercitato all'interno del processo originario o che avrebbero dovuto ivi esercitare (c.d. preclusione del dedotto e del deducibile), ovvero di quei poteri processuali spiegati, nella fattispecie, dall'opponente, il quale non ha dedotto l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi successivi al passaggio in giudicato ordinanza di convalida bensì proposto motivi di opposizione che avrebbero dovuto essere fatti valere nel procedimento di concluso con l'ordinanza del 02.04.2024.

Ciò non implica lo svilimento del rimedio della opposizione a decreto ingiuntivo, perché potrà sempre farsi valere la sussistenza di fatti estintivi, modificativi, sopravvenuti alla emissione della ordinanza di convalida di sfratto per morosità. Estremo, questo ultimo, che non ricorre nel caso di specie nel quale, l'odierno opponente ha fondato la opposizione su fatti pregressi alla ordinanza di convalida di sfratto per morosità del 02.04.2024 , giudizio nell'ambito del quale lungi dall'eccepire la impossibilità di utilizzare il bene locato per il fine pattuito a causa della inadeguatezza dei vizi e difetti denunciati, l'odierno opponente ha preferito non costituirsi in giudizio e non opporre alcuna eccezione all'accoglimento della domanda avversaria. Nella specie, deve, pertanto, ritenersi che il giudicato formatosi sulla convalida di sfratto per morosità (R.G. 870/2024) abbia accertato la risoluzione del contratto per inadempimento grave del conduttore ed il diritto del locatore a percepire l'intero canone pattuito fino alla liberazione dell'immobile, con conseguente preclusione di qualsiasi domanda/eccezione fondata sull'inadempimento del locatore ed il ridotto uso della cosa locata, idonei, come tali, a paralizzare, ex art. 1460 c.c., la risoluzione del contratto per morosità grave e/o il diritto a percepire l'intero canone di locazione pattuito o, addirittura, fondare l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento grave del locatore.

E', peraltro, principio costantemente affermato dai ### quello secondo il quale al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifici una riduzione o una

diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento della obbligazione del conduttore è difatti, legittima soltanto quando venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore (cfr. ex multis Cass. 7772/2004). Situazione, questa ultima, neppure dedotta dall'opponente il quale, in realtà, non ha nemmeno specificamente allegato i termini del ridotto godimento che, avrebbe, eventualmente, potuto dare adito ad una richiesta di riduzione del canone non certo di gratuità della locazione. Depone anzi in senso contrario alla asserita gravità ed estensione dei difetti dell'immobile locato il fatto che la opposta sia stata costretta a mettere in esecuzione forzatamente il provvedimento di rilascio, occorso solo in data ###. Da quanto precede si evince, infatti, in primo luogo, come non risponda a verità che l'opponente sia stato costretto a prendere in locazione altro immobile per svolgere la propria attività e, in secondo luogo, che l'immobile locato era idoneo all'uso pattuito altrimenti il conduttore lo avrebbe rilasciato con sollecitudine: che senso ha continuare a pagare il canone/indennità, ai sensi dell'art. 1591 c.c., per un immobile inutilizzabile? Sulla scorta delle pregresse considerazioni l'opposizione spiegata avverso il d.i. n. 387/2024 emesso dal Tribunale di Ancona il ### va pertanto respinta siccome infondata ed il suddetto decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c..

Conclusione che preclude la disamina della domanda riconvenzionale veicolata dall'opponente.

Quanto alle competenze di lite, quantificate come da parte dispositiva ex DM 55/14 tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5200,01 ad € 26.000,00), della natura delle difese e dell'attività svolta (non c'è stata attività istruttoria per cui la voce relativa viene liquidata al 50% ed è stata attivata la mediazione), vanno poste a carico dell'opponente, in base al principio della soccombenza e tra queste vanno annoverate anche quelle relative alla mediazione siccome riconducibili all'inadempimento dell'opponente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione respinta

od assorbita: • Dichiaro l'opposizione spiegata da ### in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, avverso il decreto ingiuntivo n. 387/2024 emesso dal Tribunale di Ancona il ### infondata e, per l'effetto, la respinge; • Per l'effetto, confermo il suddetto decreto ingiuntivo e lo dichiaro esecutivo ex art. 653 c.p.c.; • ### ex art. 91 c.p.c., a rifondere alla ### S.p.a. le spese di lite che si liquidano in € 156,00 per esborsi (relativi alla mediazione ai sensi dell'art. 28 DM 150/2023) ed in € 4.678,00 (di cui € 441,00 relativi alla mediazione) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e ### come per legge. ### resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Ancona, 28.03.2025 ### dott.

*copia NON UFFICIALE della Sentenza n. 622/2025 del 28-03-2025 Tribunale di Ancona reperibile al permalink:
<https://apps.dirittopratico.it/sentenza/tribunale/ancona/2025/622.html#3e366>*



Tribunale Ordinario di Latina

I Sezione civile

N. 3925/2020 R.G.

“Note scritte in sostituzione dell’udienza ex art. 127 ter c.p.c.”

Oggi **16 settembre 2025**, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 26/09/2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.

Il Giudice dà atto che

per **CP_1** 'avv. [REDACTED] ha concluso come da nota depositata in data 08.09.25

per **Controparte_2** l'avv. [REDACTED] ha concluso come da nota depositata in data 10.09.2025

per **Controparte_3** 'avv. [REDACTED] ha concluso come da nota depositata in data 15.09.2025

Il Giudice

dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.

Alle ore 13:23 pronuncia sentenza ex art. 281-*sexies* c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.

Il Giudice

Dott.ssa Giulia Paolini



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile

N. 3925/2020 R.G.

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **N. 3925/2020 R.G.** promossa da:

tra

CP_1 (c.f. P.IVA_1), in persona del procuratore e l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [REDACTED] sito in Roma (RM), [REDACTED] in virtù di procura alle liti allegata al fascicolo telematico;

attrice

contro

Controparte_2 (p.i. P.IVA_2), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Fondi (LT), Viale [REDACTED] in virtù di procura alle liti allegata al fascicolo telematico;

convenuta

con la chiamata in causa di

Controparte_3 (c.f. P.IVA_3), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ravenna (RA), Via [REDACTED], in virtù di procura alle liti allegata al fascicolo telematico;

terza chiamata

OGGETTO: *contratti assicurativi;*

CONCLUSIONI

come da verbale d'udienza

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la CP_1 in persona del procuratore e l.r.p.t., ha convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – la Controparte_2

[...] al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Piaccia all’Ill.mo Tribunale contrariis rejectis, previe le pronunce tutte, anche istruttorie, meglio viste, “accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della Spett.le Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, e conseguentemente condannarla a corrispondere all’attrice, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la somma di € 15.519,50 o quella diversa meglio vista o che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data del sinistro al saldo, o da quella diversa data meglio vista. Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa.”.*

L’attrice, a fondamento della propria pretesa, ha dedotto: - che la CP_3 Controparte_3 aveva ricevuto l’incarico dalla ██████████ di ritirare frutta fresca, prodotti ortofrutticoli e casse Ifco di proprietà di diversi mittenti, affinché venissero consegnate a varie società ubicate nella Provincia di Latina; - che, in virtù di consolidati rapporti commerciali regolati dal contratto quadro di trasporto del 4/5/2017 intercorso tra la CP_3 odierna terza chiamata, e la CP_2 odierna convenuta (vd. all.to n. 8, citazione), la prima aveva conferito mandato di sub-trasporto alla seconda, affinché quest’ultima curasse il trasporto della suddetta merce; - che la CP_2 aveva preso in consegna la suddetta merce del peso complessivo di kg 19.000 e del valore di € 30.381,55 (munita di ddt nn. 6709/00, 6717/00, 6716/00, 3/1173, 10591, 7816 e 7813, tutti del 17.07.18), mediante utilizzazione di un proprio mezzo (vd. all.to n. 2); - che, alle ore 6:00 circa del 18.07.2018, il mezzo vettore della CP_2 a seguito di un incidente, aveva disperso parte del carico lungo la carreggiata (vd. all.ti nn. 3-4); - che la merce era andata completamente perduta e, nello specifico, una parte era stata smaltita come rifiuto, mentre la rimanente parte era andata dispersa durante gli eventi e le successive operazioni di sgombero (vd. all.to n. 6); - che, relativamente ai contenitori "ifco", erano state recuperate 2485 unità delle 4420 totali, con spese di selezione pari ad € 152,00, determinando una riduzione del danno ad € 21.836,05 per un peso di merce deteriorata pari a 15.769,50 kg; - che i titolari delle merci avevano emesso note di addebito verso la ██████████ per l’ammontare di € 21.836,05 (vd. all.to n. 7); - che la ██████████ aveva attribuito la responsabilità dell’accaduto alla CP_2 in qualità di trasportatore effettivo della spedizione sinistrata (vd. all.to n. 9); - che, in forza dell’esistenza della polizza assicurativa RCV n. ██████████ (vd. all.to n. 5), la ██████████ le aveva richiesto, quale propria Compagnia Assicurativa, l’indennizzo completo del danno; - di aver liquidato a favore dell’assicurata l’importo di € 15.519,50 (vd. all.to n. 1); - di essersi surrogata ex artt. 1916 e 1260 c.c., in virtù di tale versamento, fino al predetto importo, nei diritti della ██████████ verso la CP_2 notificando formalmente la propria surrogazione e l’avvenuto trasferimento dei diritti ad entrambe le società (vd. all.to n. 10); - che la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della CP_2 era da considerarsi pacifica, poiché il danno si era verificato mentre la merce era sotto la sua custodia; - di aver esperito vanamente ogni

tentativo di raggiungere una composizione bonaria della controversia, ivi compreso l'invito alla procedura di negoziazione assistita.

Tanto premesso, l'attrice ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe riportate. La convenuta **Controparte_2** tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.11.2020, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, ha rassegnato le seguenti conclusioni: *“in via preliminare: 1) autorizzare, ai sensi dell'art 269 cpc, la chiamata in causa della **Controparte_3** con sede a Roma, viale **00198, P.IVA P.IVA_3** 2) accertare e dichiarare che la **CP_2** ha ricevuto, per il danno per cui è causa, un duplice risarcimento, prima dalla **CP_2** e poi dall' **CP_1** e, per l'effetto, condannare la terza chiamata – **Controparte_3** - alla restituzione della somma di € 21.884,85 (ventunomilaottecentottantaquattro/ottantacinque) alla **CP_2** o, comunque, alla diversa somma, maggiore o minore, ritenuta equa e di giustizia; 3) accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda per omesso procedimento di mediazione, la carenza di legittimazione attiva dell' **CP_1** la prescrizione dell'azione e la nullità dell'atto di citazione, nonché la nullità e/o invalidità della cessione di credito per tutti i motivi sopra esposti; 4) accertare e dichiarare l'insussistenza di ogni responsabilità della convenuta – **CP_2** - dichiarando che il sinistro è avvenuto per caso fortuito e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea; 5) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ordinare alla **Controparte_3** (in luogo della **CP_2** di versare direttamente € 15.519,50 all' **CP_1** e di restituire € 6.365,35 a questa concludente; 6) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, del presente giudizio, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria.”.*

Autorizzata la chiamata in causa del terzo, **Controparte_3** quest'ultima, tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.08.2021, contestando recisamente la ricostruzione della convenuta, ha rassegnato le seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina, contrariis reiectis, in via preliminare: dichiarare inammissibile/nullo l'atto di citazione per chiamata in causa del terzo notificato dalla [...] **Controparte_2** alla **Controparte_3** per i motivi in fatto e in diritto esposti in narrativa; nel merito: rigettare le domande svolte dalla **Controparte_2** nei confronti della **Controparte_3** perché infondate, per i motivi in fatto e in diritto esposti in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale.”.*

Espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria (vd. all.to, note di trattazione scritta del 22.12.2021, avv. **CP_1** e avv. **CP_2** concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al

precedente a far data dall'1.7.2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.

L'eccezione tempestivamente sollevata dall'odierna convenuta di improcedibilità della domanda attorea per la mancata partecipazione della parte personalmente al procedimento di mediazione obbligatoria è fondata, di talché la domanda dell' *CP_1* andrà dichiarata improcedibile.

Il presupposto della domanda di pagamento svolta dall'attrice è rappresentato dalla sussistenza di un contratto assicurativo con la *CP_3* (assicurato-danneggiato) e dal diritto di surroga, a seguito della liquidazione dell'indennizzo assicurativo, nei confronti della *CP_2* (danneggiante): trattasi, dunque, di materia soggetta a mediazione obbligatoria, come già correttamente rilevato dal precedente G.I. (vd. provv.to 1.10.21).

Ed invero, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, disciplina applicabile *ratione temporis*, era previsto che: *“chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di...contratti assicurativi...è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo...L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”* e che *“al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato”* (art. 8, decreto cit. *supra*).

Sulla questione relativa alla partecipazione personale della parte al procedimento di mediazione, la giurisprudenza di legittimità, con la nota pronuncia *Cassazione civile sez. III, 27/03/2019, n.8473 (est. Rubino)*, ha chiarito che, in materia di mediazione obbligatoria, ancorché davanti al mediatore sia necessaria la comparizione "personale" delle parti, assistite dal difensore, la parte può, purtuttavia, ben decidere di farsi sostituire da un proprio "rappresentante sostanziale", eventualmente anche dallo stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché però sia dotato di "apposita procura sostanziale" che attribuisca a quest'ultimo lo specifico potere di transigere in sede di mediazione (vd. sentenza cit. *“allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a sè stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale. Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi*

sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista”; da ultimo, si veda anche la più recente Cass. 2.7.2024, n.18106). In buona sostanza, ancorché il legislatore abbia espresso un *favor* per la partecipazione personale della parte al procedimento di mediazione, secondo la condivisibile e seguita interpretazione ermeneutica è stata contemplata la possibilità per la parte di farsi sostituire, in predetta sede, da qualcun altro, ivi compreso il proprio difensore, purché gli conferisca tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.

Viceversa, la parte non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale (*ex multis*, Trib. Latina 20.3.2021, n.594; Trib. Roma 27.5.2022, n.8475; Trib. Roma 15.1.2021, n.829; Trib. Velletri 8.5.2024, n.1036; Trib. Tivoli 25.1.2023, n.76).

Ciò rilevato, nel caso di specie, agli incontri di mediazione del 16 e del 20.12.2021 era presente, in luogo della parte, il solo procuratore attoreo di quest'ultima, avv. ██████ in forza della mera procura alle liti, da quest'ultimo autenticata, rilasciata per l'introduzione del presente giudizio.

Il preteso atto di conferimento di potere costituisce, invero, una procura alle liti, ancorché comprensiva di ogni potere giudiziale e stragiudiziale ed anche del potere di conciliare la controversia, dal valore meramente processuale, non attributiva della rappresentanza sostanziale della parte e, dunque, inidonea per una valida partecipazione al procedimento di mediazione.

In conclusione, l'attrice non ha né partecipato personalmente al procedimento di mediazione, né ha rilasciato una valida procura sostanziale per farsi sostituire dal proprio legale.

A nulla rileva il deposito in atti, dopo circa tre mesi dalla chiusura del procedimento di mediazione, di una procura speciale notarile con la quale parte attrice avrebbe dato atto di aver ratificato il precedente operato dell'avv. ██████ negli incontri del 16.12.2021 e del 20.12.2021 (vd. all.to, note generiche del 24.3.2022, avv. ██████).

Ed infatti, la procura speciale deve essere coeva o anteriore al procedimento di mediazione e la condizione di procedibilità, attenendo al piano sostanziale, non può essere oggetto di una sanatoria *ex post*.

Ciò rilevato, posto che l'eccezione è stata formulata dalla convenuta sia nella comparsa di risposta,

sia nel primo atto successivo alla chiusura della mediazione (vd. note di trattazione scritta del 21.12.2021, avv. ██████ non potrà che essere dichiarata l'improcedibilità della domanda attorea.

Passando ora alla disamina dell'eccezione, formulata dalla terza chiamata, di improcedibilità delle domande avanzate dalla convenuta CP_2 sul presupposto della mancata introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria demandata dal precedente G.I., la stessa è da ritenersi infondata.

Invero, il rapporto obbligatorio tra convenuta e terza chiamata non può ricondursi ad un contratto assicurativo, soggetto alla disciplina della mediazione obbligatoria, ma, piuttosto, al risarcimento del danno per la distruzione di merci trasportate, per il quale non è prevista l'obbligatorietà della mediazione.

Ed infatti, la causale del pagamento dalla CP_2 in favore della ██████ di € 21.884,85, avvenuto mediante compensazione di rispettive partite di credito e debito, è stato effettuato a titolo di risarcimento del danno per il sinistro che aveva coinvolto il mezzo della CP_2 e che aveva causato la distruzione del carico trasportato (vd. all.ti nn. 3-6, comparsa CP_2 e all.ti nn. 3-6, comparsa ██████

Venendo al merito, la domanda svolta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata è infondata e va respinta.

La fattispecie oggetto di attenzione da parte del Tribunale è riconducibile all'art. 1693, co. 1, c.c., a mente del quale *“il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario”*.

Il caso fortuito si configura tutte le volte in cui la perdita della merce sia derivata da un evento non dipendente dal fatto del vettore, non prevedibile, o se prevedibile, inevitabile (*ex multis*, Cass. 21.4.2010, n.9439).

Da quanto sopra, dunque, si evince come la presunzione di responsabilità del vettore per la perdita delle cose trasportate possa essere superata soltanto mediante la prova che la perdita sia dipesa da caso fortuito.

Ciò posto, incontestata l'esistenza di un rapporto contrattuale insorto tra la convenuta e la terza chiamata (vd. all. 8, attoreo), resta da valutare l'applicazione al caso di specie dell'art 1693, co. 1, c.c..

Invero, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 1693 c.c. pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità *"ex recepto"* che può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso,

ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, le quali sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile (Cass 17.6.2013, n.15107).

In sintesi, il rischio di un sinistro stradale viene riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità quale rischio tipico dell'autotrasporto in relazione al quale ogni professionista del settore deve diligentemente premunirsi con la finalità di scongiurare tali pericoli (Cass. n.7533/2009).

Anche in questo caso, non vi è contestazione sia riguardo all'avveramento del sinistro, sia riguardo alla distruzione di gran parte del carico trasportato a seguito di esso.

Tuttavia, dalla documentazione versata in atti non vi è traccia di alcuna prova contraria finalizzata alla giustificazione di un'esimente, restando, pertanto, a carico della società convenuta la responsabilità *ex recepto* per la mancata consegna del carico.

Ciò posto, è altrettanto pacifica l'esistenza tra la convenuta e la terza chiamata dell'obbligazione risarcitoria, così come la sua entità patrimoniale, quantificata nella somma di € 21.884,85 (vd. all.ti nn. 3-6, comparsa [REDACTED] e all.ti nn. 3-6, comparsa CP_2 , - pagata dalla convenuta attraverso un'operazione di compensazione con il maggior credito vantato nei confronti della terza chiamata -, così come risulta *per tabulas* che la [REDACTED] una volta ricevuto l'indennizzo assicurativo € 15.519,50 (vd. all.to n. 7, comparsa [REDACTED] avesse trasferito tale importo direttamente alla CP_2 (vd. all.ti nn. 8-9, comparsa [REDACTED]

Pertanto, la domanda della Controparte_5 di restituzione di quanto corrisposto alla [REDACTED] danneggiato (€ 21.884,85), esclusa la duplicazione di qualsivoglia risarcimento in favore della danneggiata in virtù della minor somma ricevuta (€ 15.519,50) rispetto a quella riconosciuta tra le parti stesse, non trova alcun fondamento giuridico.

Conclusivamente, anche la domanda svolta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata andrà rigettata in quanto infondata.

Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00), tenuto conto della natura documentale e della bassa complessità della causa, caratterizzata dal mancato espletamento di attività istruttoria, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. avv. [REDACTED] [REDACTED]

In merito alle spese di lite relative alla terza chiamata occorre richiamare il principio giurisprudenziale, condiviso da questo giudice, secondo il quale *“in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di*

chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato” (ex multis, Cass. 7.3.2024, n.6144).

Alla luce del citato principio e dell'infondatezza delle domande svolte dalla convenuta nei confronti della terza chiamata, le spese processuali sostenute da quest'ultima, andranno rimborsate dalla convenuta, seguendo la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00).

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:

- a) dichiara improcedibile la domanda attorea;
- b) rigetta integralmente la domanda svolta dalla parte convenuta nei confronti della terza chiamata;
- c) condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario *ex art. 93 c.p.c. avv.*
■■■■■■ ■■■■■■
- d) condanna la convenuta a rimborsare alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.

In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 16/09/2025

Il Giudice

Dott.ssa Giulia Paolini

Sentenza resa *ex articolo 281 sexies c.p.c.*, pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.

Latina, 16 settembre 2025

Il Giudice

Dott.ssa Giulia Paolini

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] (c. f. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore

- parte attrice opponente -

nei confronti di:

[REDACTED] (c. f. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore

- parte convenuta opposta -

Conclusioni di parte attrice opponente

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito, sia istruttoria, così provvedere:

- in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda di condanna al pagamento di somme di denaro rivolta dall'opposta [REDACTED] nei confronti del sig. [REDACTED] ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, per mancato



esperimento di un valido procedimento di mediazione, secondo quanto indicato in atti e in particolare al paragrafo 6.1. della memoria *ex art.* 183, comma 6, n. 1) c.p.c., con l'adozione di ogni inerente e conseguente provvedimento di legge e del caso, ivi compresa la revoca del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Milano n. [REDACTED] del [REDACTED] pubblicato il successivo [REDACTED] (Giudice Dott. [REDACTED], r.g.n. [REDACTED]);

- nel merito,
revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Milano n. [REDACTED] del [REDACTED], pubblicato il successivo [REDACTED] (Giudice Dott. [REDACTED], r.g.n. [REDACTED]), per tutti i motivi illustrati in atti, assolvendosi il sig. [REDACTED] dalle domande contro di esso formulate, con l'adozione di ogni inerente e conseguente provvedimento di legge e del caso;

- in ogni caso,
con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15% ed accessori di legge;

- in via istruttoria,
ammettere le istanze istruttorie formulate dal sig. [REDACTED] nei propri atti e, in particolare, i) rinnovare ed estendere anche a ulteriori istituti di credito l'ordine *ex art.* 210 c.p.c. di cui al par. 1.3.4 della memoria *ex art.* 183, comma 6, n. 2) c.p.c., rivolto a un numero significativo di istituti bancari rappresentativi dell'intero territorio nazionale di esibire in giudizio i moduli standard per le fideiussioni *omnibus* dagli stessi utilizzato in epoca coeva a quella della stipulazione della fideiussione prestata dal sig. [REDACTED] e dunque nel periodo relativo al mese di ottobre 2012, contestualmente chiedendo che vengano altresì resi gli opportuni provvedimenti circa il tempo, il luogo e il modo dell'esibizione *ex art.* 210, comma 2, c.p.c.;

- ii in alternativa rispetto al punto *i.* ordinare ai terzi istituti di credito rappresentativi dell'intero territorio nazionale di consentire l'ispezione degli archivi contenenti i modelli contrattuali in uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 c.p.c., in modo che possano essere reperiti i modelli di fideiussione *omnibus* a garanzia di operazioni bancarie in uso nel mese di ottobre 2012;

- iii disporre apposita CTU contabile affinché il perito incaricato dal Giudice – esaminati gli atti e i documenti di causa e acquisendo ogni ulteriore documentazione utile a tal fine – *a)* verifichi se l'ammortamento del mutuo chirografario n. [REDACTED] sottoscritto dall' [REDACTED] con la [REDACTED] in data 18.05.2020 (cfr. doc. 6 del fascicolo monitorio) sia avvenuto con applicazione del regime di interessi composto ovvero con applicazione del regime semplice e, nel primo caso, determini l'eventuale maggior esborso determinatosi a carico del mutuatario; *b)* determini altresì il TAEG sul tasso corrispettivo al momento della pattuizione, considerando anche l'eventuale maggior esborso determinato secondo quanto indicato al punto *i)*, e lo confronti con il tasso soglia vigente all'epoca della sottoscrizione e di cui al D.M. emanato in attuazione della legge n. 108/96, riferendo se vi sia stato o meno il suo superamento.



Conclusioni di parte convenuta opposta

Piaccia al Ill.mo Tribunale adito ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, giudicare:

nel merito: previ gli opportuni accertamenti e declaratorie del caso, respingere l'opposizione proposta dal Sig. [REDACTED] avverso al decreto ingiuntivo n. [REDACTED] n. [REDACTED] / [REDACTED] R.G. e questo confermare in ogni sua parte; dichiarare in ogni caso tenuto e condannare il Sig. [REDACTED] al pagamento della somma di € 48.271,62=, oltre interessi di mora contrattualmente previsti dalla domanda al saldo, o la diversa somma ritenuta di giustizia. In ogni caso con le spese e gli onorari – *salvis iuris*.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.

1. Oggetto

Oggetto di causa è un credito di euro 48.271,72, oltre interessi di mora, vantato dalla [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] in forza di una fideiussione *omnibus* da questi rilasciata in data 24/10/2012, fino all'importo di euro 330.000,00, nell'interesse della [REDACTED], fallita in data 6/5/2022. Il credito deriva da un contratto di affidamento promiscuo del 18/10/2012, da una apertura di credito in c/c in pari data e da un mutuo di originari euro 25.000,00 concluso in data 18/5/2020; tutte le agevolazioni sono state revocate dalla banca con lettera del 17/1/2022.

Per il pagamento la banca ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. [REDACTED], qui tempestivamente opposto.

2. Mediazione

Parte attrice ha eccepito l'improcedibilità della domanda, ritenendo che il procedimento di mediazione, che ha avuto esito negativo, non sia stato regolarmente svolto. L'eccezione è infondata, perché la parte ha rilasciato al suo difensore anche una procura sostanziale per partecipare alla mediazione, con espressa attribuzione della facoltà di conciliare la controversia e facoltà di farsi sostituire (v. doc. 25 conv). Dal verbale prodotto da parte convenuta in data 20/3/2023 (doc. senza numero) risulta che all'incontro di mediazione ha partecipato per delega un



sostituito del difensore della banca, la quale quindi era regolarmente rappresentata nella procedura.

3. Incompetenza

Parte attrice ha sollevato eccezione di incompetenza territoriale, in favore del foro di Lecco o di Monza.

L'eccezione è palesemente infondata. In primo luogo l'attore ha invocato la sua qualità di consumatore; in realtà egli non può rivendicare tale qualità, come si argomenterà di seguito. Tuttavia, dando seguito alla tesi dell'attore, si rileva che il decreto ingiuntivo è stato notificato proprio presso la residenza di Milano dell'ingiunto, come richiede l'art. 33, lett. u), d.lgs. n. 206/2005. Parte attrice ha, invece, invocato il foro relativo alla residenza di Lecco, che l'attore aveva nel 2012 al momento del rilascio della garanzia. La difesa denota un'insufficiente comprensione della *ratio* della norma o, peggio, mala fede. Lo scopo perseguito è quello di agevolare il consumatore, permettendogli di agire in giudizio presso il foro della sua residenza ed evitandogli così il disagio di doversi costituire in fori lontani, anche in termini di maggiori costi per domiciliazioni o trasferte, sue e del difensore. E' evidente, quindi, che rileva la residenza che il consumatore ha al momento della proposizione del giudizio, mentre del tutto illogico e in contrasto con detta *ratio* sarebbe applicare il diverso foro della residenza che l'attore aveva dodici anni fa, quando ha firmato la fideiussione.

L'opponente ha altresì invocato il foro di Monza, quale foro individuato dalla sede della banca, ritenendo questo un foro esclusivo in base alla clausola contrattuale n. 10 della fideiussione, secondo la quale: *“Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del presente contratto, il foro competente è quello nella cui circoscrizione si trova la sede legale della banca. Laddove il fideiussore rivesta la qualità di consumatore, ...”*.

A norma dell'art. 29 c.p.c., l'eventuale natura esclusiva del foro in deroga pattuito dalle parti deve essere espressamente stabilita. Nel caso di specie le parti hanno previsto un foro concorrente, ma non gli hanno attribuito natura esclusiva.

Ne deriva che correttamente il giudizio è stato radicato presso il foro generale della persona fisica convenuta, ex art. 18 c.p.c.



4. Fideiussione

In citazione l'opponente ha eccepito la nullità totale della fideiussione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge n. 287/1990, in quanto la garanzia contiene le clausole 2, 6 e 8, seppure in altra collocazione numerica, oggetto dell'indagine *antitrust* curata dalla Banca d'Italia e sfociata nel provvedimento n. 55 del 2005. La parte ha specificatamente dedotto in merito all'impossibilità di ritenere una nullità parziale ai sensi dell'art. 1419 c.c. (v. pag. 8 e 9), salvo poi nelle memorie n. 1 e 2 fare delle timide allegazioni anche in merito alla nullità parziale, affermando che il "formante giurisprudenziale, illustrato, ... conduce a ritenere nulla – in *toto* o quantomeno parzialmente – la garanzia in parola."

In proposito si osserva, in primo luogo, che la parte al fine di provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale nell'ottobre 2012 non può giovare quale prova privilegiata del citato provvedimento di Banca d'Italia, perché esso si basa su una indagine svolta a campione tra le banche nel settembre 2004 e sulla prassi rilevata e suggerita da una circolare ABI. Tali circostanze non possono ritenersi immutate otto anni dopo, tanto più che a seguito del citato provvedimento di Banca d'Italia, l'ABI ha emanato una circolare conforme nella quale lo schema di fideiussione *omnibus* proposto non contiene più le tre clausole di sopravvivenza, deroga all'art. 1957 c.c. e reviviscenza, di cui agli artt. 2, 6 e 8 del precedente schema.

Su richiesta di parte attrice, è stata ordinata ad alcune banche l'esibizione in giudizio dello schema di fideiussione *omnibus* in uso nel 2012. L'ordine non ha avuto seguito, ma la circostanza non è rilevante ai fini della decisione e non costituisce argomento di prova ex art. 116 c.p.c.

Va, infatti, ricordato che a norma dell'art. 1, comma 4, della legge n. 287/1990, nella materia in esame l'interpretazione delle norme è effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità europee relativi alla disciplina della concorrenza.

La prova che potrebbe essere teoricamente raggiunta ove vi fosse la produzione in giudizio dei predetti modelli di fideiussione *omnibus* è che nell'ottobre 2012 un certo numero di banche inseriva nei propri schemi le tre clausole sopra indicate. In altri termini, sarebbe fornita la prova di condotte negoziali parallele. Ma da ciò non potrebbe essere tratta la prova anche dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale in tal senso. Infatti, come la Corte di giustizia europea ha da tempo affermato, "si deve ricordare che il parallelismo di comportamenti può essere considerato prova di una concertazione soltanto qualora la concertazione ne costituisca l'unica spiegazione plausibile. È infatti importante tener presente che l'art. 85 del Trattato, mentre vieta qualsiasi



forma di collusione atta a falsare il gioco della concorrenza, non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti” (v. sentenza 31/3/1993, cause riunite C89-85, punto 71). Nel caso di specie è evidente che una spiegazione perfettamente logica dell’inserimento della deroga all’art. 1957 c.c. è quella della notevole utilità della clausola per la banca, che non si vede così costretta ad agire in termini contingentati nei confronti del debitore principale. E proprio il fatto che una o più banche concorrenti abbiano inserito tale clausola, giustifica il suo utilizzo anche da parte degli altri operatori di mercato, al fine di reagire intelligentemente e legittimamente al comportamento dei concorrenti, come riconosciuto dalla Corte europea.

In sostanza, in difetto della prova dell’esistenza di un’intesa tra banche, che non è stata offerta, la stessa non potrebbe essere desunta dal solo utilizzo di schemi di fideiussione analoghi da parte delle banche, perché tale condotta trova altra e ragionevole spiegazione.

Ne deriva che è infondata l’eccezione di nullità, totale o parziale, della fideiussione *omnibus* prestata dall’opponente il 24/10/2012.

Da ciò consegue, ulteriormente, che è valida la deroga all’applicazione dell’art. 1957 c.c., prevista all’art. 5 e quindi è infondata l’eccezione di decadenza della banca per tardiva attivazione nei confronti del debitore principale.

5. Liberazione

L’attore ha invocato la propria liberazione in forza del disposto dell’art. 1956 c.c., evidenziando che la banca, senza chiedergli alcuna autorizzazione, ha concluso in data 18/5/2020 con la [REDACTED] un mutuo di euro 25.000,00 quando già la società si trovava in una difficile situazione economica, come si ricava dalla circostanza che nel 2019 aveva stipulato con la banca un piano di rientro dalla propria situazione debitoria.

Anche questa difesa è infondata. Come riconosciuto dalla stessa parte attrice, la *ratio* della norma invocata è quella di permettere al fideiussore di avere sempre chiara la misura del rischio connesso alla garanzia prestata. Parte convenuta ha prodotta la visura societaria (v. doc. 24 conv.), dalla quale risulta che l’opponente fin dal 5/4/1995 è stato consigliere della società e dal 5/4/2012 ha rivestito anche la carica di amministratore delegato, qualifiche mantenute fino al fallimento, di modo che quanto è stato concluso il contratto di mutuo del 18/5/2020 egli era perfettamente a conoscenza della reale situazione economica della società. Pertanto, in ragione di



tale decisiva circostanza, egli non può invocare la liberazione ex art. 1956 c.c. (v. in questo senso Cass. 20713/2024 e 7444/2017).

6. Prova

L'opponente ha contestato l' idoneità della prova fornita dalla banca in sede monitoria tramite estratti conto ai sensi dell' art. 50 TUB sotto due peculiari profili, entrambi infondati.

In primo luogo è stato eccepito che quel certificato non potrebbe essere utilizzato per dimostrare il credito derivante dal mutuo, perché la norma citata fa riferimento all' estratto conto. La difesa si basa su una lettura restrittiva e non condivisibile dell' espressione "estratto conto". E' vero che questo documento assume una veste peculiare nel contratto di conto corrente bancario, che generalmente prevede un invio periodico, spesso trimestrale, al cliente del riepilogo delle operazioni, nonché del conteggio delle competenze, adempimento connesso al fatto che quel contratto, atipico, comprende anche un mandato, con il conseguente obbligo di rendiconto. Ma la banca, ovviamente, tiene il conto relativo ad ogni rapporto che instaura con il cliente, compresi i mutui, e quindi è in grado in ogni momento di estrarre da quel conto gli ultimi movimenti e il saldo. Anche questo documento, quindi, è un estratto conto e, ove certificato da un dirigente, corrisponde alla tipologia prevista dall' art. 50 TUB, come avvenuto nel caso di specie con il doc. 23 conv.

Parte attrice ha, inoltre evidenziato l' inutilizzabilità dell' estratto relativo al conto corrente, perché quel saldo comprende anche gli interessi anatocistici maturati dal 1/1/2014 al 31/12/2019, che invece non sono dovuti. Va rilevato che, infatti, in sede monitoria il giudice ha disposto il riconteggio e l' eliminazione dell' effetto anatocistico nel periodo indicato, di modo che la somma ingiunta è al netto delle poste non dovute. Parte attrice non ha contestato la correttezza del calcolo dello storno di interessi effettuato dalla banca, di modo che non ha fondamento la contestazione sul punto. Il saldo ingiunto, infatti, deriva dai movimenti certificati, non contestati, e da una mera operazione matematica di eliminazione dell' effetto anatocistico, cioè di appostazione degli interessi periodicamente maturati, su un conto separato, anch' essa non contestata.

7. Mutuo

Il contratto di mutuo è assistito dalla garanzia del [REDACTED]. Secondo l'opponente



l'attivazione della garanzia determinerebbe la cessazione del diritto di credito della banca nei confronti dell' [REDACTED] e dei suoi garanti. Premesso che la banca ha dichiarato di non aver ancora escusso la garanzia pubblica, la tesi è infondata perché in sede di cognizione il creditore ha diritto di agire verso tutti i coobbligati, fermo restando che in sede esecutiva dovranno essere computati gli eventuali versamenti effettuati da terzi garanti.

Parte attrice ha inoltre eccepito la nullità della clausola che prevede il rimborso mediante il pagamento di rate costanti, cd. ammortamento alla francese, ritenendo che tale forma di ammortamento comporti anatocismo e l'applicazione di un interesse maggiore di quello indicato in contratto.

La difesa è palesemente infondata, sia dal punto di vista giuridico, che matematico.

Sotto il primo profilo si deve tenere presente che il contratto di mutuo, a differenza dell'apertura di credito in conto corrente, definisce un programma completo e chiuso. A fronte della erogazione della somma S, il mutuatario si obbliga a restituire la stessa quantità di denaro più una quota interessi (I), secondo le modalità specificate nel contratto. Ciò significa che fin dalla conclusione del contratto il mutuatario conosce la quantità di interessi che dovrà pagare al mutuante. In particolare, con riferimento all'ammortamento a rate costanti, è sufficiente moltiplicare il valore unitario della rata per il numero delle rate per ottenere il montante, cioè la somma tra capitale e interessi ($M = C + I$). Non ha quindi rilevanza, né evidenza negoziale, la modalità con la quale vengono determinati gli interessi. La *ratio* del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. risiede nella esigenza di evitare che il debitore si trovi obbligato a pagare una quantità crescente e non prevedibile di interessi e tale esigenza non ricorre nel mutuo, perché in questo contratto il mutuatario conosce esattamente fin dall'inizio la quantità di interessi che dovrà pagare al mutuante.

Rimane quindi irrilevante l'eventuale anatocismo applicato per il calcolo di quegli interessi.

Ma la tesi è infondata anche sotto il profilo contabile.

Per la matematica finanziaria il regime di capitalizzazione composta è caratterizzato dal fatto che gli interessi maturati in un periodo, attraverso il regime di capitalizzazione semplice, diventano capitale e a loro volta producono interessi a partire dal periodo successivo. Pertanto, il montante dopo t periodi sarà pari a:

$$M = C (1 + i)^t$$



E' evidente quindi che nel regime di capitalizzazione composta il capitale via via è destinato ad aumentare, mentre nell'ammortamento dei mutui si verifica un fenomeno opposto, perché il capitale diminuisce man mano che vengono pagate le rate di ammortamento.

Un esempio dimostra plasticamente la differenza tra i due conteggi. Il montante ottenuto impiegando la somma di 1.000 euro per 5 anni al tasso annuo dell'8% in regime di capitalizzazione composta sarà pari a: $1.000 (1 + 0,08)^5 = 1.000 \times 1,46933 = 1.469,33$.

Viceversa applicando ai medesimi dati l'ammortamento con la rata costante di euro 250,46¹ si determina un montante di 1.252,30.

Nel primo caso quindi gli interessi complessivi sono pari ad euro 469,33 mentre nel secondo ad euro 252,30, il che dimostra in via empirica che il rimborso del mutuo a rate costanti non avviene in base al regime di capitalizzazione composta.

E' vero che nel mutuo con ammortamento c.d. alla francese, al solo fine di determinare la misura delle rate costanti, si fa uso di una formula di matematica finanziaria che utilizza anche l'interesse composto. Ma il profilo decisivo è che, anche nel mutuo "alla francese", la quota interessi dovuta per ciascuna rata di ammortamento è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo e ciò esclude ogni anatocismo (v. in questo senso Cass. SU n. 15130/2024). Questo, infatti, ai sensi dell'art. 1283 c.c., consiste nella diversa operazione di calcolare interessi sugli interessi scaduti.

Secondo la tesi in esame tale affermazione sarebbe semplicistica: si riconosce che la quota interessi è calcolata sul residuo debito in conto capitale, ma tale residuo ingloberebbe anche la quota interessi pagata con la rata precedente e da qui deriverebbe il calcolo di interessi anatocistici. A tal fine la tesi in questione evidenzia che il debito residuo ad una determinata rata k è pari a:

$$D_k = D_{k-1} - C_k$$

dove C_k è la quota capitale pagata con la rata k . Poiché la quota capitale è pari alla differenza tra la rata intera e la quota interessi ($C = R - I$), operando la sostituzione nella formula che precede si può scrivere che:

$$D_k = D_{k-1} - R_k + I_k$$

¹ calcolata in base alla formula:

$R = C \frac{i}{1 - 1/(1+i)^n}$ o più semplicemente utilizzando la funzione RATA di MS Excel.



il che dimostrerebbe che nel debito residuo sono compresi gli interessi pagati con la rata precedente.

Tuttavia trattasi di un anatocismo solo apparente perché esso sussiste solo a condizione di detrarre in un primo tempo arbitrariamente dal debito capitale residuo l'intera rata di ammortamento pagata e non solo la quota capitale: per questo è necessario successivamente aggiungere la quota interessi. Tale operazione è però artificiosa e priva di base contrattuale, perché nel contratto di mutuo le parti hanno pattuito, come loro consentito, il rimborso mediante rate da imputare in parte a capitale e in parte a interessi, di modo che non ha fondamento la pretesa di detrarre dal debito residuo l'intero ammontare della rata.

Si noti che l'argomentazione qui disattesa non richiede una rata costante: le formule sopra riportate sono valide in riferimento a qualsiasi piano di ammortamento che preveda il pagamento di rate comprensive di una quota interessi e quindi, ad es., essa è applicabile anche all'ammortamento con quote capitali costanti, c.d. italiano. Secondo tale tesi l'anatocismo può essere eliminato imputando a capitale l'intera rata di ammortamento pagata, ma ciò non è possibile per plurime ragioni. Perché viola l'art. 1194 c.c., in base al quale il creditore non può imputare il pagamento a capitale anziché a interessi senza il consenso del creditore, perché viola gli accordi delle parti, che prevedono il pagamento di una rata composta da interessi e capitale e perché, sotto il profilo matematico, impedisce l'avverarsi delle condizioni di chiusura del mutuo. Più precisamente risulta impossibile rispettare il piano di ammortamento perché ad un certo punto il debito residuo sarà negativo e quindi non sarebbero più calcolabili gli interessi a carico del debitore.

Per completezza è opportuno evidenziare che la possibilità di calcolare un tasso effettivo superiore al tasso nominale indicato in contratto non è sintomatica della presenza di anatocismo nel calcolo delle rate previste da quel contratto. Si tratta di un equivoco, nel quale è caduta anche la nota sentenza Tribunale Bari, sezione Rutigliano, 29/10/2008, che ha accolto la tesi dell'anatocismo nel mutuo a rate costanti e che è stata seguita da altre decisioni di merito. In realtà il TAE (tasso annuo effettivo) è diverso dal TAN (tasso annuo nominale) ogni volta che il pagamento degli interessi non abbia una frequenza annuale, proprio perché il TAN è un tasso annuale²: se la frequenza è maggiore avremo $TAE > TAN$ e viceversa, cioè $TAE < TAN$ in caso

² La formula di matematica finanziaria è $TAE = (1 + TAN/n \cdot rate\ annue)^{n \cdot rate\ annue} - 1$



di pagamenti ultra annuali, come attualmente accade sui conti correnti, nei quali gli interessi passivi sono esigibili il 1/3 successivo alla loro maturazione, ai sensi del vigente art. 120, comma 2, TUB, sebbene in tale contratto sia possibile autorizzare l'addebito degli interessi in conto e quindi la loro capitalizzazione. Se gli interessi sono calcolati annualmente, si avrà $TAE = TAN$. Pertanto la divergenza tra TAE e TAN si verifica indipendentemente dal piano di ammortamento adottato, sia esso italiano o francese, e indipendentemente dal regime degli interessi calcolati, siano essi capitalizzati oppure no.

In conclusione, quindi, quando le parti di un contratto di mutuo abbiano pattuito il rimborso graduale tramite il pagamento di rate composte da una quota capitale e una quota interessi, quest'ultima viene calcolata solo sul residuo debito in conto capitale e quindi non si verifica alcun fenomeno di anatocismo.

Rimane così preclusa, per difetto del presupposto su cui si fonda, anche l'ulteriore difesa svolta da parte attrice, in modo generico ed eventuale, secondo la quale ove il computo del presunto "costo occulto" del mutuo abbia comportato il superamento del tasso soglia anti-usura, il finanziamento sarebbe gratuito ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, c.c.

8. Interessi

Infine, parte attrice ha allegato che nel contratto di affidamento promiscuo non vi sarebbe la specifica approvazione della clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi debitori. La difesa è infondata. Va considerato che le parti hanno stipulato un contratto di affidamento promiscuo, fino ad euro 200.000 (v. doc. 4 conv.), che prevede varie linee di credito: sconto/anticipazione SBF, anticipazione su fatture, finanziamenti export. Il citato documento è una sorta di contratto quadro, che si limita a prevedere il limite massimo degli utilizzi, fissato appunto in euro 200.000, senza disciplinare le condizioni economiche delle singole linee di credito. Queste sono regolate nei contratti specifici, relativi a ciascuna linea di credito e in essi è sempre presente la specifica approvazione della clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi (v. doc. 4A, 4B, 4C E 4D). In particolare l'art. 2, o l'art. 3, prevede che gli interessi maturati sul conto accessorio siano girati sul conto ordinario e ciò ne comporta la capitalizzazione, di modo che correttamente in sede di specifica approvazione la clausola è descritta come "periodica capitalizzazione degli interessi".



In conclusione, tutti i motivi di opposizione sono risultati infondati, di modo che il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.

9. Spese

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022.

Per questi motivi
il Tribunale di Milano
in composizione monocratica
VI sezione civile

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta le eccezioni e le domande di parte attrice opponente;
- 2) per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. [REDACTED];
- 3) condanna parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.

Milano, 22 luglio 2024

Il giudice
dott. Antonio S. Stefani



N. R.G. 2660/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia di Impresa**

nelle persone dei seguenti magistrati:

Marianna GALIOTO
Serena BACCOLINI
Cristina RAVERA

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2660/23 R.G. promossa in grado d'appello

da

Parte_1

.F.

P.IVA_1

e per essa

[...]

Parte_2

.F.

P.IVA_2

elettivamente domiciliata in VIA [REDACTED] MILANO presso lo studio degli avv. [REDACTED], che la rappresentano e difendono, come da delega in atti

APPELLANTE

contro

Controparte_1

C.F. *C.F._1*

elettivamente domiciliata in VIA [REDACTED] SARONNO (VA) presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende, come da delega in atti

APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALI

e contro

Controparte_2

C.F. *P.IVA_3*

elettivamente domiciliata in VIA [REDACTED] MILANO presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende, come da delega in atti

APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALI

OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 5596/2023 pubblicata in data 6/7/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa A

CONCLUSIONI DELLE PARTI

per *Parte_1* ‘Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata, così decidere:

IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE

Sospendere ex artt. 283 e 351 c.p.c. la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto.

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO

Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l’effetto:

1) Annullare la sentenza impugnata n. 5596/2023 del Tribunale di Milano sez. XIV Civile, Tribunale delle Imprese, Sezione Specializzata Impresa A, depositata in data 13.04.2023, pubblicata il 06.07.2023, nella causa iscritta al n. R.G. 11815/2020, e notificata il 31.08.2023;

2) Accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si intendono ritrascritte e conseguentemente disattendere tutte le domande, eccezioni e istanze sollevate dalla sig.ra *Controparte_1* dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.

3) Confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare *Controparte_1* al pagamento della somma di € 224.095,37 in linea capitale, oltre ad interessi e spese della procedura monitoria, sino al saldo.

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa anche del primo grado.

per *Controparte_1* ‘Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello di Milano, Sezione I Civile Specializzata in materie di Imprese, contrariis reiectis, così giudicare:

in via preliminare: respingere l’avversaria istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata ex art. 283 e 351 c.p.c., del tutto infondata in punto “gravi motivi” e rinunciata dall’appellante all’udienza del 12.06.2024.

Nel merito

in via principale:

- respingere l’appello ex adverso proposto da *Parte_1* in quanto inammissibile e comunque infondato, in fatto ed in diritto, per i motivi illustrati ai paragrafi 1 e 2 della comparsa di costituzione e risposta in appello, confermando la sentenza del Tribunale di Milano, Sez. XIV Civ. Impresa “A”, n. 5596/2023 del 13.04.2023, in causa RG 11815/2020, pubblicata in data 06.07.2023, notificata alle controparti in data 31.08.2023;

- respingere come inammissibili, tardive, e comunque infondate le difese e domande tutte formulate nella comparsa di costituzione e risposta in appello 20.05.2024 di [...] Controparte_3 (incorporante Controparte_4, confermando la sentenza del Tribunale di Milano, Sez. XIV Civ. Impresa "A", n. 5596/2023 del 13.04.2023, in causa RG 11815/2020, pubblicata in data 06.07.2023, notificata alle controparti in data 31.08.2023;

In ogni caso, in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di cui all'appello avversario ed alla comparsa di costituzione e risposta di Controparte_3 (incorporante Controparte_4 con annullamento della sentenza impugnata e decisione nel merito, ribadite le eccezioni, difese e domande tutte già formulate nel giudizio di primo grado, nessuna rinunciata, contrariis reiectis, accogliere le conclusioni ivi già rassegnate e che di seguito si ripropongono:

nel merito

- in via preliminare: per i motivi illustrati ai paragrafi 4.1. e 4.6. della comparsa di costituzione e risposta in appello, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva (titolarità del credito) di Parte_1 e per essa della mandataria [...] Parte_2 all'intervento del terzo in causa dispiegato ex art. 111 c.p.c. con atto telematicamente depositato in data 26.09.2022, contestandosi, a tutti gli effetti di legge, la titolarità in capo ad essa del credito per cui è causa, per non esser incluso ed incorporato nella asserita cessione da parte di CP_5 neppure provato, peraltro, l'acquisto da parte di quest'ultima del ramo d'azienda CP_4 e dunque non legittimata Parte_1 a proporre l'appello per cui è causa;

- in via principale:

per i motivi illustrati ai paragrafi 4.2., 4.3., 4.4. e 4.6. della comparsa di costituzione e risposta in appello, previa ogni declaratoria del caso, anche di nullità e/o intervenuta risoluzione per grave inadempimento dei contratti intercorsi con Controparte_4 per cui è causa, nonché mancata prova dell'entità del credito, accertata e dichiarata, in ogni caso, la nullità assoluta della fideiussione omnibus prestata dalla sig.ra CP_1 [...] in data 12.07.2018, per le ragioni tutte, in fatto ed in diritto, dedotte dall'opponente sig.ra Controparte_1, accertare e dichiarare quale non dovuta la somma richiesta in sede monitoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 25571/2019 emesso dal Tribunale di Milano in data 19.11.2019, pubblicato il 04.12.2019, in quanto nullo, invalido e comunque infondato, respingendo ogni eventuale ulteriore domanda di controparte, accertando e dichiarando nulla dovuto dalla sig.ra Controparte_1 per i fatti ed i titoli per cui è causa;

- in via di ulteriore subordinate: giusti i motivi di cui ai paragrafi 4.5. e 4.6. della comparsa di costituzione e risposta in appello, per la denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande preliminare e principale che precedono, accertata e dichiarata in ogni caso la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. di cui all'art. 7 della

fideiussione 12.07.2018, equivalente alla clausola 6 schema ABI 2003 sanzionato dal Provvedimento B.I. 55/05, accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria e la liberazione del fideiussore **Controparte_1** per non aver ad oggi agito in alcun modo **CP_4** nei confronti del debitore principale **Controparte_6** [...] nei termini di cui all'art. 1957 c.c. comma 3, o in subordine comma 1, nonostante la presentazione da parte di **Controparte_6** in data 07.11.2018, del ricorso per concordato preventivo in bianco ex art. 161 comma 6 L.F., evidenziante lo stato di insolvenza, al quale è succeduto il **Parte_3** in data 21.03.2019, accertando e dichiarando quale non dovuta la somma richiesta in sede monitoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 25571/2019 emesso dal Tribunale di Milano in data 19.11.2019, pubblicato il 04.12.2019, in quanto nullo, invalido e comunque infondato, respingendo ogni eventuale ulteriore domanda di controparte, accertando e dichiarando nulla dovuto dalla sig.ra **Controparte_1** per i fatti ed i titoli per cui è causa;

- in via di estremo subordine: sempre in denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande che precedono, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 25571/2019 emesso dal Tribunale di Milano in data 19.11.2019, pubblicato il 04.12.2019, in quanto nullo, invalido e comunque infondato, accertando e dichiarando quale sia la minor somma dovuta dalla sig.ra **Controparte_1** in relazione ai fatti ed ai titoli per cui è causa.

- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali del doppio grado di giudizio.

- in via istruttoria: senza inversione alcuna dell'onere della prova, si insiste per l'ammissione delle richieste istruttorie tutte già formulate in primo grado in memoria istruttoria ed ivi ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, quindi reiterate in appello con la comparsa di costituzione e risposta, ovvero:

A) ammettersi prova orale per testi sulle seguenti circostanze, da intendersi precedute dalla locuzione "vero che":

1) Nel maggio 2016 il sig. **Parte_4**, socio per la quota del 50% nella società **CP_6 CP_6** s.r.l. (ora **CP_6 CP_6**, comunicava all'altra socia, titolare del residuo 50% di partecipazione sociale, sig.ra **Controparte_1**, di non aver più interesse a mantenere in vita la predetta società, contrariamente alla volontà espressa in punto dalla sorella **CP_1**;

2) a far data dal 01.11.2016 il sig. **Parte_4**, in conseguenza delle divergenze insorte con la sorella **Controparte_1** in merito al capitolo che precede, pur mantenendo la qualità di socio, ha cessato ogni prestazione personale in azienda;

3) in conseguenza di quanto precede, il socio **Parte_4** non approvava i bilanci d'esercizio degli anni 2016 e 2017;

4) seguivano negli anni 2017 e 2018, numerosi incontri tra i soci al fine di dirimere le questioni societarie, in tale contesto il sig. **Parte_4** assistito dal commercialista dott. **Controparte_7** che già aveva ricoperto incarichi nel Collegio

Sindacale di CP_4 e la sig.ra Controparte_1 dal commercialista dott. Persona_1

5) l'approvazione dei bilanci d'esercizio degli anni 2016 e 2017 da parte del sig. Parte_4 avveniva solamente in data 04.04.2018, doc. 034. appellata che si rammostra al teste), a seguito dell'impegno da parte della sig.ra Controparte_1 a ripianare le perdite; Testi su tutti i capitoli che precedono da 1) a 5): 1) dott. Persona_1 domiciliato in Giussano (MB), via n. 6) la copertura delle perdite, ammontanti ad € 849.839 di cui € 785.469 per il 2016 ed € 64.370 per il 2017, con ricostituzione del capitale sociale, da parte della sig.ra Controparte_1, avveniva in data 22.05.2018, doc. 039. appellata che si rammostra al teste, anche mediante il conferimento in società della propria quota di comproprietà del 50% del capannone sito in Senago, via come in pari data comunicato al dott. Persona_2 funzionario di CP_4 doc. 037. appellata che si rammostra al teste; Testi sul capitolo che precede: 1) dott. Persona_1 domiciliato in Giussano (MB), via n. 2) dott. Persona_2 domiciliato presso agenzia CP_4 (ora CP_3), in Cesano Maderno (MB), via n.

7) nel corso delle trattative con il fratello Parte_4, negli anni 2017 e 2018, la sig.ra Controparte_1 aveva dichiarato a quest'ultimo di esser disponibile ad attivarsi per liberarlo dagli impegni di firma nei confronti delle banche, appena acquisita la relativa capacità finanziaria, solamente a fronte del conferimento in società da parte sua della residua quota di comproprietà del 50% del capannone sito in Senago, via oltre alla cessione del suo 50 % di capitale sociale al prezzo simbolico di € 1: ipotesi sulla quale anche il sig. Parte_4 si dichiarava a sua volta disponibile; circostanza di cui Contr veniva messa a conoscenza in un incontro ad inizio 2017 presente l'avv. che all'epoca assisteva la sig.ra CP_1; Testi sul capitolo che precede: 1) dott. Persona_1 domiciliato in Giussano (MB), via 2) dott. Persona_2 domiciliato presso agenzia CP_4 (ora CP_3), in Cesano Maderno (MB), via 3) avv. domiciliato in Milano, c.so, presso studio associato GLR;

8) La sig.ra Controparte_1, per le questioni riguardanti la società s.r.l. (ora CP_6 CP_6 con CP_4 sin dall'inizio circa dell'anno 2016, si rapportava, unitamente al fratello Parte_4 e dal novembre 2017 al professionista di quest'ultimo dott. Controparte_7 direttamente con il dott. Persona_2 tenendolo aggiornato mensilmente sulla situazione finanziaria societaria, l'esposizione nei confronti delle banche e sui rapporti tra i soci; Testi sul capitolo che precede: 1) dott. Persona_1 domiciliato in Giussano (MB), via Prealpi n. 8; 2) dott. Persona_2 domiciliato presso agenzia CP_4 (ora CP_3), in Cesano Maderno (MB), via

9) dall'aprile 2017, nell'ambito di un piano di rilancio, ha cominciato a estendere la propria attività nei confronti di clienti della grande

distribuzione, con un nuovo reparto di produzione e confezionamento di macedonie fresche che determinava un incremento di fatturato di circa € 300.000.= mensili, di cui € 250.000.= con la sola [REDACTED] [REDACTED]

10) in conseguenza di quanto precede, nel mese di giugno 2018 la sig.ra CP_1 aveva chiesto ad CP_4 un ampliamento di € 50.000.= sulla Linea di Credito Promiscua Commerciale in essere in linea capitale di € 150.000.= ed una aggiuntiva Linea di Credito per Anticipo Fatture e documenti riferita al solo cliente della grande distribuzione [REDACTED] dell'importo di € 50.000.=;

Testi sui capitoli 9) e 10) che precedono: 1) dott. Persona_1 domiciliato in Giussano (MB), via [REDACTED]; 2) dott. Persona_2 domiciliato presso agenzia CP_4 (ora CP_3), in Cesano Maderno (MB), via [REDACTED] n. [REDACTED]

11) ricevuto il decreto ingiuntivo, oggetto della presente opposizione, emesso nei suoi soli confronti e riferito alla fideiussione omnibus 12.07.2018, in data 17.01.2020, verso le ore 15:00, la sig.ra CP_1 si recava, accompagnata in auto dal dott. Per_3 [...], presso l'agenzia di CP_4 in Cesano Maderno, via [REDACTED], per un colloquio diretto ad ottenere chiarimenti dal dott. Persona_2 sulle operazioni che avevano portato all'emissione del decreto ingiuntivo nei suoi soli confronti; situazione che anche i consulenti dell'attrice opponente, dott. Persona_1 e dott. Persona_3, avevano difficoltà a comprendere e spiegare; Testi sul capitolo che precede: 1) dott. Persona_3, domiciliato in Milano, via privata [REDACTED], presso studio legale [REDACTED]; 2) dott. Persona_2 domiciliato presso agenzia CP_4 (ora CP_3), in Cesano Maderno (MB), via [REDACTED] n. [REDACTED] 3) dott. Persona_1 domiciliato in Giussano (MB), via [REDACTED] n. [REDACTED]

12) Nel corso del suddetto colloquio, avvenuto in presenza tra la sig.ra CP_1 ed il dott. Per_2 presso una sala riunioni dell'agenzia CP_4 il dott. Persona_2 (pagg. 9 e 17 trascrizione doc. 041. appellata che si rammostra al teste) riferiva alla sig.ra CP_1 che nel caso della fideiussione omnibus 12.07.2018, doc. 8 appellata, DOC. 3 appellante) che si rammostra al teste, non si trattava di fideiussione in aggiunta alla prima ma di una integrazione, un raccordo;

13) Nel corso del suddetto colloquio (pag. 11 trascrizione doc. 041. appellata che si rammostra al teste) il dott. Persona_2 riferiva alla sig.ra CP_1 che la banca non era tenuta ad informarla della richiesta formulata dal fratello di liberarlo dalla fideiussione 30.06.2016, doc. 4 attrice, né della sua avvenuta liberazione;

14) Nel corso del suddetto colloquio (pag. 17 trascrizione doc. 041. appellata che si rammostra al teste) il dott. Persona_2 a domanda, confermava alla sig.ra CP_1 di non averla avvisata che anche lei, in conseguenza della sottoscrizione del complesso di atti del luglio/agosto 2018 (L.C. Promiscua Globale 12.07.2018; L.C. Anticipo Documenti Italia 12.07.2018 dedicata cliente [REDACTED] [REDACTED] Fideiussione Omnibus 12.07.2018; Dichiarazione di Variazione Pegno 12.07.2018; Garanzia Confidi -

Sviluppo Artigiano; Autorizzazione 27.08.2018 a ridurre l'Apertura di Credito in c/c; Autorizzazione 27.08.2018 ad abbandonare la L.C. Promiscua Commerciale 30.06.2015, come da documenti 007., 008., 009., 012. e 011. appellata, che si rimostrano al teste) sarebbe stata, ed era stata, liberata dalla fideiussione 30.06.2016, senza restituzione del predetto documento;

15) nel corso del suddetto colloquio (pagg. 12/13 trascrizione doc. 041. appellata che si rammostra al teste) il dott. Persona_2 riferiva alla sig.ra CP_1 che la banca avrebbe liberato il sig. Parte_4 perché altrimenti quest'ultimo non firmava i bilanci degli esercizi sociali 2016/2017;

16) nel corso del suddetto colloquio (pag. 13 trascrizione doc. 041. appellata che si rammostra al teste) il dott. Persona_2 riferiva alla sig.ra CP_1 che la nuova Linea di Credito Promiscua Globale è stata concessa quando il fratello non c'entrava più in società; Testi su tutti i capitoli che precedono da 12) a 16): 1) dott. Per_2 [...] domiciliato presso agenzia CP_4 (ora CP_3), in Cesano Maderno (MB), via 2) dott. Persona_1 domiciliato in Giussano (MB), via

17) Terminato il colloquio ed uscita dalla sede dell'agenzia CP_4 la sig.ra Controparte_1 risaliva nell'auto del dott. Persona_3, che l'attendeva all'esterno, il quale constatava che la sig.ra CP_1 aveva registrato la conversazione con il dott. Persona_2 con il proprio apparecchio cellulare iphone 7.

Testi sul capitolo che precede: 1) dott. Persona_3, domiciliato in Milano, via privata presso studio legale ;

B) già effettuato (sia in primo grado che in grado d'appello), previa autorizzazione del Giudice, il deposito fisico del CD-R contenete il file formato .m4a della registrazione della conversazione 17.01.2020 tra Controparte_1 e Persona_2 registrata in presenza presso l'Agenzia UBI di cesano Maderno con telefono cellulare di proprietà dell'attrice opponente, allegato alla Consulenza Trascrittiva a firma del perito trascrittore Persona_4 doc. 41, autorizzarsi il deposito fisico in Cancelleria del telefono cellulare i-phone 7 di proprietà della sig.ra Controparte_1, contenente il file audio formato .m4a della conversazione, disponendo CTU informatica e fonica forense al fine di accertare la genuinità della prova (perizia trascrittiva, autenticazione dati, datazione, riconoscimento vocale del parlante ecc...);

C) all'esito dell'assolvimento da parte di controparte dell'onere di produzione degli estratti conto integrali dei rapporti per cui è stato azionato in monitorio il credito, disporsi CTU contabile finalizzata all'accertamento dell'esposizione debitoria della sig.ra Controparte_1 nei confronti di CP_4 in qualità di garante della (ora Controparte_8) e della congruità delle somme richieste con il D.I. n. 25571/2019.

D) disporsi inoltre CTU tecnico-contabile finalizzata a verificare la liceità delle linee di credito concesse ad [redacted] s.r.l., sotto il profilo dei tassi di interesse complessivamente applicati ed alla modalità di calcolo dei medesimi.

E) Per le ragioni indicate al paragrafo 4 della memoria istruttoria di primo grado, atteso quanto già fornito dall'opponente con la cospicua documentazione di cui ai docc. 004., 024., da 024. A 026., 046a., 046b. e 046c., si chiede altresì al Sig. Giudice di formulare ordine di esibizione ad CP_4 ex art. 210 c.p.c., dei libri delle fideiussioni e delle singole fideiussioni omnibus ricevute dalla banca da parte delle piccole e medie imprese dal 03.05.2005 ad oggi.

Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova orale per testi tardivamente formulati da controparte solo con la terza memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., in quanto generici, in parte negativi, da provarsi documentalmente, su circostanze irrilevanti e/o non demandabili a teste, contrario alle risultanze di cui ai documenti 041. e 048. (art. 2712 c.c., non adeguatamente disconosciuti da controparte se non in modo del tutto generico) acquisiti in causa con deposito telematico 31.05.2021 e successivo deposito fisico di cui al precedente punto B), in denegata ipotesi di ammissione si chiede a propria volta ammissione a prova contraria con i testi 1) dott. Persona_1 domiciliato in Giussano (MB), via [redacted] e 2) sig. Testimone_1 (già dipendente [redacted] s.r.l. ora Controparte_6, residente in 15033 Casale Monferrato (AL), via [redacted]

per Controparte_3 'Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:

Nel merito:

- Annullare la sentenza n. 5596/2023 del Tribunale di Milano sez. XIV Civile, Tribunale delle Imprese, Sezione Specializzata Impresa A, depositata in data 13.04.2023, pubblicata il 06.07.2023, nella causa iscritta al n. R.G. 11815/2020 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare Controparte_1 al pagamento della somma di € 224.095,37 in linea capitale, oltre ad interessi e spese della procedura monitoria, sino al saldo.

- Riformare la sentenza n. 5596/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 06.07.2023 nel capo relativo alla condanna di Controparte_4 al pagamento in favore di Controparte_1 delle spese di lite, liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

- Condannare Controparte_1 alla restituzione in favore di Controparte_3 (incorporante Controparte_4 della complessiva somma di euro 20.577,97 corrispostale per spese di lite in esecuzione della sentenza di primo grado oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge e per l'effetto dichiarare tenuta la sig.ra Controparte_1 a rifondere le spese di lite relative al primo grado ed al secondo grado di giudizio'.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Controparte 1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 25571 emesso dal Tribunale di Milano in data 4/12/2019, con il quale le è stato ingiunto, in qualità di fideiussore della società *Parte_5* il pagamento dell'importo capitale di € 224.095,37², oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore di *CP_4*

L'opponente ha chiesto la revoca del provvedimento monitorio, deducendo:

- la violazione, nell'ambito del rapporto pre contrattuale e contrattuale, degli obblighi di correttezza e buona fede posti in capo alla banca dagli artt. 1175, 1337 e 1375 cod. civ., dal Testo Unico Bancario e dalle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia, tale da determinare la risoluzione del contratto di fideiussione e dei contratti a esso collegati, nonché la nullità dei medesimi in base al parametro di cui all'art. 1322, secondo comma, cod. civ.;
- la nullità totale della fideiussione *omnibus* sottoscritta in data 12/7/2018 per contrarietà alla normativa antitrust (l n. 287/1990) e, in ogni caso, la sua nullità quantomeno parziale, in relazione alla clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ., comportante l'estinzione della fideiussione e la liberazione del garante per non avere la banca agito nei confronti del debitore principale nei termini di legge;
- la violazione del principio di trasparenza, con conseguente illiceità delle condizioni applicate con i contratti di "apertura di credito", di "anticipazioni su ordini di incasso" e di "anticipazioni su ^{Controp} contributi, documenti, contratti, fatture", tutti recanti data 12/7/2018.

CP_4 si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto.

Nel merito, ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Il Tribunale di Milano ha respinto l'istanza ex art. 649 cpc e ha rilevato la necessità di attivare il procedimento di mediazione obbligatoria.

All'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, l'opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancata presenza personale della parte opposta alla procedura di mediazione, essendo comparso un «*mero difensore*».

Controparte 10

² Di cui di € 215.845,37, oltre interessi legali dal 11/2019, quale esposizione del contratto di conto corrente ordinario denominato "Utilio Speciale PMI Plus" ed € 8.250,00, oltre interessi legali dal 22/5/2019, quale esposizione del contratto di conto corrente per anticipo fatture e documenti.

Nelle more del giudizio, *CP_4* ha dato atto di essersi fusa per incorporazione in *Controparte_2*.

In data 26/9/2022, *Parte_1* per il tramite della sua mandataria *Parte_2* [...] (di seguito *Parte_1*, si è costituita con atto di intervento ex art. 111 cpc, quale cessionaria del credito oggetto del contendere.

Ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente ex art. 96 cpc, da determinarsi in via equitativa.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di Impresa A, con la sentenza impugnata, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, regolamentando le spese di lite.

Il Giudice di primo grado ha rilevato che la procura rilasciata all'avvocato [] per partecipare all'incontro di mediazione in data 11/1/2021, era priva dell'autentica da parte di un notaio o da altro pubblico ufficiale e, pertanto, non idonea a conferirle un effettivo potere di rappresentanza sostanziale da parte della banca.

Nell'accoglimento dell'eccezione preliminare, il Tribunale di Milano ha ritenuto assorbite tutte le domande ed eccezioni sollevate dalla *CP_1*.

La società *Parte_1* ha interposto appello, affidando il gravame a due motivi.

In sintesi:

1. ha prospettato l'erroneità della decisione per aver ritenuto improcedibile la domanda per l'invalidità della procura speciale, prospettando, altresì, che la questione non era stata sottoposta al dibattito tra le parti, con violazione degli artt. 83, 101 cpc e artt. 24 e 111 Cost.;
2. ha censurato la decisione nella parte in cui ha stabilito che il giudizio fosse improcedibile per non essere stata la procura autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale, con violazione degli artt. 83 e 1392 cod. civ. in relazione agli artt. 5 e 8 del d.lgs. n. 28/2010.

Controparte_1 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e infondato.

L'appellata ha formulato, in via subordinata e condizionata, appello in via incidentale fondato sulle eccezioni e le contestazioni già svolte in primo grado.

Si è costituita in giudizio *Controparte_3*, aderendo all'appello proposto da *Pt_1*

Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe riportate, assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusivi, la causa è stata discussa e decisa nell'odierna Camera di Consiglio dalla Corte nella composizione in epigrafe trascritta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte preliminarmente osserva che le istanze istruttorie, così come reiterate dalla garante **CP_1** non richiedono l'apertura della fase istruttoria, in quanto:

- con l'atto di opposizione ex art. 645 cpc l'appellata ha formulato istanza di prova orale richiamando genericamente i fatti dedotti in narrativa, senza provvedere ad una specifica capitolazione ex art. 244 cpc delle circostanze da sottoporre ai testi e/o in sede di interrogatorio formale;
- con la comparsa di costituzione del nuovo difensore si è provveduto ad un mero richiamo di tale istanza;
- con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 cpc la **CP_1** ha essenzialmente contestato la mancata realizzazione della condizione di procedibilità ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010;
- con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc sono stati dedotte circostanze in parte irrilevanti (capitoli da 1 a 8 poiché relative ai rapporti interni alla società tra la **CP_1** con il fratello **Pt_4**, alle problematiche legate all'approvazione dei bilanci di esercizio 2016 e 2017, alla copertura delle perdite della società e ai rapporti tra il professionista incaricato e la banca, all'allegata liberazione del fratello **Pt_4** dagli obblighi derivanti da una diversa fideiussione sottoscritta nel 2015 a fronte della concessione di nuove linee di credito), in parte superate dalla documentazione in atti (capitoli da 9 a 10) e in parte poiché contenenti valutazioni non demandabili ai testimoni (capitoli da n. 11 a 17);
- la richiesta CTU contabile è stata dedotta genericamente, a fini meramente esplorativi, avendo la stessa garante riconosciuto di non essere in possesso della necessaria documentazione bancaria a causa dell'intervenuto fallimento della società obbligata in via principale.

La Corte, nel merito, ritiene l'appello proposto in via principale da **Parte_1** - alle cui conclusioni ha aderito **Controparte_2** - meritevole di accoglimento, per le ragioni che seguono.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto intrinsecamente connessi. Sono volti ad affermare che la procura speciale - con cui l'avv. **CP_4** unitamente ad altri avvocati, è stata delegata a rappresentare e difendere **CP_4** nel procedimento di mediazione avanti all'Organismo **Controparte_11** di Roma - era idonea a conferire ai professionisti i poteri di partecipazione al procedimento di mediazione, con conseguente ritualità del tentativo di mediazione espletato in data 11/1/2021 e procedibilità delle domande proposte.

Non sembra potersi dubitare del fatto che le parti abbiano la facoltà di farsi sostituire da altri soggetti all'incontro di mediazione, come affermato di recente dalla Suprema Corte, secondo cui *«deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di*

mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche - ma non solo - dal suo difensore”³.

La giurisprudenza di legittimità⁴, e quella di merito maggioritaria, non ha mai affermato che la procura sostanziale conferita per la partecipazione alla mediazione debba rivestire la forma di atto pubblico o essere autenticata da un pubblico ufficiale né nella normativa di riferimento è rinvenibile una tale previsione.

Si è affermata la sufficienza, sulla base degli artt. 1392 cod. civ. e 3, comma 3, del D. lgs n. 28/2010, di una libera procura sostanziale, che attribuisca al rappresentante poteri decisionali tali da consentirgli di disporre dei diritti oggetto della mediazione e di percorrere soluzioni conciliative.

La recente riforma introdotta dal D. lgs n. 149/2022, novellando l’art. 8 D. Lgs n. 28/2010, in tema di mediazione ha cristallizzato - recependo le indicazioni della giurisprudenza sopra richiamata - il principio affermando che *“le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia”*.

Nel giudizio di primo grado, *CP_4* ha prodotto (doc. n. 8) la procura speciale con cui l’avv. *Controparte_4* insieme ad altri professionisti, è stata delegata a *«rappresentare e difendere la Controparte_4 nel procedimento di mediazione avanti all’Organismo Controparte_12 di Roma, conferendo loro ogni più ampia facoltà e potere, ivi compresa quella di partecipare al procedimento di mediazione, conciliare, farsi sostituire, transigere, rinunciare agli atti ed alla domanda formulata e accettare rinuncia, incassare, quietanzare, chiamare terzi affinché partecipino al procedimento instaurato, anche al fine di svolgere nei loro confronti nuove e autonome domande, eleggendo domicilio presso il loro studio in Milano, via *Controparte_4* dando sin d’ora per rato e valido il loro operato⁵»*.

Il chiaro tenore dell’atto consente di affermare che ai professionisti delegati la banca ha conferito ampi poteri per transigere la controversia nell’ambito della procedura di mediazione.

Dal verbale dell’incontro prodotto emerge che per la banca ha presenziato l’avv. *Controparte_4* e che è stata identificata con la carta di identità⁶, come richiesto dalla normativa di riferimento.

³ Cass. civ. sentenza n. 18106/2024.

⁴ Cfr. anche Cass. n. . 8437/2019.

⁵ Doc. n. 8, *Controparte_4* fasc. primo grado;

⁶ Doc. n. 9, *Controparte_4* fasc. primo grado;

Per tali ragioni, la procura sostanziale rilasciata dalla banca cedente deve considerarsi valida, ai sensi del d.lgs. n. 28/2010, e successive modifiche, e correttamente espletata la procedura di mediazione.

La procedibilità della domanda proposta dalla banca cedente impone alla Corte di esaminare le ulteriori questioni sollevate dall'appellata *Controparte_1* e non esaminate in primo grado, poiché ritenute assorbite dall'accoglimento della questione pregiudiziale.

Con il **primo motivo in via incidentale** la *CP_1* ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo a *Parte_1* sul rilievo che quest'ultima non aveva dimostrato la titolarità sostanziale del credito.

Il motivo è infondato.

In forza del contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione concluso in data 28/7/2021, l'appellante *Parte_1* ha acquistato da *CP_13* crediti (derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conto corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi) sorti nel periodo compreso tra il giorno 1/1/1950 e il 31/5/2021, i cui debitori erano stati classificati "a sofferenza";

Nel giudizio di primo grado, la cessionaria ha prodotto l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale⁷.

La Corte rinvia alla chiara descrizione riportata alla pag. 10 del documento, ove si legge che «*la società Controparte_14 comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data 28 luglio 2021 ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione ha acquistato pro-soluto da [...] CP_13 (...) taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di proprietà della Cedente derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 31 maggio 2021, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti")*».

La produzione si pone in linea con quanto affermato dalla Suprema Corte⁸.

Quanto all'ulteriore contestazione sollevata dalla *CP_1*, la Corte richiama il documento prodotto nel giudizio di primo grado (atto n. 16046/8617 rep./racc. Notaio *Persona_5* di Milano, in data 19.02.2021) da cui si evince che Unione di Banche

⁷ Doc. n. 4, fasc. primo grado *Parte_1*

⁸ Cass. civ. 31188/2017.

Parte_6 ha ceduto a **CP_13** la piena proprietà del ramo d'azienda bancaria denominato “Ramo d’Azienda UBI”, riguardante l'attività bancaria in senso stretto inerente alla rete di Filiali e Punti Operativi meglio descritti nell’Allegato 13 del citato atto.

E’ documentato che il ramo aziendale oggetto di conferimento è comprensivo di tutte le componenti patrimoniali attive e passive già di proprietà della società conferente, di tutte le controversie giudiziarie in essere e, in generale, di qualsiasi diritto e/o pretesa riferibile a rapporti giuridici inerenti al ramo aziendale conferito, nonché di tutti i rapporti radicati con la clientela nelle Filiali e nei Punti Operativi trasferiti.

Dell'avvenuta cessione del ramo d’azienda è stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 35 del 3/3/2021 e mediante iscrizione nel Registro delle Imprese, con i relativi effetti erga omnes previsti dal d.lgs. n. 385/93.

CP_13 è succeduta all **Controparte_15** che, successivamente, si è fusa per incorporazione in **Controparte_3** con relativa legittimazione sostanziale attiva e passiva.

L’intervenuta cessione del credito in contestazione ha trovato riscontro nella posizione processuale assunta dalla banca che, a seguito dell’intervento ex art. 111 cpc di **[...]**

Pt_1 ha aderito alle conclusioni rassegnate con l’appello in via principale.

Ragioni di logica giuridica impongono di affrontare preliminarmente **il quarto ed il quinto motivo proposti in via incidentale** dall’appellata **CP_1**.

L’appellante ha eccepito la nullità della fideiussione *omnibus* del 12/7/2018, allegando che le clausole n. 2.1, 1.4 e 7 riprodurrebbero il medesimo contenuto delle clausole n. 2, 8 e 6, dello schema di fideiussione omnibus ABI 2003, ritenute contrarie all’art. 2, comma 2, lettera a) della Legge Antitrust n. 287/90.

In subordine, l’appellata ha eccepito la nullità della clausola di deroga all’art. 1957 cod. civ. e di cui all’art. 7 della garanzia in contestazione (equivalente alla clausola 6 schema ABI 2003).

In tesi, la banca cedente non avrebbe agito nei confronti del debitore principale nel termine di cui all’art. 1957 cod. civ. essendosi limitata a notificare il decreto ingiuntivo, emesso unicamente nei confronti della garante, solo in data 14/1/2020.

I motivi, così come formulati, sono infondati.

Come già evidenziato da questa Corte⁹, Banca d’Italia con il provvedimento n. 55/2005 ha provveduto alla verifica della compatibilità dello schema predisposto dall’ABI del 2003 con la disciplina in materia di intese restrittive della concorrenza.

L’Autorità di Vigilanza ha accertato che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale, per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussioni *omnibus*), contengono

⁹ Corte App. Milano, sentenza n. 1441/24.

disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, risultano in contrasto con l'art. 2, comma 2 lett. a), della legge n. 287/90.

La pacifica corrispondenza tra le clausole dichiarate nulle dalla Banca d'Italia e quelle inserite nella fideiussione *omnibus*, sottoscritta dalla CP_1, in data 12/7/2018, pone la questione se tale coincidenza sia sufficiente ai fini della dimostrazione delle condotte anticoncorrenziali ed, in particolare, se possa affermarsi una perdurante idoneità del provvedimento amministrativo n. 55/2005 a fungere da prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, a distanza, come nel caso oggetto di esame, di alcuni anni dal completamento dell'attività istruttoria da parte dell'Autorità di Vigilanza. La Corte di Cassazione ha ritenuto coperte dall'accertamento le condotte degli intermediari antecedenti al maggio 2005 poiché l'istruttoria e le conseguenti determinazioni di Banca d'Italia hanno riguardato l'arco temporale precedente al provvedimento finale n. 55/2005¹⁰.

Quanto alle garanzie sottoscritte successivamente al maggio 2005, di rilievo è la pronuncia n. 41994/2021 delle sezioni unite che - in relazione ad un contenzioso che ha riguardato una fideiussione rilasciata nel giugno 2016 - hanno ritenuto che la presunzione, circa la sussistenza del persistere dell'intesa anticoncorrenziale, operasse anche per condotte successive all'adozione del provvedimento dell'Autorità di Vigilanza.

Significativi sono i passaggi della motivazione, riportati ai punti 2.16.1, 2.16.2, 2.19.1, con cui si è dato rilievo al collegamento funzionale tra l'intesa anti concorrenziale a monte e i contratti a valle.

Le regole dell'onere della prova nei giudizi per violazione della disciplina *antitrust*, portano questa Corte a ritenere che anche nei giudizi relativi alle fideiussioni concesse dopo il maggio 2005, laddove si accerti la riproduzione di clausole vietate, il provvedimento della Banca d'Italia possa fornire una presunzione *iuris tantum* dell'attualità dell'intesa restrittiva.

Presunzione che l'istituto di credito può vincere fornendo la prova contraria mediante la produzione di analoghe garanzie emesse nel medesimo arco temporale, ma prive delle

¹⁰ Cass. sez. I civ. n. 29810/2017 punto 11.5; "Ovviamente tale accertamento, già compiuto dalla Banca d'Italia e pubblicizzato nel maggio del 2005, ha avuto un periodo temporale di osservazione e di rilievo che (com'è facile arguire dalla vicinanza temporale tra il contratto qui contestato, stipulato a febbraio 2005, e il completamento dell'istruttoria e la sua formalizzazione - come si è detto - del maggio successivo), fanno ritenere assai probabile che l'intesa (o gli altri comportamenti lesivi della concorrenza tra imprese bancarie) sia stata consumata ancor prima della contrattazione da parte del signor Pt 7. 11.6. Ad ogni modo, la Corte territoriale, che è l'organo deputato all'accertamento in fatto, alla luce dei principi sulla prova privilegiata elaborati da questa Corte, non può (né potrà, ancora) escludere la nullità di quel contratto per il solo fatto della sua anteriorità all'indagine dell'Autorità indipendente ed alle sue risultanze, poiché se la violazione «a monte» è stata consumata anteriormente alla negoziazione «a valle», l'illecito anticoncorrenziale consumatosi prima della stipula della fideiussione oggetto della presente controversia non può che travolgere il negozio concluso «a valle», per la violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia (a cominciare dall'art. 2 della legge antitrust)".

clausole accertate come nulle, e chiarendo, se del caso, le ragioni dell'inserimento, a distanza di anni, di siffatte clausole negli schemi contrattuali adottati.

Nel caso oggetto di esame, l'istituto di credito non ha fornito tale prova contraria.

In merito alle conseguenze relative all'accertata nullità delle clausole fideiussorie coincidenti con quelle del modello ABI del 2003, questa Corte ha già affermato che, con la pronuncia n. 41994/2021, la Suprema Corte ha avallato la teoria della invalidità parziale (non totale) dei negozi che presentino suddette clausole.

L'estensione della nullità all'intero contratto ha, dunque, portata eccezionale.

È a carico di chi ha interesse a far cadere l'intero schema contrattuale fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola nulla.

Nel caso oggetto di esame, la **CP_1**, legale rappresentante della società correntista obbligata principale nonché garante, non ha assolto a siffatto onere della prova, essendosi limitata ad invocare la sua avvenuta liberazione ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. ed affermando che **CP_4** non avrebbe agito nei confronti del debitore principale.

La deroga pattuita con la clausola n. 7 riguarda esclusivamente i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ..

Il tenore della clausola, espressamente approvata dalla garante appellata ex art. 1341, comma 2, cod. civ., è chiara e non vi è alcuna previsione di espressa rinuncia, da parte della **CP_1**, a sollevare contestazioni relativamente al rapporto garantito¹¹.

Con tale pattuizione il fideiussore ha preventivamente rinunciato alla decadenza prevista dall'art. 1957 cod. civ..

La pattuizione, come confermato da recente pronuncia della Suprema Corte¹², rientra nella disponibilità delle parti e non contravviene a principi di ordine pubblico.

Per mera completezza, la Corte rileva che con lettera datata 3/12/2018 la **[...]** **Controparte_8** dal 25/10/2018, poi dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano in data 21/3/2019, ha comunicato alla banca cedente l'intervenuto deposito del ricorso per concordato preventivo.

Con la successiva lettera datata 16/4/2019 **CP_4** ha invitato la **CP_1**, che era anche legale rappresentante della società obbligata in via principale, a provvedere alla copertura delle esposizioni debitorie della **Controparte_8** **[...]**, indicando i saldi negativi dei singoli conti correnti e finanziamenti (cfr. lettera del 16/04/2019 – doc. n. 13).

Parte appellata ha lamentato, con il **secondo motivo in via incidentale**, la violazione da parte dell'istituto di credito dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede

¹¹ Cass. civ. sez. III civ. ord. n. 30181/2018; Cass. sez. III civ. n. 22233/2014; Cass. ss.uu. n. n. 3947/2010.

¹² Cass. sez. III civ. ord. 27558/2023.

derivanti dalle norme codicistiche e dal Testo Unico Bancario, tale da determinare l'intervenuta risoluzione del contratto fideiussorio.

Dalla documentazione versata in atti, nonché dalle allegazioni della **CP_1**, non sono tuttavia emersi elementi idonei a dimostrare la presunta violazione degli obblighi informativi da parte della banca.

Tutti i documenti contrattuali risultano regolarmente sottoscritti dalla **CP_1**, la quale, in virtù di tali sottoscrizioni, ha dichiarato di aver ricevuto, compreso e accettato le condizioni contrattuali e le informazioni rese.

L'appellata, infine, ha lamentato che la banca cedente non avrebbe provato il credito azionato in sede monitoria, non ritenendo sufficiente a tal fine la produzione della certificazione ex art. 50 TUB.

Anche tale doglianza è infondata e deve essere disattesa.

L'art. 50 TUB prevede espressamente che: *«La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido»*.

Il saldaconto certificato ex art 50 TUB è idoneo a costituire prova scritta ai sensi dell'art. 633 cpc e ss. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo e la valenza probatoria del documento in esame non è esclusa nel giudizio di opposizione, potendo costituire elemento presuntivo da cui ritenere la sussistenza del credito¹³.

La **CP_1**, con gli atti difensivi depositati, non ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca degli estratti ex art. 50 TUB dei due conti correnti¹⁴.

Conclusivamente, in riforma della sentenza impugnata, **Controparte_1** deve essere condannata al pagamento dell'importo richiesto in sede monitoria e, più precisamente, della somma pari a € 215.845,37, quale saldo negativo del conto corrente denominato Utilio Speciale PMI Plus, oltre interessi legali dal 11/7/20129 sino al saldo, e della somma pari a € 8.250,00 quale saldo negativo del conto corrente per anticipi e per fatture, oltre interessi legali dal 22/5/2019 sino al saldo,

Sia la banca cedente che la cessionaria hanno concluso per la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, comunque, per la condanna di **Controparte_1** al pagamento della somma come sopra accertata.

La prima richiesta non può trovare accoglimento poiché, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità¹⁵, l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio.

¹³ Corte d' Appello di Milano sentenza n. 1031/23.

¹⁴ Cass. sez. III civ. ord. n. 12818/2024.

Le concordi conclusioni, con rinvio al provvedimento monitorio e in difetto di specifiche indicazioni, fanno ritenere che la richiesta di condanna del fideiussore sia da intendere in favore della banca cedente, fermo restando gli effetti previsti dall' u.c. dell'art. 111 cpc.

L'esito dell'appello comporta la necessità per la Corte di Appello di rivedere il regolamento delle spese del primo grado, poiché in base al principio di cui all'art. 336 cpc la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese¹⁶.

Secondo il criterio della soccombenza, *Controparte_1* deve essere condannata a rimborsare a *Parte_1* e a *Controparte_3* le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio e della fase monitoria, come espressamente richiesto.

Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione, di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, dato dal valore della controversia (€ 52.001,00 - € 260.000,00), considerate le questioni di diritto affrontate e l'attività difensiva concretamente prestata, per tutte le fasi, con esclusione per il presente grado di quella istruttoria non tenutasi.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:

- 1) in accoglimento dell'appello in via principale proposto da *Parte_1*, per essa, in qualità di mandataria *Parte_2* e in accoglimento dell'appello proposto in via incidentale da *Controparte_3* riforma la sentenza impugnata e, per l'effetto, condanna *Controparte_1* al pagamento in favore di *Controparte_3* della somma complessiva di € 224.095,37, oltre interessi come in motivazione indicati;
- 2) rigetta l'appello proposto in via incidentale da *Controparte_1*;
- 3) condanna *Controparte_1* a rifondere a *Parte_1* e, per essa, in qualità di mandataria, a *Parte_2* e ad *Controparte_3*, le spese dei due gradi di giudizio, che liquida complessivamente per entrambe le posizioni, quanto al primo grado in € 14.103,00 per compensi (oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oltre IVA e CPA nella misura di legge), quanto al secondo grado in € 9.991,00 per compensi (oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oltre IVA e CPA nella misura di legge) e, quanto alla fase monitoria, in € 2.800,00 per compensi e € 406,50 per esborsi (oltre al rimborso

¹⁵ Cass. sez. VI civ. ord. n. 20868/2017.

¹⁶ Cass. sez. VI civ. sottosezione seconda ord. n. 8400/2018.

elle spese generali nella misura del 15% e oltre IVA e CPA nella misura di legge);

- 4) condanna *Controparte_1* alla restituzione in favore di *Controparte_3* di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, con interessi legali dall'intervenuto pagamento al saldo.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 25/6/2025

Il Consigliere rel. est.

Serena Baccolini

Il Presidente
Marianna Galioto



TRIBUNALE DI VERONA

TERZA SEZIONE CIVILE

VERBALE DI UDIENZA DEL 21.03.2024

nel procedimento iscritto al n. 495/2022 R.G.;

promosso da parte ricorrente [REDACTED], in persona della titolare e legale rappresentante *pro tempore*;

nei confronti di parte resistente [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

Il Giudice

invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..

Sono comparsi:

- per parte ricorrente [REDACTED], l'avv. [REDACTED] del [REDACTED] [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED] che conclude e discute come da ricorso introduttivo, insistendo altresì per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato come da istanze in atti;
- per parte resistente [REDACTED], l'avv. [REDACTED] del [REDACTED] [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED], che conclude e discute come da memoria costitutiva, insistendo per il rigetto di tutte le domande della ricorrente, oltre che della domanda riconvenzionale trasversale formulata in via subordinata dal resistente [REDACTED], chiedendo inoltre la condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., stante la temerarietà dell'azione;
- per parte resistente [REDACTED], l'avv. [REDACTED] che conclude e discute come da memoria costitutiva, insistendo per il rigetto di tutte le domande della ricorrente e per l'accoglimento delle proprie eccezioni ed istanze, ivi inclusa quella di condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., stante la temerarietà dell'azione;
- per parte resistente [REDACTED] nessuno è comparso.



Il Giudice, preso atto di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione, dando altresì atto che le parti si allontanano.

Verona, 21.03.2024

Il Giudice

(dott.ssa Pierangela Bellingeri)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Pierangela Bellingeri, all'esito della Camera di Consiglio, dato atto che le parti si sono allontanate, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

EX ART. 429 C.P.C.

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 495/2022 R.G.;

promossa da:

[REDACTED], con sede legale in [REDACTED],
[REDACTED], in persona della titolare e legale rappresentante [REDACTED],
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso
introduttivo;

-parte ricorrente-

contro:

[REDACTED] residente in [REDACTED]
[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] ed
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED], in forza di procura speciale in atti;
[REDACTED], residente in [REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv. ti [REDACTED]



[REDACTED], che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale in atti;

[REDACTED], con sede legale in [REDACTED];

-parte resistente-

avente ad oggetto: preliminare di locazione immobiliare; uso diverso da quello abitativo; risarcimento danni.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo del ricorso, ex artt. 447 bis e 414 ss. c.p.c., con cui la ricorrente [REDACTED] ha convenuto in giudizio i resistenti [REDACTED];

I.a. esponendo, in fatto,

- che, nel corso dell'anno 2012, il resistente [REDACTED] contattava [REDACTED] collaboratore dell'impresa ricorrente, prospettandogli la possibilità di acquisire un terreno sito in [REDACTED] su cui all'epoca era presente un bed & breakfast e che risultava essere nella disponibilità del resistente [REDACTED];

[REDACTED], figlio dei proprietari effettivi dell'immobile;

- che l'accordo prevedeva la presa in gestione del b&b da parte di [REDACTED] con l'avvio di un'attività di lounge bar aperto al pubblico sul terreno circostante da parte della ricorrente, dovendosi quest'ultima occupare, più in particolare, sia della manutenzione dei giardini, sia del servizio di ristoro;

- che, nel corso delle serrate trattative, dapprima veniva individuata nel contratto d'affitto la forma prescelta per entrare in possesso del terreno, successivamente veniva raggiunto un accordo di massima per la vendita di parte del fondo da [REDACTED];

- che, in data 1.06.2014, la resistente [REDACTED] (appositamente costituita da [REDACTED] per la gestione del fondo) sottoscriveva con la ricorrente il contratto di comodato del terreno sito in [REDACTED];



individuato alle particelle 78, 339 e 432, con validità sino al 31.10.2014, venendo contestualmente sottoscritto, dalle medesime parti e sempre in relazione alle tre predette particelle, un preliminare di locazione commerciale della durata di sei anni, rinnovabile per uguale periodo, che avrebbe sostituito il comodato a decorrere dall'1.01.2015;

- che, successivamente, la ricorrente apprendeva come in proprietà della [redacted] fosse la sola particella 432 (su cui insistono gli edifici) e non anche le restanti particelle 78 e 339 (su cui invece insistono proprio i terreni occupati dall'attività di lounge bar);

- che, a fronte della assicurazione da parte di [redacted] circa l'intenzione dei proprietari effettivi di trasferire tutti i terreni a [redacted] (cui nel frattempo era stata da questi rilasciata una procura a vendere), la ricorrente effettuava un ingente investimento per lo sfruttamento economico del sito, segnatamente consistente in bonifiche, installazione impianti, acquisto attrezzature ed arredi, predisposizione loghi e siti web, apertura pratiche edilizie, affitto appartamento da adibire ad alloggio del personale, trasporto di autoveicolo e scooter di [redacted]

- che l'attività della ricorrente, concretamente intrapresa nel giugno 2014, si protraeva sino al settembre dello stesso anno, dopo di che, all'approssimarsi della stagione estiva 2015, la ricorrente medesima riceveva assicurazioni da [redacted] circa la stipula del contratto di locazione, successivamente smentite dallo stesso il quale, anzi, dapprima la convinceva a sottoscrivere un nuovo contratto di comodato per l'anno 2015, quindi le inoltrava in data 4.07.2016 formale diffida per la liberazione dei fondi interessati dall'attività di lounge bar;

- che, con sentenza n. 1314/2019, il Tribunale di Verona dichiarava la nullità dei contratti di comodato in difetto di loro registrazione, pur riconoscendo nella motivazione del provvedimento la gravità dei danni patiti dall'odierna ricorrente in conseguenza della mancata stipula del contratto definitivo di locazione;

I.b. deducendo, in diritto,



- la validità e la vincolatività del contratto preliminare di locazione, non soggetto a registrazione;
- la responsabilità precontrattuale dei convenuti tutti per la mancata stipula del contratto definitivo rispetto al contratto preliminare di cosa altrui sottoscritto in data 1.06.2014;
- il proprio conseguente diritto al ristoro di tutti i danni da sé patiti in conseguenza di tale inadempimento, non identificabili nel mero interesse negativo e quantificabili in complessivi € 188.810,00;

§.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della memoria difensiva tempestivamente depositata il 3.06.2022, con cui il resistente [REDACTED]

II.a ha eccepito, preliminarmente,

- l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in violazione del foro esclusivo inderogabile di cui all'art. 21 c.p.c. per le cause in materia di locazione di immobili, nella specie consistente in quello di [REDACTED]
- l'improcedibilità dell'azione ai sensi del d.lgs. n. 28/2010, per non essere la ricorrente comparsa personalmente in mediazione e non avere validamente delegato alcun soggetto a rappresentarla;

II.b. ha eccepito, nel merito,

- la formazione del giudicato implicito discendente sui fatti oggetto della presente causa ex art. 2909 c.c.;
- l'illegittima parcellizzazione dell'identico credito, con abuso dello strumento processuale;
- l'inesistenza di qualsivoglia contratto preliminare di locazione, posto che al momento della sottoscrizione della scrittura meramente interlocutoria dell'1.06.2014 la ricorrente (costituita unicamente il 10.07.2014) non era ancora venuta ad esistenza;
- l'assoluta genericità ed apoditticità dei danni *ex adverso* lamentati, nell'*an* oltre che nel *quantum*;



§.III. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della memoria difensiva tempestivamente depositata il 26.05.2022, con cui il resistente [REDACTED]

III.a ha eccepito, preliminarmente e nel merito,

- il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque la propria estraneità alla scrittura dell'1.06.2014 denominata dalla ricorrente preliminare di locazione, da sé mai sottoscritta, tanto più che la [REDACTED] c. è stata costituita solo in data successiva, ossia il 9.06.2014;

- il sopravvenuto venir meno di tale accordo per effetto del comportamento concludente della ricorrente, con la stipula del contratto di comodato del 20.06.2015 e la concessione il 20-24.06.2015 degli immobili in favore della ricorrente, nell'acquiescenza di quest'ultima;

- l'assoluta carenza di prova del danno subito, solo labialmente asserito dalla ricorrente, tenuto altresì conto delle preclusioni probatorie di cui al rito lavoro azionato;

III.b. ha spiegato, in via di mero subordine, domanda riconvenzionale trasversale nei confronti del resistente [REDACTED], per essere da questo manlevata;

§.IV. Dato atto che la causa è stata chiamata, anche per effetto dello spostamento d'udienza disposto ai sensi dell'art. 418 c.p.c., alla prima udienza di discussione del 7.02.2023, dopo di che la stessa è stata istruita unicamente tramite le produzioni documentali delle parti, essendo state ritenute inammissibili le istanze per prova costituenda di cui al ricorso, in quanto vertenti tutte su circostanze non puntualmente capitolate e, comunque, insufficientemente circoscritte ed eccessivamente valutative, oltre che irrilevanti ai fini della decisione (cfr. l'ordinanza istruttoria emessa il 7.02.2023, in questa sede integralmente richiamata e ribadita), giungendo quindi all'odierna udienza allorché, sentita la discussione dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione, *ex art.* 429 c.p.c.;



- §.V. Ritenuto, in via preliminare, che sia dirimente (ed assorbente) ai fini della decisione l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria sollevata dal resistente [REDACTED]; Invero, secondo la ricostruzione di tale parte, affinché la condizione di procedibilità prevista ex art. 5 d.lgs. 4.03.2010, n. 28 possa ritenersi verificata, e, quindi, la procedura di mediazione possa considerarsi effettivamente svolta, le parti avrebbero l'onere di comparire personalmente innanzi al mediatore al momento del primo incontro; in caso di mancata comparizione personale, inoltre, non sarebbe sufficiente la procura generale rilasciata all'avvocato (eventualmente dallo stesso autenticata), ma esclusivamente una procura sostanziale di carattere speciale avente ad oggetto la mediazione stessa, redatta da notaio o da altro pubblico ufficiale, anche in ragione dell'assenza di poteri certificativi generali in capo al procuratore; Ora, in via generale ed in punto di diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 2 *bis*, dell'art. 5 del d.gs. n. 28/2010 *“Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo”*; sul piano procedimentale, è poi stabilito dall'art. 8 del citato provvedimento che *“Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento”*; Tanto premesso sul piano normativo, questo Tribunale ritiene pienamente condivisibili i principi espressi negli arresti resi dalla Cassazione in data 27.03.2019, n. 8473, oltre che in data 26.04.2022, n. 13029, laddove la Corte di legittimità ha, anzitutto, sottolineato che il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore conta che si possa trovare quella composizione degli opposti



interessi soddisfatti al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti, con l'ovvio corollario per cui la previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non può evitare di presentarsi davanti al mediatore inviando soltanto il proprio avvocato; in secondo luogo, la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività assolutamente indelegabile, non essendo previsto né escluso che la delega possa essere conferita anche al proprio difensore; in terzo luogo, quanto alle modalità di conferimento, la Suprema Corte ha precisato che *“Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto... Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale. Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.”* (cfr. Cass. civ., n. 8473/2019; nello stesso senso si veda anche Cass. civ., n. 13029/2022);

Deve quindi ritenersi, sulla base dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, come nel caso che ci occupa, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, abbia la facoltà di farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche, ma non solo, dal suo difensore; tuttavia, in caso di delega a soggetto terzo ovvero allo stesso



avvocato, è necessaria l'autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale o di notaio e, vista l'insufficienza della mera scrittura privata per il conferimento della citata delega, l'autenticazione non potrà essere operata dal difensore, visto che l'art. 83 c.p.c. inerisce esclusivamente il rilascio della procura funzionale all'attività giudiziale; inoltre, quanto all'oggetto, la medesima procura deve essere circoscritta alla mediazione stessa ed ai diritti oggetto di approfondimento nella relativa procedura; tale orientamento, peraltro, è stato recepito dalla giurisprudenza di merito, che ha più volte ribadito l'indefettibilità della procura speciale sostanziale autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale;

Tanto premesso in via generale, nella fattispecie *sub iudice* è pacifico, oltre che documentato dallo stesso verbale di mediazione, che la ricorrente [REDACTED], in qualità di titolare e legale rappresentante di [REDACTED], non ha partecipato personalmente al primo incontro di mediazione, senza peraltro giustificare in alcun modo la propria assenza, ma ha delegato sia [REDACTED], sia il proprio (cfr. doc. 10 fasc. ric.); parimenti è documentato che difetti una procura speciale sostanziale debitamente autenticata (a rigore, dall'esame del doc. 10 fasc. ric. emerge come difetti in radice qualsiasi autenticazione, sia per quanto riguarda la delega conferita a [REDACTED], sia per quella conferita al legale, la cui firma sembra essere apposta unicamente per accettazione);

Ne discende che, in applicazione dei precedenti *considerata* in diritto e rilievi in fatto, l'illegittimità della procura determina, sul piano giuridico, il difetto del potere di rappresentanza giuridica sostanziale in capo ai delegati della ricorrente nella fase di mediazione (avviata dalla stessa parte ricorrente), da talché il primo incontro deve considerarsi *tamquam non esset* e la condizione di procedibilità prevista *ex art. 5* d.lgs. n. 28/2010 non realizzata, con l'improcedibilità della domanda di parte ricorrente, assorbita ogni ulteriore questione;

§.VI. Ritenuto, quanto alla domanda, riproposta nella presente sede dalla ricorrente ai sensi del d.p.r. n. 115/2002, a seguito del rigetto dell'istanza di ammissione da parte del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che, anzitutto, difettano agli



atti i documenti da cui evincere la sussistenza dei requisiti di applicabilità del beneficio (peraltro, non risulta neppure essere stato prodotto il provvedimento di rigetto del C.O.A.); inoltre, va dato atto della manifesta infondatezza della pretesa azionata con la causa *sub iudice* (rilevante ai sensi degli artt. 74, 122 e 126 del testo unico in materia di spese di giustizia) stante l'assoluta genericità delle deduzioni in punto danni asseritamente subiti, tenuto anche conto delle rigide preclusioni processuali determinate dal rito lavoro azionato;

§.VII. Ritenuto che le spese processuali, liquidate come da dispositivo tenuto conto di valore di causa e di natura e quantità dell'attività difensiva espletata, seguano la soccombenza della ricorrente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. nei confronti dei resistenti costituiti [redacted]; non si fa luogo, di contro, ad alcuna pronuncia ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., in difetto dei presupposti applicativi della stessa;

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:

- dichiara improcedibile la domanda formulata dalla ricorrente in ricorso;
- rigetta la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata dalla ricorrente in corso di causa;
- condanna la ricorrente a rifondere in favore dei ricorrenti [redacted] e [redacted] le spese processuali, liquidate in complessivi € 4.000,00 cadauno per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge.

Così deciso in Verona il 21.03.2024

Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)

sent n° 2796/25
pubbl. 16/09/25

N. 881/2024 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione IV Civile

Composta dai Sigg.:

Dott.ssa	Clotilde	PARISE	Presidente
Dott.ssa	Elena	ROSSI	Consigliere
Dott.	Pietro	REPOSSI	Consigliere Aus. Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa in appello con citazione da:

[REDACTED] con il
Proc. dom. Avv. [REDACTED] come da mandato in calce all'atto di citazione in
appello,

Appellante

contro

[REDACTED], con il Proc. dom. Avv. [REDACTED]
come da mandato allegato alla memoria difensiva di costituzione in appello,

Appellato

e contro

[REDACTED] con il Proc. dom. Avv. [REDACTED]
[REDACTED] come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e
risposta in appello,

Appellato

In punto: appello avverso la Sentenza n. 716/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di
Verona in data 21.3.2024.

CONCLUSIONI

Parte appellante in data 9.4.2025 depositava note scritte che riportavano le seguenti
conclusioni "Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrarius reiectis e previa ogni più

opportuna declaratoria del caso, così giudicare: "nel merito in principalità, per tutti i motivi esposti nel presente giudizio, in accoglimento dell'appello proposto, riformare l'impugnata sentenza n. 716/2024 emessa dal Tribunale di Verona nell'ambito del procedimento civile avente R.G.N. 495/2022 nella parte in cui non ha valutato le domande svolte dalla ricorrente nel merito e dichiarato la soccombenza della stessa sulla base dell'asserita improcedibilità della domanda; "nel merito, sempre in via principale, riformare l'impugnata sentenza n. 716/2024 emessa dal Tribunale di Verona nell'ambito del procedimento civile avente R.G.N. 495/2022 e pertanto, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di [REDACTED]

[REDACTED] per tutte le causali meglio espresse in premessa e per l'effetto condannare gli stessi, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 188.810,00=- o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Condannare altresì gli stessi Sig.ri [REDACTED] alla restituzione di tutti i beni di proprietà di [REDACTED] e quelli depositati presso l'abitazione del Sig. [REDACTED] con consegna al domicilio di [REDACTED] con costi di ritiro, trasporto e consegna a carico del [REDACTED]. In via istruttoria: Si chiede ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale, nonché CTU come richiesto nelle note sostitutive di udienza depositate il 20.11.2024. Si chiede, infine, di autorizzare la produzione documentale (doc. da 1 a 3) ex art. 345 cpc e 354 prodotta con dette note sostitutive di udienza depositate il 20.11.2024. In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi del giudizio a favore dell'avv. [REDACTED] che si dichiara anticipatario. Con osservanza."

Parte appellata [REDACTED] in data 9.4.2025 depositava le note scritte che riportavano le seguenti conclusioni: "Voglia la Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria e statuizione del caso, disattesa ogni contraria istanza anche in via istruttoria, I) In via principale: rigettare l'appello proposto dall'Appellante nei confronti della sentenza n. 716/2024 emessa dal Tribunale di Verona in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. II) In via subordinata e preliminare di rito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riformata la sentenza di prime cure in quanto procedibilità della relativa domanda giudiziale per corretto e valido esperimento del procedimento di mediazione, dichiarare l'incompetenza, ai sensi dell'art. 21 c.p.c. del Tribunale di Verona, prima, e della Corte di Appello di Venezia, ora, a conoscere e decidere la presente controversia, individuando quale giudice funzionalmente competente unicamente quello di [REDACTED] e, per l'effetto, assumere tutti i provvedimenti consequenziali, assegnando - se ritenuto - termine alle parti

per riassumere il giudizio al Giudice dichiarato competente (ovvero quello di [redacted] pronunciandosi altresì - ricorrendone i presupposti - sulle spese di lite a favore del Resistente. III) In via ulteriormente subordinata rispetto alla domanda sub (I e II): laddove il Giudice dovesse riformare la sentenza di primo grado in punto procedibilità della domanda e ritenere non fondata l'eccezione di incompetenza ex art. 21 cpc, rigettare ogni qualsivoglia domanda ex adverso proposta, specie di natura risarcitoria e restitutoria, perché coperte dal giudicato ex art. 2909 c.c. in virtù della sentenza resa dal Tribunale di Verona pubblicata in data 04.06.2019, numero 1314/2019 tra le medesime parti del presente giudizio e prodotta sub doc. 03. IV) In via ancor più di subordine (rispetto alle domande sub I, II e III): laddove il Giudice dovesse ritenere non fondate le suddette eccezioni, rigettare ogni e qualsivoglia domanda, specie risarcitoria e restitutoria, ex adverso proposta perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi argomentati anche nella presente memoria difensiva, già sviluppati in primo grado e che qui sono stati, pertanto, integralmente richiamati e ritrascritti. V) In via istruttoria: respingere ogni richiesta istruttoria dell'Appellante, specie in punto di prova orale, per tutti i motivi esposti in atto e già enucleati anche in sede di primo grado. VI) In ogni caso: - condannare [redacted] alla integrale refusione delle spese processuali del presente giudizio a favore del signor [redacted] oltre IVA, CPA e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%; - condannare Les Vedettes anche ai sensi degli artt. 96, c. 1 e 3 cpc, come meglio argomentato in narrativa; - respingere qualsivoglia domanda, anche implicita, dovesse essere formulata dal Sig. [redacted] nei confronti del [redacted] Con ogni più ampia riserva."

Parte appellata [redacted] in data 9.4.2025 depositava le note scritte che riportavano le seguenti conclusioni: "NEL MERITO: In via principale: - respingersi l'impugnazione proposta da [redacted] in quanto infondata in relazione all'unico motivo di appello formulato; - respingersi, in ogni caso l'impugnazione anche con diversa motivazione e, con essa, respingersi tutte le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti. In ogni caso: - Compensi e spese di causa di primo e secondo grado interamente rifiute."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex artt. 447 bis e 414 e ss C.p.c. la società [redacted] conveniva in giudizio [redacted]

[redacted] esponendo, in fatto:

- che, nel corso dell'anno 2012, il Sig. [redacted] contattava il Sig. [redacted] collaboratore della ditta ricorrente, prospettandogli la possibilità di acquisire un terreno

sito a [redacted] sul quale all'epoca era presente un *bed & breakfast* e che risultava essere nella disponibilità di [redacted]

- che l'accordo prevedeva la presa in gestione del B&B da parte di [redacted] con l'avvio di attività di *lounge bar* aperto al pubblico sul terreno circostante da parte della ricorrente, dovendosi quest'ultima occupare, nello specifico, sia della manutenzione dei giardini, sia del servizio di ristorazione;

- che, nel corso delle trattative, veniva dapprima individuata nel contratto d'affitto la forma prescelta per entrare in possesso del terreno, e successivamente veniva raggiunto un accordo di massima per la vendita da parte del fondo da [redacted]

- che, in data 1.6.2014, la resistente [redacted] [redacted] [redacted] (per la gestione del fondo) sottoscriveva con la ricorrente il contratto di comodato del terreno sito in [redacted] con validità sino al 31.10.2014, venendo contestualmente sottoscritto, dalle medesime parti e sempre in relazione alle tre predette particelle, un preliminare di locazione commerciale della durata di sei anni, rinnovabile per uguale periodo, che avrebbe sostituito il comodato a decorrere dal 1.1.2015;

- che, in seguito, la ricorrente apprendeva come in proprietà della [redacted] ci fosse la sola particella [redacted] (su cui insistono gli edifici) e non anche le restanti particelle [redacted] (su cui invece insistono proprio i terreni occupati dall'attività di *lounge bar*);

- che, a fronte della assicurazione da parte di [redacted] circa l'intenzione dei proprietari effettivi di trasferire tutti i terreni a [redacted] al quale nel frattempo era stata da questi rilasciata una procura a vendere), la ricorrente effettuava un ingente investimento per lo sfruttamento economico del sito, consistente in bonifiche, installazione impianti, acquisto attrezzature ed arredi, predisposizione loghi e siti web, apertura pratiche edilizie, affitto appartamento da adibire ad alloggio del personale, trasporto di autoveicolo e scooter da [redacted];

- che l'attività della ricorrente, intrapresa concretamente nel giugno 2014, si protraeva sino al settembre del medesimo anno, dopo di che, all'approssimarsi della stagione estiva 2015, la ricorrente medesima riceveva assicurazioni da [redacted] circa la stipula del contratto di locazione, successivamente smentite dallo stesso il quale, anzi, dapprima la convinceva a sottoscrivere un nuovo contratto di comodato per l'anno 2015, quindi le

inoltrava in data 4.7.2016 formale diffida per la liberazione dei fondi interessati dall'attività di lounge bar.

- Esperita con esiti negativi la mediazione obbligatoria, la ditta istanza introduceva quindi il giudizio di primo grado, forte della sentenza di annullamento dei due contratti di comodato già ottenuta, e instava quindi per la declaratoria di nullità del preliminare di locazione, formulando domanda di risarcimento del danno quantificato in euro 188.810,00.

Si costituivano in giudizio [REDACTED] eccependo improcedibilità della domanda svolta dalla ricorrente per invalido esperimento della mediazione obbligatoria, l'incompetenza per territorio in favore del Tribunale [REDACTED] e contestando le avverse domande nel merito.

Con la Sentenza n. 716/2024 emessa e pubblicata in data 21.3.2024, il Tribunale di Verona così statuiva: *"Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: - dichiara improcedibile la domanda formulata dalla ricorrente in ricorso; - rigetta la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata dalla ricorrente in corso di causa; - condanna la ricorrente a rifondere in favore dei ricorrenti [REDACTED] le spese processuali, liquidate in complessivi € 4.000,00 cadauno per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge."*

Con atto di citazione in appello notificato in data 20.5.2024 la ditta [REDACTED] in persona del titolare firmatario [REDACTED] impugnava il predetto provvedimento per un unico motivo attinente alla declaratoria di improcedibilità della domanda per invalido esperimento della mediazione obbligatoria, e presentando contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata.

Si costituivano in giudizio gli appellati [REDACTED] e [REDACTED] per contestare integralmente le istanze avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposto gravame. Con provvedimento del 21.11.2024, il Cons. istruttore [REDACTED] fissava l'udienza del 11.6.2025 per la rimessione al Collegio assegnando i termini di legge per note di udienza, comparse conclusionali e memorie di replica. Con decreto in data 6-5-2025 la causa è stata riassegnata al Cons. Giudice Ausiliario Avv. Pietro Repossi, fermi restando la data dell'udienza, gli incumbenti e i termini già fissati, in base a quanto disposto con provvedimento in data 28 marzo 2025 dal Presidente della Corte d'appello di Venezia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

[REDACTED] formula un unico motivo di gravame attinente la declaratoria di improcedibilità della domanda attorea, che nella sostanza non risulta fondato e non può essere accolto.

Secondo l'appellante, infatti è da considerarsi erronea la decisione di primo grado laddove ha stabilito che sarebbe stato invalidamente esperito il tentativo di conciliazione perché al relativo procedimento di mediazione obbligatoria avrebbe partecipato l'avvocato in patrocinio della parte istante sprovvisto di delega autenticata da notaio, non rientrando la delega necessaria per la sostituzione della parte in mediazione negli atti assoggettabili ai poteri di autentica connessi al rilascio del mandato ad litem.

Per parte appellante andrebbe in particolare considerato che l'Organismo di mediazione prescelto dalla parte attivante ([REDACTED]) nulla aveva obiettato sulla validità delle delega e sulle modalità, anche formali, di svolgimento del relativo procedimento di mediazione, e il cui Regolamento non prevede che il delegato della parte istante non presente alla mediazione abbia a munirsi di delega autenticata da notaio e al quale aveva comunque partecipato come delegato della titolare firmataria un collaboratore della ditta istante, tale [REDACTED] informato sui fatti di causa.

La delega, poi, sarebbe stata rilasciata su di un modulo da utilizzarsi obbligatoriamente in caso di non partecipazione della parte istante secondo il Regolamento dell'ente di mediazione prescelto (in questo caso quello istituito [REDACTED] e che quindi la delega censurata dal tribunale sotto il profilo formale risulterebbe comunque validamente rilasciata, sia al [REDACTED] che agli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] in quanto osservante le modalità prescritte dall'organismo stesso, circostanza da ritenersi idonea all'utile esperimento della mediazione obbligatoria anche secondo l'arresto conforme del Tribunale di Firenze (S. 15.3.2024).

Sulle predette circostanze la Corte d'appello osserva innanzitutto che il tribunale risulta aver motivato a riguardo dell'improcedibilità della domanda introduttiva prendendo in considerazione il doc. n. 10 di parte ricorrente, consistente in un verbale del primo incontro di mediazione presso [REDACTED] con allegata delega a [REDACTED] collaboratore della ditta attivante, e quella agli avv.ti [REDACTED] documenti però non integranti la necessaria delega sostanziale, non rintracciabile altresì nella procura ad litem agli atti precedentemente rilasciata da [REDACTED] ai propri difensori e da questi ultimi autenticata.

Nel presente grado d'appello, le due deleghe sono state riprodotte separatamente la prima sub. doc. n. 1 fascicolo atti e documenti di parte appellante, e che documenta quella rilasciata il 17.12.2019 di [REDACTED] titolare della ditta individuale appellante, a [REDACTED] [REDACTED] tramite una scrittura privata non autenticata correlata del documento d'identità della parte attivante a rappresentarla "...con pieni poteri all'incontro di mediazione nel procedimento di mediazione n. 501/2019 [REDACTED] giorno 17 cm presso il Giudice di Pace di [REDACTED]'.

La delega sub. doc. n. 2 fascicolo atti e documenti di parte appellante consiste in un modulo prestampato denominato "Modulo A, da utilizzare obbligatoriamente qualora la parte, assistita da avvocato già designato nella domanda di avvio, intenda farsi rappresentare nel primo incontro e nei successivi incontri di mediazione da terzi o preposti" con il quale [REDACTED] risulta aver delegato gli avv. [REDACTED] e [REDACTED] a rappresentarla nel procedimento di mediazione avviato nei confronti di "... [REDACTED] 2 conferendo all'uopo il più ampio potere di assumere ogni determinazione idonea in relazione alla definizione della controversia nei termini e alle condizioni che riterrà più opportune (cfr. nota)".

Fatte queste opportune premesse sulla consistenza complessiva del corredo probatorio di parte appellante, la Corte d'appello osserva che l'art. 4 del D.lgs. 28/2010 prevede che "Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia".

Peraltro, l'art. 4-bis introdotto dalla dall'art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216, prevede oggi che "La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura."

Per quanto riguarda la critica formulata dall'appellante a proposito della ritenuta necessità di autentica della delega da parte di pubblico ufficiale, tale nuova disposizione, sembra

dunque aver risolto il dubbio sulla necessità dell'autentica da parte di notaio, e in tal senso il motivo di gravame coglie nel segno.

Ritiene tuttavia il Collegio che la finalità primaria della prescrizione normativa generale dell'art. 4, sia quella della conservazione degli scopi conciliativi dell'istituto della mediazione, i quali comportano che la parte attivante abbia a partecipare personalmente agli incontri, e che solo a fronte di giustificati motivi che le impediscono di partecipare, il procedimento, condotto da un terzo delegabile il quale può essere anche l'avvocato in mandato, conservi comunque una possibilità concreta di conciliare la lite, dovendo quindi disporre il delegato di tutti i poteri a tale fine necessari, evitando anche in questo modo un meno conveniente ricorso all'autorità giudiziaria.

Anche e soprattutto sotto tale profilo va quindi esaminato il motivo di appello formulato, e risulta quindi legittimo ritenere a tale riguardo che la delega al terzo - avvocato in mandato compreso - debba contenere un esplicito e specifico conferimento delle facoltà sostanziali utili nel caso concreto, ed atte a consentire validamente che il suddetto delegato disponga effettivamente del potere di disporre del diritto controverso tra le parti.

Ritiene dunque questo Collegio che la norma generale dell'art. 4 imponesse nella fattispecie il rilascio della delega sostanziale al terzo preposto [REDACTED] la quale risultasse espressamente riferita al potere di disporre del diritto altrui controverso, e di quello strumentale di sottoscrivere, in sostituzione della parte attivante, l'accordo di mediazione (il quale, laddove venga siglato - si ricorda - è anche titolo esecutivo), dovendosi intendere quindi tale delega per ciò stesso specifica, anche se non rilasciata caso per caso (cfr. Cass. 31.5.2025 n. 14676).

Tale delega sostanziale, in primis, non poteva quindi ritenersi rilasciata dalla facoltà generale di "conciliare definire e transigere" contenuta nella procura ad litem agli atti, stante peraltro l'autentica impropria del difensore così come sancito dall'arresto di legittimità riportato nella sentenza gravata, e così come ha pure ritenuto anche la Corte d'Appello di Roma (Sezione I civile, Sentenza 20 novembre 2024, n. 7304), la quale affronta l'aspetto cruciale della mediazione civile e commerciale in particolare riguardo alla rappresentanza delle parti durante il procedimento di mediazione obbligatoria.

La Corte romana, in un caso consimile, ha infatti confermato che per delegare validamente un terzo alla mediazione, è necessaria una procura speciale sostanziale, dovendo la parte coinvolta conferire esplicitamente al suo rappresentante il potere di partecipare alla

mediazione e di disporre dei diritti sostanziali in gioco, e dovendo la stessa indicare chiaramente i poteri conferiti per la mediazione, non potendosi ritenere validamente integrata dalla delega della procura ad litem autenticata dal difensore in mandato.

Quindi, diversamente da quanto aveva considerato il primo giudice, anche se anche prima del correttivo di cui alla dall'art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 poteva ritenersi validamente conferita una delega della parte attivante rilasciata ad un terzo per quanto non autenticata da notaio, va comunque condiviso il convincimento complessivamente espresso dal giudice di prime cure laddove richiama la necessità di una delega sostanziale a disporre del diritto controverso, posto che il relativo controllo sul contenuto e natura di detta delega spetta comunque al Giudice, e indipendentemente dalle facoltà regolamentari con le quali l'ente di mediazione gestisce gli incontri del procedimento quando non presenza la parte attivante.

Tale procura o delega sostanziale non è riscontrabile né nella scrittura sub. doc.1, non potendosi reputare che l'espressione "con pieni poteri" equivalga al conferimento del potere di disporre del diritto controverso sino alla formulazione e sottoscrizione del verbale di conciliazione (dovendosi concedere, quanto alla lettera del documento, la probabile presenza di un errore materiale per il riferimento al Giudice di Pace di [REDACTED]).

Parimenti deve ritenersi riguardo alla delega rilasciata sul modulo "A" di cui al doc. n. 2 fascicolo parte appellante e doc. 10 fascicolo primo grado della parte ricorrente, stante il riferimento, non specifico, al " ..più ampio potere di assumere ogni determinazione idonea in relazione alla definizione della controversia nei termini e alle condizioni che riterrà più opportune".

Nessuno, quindi, dei documenti indicati dall'appellante integra il requisito della delega sostanziale richiesta dalla norma di legge, con la conseguenza che la decisione gravata va confermata sulla questione posta, dovendosi ritenere assorbite le restanti questioni formulate.

Le spese di lite seguono la soccombenza della parte appellante, e vengono liquidate in favore di ciascuna parte appellata, in base ai valori minimi dei parametri forensi, in considerazione dell'esigua complessità della controversia fatta applicazione dell'onere del doppio contributo, per il quale sussistono i presupposti di legge.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 716/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Verona in data 21.3.2024, così decide:

- rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
- condanna [redacted] a rinfondere a parte appellata [redacted] e [redacted] le spese della presente fase di giudizio che liquida per ciascuno in euro 5.000,00 oltre IVA e Cpa come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, I comma quater, d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso in Venezia in camera di consiglio il 23.7.2025

Il Consigliere Ausiliario Est.

Dott. Pietro Repossì

Il Presidente

dott.ssa Clotilde Parise



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

composta dai signori magistrati:

dott. Franco DE STEFANO

dott. Marco ROSSETTI

dott. Augusto TATANGELO

dott. Stefano Giaime GUIZZI

dott. Giovanni FANTICINI

Presidente

Consigliere

Consigliere relatore

Consigliere

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 10394 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto

da

[redacted] **S.p.A. (C.F.:** [redacted]
in persona del rappresentante per procura
rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted] (C.F.:

-ricorrente-

nei confronti di

[redacted]
rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted]

-controricorrente-

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 3131/2021, pubblicata in data 28 ottobre 2021;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 7 maggio 2025 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Mario Fresa, che ha concluso, come da requisitoria scritta già depositata, per il rigetto del ricorso;

Oggetto:

**ASSICURAZIONE DANNI
AZIONE DI RIVALSA
MEDIAZIONE
OBBLIGATORIA**

Ud. 07/05/2025 P.U.

R.G. n. 10394/2022

Rep. _____



l'avvocato [REDACTED] per la società ricorrente;

l'avvocato [REDACTED] per la controricorrente.

Fatti di causa

[REDACTED] S.p.A. ha agito in giudizio nei confronti della propria assicurata per la responsabilità civile automobilistica, [REDACTED] al fine di ottenere, in rivalsa, l'importo corrisposto ai soggetti danneggiati da un sinistro stradale causato dalla convenuta mentre era alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza (per € 14.493,00), sulla base di una clausola della polizza che escludeva la copertura assicurativa in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 144, comma 2, del Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209).

La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Milano, che ha condannato la [REDACTED] al pagamento dell'importo di € 12.899,00, oltre accessori, in favore della società attrice.

La Corte d'appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, ha invece dichiarato la «improcedibilità del giudizio».

Ricorre [REDACTED] S.p.A., sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso la [REDACTED]

È stata disposta la trattazione in pubblica udienza.

Il pubblico ministero ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360/I comma n. 3) comma cpc, in relazione agli artt. 5 e 8 e successive modifiche del Dlgs 28/2010, nonché agli artt. 1387, 1392 e 1393 c.c. e 1704 e 1708 cc, per aver la Corte d'Appello di Milano, stravolgendo le finalità del procedimento di mediazione e prescindendo da una lettura costituzionalmente orientata della



normativa, erroneamente ritenuto la procura sostanziale rilasciata dal l.r.p.t. di [REDACTED] al difensore inidonea a rappresentare e sostituire la parte nel procedimento di mediazione e in quanto tale non avverata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 Dlgs 28/2010».

La società ricorrente contesta l'affermazione della corte d'appello secondo la quale «*la procura rilasciata dal legale rappresentante di [REDACTED] al proprio difensore, avv. [REDACTED] seppur in forma notarile e riferita al determinato tipo di attività negoziale quale è la mediazione, sia inidonea a concedere al difensore il diritto di rappresentare la parte nel procedimento di mediazione, occorrendo al contrario, una procura sostanziale rilasciata per partecipare alla specifica controversia».*

Il motivo è fondato.

1.1 Si premette che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8473 del 27/03/2019), «*nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal decreto legislativo n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, in legge n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste; la condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunicino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre».*

Non vi è alcun argomento, né di carattere letterale né di carattere sistematico, nelle disposizioni di legge richiamate, che possa indurre a ritenere necessario che, per partecipare al procedimento di mediazione previsto dal decreto legislativo n. 28



del 2010, il rappresentante della parte che non possa o voglia intervenire personalmente debba essere munito di una procura speciale che contenga uno specifico riferimento alla controversia oggetto della mediazione stessa.

Occorre senz'altro, a tal fine, una procura che attribuisca al rappresentante tutti i poteri sostanziali necessari per partecipare utilmente al procedimento di mediazione, come del resto precisato proprio nella motivazione della decisione di questa Corte sopra richiamata (Cass. n. 8473 del 2019).

Ciò sta, peraltro, semplicemente a significare che non potrebbe ritenersi sufficiente una procura (generale o, anche, speciale) valida ai fini della mera rappresentanza processuale (e, quindi, nella quale l'autografia della sottoscrizione possa essere certificata dal difensore stesso ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.), anche se comprendente il potere di transigere e conciliare la lite, e che la procura per partecipare al procedimento di mediazione, pur se rilasciata allo stesso difensore della parte rappresentata (necessariamente mediante atto notarile, per quanto appena osservato), deve, comunque, specificamente prevedere, oltre al potere di transigere e conciliare la lite giudiziaria, anche quello di disporre pienamente dei diritti sostanziali fatti valere in giudizio, in modo tale da consentire al rappresentante di poter addivenire, senza limitazioni, a qualunque soluzione transattiva tale da eliminare la necessità del giudizio. È, inoltre, necessario, per le medesime ragioni, che siffatta procura sia conferita ad un soggetto che abbia adeguata conoscenza delle vicende sostanziali alla base della controversia: in tal senso va, evidentemente, inteso il passaggio della motivazione della richiamata decisione di questa Corte n. 8473 del 2019, laddove si afferma che occorre «... *il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia,*



come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84)», per poi concludersi nel senso che « ... sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore».

Risulta, d'altronde, una indimostrata petizione di principio che una procura conferita per una serie indeterminata e perfino indeterminabile *a priori* di controversie implichi l'impossibilità, per il rappresentante, di acquisire l'adeguata conoscenza dei dati delle singole controversie via via sottoposte al procedimento di mediazione, onde renderne fruttuoso l'esperimento. In definitiva, va, in proposito, formulato il seguente principio di diritto:

«per il valido conferimento del potere di rappresentanza, ai fini della partecipazione al procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo n. 28 del 2010, è necessario (e sufficiente) che il rappresentante disponga di tutti i poteri sostanziali di disposizione dei diritti controversi e di tutte le conoscenze necessarie ai fini dell'utile esperimento del procedimento di mediazione stesso: ciò implica che deve essere attribuito il potere di disporre pienamente dei diritti oggetto della controversia, anche in via transattiva, sul piano sostanziale, e che tale potere deve essere attribuito necessariamente ad un soggetto che sia a conoscenza di tutti i fatti rilevanti per la controversia stessa, in modo tale che l'utilità del procedimento di mediazione non sia



compromessa; non è, invece, necessario che la procura con- tenga un espresso e specifico riferimento alla singola contro- versia oggetto della mediazione, né che sia conferita caso per caso».

1.2 Nella specie, la procura al rappresentante della compagnia assicuratrice, benché di carattere generale e non riferita alla specifica controversia, ha valenza sia processuale che sostanziale, è stata conferita con atto notarile e, in particolare, prevede, in favore del legale della società attrice, oltre al potere di rappresentanza in giudizio, anche, tra l'altro, sia i poteri sostanziali di disposizione dei diritti controversi, sia – espressamente – il potere di partecipare proprio al procedimento di mediazione.

Non è neanche contestato, ed è, anzi, evidente ed incontestabile, che il suddetto legale, del resto già costituito nel giudizio, avesse piena conoscenza dei fatti di causa.

Si tratta, quindi, di una procura certamente idonea alla utile partecipazione del rappresentante al procedimento di mediazione, indipendentemente dall'esito dello stesso.

1.3 Va, inoltre, considerato – a rafforzare le conclusioni sin qui raggiunte – che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, le condizioni di procedibilità delle domande giudiziali vanno sempre interpretate restrittivamente.

Già con riguardo alla previsione del tentativo di conciliazione obbligatorio nelle controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti (di cui all'art. 1 della legge n. 249 del 1997), le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8241 del 28/04/2020), nel qualificare lo stesso come condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda giudiziaria, avevano rilevato che *«la Corte costituzionale ha più volte segnalato ... che la previsione di procedure obbligatorie di conciliazione debba essere messa in relazione con l'interesse generale al soddisfacimento più immediato delle situazioni*



sostanziali, che può passare attraverso la composizione preventiva della lite, a condizione di non precludere o rendere eccessivamente oneroso o difficoltoso l'accesso alla tutela giurisdizionale per la parte che non sia appagata della composizione preventiva, circondando di cautele le ipotesi di c.d. giurisdizione condizionata ... » (sono richiamate, in proposito, Corte cost., sentenze n. 93 del 1979, n. 82 del 1992, n. 276 del 2000 e n. 403 del 2007), e avevano altresì segnalato che, in tale materia, vi è il rischio di collisione con «il principio di effettività della tutela giurisdizionale (fissato dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), al cui rispetto il Giudice dell'Unione Europea ha più volte richiamato il giudice italiano», facendo presente che «a livello europeo l'incentivo ai meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie si associa al rispetto del carattere volontario della mediazione» e che «nella normativa europea ... assume rilevanza non tanto il carattere obbligatorio o facoltativo del sistema di mediazione scelto dal legislatore nazionale, bensì il fatto che il diritto di accesso delle parti al sistema giudiziario sia preservato e che la previsione nazionale in tema di conciliazione non sia tale da pregiudicare la realizzazione dell'obiettivo della direttiva di riferimento», con il richiamo dei principi espressi in proposito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 18 marzo 2010, emessa nella causa Alassini ed altri c. Italia, e nella sentenza del 14 giugno 2017 Menini e altri, in causa C-75/1.

Sulla scorta di tali affermazioni generali di principio si è, poi, anche più di recente, ribadita, in proposito (con specifico riguardo al procedimento di negoziazione assistita, ma ancora sulla base di principi validi anche per la fattispecie qui in esame, del procedimento di mediazione), «l'esigenza che la previsione di sistemi di risoluzione alternativa delle liti come condizione di procedibilità per finalità deflattive sia comunque conciliata con i principi costituzionali posti a presidio del diritto di difesa e della



ragionevolezza stessa della previsione, e dunque anche con l'interesse generale al soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali, che può passare attraverso la composizione preventiva della lite, a condizione di non precludere o rendere eccessivamente oneroso o difficoltoso l'accesso alla tutela giurisdizionale, così da risolvere in limine litis le questioni di improcedibilità (arg. da Cass. Sez. Unite n. 8241 del 2020)», e si è espressamente affermato, in particolare, che «l'esigenza di un temperato bilanciamento dei differenti interessi in gioco giustifica un'interpretazione restrittiva della norma prevedente una condizione di accesso alla tutela giurisdizionale» (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 34462 del 11/12/2023, in motivazione; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 186 del 07/01/2025, in motivazione).

È appena il caso di osservare che imporre uno specifico riferimento alla singola controversia, nella procura conferita al rappresentante della parte che non possa o voglia intervenire al procedimento di mediazione, riferimento peraltro non previsto dalla legge e, in tal modo, impedire che il potere di rappresentanza sia conferito con unico atto per lo svolgimento del procedimento di mediazione anche in relazione a più controversie (ferma restando la necessità di attribuzione al rappresentante, che sia a conoscenza di tutti i fatti rilevanti, di tutti i poteri sostanziali necessari per l'utile svolgimento della mediazione), restringerebbe – oltre tutto inutilmente, in quanto il suddetto mero riferimento non potrebbe agevolare ulteriormente l'utile svolgimento del procedimento di mediazione – la libertà della parte nello stabilire le modalità di partecipazione alla mediazione stessa, e ciò senz'altro rappresenterebbe un più rilevante ostacolo per la parte rispetto all'accesso alla tutela giurisdizionale.



In base ai principi fin qui enunciati, pertanto, è certamente preferibile adottare una interpretazione delle norme di riferimento che non implichi tale ostacolo.

1.4 In definitiva, il ricorso va accolto, in quanto, nella specie, il procedimento di mediazione si è svolto regolarmente, con la partecipazione del rappresentante della società attrice, anche se con esito negativo, onde sussisteva la condizione di procedibilità della domanda, erroneamente negata dalla corte d'appello.

La decisione impugnata va, di conseguenza, cassata con rinvio affinché la controversia sia decisa nel merito, sussistendone tutte le altre condizioni.

2. Gli ulteriori motivi del ricorso (il secondo, di vizio motivazionale quanto a riferimento della pregressa giurisprudenza di questa Corte alla necessaria specialità della procura; il terzo, di violazione del diritto di difesa per l'illegittima privazione della parte della stessa prosecuzione del processo; il quarto, di violazione di un principio costituzionale di conservazione degli effetti e di illegittimità della sanzione irrogata; il quinto, in subordine, di illegittimità della mancata concessione di un termine per regolarizzare eventuali irrivalenze o carenze della procura, in analogia con l'art. 182 c.p.c.) restano assorbiti, in virtù dell'accoglimento del primo motivo e della cassazione della decisione impugnata.

3. È accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

per questi motivi

La Corte:

- accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa



composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 7 maggio 2025.

L'estensore

Augusto TATANGELO

Il presidente

Franco DE STEFANO



Giurisprudenza

RISERVATEZZA IN MEDIAZIONE

QUADRO NORMATIVO

- Art. 9 D.Lgs. 28/2010: obbligo di riservatezza
- Art. 10 D.Lgs. 28/2010: inutilizzabilità in giudizio senza consenso
- Art. 8, comma 7 D.Lgs. 28/2010: producibilità in giudizio con consenso delle parti, in deroga all'art. 9.

Finalità: favorire libertà di espressione e accordi amichevoli

SENTENZE PRINCIPALI SULLA RISERVATEZZA

- 1. Tribunale di Roma, Sez. VI, ord. 26.01.2017;** la producibilità in giudizio dei verbali (anche intermedi) di mediazione.
 - 2. Tribunale di Roma, Sez. XIII, Ord. 25.01.2016** Riservatezza riguarda il merito della lite; aspetti procedurali possono essere verbalizzati.
 - 3. Tribunale di Udine, Sez. I, 7.03.2018** Dichiarazioni sostanziali coperte da riservatezza; modalità di partecipazione verbalizzabili.
 - 4. Corte d'Appello di Bologna, Sent. 2216/2024 (13.12.2024)** "Punti di accordo" non utilizzabili senza consenso; ribadita la funzione protettiva della riservatezza.
 - 5. Tribunale di Modena, Sent. 4141/2024 (1.07.2025)** Riservatezza limitata a ciò che avviene *durante* la mediazione; accordi esterni restano validi.
 - 6. Tribunale di Roma, Sez. XIII, Sent. 5986/2024 (5.04.2024)** CTM utilizzata come prova atipica; valutazioni tecniche non coperte da riservatezza.
 - 7. Tribunale di Perugia, Sent. 1124/2025 (15.09.2025)** CTM utilizzabile in giudizio nella disciplina previgente; nuova normativa impone consenso espresso.
-

Sessione I

1) Tribunale di Roma, sez. VI, ord., 26 gennaio 2017

Massima: si afferma la producibilità in giudizio dei verbali (anche intermedi) di mediazione così come per i documenti già prodotti in mediazione e, riproducibili nel successivo giudizio in quanto prove “precostituite” formatesi in un momento antecedente la mediazione.

il Tribunale si è pronunciato in senso favorevole, trattandosi di attività finalizzata a provare “fatti”.

Diversamente ragionando, si arriverebbe all'assurdo di rendere del tutto inutile, la mediazione se l'effetto di qualunque produzione documentale effettuata in seno al procedimento conciliativo fosse quello di “bruciare” per la parte la possibilità di utilizzare il medesimo documento, a fini probatori, nel successivo giudizio contenzioso che la mediazione non fosse riuscita ad evitare.

👉 **in sintesi:** la produzione dei verbali e delle prove precostituite

- Utilizzabilità dei verbali anche intermedi;
- Utilizzabilità delle prove formatesi in epoca antecedente la mediazione

Sessione II

2. Tribunale di Roma (Ord. 25.01.2016)

Fatti di causa: Mediazione demandata in causa di risarcimento danno estetico. Verbale negativo, ritorno al giudice.

➔ *Il principio della riservatezza delle dichiarazioni delle parti va riferito al solo contenuto sostanziale dell'incontro di mediazione, cioè al merito della lite.*

Se le dichiarazioni riguardano circostanze che attengono alle modalità della partecipazione delle parti alla mediazione e allo svolgimento (in senso procedimentale) della stessa, è lecita la verbalizzazione.



In sintesi:

Questione chiarita dal Tribunale di Roma: cosa può essere verbalizzato e cosa resta coperto da riservatezza.

- Riservatezza = solo sul contenuto sostanziale della lite
- Aspetti procedurali → verbalizzabili
- Mediatore deve trascrivere circostanze rilevanti ed utili per il giudice ove richiesto

3) Tribunale di Udine, sez. I, 7 marzo 2018

FATTI DI CAUSA: materia condominiale - il convenuto sollevava eccezione di improcedibilità della domanda attorea per la mancata presenza personale dell'attrice all'incontro di mediazione. Necessità di verificare, attesa la lacunosità del verbale, se il delegato della parte attrice avesse effettivamente esibito una procura speciale nonchè l'assenso prestato dalla controparte alla partecipazione all'incontro del soggetto delegato. Il giudice, ammetteva sul punto l'esame testimoniale del mediatore e dell'assistente tirocinante.

➔ *Il principio di riservatezza non si applica alla c.d. fase di identificazione. La riservatezza riguarda le dichiarazioni delle parti riferite al solo contenuto sostanziale dell'incontro di mediazione e cioè al merito della lite. Deve essere ammesso l'utilizzo del verbale e la prova orale volta ad accertare la partecipazione delle parti quando il verbale è lacunoso.*




In sintesi: Discussione sulla validità della delega e sulla verbalizzazione della seduta.

Distinzione tra:

- Dichiarazioni sul merito → riservate
- Modalità di partecipazione → verbalizzabili
- Ammessa prova orale per colmare verbali lacunosi

4. Corte d'Appello di Bologna Sent. 2216/2024 del 13.12.2024

Fatti di causa: Divisione ereditaria e scioglimento di comunioni. In mediazione raggiunti "punti di accordo", poi contestati.

 La sentenza ribadisce la centralità del principio di riservatezza nella mediazione, sottolineando che la tutela della confidenzialità delle dichiarazioni è funzionale a incentivare il dialogo e la ricerca di soluzioni condivise tra le parti. Senza il consenso espresso della parte, le informazioni acquisite in mediazione non possono essere utilizzate in giudizio per fondare pretese o eccezioni. Questo aspetto costituisce una garanzia per la genuinità e l'efficacia dello strumento della mediazione, che rischierebbe altrimenti di essere svilito nella sua funzione deflattiva e conciliativa.



In sintesi: utilizzabilità del verbale di mediazione senza consenso delle parti.

- Punti di accordo, non utilizzabili senza consenso delle parti
- Ribadita la centralità della riservatezza per garantire la libertà nelle trattative
- Funzione: incentivare dialogo e soluzioni condivise

Sessione I

5.Tribunale di Modena Sent. RG 4141/2024 del 01.07.2025

Fatti di causa: deposito in giudizio di scrittura privata rubricata come accordo transattivo stipulato tuttavia fuori dal procedimento di mediazione anche se riportava nell'intestazione la dicitura dell'organismo di mediazione, il mediatore non vi ha partecipato. Il convenuto eccepisce l'inutilizzabilità in giudizio. Rigetto dell'eccezione di inammissibilità e improcedibilità.

➔ *Il dovere di riservatezza stabilito dall'art. 9 del d.lgs 28/10 tutela esclusivamente quanto viene detto o appreso durante il procedimento di mediazione, pertanto atti o informazioni che si formano al di fuori di tale contesto non sono coperti da questo obbligo e possono essere legittimamente utilizzati in sede giudiziale.*


 **In sintesi:** Il Tribunale di Modena chiarisce che la riservatezza copre solo ciò che avviene *durante* la mediazione.

- Riservatezza riguarda solo ciò che avviene durante la mediazione
- Accordi esterni non sono coperti da riservatezza e restano validi
- Rigettata l'eccezione di inutilizzabilità del convenuto

Sessione III

6. Tribunale di Roma Sent. 5986/2024 del 05.04.2024

Fatti di causa: Danni da infiltrazioni e muffa in condominio. Nomina di CTM in mediazione.

 *le valutazioni dell'esperto vengono elaborate sulla base di regole tecniche e di elementi oggettivi e non (almeno di regola) sulle dichiarazioni rese e/o sulle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione; non sono configurabili impedimenti giuridici all'utilizzo della CTM, fuori dalla mediazione.*




In sintesi: La CTM viene prodotta in giudizio come prova atipica.

- CTM utilizzata come prova atipica
- Valutazioni tecniche ≠ dichiarazioni riservate
- Nessun divieto normativo all'uso della CTM

7. Tribunale di Perugia Sent. 1124/2025 del 15.09.2025

Fatti di causa: Responsabilità medica con mediazione obbligatoria. Nomina di consulente tecnico in mediazione.

➔ *la consulenza tecnica redatta dal consulente scelto in mediazione, se si limita a valutazioni tecniche oggettive, può essere utilizzata in giudizio (almeno nella disciplina previgente alla riforma), a condizione che vengano espunte dagli atti eventuali dichiarazioni riservate delle parti.*

 **In sintesi:** Discussione sull'utilizzabilità della CTM in giudizio prima e dopo la riforma. Questione utilizzabilità delle CTM acquisita.

- CTM: utilizzabile in giudizio prima della riforma come prova atipica
- Dopo la riforma → riservatezza assoluta, salvo consenso espresso
- Distinzione tra valutazioni tecniche e dichiarazioni delle parti

PER CONCLUDERE

- ✓ Riservatezza = cardine della mediazione
 - ✓ Copre solo dichiarazioni sostanziali e di merito nel procedimento di mediazione, non aspetti procedurali o tecnici
 - ✓ Utilizzabilità degli atti dipende da:
 - ✱ Natura (accordo, verbale, CTM)
 - ✱ Consenso delle parti
 - ✱ Normativa vigente (ante/post riforma)
-



Banche dati editoriali

SENTENZA

Tribunale sez. XIII - Roma, 25/01/2016,

Intestazione

TRIBUNALE di ROMA Sez. XIII

ORDINANZA

Il Giudice,

dott. Massimo Moriconi,

letti gli atti, osserva:

-1-

Nella causa epigrafata, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento relativa ad un danno subito dall'attrice L.Z. a seguito di un trattamento estetico per la ricostruzione delle unghie, il giudice, dopo una breve istruttoria, disponeva la mediazione demandata con ordinanza dell'11.5.2015.

Con tale ordinanza il giudice, oltre ad indicare, secondo un modello procedimentale già positivamente sperimentato in altre cause, i punti sui quali le parti in mediazione avrebbero potuto utilmente dirigere ed approfondire la discussione con l'ausilio e la fattiva presenza di un mediatore dell'organismo prescelto, evidenziava (icasticamente, visto che il testo veniva redatto in neretto sottolineato), con significativo avvertimento, la necessità della effettiva partecipazione delle parti al procedimento di mediazione demandata (1), invitando altresì il mediatore a verbalizzare le dichiarazioni delle parti all'esito dell'introduzione del procedimento da parte dello stesso mediatore, per le valutazioni di competenza da parte del giudice nel caso la causa fosse proseguita (2)

Sempre nella medesima ordinanza, il giudice ricordava che *"la mancata partecipazione (ovvero l'irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere, secondo una sempre più diffusa interpretazione giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa"*

La causa in effetti proseguiva, e nel verbale di mediazione del 6.7.2015, la mediatrice dott.ssa M.R. dell'Organismo A. di Roma, dava atto che:

erano comparsi L.Z. (attrice della presente causa) istante, assistita dall'avv. S. R. e V. D. (convenuta nella presente causa) convocata, assistita dall'avv.to M.C.;

aveva illustrato alle parti compiutamente le modalità del procedimento di mediazione;

aveva invitato le parti ad esprimersi sull'interesse (sic, n.d.r.) a proseguire nella procedura di mediazione;

la parte attrice aveva manifestato il proprio assenso all'avvio della procedura di mediazione;

la parte convenuta NON manifestava il proprio assenso all'avvio della procedura di mediazione; ed infine

che le parti dichiaravano l'esito negativo del primo incontro di mediazione, dando atto della volontà delle parti di non dare prosecuzione al procedimento

-2-

Va premesso che la verbalizzazione ad opera della mediatrice delle suddette dichiarazioni delle parti è ammissibile e corretta (salvo quell' *"interesse"* su cui si dirà in prosieguo).

E' opportuno, a tale proposito, esporre sinteticamente il quadro normativo in tema di mediazione, riservatezza, e verbalizzazione del mediatore

Il procedimento di mediazione è improntato alla riservatezza (3) il che sta a significare che al fine di consentire l'effettiva possibilità delle parti di poter parlare liberamente senza la remora che eventuali dichiarazioni a sé sfavorevoli possano essere utilizzate nella causa, non si devono verbalizzare (da parte del mediatore) né possono essere provalate *da chiunque* (compresi gli avvocati delle parti) tali dichiarazioni che neppure possono essere oggetto di testimonianza *et similia...*

Occorre però perimetrare con esattezza giuridica tale principio.

Che, in primo luogo, non vale, per espressa disposizione di legge (art. 9 cit.) contro la volontà della parte dichiarante

Inoltre, per coerenza logico-giuridica con quanto testè osservato a proposito della tutela della libertà di dialogo che va garantita alle parti, il principio relativo alla riservatezza delle dichiarazioni delle parti deve essere riferito al solo contenuto sostanziale dell'incontro di mediazione, vale a dire al merito della lite.

Ogni qualvolta invece, tali dichiarazioni, quand'anche trasposte al di fuori del procedimento di mediazione, riguardano circostanze che attengono alle modalità della partecipazione delle parti alla mediazione e allo svolgimento (in senso procedimentale) della stessa, va predicata la assoluta liceità della verbalizzazione e dell'utilizzo da parte di chicchessia.

Ed invero, in tale ambito una compiuta verbalizzazione è necessaria al fine di consentire al giudice la conoscenza del contenuto della condotta delle parti nello specifico contesto di cui trattasi; conoscenza indispensabile in relazione alle previsioni del decr.lgs.28/2010 relative alla procedibilità delle domande ed all'art.8 co. 4 bis (4) dello stesso decreto, nonché, in via generale, dell'art.96 III° cpc Sarebbe infatti un'assoluta aporia prevedere da una parte che il giudice debba e possa sanzionare la mancata o irrituale partecipazione delle parti al procedimento di mediazione e per contro precludergli la conoscenza e la valutazione degli elementi fattuali che tale ritualità o meno integrano.

Per la medesima ragione, deve essere verbalizzata dal mediatore la risposta di ciascuna delle parti interpellate alla *fatidica* domanda (del mediatore) *sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione* (art. 8 co. 1° quinto periodo decr.lgs.28/2010)

A tale proposito, oltre alla dichiarazione consistente nella risposta alla predetta domanda, è necessario e doveroso che venga verbalizzata la ragione del rifiuto a proseguire nella mediazione vera e propria.

Ciò, sempre che la parte dichiarante la esponga e chiedi la relativa verbalizzazione (peraltro nell'ambito delle attività del mediatore, sarebbe buona prassi degli organismi fornire alle parti, oltre le informazioni che la legge prevede, quelle relative allo stato della giurisprudenza sulle questioni più rilevanti e di interesse in tema di mediazione).

Come si vedrà in prosieguo, la ragione del non voler proseguire oltre l'incontro informativo non è affatto irrilevante per la parte.

E se, di sicuro, il mediatore non è tenuto a richiedere ad essa la ragione di tale rifiuto, neppure può esimersi dalla relativa verbalizzazione, ove richiesta dall'avente diritto.

Ed invero ogni parte può esonerare il mediatore dall'obbligo di riservatezza relativamente alle sue dichiarazioni (cfr. art. 9 della legge).

Ciò assume specifico rilievo nei casi in cui, come quello in esame, la dichiarazione abbia notevole rilevanza nel contesto delle varie norme che disciplinano il procedimento di mediazione.

Conclusivamente, il mediatore deve trascrivere ogni circostanza - quand'anche consistente in dichiarazioni delle parti - utile a consentire (al giudice) le valutazioni di competenza, altrimenti impossibili, attinenti alla partecipazione (o meno) delle parti al procedimento di mediazione ed allo svolgimento dello stesso, come pure le circostanze che attengono al primo incontro informativo. In relazione al quale la parte che rifiuta di proseguire può esporre la ragione chiedendo che venga trascritta, con il correlativo obbligo del mediatore di verbalizzarla.

Il mediatore non è né un collaboratore del giudice né un suo ausiliario, ma lo schema della legge prevede, in sommo grado nella mediazione demandata, una serie di *link* che non possono essere ignorati fra il procedimento di mediazione e la causa. Fra essi vanno ricordati in primo luogo la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 commi 1 bis e 2, nonché le conseguenze della mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo di cui all'art. 8 co. 4 bis, gli effetti nella causa della proposta del mediatore di cui all'art. 13, l'efficacia di titolo esecutivo del verbale di accordo ove regolarmente asseverato dagli avvocati che abbiano assistito le parti che hanno aderito alla mediazione di cui all'art. 12 e benché non espressamente affermato dalla legge, la producibilità nella causa della relazione dell'esperto di cui all'art. 8 co. 4 (5).

Una corretta verbalizzazione da parte del mediatore delle circostanze che attengono a segmenti del procedimento di mediazione che, in vario modo, rilevano e si riverberano nella causa, si appalesa quindi più che utile, doverosa e necessaria. Ed il giudice svolge a tale fine una fondamentale attività didattica e di raccordo, nella grande varietà di condotte, non sempre approvabili, che emergono dall'esame dei verbali degli organismi di mediazione (6).

-3.1-

La natura dell'incontro di mediazione di cui all'art 8 co. quinto della legge (7). Sulla base di una interpretazione meramente letterale delle norme (cf. pure il comma 2 bis (8) dell'art.5 della legge) ove le parti, o una di esse, neghino, a domanda del mediatore, che sussista *la possibilità di iniziare la procedura di mediazione*, si potrebbe ritenere che il procedimento di mediazione sia concluso e la condizione di procedibilità della domanda giudiziale realizzata.

L'erroneità di tale opzione interpretativa è agevolmente dimostrabile. Sarebbe a dire, in altre parole, che da una parte la legge prescrive che per introdurre (o proseguire) la causa occorre

che venga esperito il procedimento di mediazione (che consiste in ciò che è ben descritto nella lettera a. dell'art.1 della legge, nonché negli artt. 8 commi 2-4 ed nell'art.11 della legge) e dall'altra che anche se le parti (ed in particolare il proponente la domanda) dichiarano di non voler effettuare la mediazione (che conseguentemente non si è svolta) ..la mediazione si considera svolta e la procedibilità attinta...

Un perfetto ossimoro.

Aderendo a tale accezione si deve postulare che le parti abbiano il diritto potestativo di decidere di non svolgere la mediazione (finanche quando il giudice lo ha ordinato !), ottenendo il medesimo vantaggioso risultato (procedibilità, assenza di sanzioni per la mancata partecipazione) che la mediazione fosse stata esperita davvero. Conclusione questa del tutto azzardata ed irrazionale.

Non solo.

Immaginare che le parti in mediazione demandata (qual è quella che ci occupa) possano rapportarsi alle informazioni che il mediatore gli somministra nel corso del "primo incontro" (*il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione*) come davanti ad un *quid novi* che dischiuda loro, solo in quel momento, la prospettiva della mediazione, è cosa confliggente con la realtà, posto che invero le parti sono state già adeguatamente abbondantemente e preventivamente informate di che trattasi. Una prima volta al momento del conferimento del mandato (cfr. art. 4 della legge, norma particolarmente puntigliosa al riguardo; che contiene anche una clausola di salvaguardia dell'informativa mancata, con l'intervento suppletivo del giudice) ed una seconda, all'atto della doverosa informativa dell'avvocato al cliente del contenuto dell'ordinanza di mediazione demandata.

Ed ancora.

Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione.

A fronte di tale impegno del magistrato, che presuppone lo studio degli atti, la valutazione di opportunità, e l'individuazione del momento migliore per la mediazione, e che si sostanzia infine nella redazione di un provvedimento che può anche contenere - come l'esperienza sempre più spesso attesta- utili spunti di discussione, il *non pòssumus* delle parti (o di una di esse) si qualifica null'altro che mera ingiustificata renitenza ad un ordine legittimamente dato dal giudice.

-3.2-

Quale che sia stato l'intento (non dei più chiari e lineari) del legislatore, è necessario apprestare per le norme in commento un'interpretazione in linea con la Carta Costituzionale.

Va premesso che per molto tempo nel nostro Paese, il giudizio di costituzionalità delle leggi è stato considerato, sotto ogni aspetto, monopolio e riserva della Corte Costituzionale. Ciò in virtù della originaria (e tuttora immutata) scelta del legislatore Costituente che ha privilegiato la formula del controllo di costituzionalità accentrato su un solo soggetto, creato ad hoc, la Corte Costituzionale.

Le ragioni sono state molteplici e non è questa la sede per esporle.

Ciò che conta è che nel corso degli anni, il timore che i giudici ordinari non fossero sufficientemente sensibili al controllo di costituzionalità delle leggi è svanito superato dalla prova dei fatti, che hanno dimostrato il contrario.

Ed è proprio in dipendenza della grande attenzione ed interesse della magistratura alla conformità alla Costituzione delle norme di legge, attraverso la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, che si è da tempo avviato un processo inverso che si può riassumere nella nota espressione della *interpretazione costituzionalmente orientata* della legge da parte del giudice ordinario.

Non si è pervenuti per tale strada, né si potrebbe, ad un controllo di costituzionalità diffuso (per il limite costituito dalla diversa previsione costituzionale) ed il giudice ordinario non espunge le norme dall'ordinamento giuridico come fa la Corte. Tuttavia, con l'avallo della stessa Corte Costituzionale, tale forma di controllo contribuisce ad arricchire l'opera di adeguamento delle norme ordinarie a quelle costituzionali (e più prosaicamente, a sgravare la Corte da una parte dell'ingente lavoro che la onera).

Detto ciò, resta da ricordare che uno dei riferimenti elaborati dalla Corte (e che il giudice per quanto detto è correlativamente autorizzato ad adoperare) per il vaglio di costituzionalità, è quello della ragionevolezza della norma sottoposta a scrutinio. Nel caso in esame, l'interpretazione letterale che è stata *supra* esposta presta visibilmente il fianco ad una fondata censura di incostituzionalità sotto entrambi i profili che sono stati elaborati, per questo vizio, dalla Corte Costituzionale.

Che in un primo tempo aveva correlato la ragionevolezza all'art. 3 della Costituzione, con la conseguente necessità, per accertare l'irragionevolezza della norma, che fosse individuato il c.d. *tertium comparationis* (che in questo caso esiste ed è evidente, consistendo precisamente nel caso in cui le parti abbiano svolto effettivamente la mediazione consentendo al mediatore di svolgere il suo lavoro). L'interpretazione che si ripudia pone sullo stesso piano e somministra le medesime conseguenze (avveramento della condizione di

procedibilità, mancanza di sanzioni per la parte renitente) ad entrambe le (pur diverse e opposte) situazioni.

Successivamente ed allo stato, il parametro della ragionevolezza viene dalla Corte Costituzionale non più rapportato all'art. 3 della Costituzione, quanto individuato nella sostanziale disparità di trattamento tra fattispecie omogenee, allorché la norma presenti una intrinseca incoerenza, contraddittorietà od illogicità rispetto alla complessiva finalità perseguita dal legislatore.

Anche in base a tale parametro l'interpretazione letterale non supera lo scrutinio di costituzionalità, essendo di tutta evidenza che solo in presenza di ragioni ostative formali/procedurali (si pensi ad esempio ad un convocato in mediazione caduto vittima di un grave incidente, per il quale è in corso la procedura per la nomina di un amministratore di sostegno) può predicarsi realizzata validamente la impossibilità *di iniziare la procedura di mediazione* e quindi la ragionevolezza del considerare validamente concluso il procedimento di mediazione (con l'inveramento della condizione di procedibilità e l'assenza di sanzioni).

Tale interpretazione è perfettamente in linea con la logica, il buon senso e la Costituzione.

Invero salvaguarda le parti dalla necessità dello svolgimento integrale della mediazione (con i costi relativi) nei casi nei quali ragioni "pregiudiziali" non rendano possibile, nel senso di utilmente svolgibile, l'esperimento conciliativo; viceversa imponendolo, tutte le volte che la discussione possa concentrarsi sul merito e sul contenuto del conflitto, senza che possa fare da usbergo al soggetto renitente l'opinione di aver ragione e quindi di ritenere inutile dialogare con l'altra parte (per quanto all'evidenza viziata dal punto di vista logico, vera e propria aporia, è questa la più diffusa giustificazione che viene offerta da chi non intende aderire e partecipare alla mediazione (9)

-4-

In mancanza di qualsiasi dichiarazione, autorizzativamente verbalizzata, della parte, sulla ragione del rifiuto di proseguire nel procedimento di mediazione, tale rifiuto va considerato non giustificato.

Le conseguenze di tale rifiuto - ingiustificato- di procedere nella mediazione sono sovrapponibili alla mancanza *tout court* della (partecipazione alla) mediazione: non della mediazione, in virtù della dichiarazione dell'istante-attrice di voler procedere. Con quanto ne può conseguire.

Non può infatti essere oggetto di dubbio che il mero incontro informativo (che, per come configurato dalla legge, nulla ha a che vedere con lo specifico merito della controversia insorta fra le parti), non possa giammai, e specialmente nella mediazione demandata,

neppure con i più acrobatici sforzi dialettici, essere parificato allo svolgimento dell'esperimento della mediazione

La quale, giova ricordarlo, consiste nell'*attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa* (così testualmente l'art. 1 co.1 lett. A della legge).

-5-

Con tali premesse, non si ritiene necessario disporre la consulenza tecnica medica sulla persona dell'attrice (e sugli atti), essendo la causa matura per la decisione.

a scioglimento della riserva che precede,

- **RIMETTE** le parti davanti a sé all'udienza del 28.11.2016 h. 9.30 per le conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc con termine per eventuali note autorizzate fino a dieci giorni prima.

Roma lì 25.1.2016

Note:

(1) " E' richiesta l'effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa"

(2) E il mediatore dovrà fissare a verbale quali siano state le posizioni delle parti al riguardo, anche al fine di consentire al giudice le valutazioni di competenza relativamente alle condotta delle parti ai

sensi degli artt.5, 8 decr.lgs.28/10 e artt. 91 2 e 96 III° cpc

(3) Art.9 decr.lgs.28/2010 *Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti: "*

Art.10 decr.lgs.28/2010 *Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio".*

(4) 4-bis. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio.

(5) come ritenuto dalla giurisprudenza, sono altresì verbalizzabili le operazioni ed il contenuto sostanziale della consulenza in mediazione (cfr.ordinanza 17.3.2014 Tribunale civile di Roma giudice Moriconi - <http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore> del 18.3.2014) che non si sostanziano dichiarazioni

(6) Ad esempio, a testimonianza di una certa diffusa confusione che regna negli organismi, di certo alimentata dalle imprecisioni della legge, non può tacersi che, nel caso in esame, erroneamente nel verbale di mediazione dell'organismo presso il quale è stata svolta la mediazione è scritto, verosimilmente con modulistica idonea a perpetuare l'errore, che il mediatore ha richiesto alle parte ad esprimersi "SULL'INTERESSE" a proseguire nella procedura di mediazione. Si tratta di locuzione *inventata* dal mediatore (o meglio, verosimilmente, dall'organismo che pone in uso tali moduli). La legge dice altra cosa, parla infatti di "*possibilità*" che come insegna la giurisprudenza - *in primis* quella fiorentina, ordinanza Trib.Firenze Pres.Luciana Breggia 26.11.2014, ed a seguire *ex multis* Trib. Firenze, sez. specializzata imprese, ord. 17/3/2014 e ord. 18/3/2014, in www.ilcaso.it; Trib. Roma, ord., 30.06.2014, in www.101mediatori.it; Trib. Bologna, ord., 5.6.2014 in

www.adrmaeremma.it; Trib. Rimini, ord. 16 luglio 2014, Trib. di Palermo ord. 16.7.2014 -
attiene "a eventuali situazioni preliminari

che possano ostacolare l'esperimento di mediazione e non alla *volontà* delle parti di
proseguire" (così

testualmente ord. Trib.Firenze 26.11.2014 cit)

(7) Art. 8: Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

(8) 2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

(9) E' di tutta evidenza l'illogicità e la pochezza dell'argomento: il presupposto normativo e assiologico dell'istituto *mediazione* è per l'appunto che vi sia una lite (che mediante l'ausilio del mediatore si tenterà di comporre riannodando il filo del dialogo e della comprensione reciproca delle rispettive ragioni), il che sottointende necessariamente che la parte è convinta di avere ragione e di non condividere l'opinione e le pretese che giudica infondate, della parte opposta, ché, in caso contrario, non esisterebbe neppure la lite !

Corte d'Appello di Bologna
Sentenza n. 2216/2024 del 03-12-2024

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Terza Sezione Civile La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite in grado di appello iscritte ai nn. r.g. 1292/2020 e 1369/2020 promosse da: ### (C.F. ##), con il patrocinio dell'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###atti (pec: ##) APPELLANTE r.g. 1292/20 APPELLATO E ### r.g. 1369/20 contro ### (C.F. ##) in persona delle proprie procuratrici ### e ### (### (C.F. ##), ### (### (C.F. ##), ### (C.F. ##) in qualità di erede di ### (C.F. ##) in qualità di erede di ### con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###atti (pec: ##; ##) APPELLANTI r.g. 1369/20 APPELLATI E ### r.g. 1292/20

CONCLUSIONI

"### la Corte adita, previa ogni pronunzia di legge e del caso, in accoglimento dell'appello proposto dall'odierno concludente, riformare l'ordinanza 25.5.2020, resa dal Tribunale di Parma nel procedimento n. 4815/2019 R.G. nella sola parte in cui compensa le spese di giudizio, e per tale effetto condannare la signora ### in persona della sua procuratrice ### nonché la signora ### e i signori ### e ### nella loro qualità di eredi della compianta ### in via solidale tra di loro, a rifondere all'appellante principale ### le spese del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 91 c.p.c. nella misura di € 27.804,00 oltre accessori di legge, ovvero nella misura ritenuta equa e di giustizia. ### altresì la Corte adita, in accoglimento dell'appello incidentale di ### confermare in ogni altro capo e sua parte l'ordinanza del Tribunale di Parma di cui sopra, rigettando l'appello incidentale avverso la medesima proposto da ### e ### nonché da ### e ### nella loro qualità di eredi della compianta ### in quanto inammissibile, infondato in fatto e in diritto, o come meglio.

Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio oltre spese generali 15%, CPA e IVA nelle misure di legge". ###, ### e ### "A) In accoglimento dell'appello principale nonché dell'appello incidentale promossi dalle signore ### (ora ### e ### suoi eredi) e ### nella cause d'appello riunite n.1292/2020 RG e n. 1369/2020 RG., in totale riforma dell'impugnata ordinanza del Tribunale di Parma datata 25 maggio 2020 resa nel procedimento n. 4815/2019 rep. 990/2020, respinta e disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, e previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, dato atto dell'adempimento da parte delle signore ### (ora ### e ### suoi eredi) e ### ai propri obblighi e accertato e dichiarato l'inadempimento per le ragioni di cui in narrativa del Dott. ### (###), residente ###, agli obblighi derivanti dall'accordo del 13 ottobre 2017 stipulato tra le parti, di cui gli appellanti principali e incidentali ribadiscono volersi avvalere: - Pronunciare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2932 cod.civ., sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso in esecuzione del suddetto accordo del 13 ottobre 2017 e per l'effetto, anche a scioglimento e comunque cessazione delle comunioni, ereditarie e volontarie, rispettivamente in essere tra le parti del presente giudizio e/o alcune soltanto di esse: a. assegnare, attribuire, trasferire o come meglio a ### e ### (quali eredi di ### e ### tutte le quote in piena proprietà del ### ciascuna quota pari a un mezzo pro indiviso, di tutti i seguenti immobili; ### fondo ### - loc. Castellaro, ossia il complesso immobiliare sito in Comune di ### (### di ###, località ### costituito dal terreno agricolo identificato al ### del Comune di ### al foglio 21 particelle 39, 45 e 209 e al foglio 20 particelle 55, 70 e 71, e dai relativi fabbricati, individuati al ### del Comune di ### al foglio 21, particella 209, subalterno 1, particella 209, subalterno 2, particella 209, subalterno 3; confinante il tutto a nord - est con il mappale 51 (del foglio 20) e a salto esterno con il mappale 35 (del foglio 21), a sud - est con ### a sud - ovest con il mappale 85 (del foglio 24) e a salto interno con il mappale 18 (del foglio 24), a nord - ovest con il mappale 18 (del foglio 24), a salto esterno con i mappali 66 - 49 (entrambi del foglio 20) e a salto interno con la ### di ### fondo agricolo ### - ### ossia il fondo rustico senza fabbricati sito in

località ### nel Comune di ### costituito da due corpi separati dalla ### di ### contraddistinto al ### del Comune di ### al foglio 44, particelle 225, 227, 229, 94, 97, oltre che dalle particelle 95 e 98 del medesimo foglio, comunque oggetto di uso esclusivo e ininterrotto uti dominus della ### almeno dal 1993;

confinante in senso orario (a partire da nord) con i mappali 230 - 226 (### di ###, con i mappali 239 - 100 - 96 - 177 - 72, con la ### con il ### di ### con i mappali 13 - 2 - 221; confinante a nord con la ### di ### con i mappali 242 - 25 - 241 - 235 - 228 (### di ### - 223 - 108; ### complesso ### - loc. Borsano, ossia il complesso immobiliare sito in Comune di ### (### di ###, località ### costituito dai terreni in prevalenza boschivi identificati al ### del Comune di ### al foglio 20, mappali 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 74, 153, 174, e al foglio 21, mappali 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 111, e dai fabbricati, tutti in pessimo stato di conservazione, identificati al ### del Comune di ### al foglio 20, particella 506, sub. 1, categoria ### (ora categoria ###), al ### del Comune di ### al foglio 20, particella 506, sub. 2, particella 507, sub. 1 e sub. 2, particella 508, tutti collabenti; confinante con il tutto nell'insieme (in senso orario a partire da nord - est) con la ### della ### con la ### di ### con il Rio di ### con i mappali 16 -18 -31- 32 - 42 - 43 (tutti nel foglio 21), con la ### con i mappali 29 - 30 (entrambi nel foglio 21), ancora con il mappale 29 (del foglio 21), con i mappali 28 - 13 - 12 (tutti nel foglio 21), ancora con il mappale 13 (del foglio 21), ancora con il mappale 28 (del foglio 21), con i mappali 5 - 7 (entrambi del foglio 21), con i mappali 67 - 65 - 64 - 75 - 87 - 86 - 73 - 72 - 59 e con il Rio di ### confinante nell'insieme a nord con il mappale 38, con la ### con il Rio di ### con la ### di ### e con il mappale 37; confinante a nord con i mappali 195 - 159, a sud - est e a sud - ovest con la ### di ### a nord - ovest con i mappali 161 - 162; ### stabile ### - ### 23/### 2, ossia il complesso immobiliare sito in ### affacciato su ### della ### n.2, ma con accesso da ### n. 23, quanto agli immobili ad uso abitativo, identificati al ### del Comune di ### sezione 001, foglio 33, particella 155, sub. 26, categoria A/2, classe 4, e particella 155, sub 27, categoria ###, classe 4, quelli ad uso abitativo, e alla sezione 001, foglio 33 del ### del Comune di ### particella 155, sub. 5, categoria C/1,

classe 12, sub. 6, categoria C/1, classe 13, sub. 7, categoria C/1, classe 11, quelli ad uso commerciale, confinante nell'insieme a nord con proprietà ### e con cortile comune, a est con cortile comune e con proprietà ### a sud con ### della ### a ovest con proprietà terzi al piano terreno e con proprietà ### ai piani superiori; come ulteriormente individuati e descritti nelle premesse dell'atto introduttivo del giudizio e dell'atto di appello affinché alle ricorrenti (odierni appellanti principali e incidentali) sia assegnata, attribuita o comunque acquisiscano la piena, integrale, esclusiva proprietà di ognuno e di tutti i suddetti immobili nel loro complesso, disponendo, quanto ai rapporti interni tra le ricorrenti stesse, che: alla ### vengano attribuite, trasferite o come meglio, tutte le quote di comproprietà, ognuna pari a un mezzo pro indiviso, del Dott. ### del complesso immobiliare ### - loc. ### del fondo agricolo ### - ### e del complesso immobiliare ### - loc. ### come sopra individuati, cosicché tutti detti immobili e tutte le unità immobiliari (tanto terreni che fabbricati) che li compongono, come sopra meglio individuati e descritti, risultino integralmente assegnati e quindi appartengano alla stessa ### in piena ed esclusiva proprietà; e che la quota di un mezzo in piena proprietà pro indiviso del Dott. ### dello stabile ### 23/### 2 e di tutte le unità immobiliari che lo compongono, come meglio individuate e descritte sopra e nelle premesse, venga congiuntamente attribuita, assegnata, trasferita o come meglio, pro indiviso, in quote uguali tra loro, in nuda proprietà alle ### (e per essa in parti uguali tra loro agli eredi ### e ### e ### (che verranno quindi così a detenere ciascuno una quota in nuda proprietà quanto a ### pari ad un quarto pro indiviso e quanto a ### e ### per un ottavo ciascuno pro indiviso dell'intero stabile) e in usufrutto a favore della ### ferma la quota in piena proprietà di un mezzo pro indiviso di tale stabile che già appartiene a quest'ultima, cosicché detto stabile e tutte le unità immobiliari che lo compongono, come sopra e nelle premesse dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e dell'appello, meglio individuati e descritti, risultino complessivamente assegnati e quindi appartengano complessivamente alle ricorrenti in piena, integrale ed esclusiva proprietà, e segnatamente alle ### (e per essa in parti uguali tra loro agli eredi ### e ### e ### per una quota in

nuda proprietà pari a un quarto pro indiviso dell'intero stabile e per ### e ### un ottavo pro indiviso ciascuno e alla ### per il diritto di usufrutto su dette quote, oltre alla restante quota in piena proprietà di un mezzo pro indiviso dello stesso stabile già dalla medesima detenuta; b. attribuire, assegnare, trasferire o come meglio al Dott. ### la quota di comproprietà pari a un mezzo pro indiviso della ### del complesso immobiliare ### - str. ### ossia il complesso immobiliare sito in Comune di ### (provincia di ###, costituito dai terreni identificati al ### del Comune di ### al foglio 14, particelle 17, 37, 43, 45, 46, 65, 66, 67, 118, e 297 e dai fabbricati identificati al ### del Comune di ### al foglio 14, particella 297, sub 2, categoria D/10, sub 1, categoria A/3; confinante, (i comprendendo la ### a nord con i mappali 219 - 218, a nord - est con il mappale 69, a sud - est (a linea spezzata) con il ### a sud con i mappali 377 - 34, a ovest con il ### di ### a nord - ovest con il mappale 118 di cui oltre e con i mappali 117- 151; confinante, a nord con il mappale 117, a sud - est con ### (mappale 116), a ovest con ### (mappali 228 - 286); confinante, in senso orario (a partire da nord) con i mappali 8 - 171, con ### (mappale 286) realizzata sul ### di ### , con i mappali 103 - 102, ancora con ### (mappale 286) realizzata sul ### di ### con i mappali 201 - 5, con la ### le quote di nuda comproprietà pari a un quarto pro indiviso ciascuna della ### (ora quote di un ottavo ciascuno pro indiviso dei suoi eredi ### e ### e ### e del diritto di usufrutto spettante alla ### su tali quote dello stabile ### - ### 31, censito nel ### del comune di ### - sezione urbana 001 - a foglio 33, costituito dalle unità immobiliare ad uso abitativo e in parte ad uso ufficio ubicati in ### della ### n. 31, identificati al ### del Comune di ### sezione 001, foglio 33, particella 603, sub. 16, categoria A/2, classe 1, sub. 35, categoria A/10, classe 4, sub. 25 categoria A/2, classe 2. sub. 14, categoria A/2, classe 3, sub. 15, categoria A/2, classe 2, sub. 23, categoria C/6, classe 6, sub. 36 (già sub. 34), categoria A/10, classe 3, sub. 18, categoria A/2, classe 1, sub. 32, categoria A/4, classe 4, sub. 17., categoria A/2, classe 1; nonché dalle unità commerciali identificate al ### del Comune di ### sezione 001, foglio 33, particella 603, sub. 26, sub. 27 (ora 37), sub. 28, sub. 33 (ora 37); confinante a nord con ### della ### a est con i mappali 604-605 e a salto

esterno con il mappale 606, a sud con ### della Posta, a ovest con i mappali 602-600 del ### 33 del ### terreni del Comune di ### sezione A; cosicché il Dott. ### divenga pieno ed esclusivo proprietario del complesso immobiliare ###str. ### e dello stabile ### - ### 31, come meglio individuati e descritti sopra e nelle premesse; c. condannare il Dott. ### a versare alle ricorrenti, congiuntamente tra loro, la complessiva somma di ### 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) a titolo di conguaglio o indennizzo o come meglio; d. disporre la chiusura del conto corrente avente coordinate ### intrattenuto congiuntamente dalla ### e dal Dott. ### presso ### S.p.A., sede ###ripartizione del saldo attivo nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, con ogni eventuale conseguente provvedimento anche nei confronti della ### presso la quale il rapporto è acceso; e. dando atto che gli effetti economici dell'### sono stati convenuti prodursi al 30 giugno 2018, per l'effetto condannare il Dott. ### a versare alla ### i frutti dell'immobile ### - ### 23/### 2 dallo stesso percepiti (oltre che ad altri eventuali frutti che non fossero noti percepiti dal ### relativamente agli immobili ###loc. ### maturati dal 1° luglio 2018 compreso fino alla data di effettivo soddisfo, oltre a interessi dalla data in cui detti frutti siano stati percepiti dal Dott. ### al saldo, e interessi anatocistici come per legge, fatta deduzione delle somme a sua volta percepite fino alla medesima data dalla ### a titolo di frutti dell'immobile ### - ### 31 quale anticipo sulla maggior somma spettante; f. condannare lo stesso Dott. ### a corrispondere alla ### la somma di ### 10.603,008 pari alla quota di competenza dello stesso della riduzione temporanea del canone di locazione accordata a ### S.p.A. per un biennio; - accertare e dichiarare o come meglio che l'### ha prodotto effetti immediati tra le parti con riferimento alla rinuncia di ogni comunista al rendiconto dagli altri e a qualunque somma, diritto e pretesa nei confronti degli altri salvo quelle di cui ai precedenti punti c., d., e. ed f. delle presenti conclusioni; - dato atto del diritto di ciascuna parte di continuare a utilizzare, direttamente o indirettamente, senza alcun corrispettivo a favore dell'altra, per il termine di sei mesi dalla data della sentenza qui richiesta, le unità immobiliari oggetto di assegnazione all'altra, direttamente o indirettamente, occupate alla data del 30 giugno 2018,

e segnatamente del diritto del Dott. ### di continuare a occupare per detto periodo le unità immobiliari dello stabile ### - ### 23/### della ### 2 identificate al ### del Comune di ### sezione 01 al foglio 33, mappale 155, subalterni 27 e, parallelamente del diritto dei ### e ### di occupare direttamente o lasciare che lo ### (###) occupi le unità immobiliari dello stabile ### - ### della ### 31 identificate al ### del Comune di ### sezione 01 al foglio 33, mappale 603, subalterni 35 e 36, disporre che entro il suddetto termine di sei mesi dalla pronuncia della sentenza che qui si richiede la parte occupante rilasci le unità in questione all'altra; - condannare altresì il Dott. ### al rimborso in favore della ### della somma di ### 6.665,00 per spese sostenute da questa successivamente al 30 giugno 2018 per interventi anche urgenti e indifferibili relativi allo stabile ### - ### 31 nonché pro quota per tutte le ulteriori somme sostenute e sostenende per i rispettivi beni assegnati; - disporre che il Dott. ### provveda ad ottenere il rilascio degli ### di ### relativi alle unità immobiliari di cui ai subalterni 26 e 27 del mappale 155 del ### 33 (### - ### 23/### 2) ed al subalterno 25 del mappale 603 del ### 33 della sezione 001 del ### del Comune di ### (### - ### 31 e a farne consegna alle ricorrenti, e in generale a qualunque necessario adempimento; - disporre che i costi e le imposte inerenti al regolamento delle comunioni in conformità a quanto disposto con la sentenza che si chiede all'###ma Corte di Appello di pronunciare, siano sostenute dalle parti nella misura del cinquanta per cento ciascuna, e così il cinquanta per cento a carico del Dott. ### e l'altro cinquanta per cento a carico dei ### e ### congiuntamente tra loro, con condanna del Dott. ### a rifondere agli appellanti principali e incidentali il cinquanta per cento dei costi da queste anticipati, segnatamente per l'ottenimento dei certificati di destinazione urbanistica, degli attestati di prestazione energetica e delle relazioni di conformità edilizia e urbanistica; - ordinare ai ### dei ### competenti di procedere alla trascrizione dell'emettenda sentenza e quindi dei trasferimenti immobiliari dalla stessa operati, con esonero degli stessi da ogni responsabilità; C) respingere, rigettare o come meglio l'appello incidentale proposto dal Dott. ### nonché l'appello principale dallo stesso proposto nelle cause d'appello riunite n.1292/2020 RG e n. 1369/2020 RG, perché

del tutto inammissibili, infondati o come meglio; D) condannare il dott. ### alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio." IN FATTO

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ### e ### convenivano in giudizio ### davanti al Tribunale di ### esponendo che tra le ricorrenti e ### legati da vincoli di parentela, sussistevano diverse comunioni immobiliari e mobiliari aventi titoli diversi (in parte volontarie e in parte successorie); che erano state intraprese delle trattative per la divisione dei beni e che, ciononostante, ### aveva instaurato un giudizio per lo scioglimento delle comunioni innanzi al tribunale di ### (r.g. n. 1886/2017); che ### aveva promosso contestualmente la procedura di mediazione, in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, e che nel corso dell'incontro di mediazione del 13/10/2017 le parti, muovendo da una proposta di ### del 9/09/2016, erano addivenute alla formalizzazione di un accordo preliminare di scioglimento delle comunioni immobiliari; che ### in esecuzione del punto 11) di detto accordo, aveva rinunciato agli atti della causa di divisione dallo stesso incardinata innanzi al tribunale di ### con conseguente estinzione del giudizio; che, dopo diversi rinvii, ### aveva contestato l'efficacia dell'accordo del 13/10/2017 e si era rifiutato di procedere alla stipula del contratto definitivo; che ### aveva quindi instaurato davanti al tribunale di ### un nuovo giudizio per ottenere lo scioglimento giudiziale delle comunioni, nonché un ulteriore procedimento per la nomina di un amministratore dei beni in comunione.

Tanto premesso, le ricorrenti chiedevano che, previa ogni opportuna declaratoria in ordine all'inadempimento di ### il tribunale pronunciasse ex art. 2932 c.c. ordinanza costitutiva che tenesse luogo del contratto definitivo non concluso in esecuzione dell'accordo del 13/10/2017. 2. Si costituiva ### chiedendo il rigetto delle domande avversarie in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto.

Deduceva il resistente che il procedimento di mediazione si era concluso con esito negativo, come certificato da verbale del 3/07/2018; che l'ipotesi di accordo era tramontata per una serie di motivi, tra i quali il disaccordo sulla valutazione dei singoli cespiti e la mancata partecipazione di ### alle ultime

sedute della mediazione; che aveva diffidato le comproprietarie dal divulgare e dall'utilizzare il contenuto del verbale del procedimento di mediazione del 13/10/2017, in quanto l'art. 9 del d.lgs. n. 28/2010 ne prevedeva la riservatezza.

Assumeva altresì che la scrittura sottoscritta in sede ###però da ###, quand'anche ritenuta valida ed efficace, era comunque inidonea a generare obbligazioni certe e specifiche per mancanza dell'oggetto e di idonea formalizzazione e contestava l'applicabilità dell'art. 2932 c.c., in quanto la fonte dell'obbligo non consentiva di determinare tutti gli elementi del contratto. 3. Con ordinanza n. 990/2020 del 25/05/2020 il tribunale di ### rigettava il ricorso e compensava integralmente le spese di lite tra le parti. 4. Osservava il giudice, premesso che la controversia richiamava la problematica del carattere vincolante delle intese raggiunte all'esito o nel corso delle trattative e quella, correlata e conseguente, delle conseguenze sul soggetto che non intenda prestarvi fede, che occorreva stabilire se l'intesa raccolta dal mediatore all'esito della discussione del 17/10/2017 fosse, o meno, vincolante per le parti e se configurasse a carico di ### l'obbligo di concludere un contratto, azionabile in via coattiva ai sensi dell'art. 2932 In proposito, il giudice escludeva che le parti avessero "raggiunto un'intesa, perfetta in ogni suo elemento, utile a tradursi in una sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto non concluso, ai sensi dell'art. 2932 c.c.". Rilevava in particolare che le parti avevano individuato dei "punti di accordo" e che le stesse avevano raggiunto un accordo, completo e perfetto, in ordine ai punti nn. 1-2, ma non in relazione agli altri punti dell'intesa, fuori da ogni logica di esecuzione coattiva per diverse ragioni.

Invero, solo la prima parte dell'accordo (punti nn. 1- 4) poteva essere, in ipotesi, oggetto di una pronuncia ex art. 2932 c.c., ma doveva escludersi la possibilità di una esecuzione in forma specifica parziale, sia per ragioni di ordine generale, ovverossia che tale statuizione "finirebbe per sconvolgere l'equilibrio contrattuale voluto dalle parti, sì che non è possibile affermare che le parti avrebbero senz'altro voluto una parte dell'accordo, ma non anche l'altra", sia, nello specifico, "perché sono gli stessi ricorrenti che hanno

formalizzato le proprie domande riferendole all'intera intesa negoziale: se ne desume che il vincolo di corrispettività coinvolge pure le statuizioni sub nn. 5 ss.”.

Ne conseguiva il necessario rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., non essendo possibile rompere il collegamento negoziale e il vincolo di corrispettività tra le prestazioni dedotte nell'accordo di mediazione, che era peraltro relativo anche a prestazioni aventi ad oggetto un facere infungibile.

Osservava inoltre il giudice che la rimeditazione della convenienza di un affare avrebbe potuto esporre il contraente infedele ai rimedi di tipo contrattuale (risoluzione e risarcimento del danno), ma che, nel caso in esame, le ricorrenti non avevano formulato domande in tal senso.

Infine, compensava integralmente le spese di lite ritenendo sussistenti “giustificati motivi” in ragione delle “le peculiarità del caso concreto”. 5.

Avverso l'ordinanza del tribunale di ### hanno proposto separati appelli, da un lato, ### e, dall'altro, ### e ### In entrambe le cause si sono costituite le parti appellate, spiegando gravami incidentali.

Disposta la riunione degli appelli, interrotti per l'intervenuto decesso di ### e tempestivamente riassunti, all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 6 febbraio 2024 la cause riunite sono state poste in decisione.

IN DIRITTO 6. Con l'unico motivo di appello ### lamenta la compensazione integrale delle spese di lite “viste le peculiarità del caso concreto” disposta dal primo giudice, in quanto non ricorrerebbe alcuna delle ipotesi legittimanti la compensazione delle spese in deroga al principio della soccombenza. 7. ### di ### è fondato su quattro motivi.

Con il primo di essi si contesta la mancata preventiva riunione di cause identiche, ovverossia della causa pendente innanzi al tribunale, introdotta da ### con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (r.g. n. 4815/19), con altra causa, instaurata sempre da ### con atto di citazione.

Nelle more del presente giudizio, peraltro, quest'ultima è stata cancellata dal tribunale di ### ai sensi dell'art. 39 c.p.c. e ### non hanno reiterato il motivo di impugnazione, che deve intendersi pertanto rinunciato. 8. Con il

secondo motivo, ### contestano le "conclusioni erronee e illogiche cui è pervenuta l'impugnata ordinanza" nella parte in cui il tribunale ha motivato il rigetto della domanda ex art. 2932 c.c. sulla base del collegamento negoziale e del vincolo di corrispettività tra le prestazioni dedotte nell'accordo, che impedirebbero l'esecuzione in forma specifica parziale, e della presenza di prestazioni aventi ad oggetto un facere infungibile, per le quali non sarebbe possibile dare luogo a esecuzione in forma specifica. 9. Con il terzo motivo, rubricato "dell'interpretazione e della qualificazione erronee, immotivate, illogiche e contraddittorie dell'Accordo", ### censurano la parte dell'ordinanza in cui il primo giudice ha escluso che le parti avessero raggiunto un'intesa perfetta in ogni suo elemento, utile a tradursi in una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., deducendo che la statuizione del tribunale parrebbe fondarsi implicitamente su un presupposto erroneo e immotivato, ovvero sia la qualificazione dell'accordo come preliminare di preliminare, quando invece si tratterebbe di un contratto preliminare ex art. 1351 c.c., salvo per le parti immediatamente produttive di effetti definitivi e di quelle che non necessitano di ulteriori atti esecutivi.

Gli appellanti lamentano, inoltre, "l'errata e illogica interpretazione e qualificazione" dei punti 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) dell'accordo e contestano l'impugnato provvedimento nella parte in cui afferma che "le parti hanno quindi dato atto a verbale di aver solo provveduto alla 'puntuazione' degli accordi e di aggiornarsi a nuova seduta per 'formalizzare' l'accordo", considerazioni che deriverebbero dall'erronea applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. 10. Con il quarto motivo ### si dolgono "della mancata applicazione dell'art. 2932 cod.civ. e comunque dell'erronea interpretazione della norma e della fattispecie portata all'attenzione del Tribunale", deducendo l'interpretazione "assolutamente distorta e illogica dei punti da 5) a 11 dell'Accordo" e la violazione del disposto di cui all'art. 2932 c.c. nonché della relativa interpretazione giurisprudenziale. 11. Poiché il gravame di ### seppur incardinato anteriormente, riguarda la sola statuizione in punto di spese, ragioni di ordine logico impongono di affrontare per primo l'appello di ### 12. I motivi di appello di ### così come la pretesa azionata in

primo grado, presuppongono l'esistenza di un accordo, valido ed efficace, raggiunto nel corso della seduta di mediazione del 13/10/2017.

Preliminarmente va quindi esaminata l'eccezione, proposta da ### già con la propria comparsa di costituzione in primo grado, di inutilizzabilità in giudizio del verbale di mediazione del 13/10/2017.

Gli artt. 9 e 10 del d.lgs. n. 28/2010 sanciscono, rispettivamente, un generale dovere di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione e l'inutilizzabilità in giudizio di tali dichiarazioni e informazioni, salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale le informazioni provengono.

La ratio è quella di incoraggiare il raggiungimento di un accordo amichevole tra le parti, le quali, in presenza di siffatto obbligo di riservatezza, sono senz'altro più propense a rendere informazioni e dichiarazioni, anche a sé sfavorevoli, e a valutare possibili soluzioni di compromesso.

Il principio di riservatezza attiene al contenuto sostanziale degli incontri di mediazione, mentre non si estende alle circostanze che riguardano la ritualità e partecipazione delle parti alla procedura. 13. Nel caso in esame, è un dato inequivocabile che la procedura di mediazione si è conclusa negativamente all'esito dell'incontro del 3/07/2018, così come da verbale sottoscritto dalle parti.

Parimenti, è fuor di dubbio la natura sostanziale del contenuto del verbale del 13/10/2017, riportando esso i cosiddetti "punti di accordo" individuati dalle parti all'esito della discussione per la divisione del compendio immobiliare in comunione.

Ciò posto, si osserva che ### con missiva del proprio difensore datata 28/05/2019 e dunque anteriore all'introduzione del giudizio di primo grado, aveva rappresentato alle avversarie che nessun accordo era mai stato raggiunto in sede ###avere prestato il proprio consenso alla diffusione dei dati resi nel corso della procedura, diffidandole formalmente a non diffondere in alcun modo il contenuto sostanziale del procedimento di mediazione.

Manca quindi il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni richiesto dagli artt. 9 e 10 del d.lgs. n. 28/2010. 14. A

quest'ultimo riguardo deve ritenersi, al di là del tenore letterale di tali disposizioni, che fanno riferimento a "dichiarazioni rese" e "informazioni acquisite", che a queste ultime possa essere equiparato il contenuto dei c.d. "punti di accordo" oggetto della presente controversia, frutto del tentativo, poi naufragato, di composizione amichevole della lite innanzi al mediatore e consistente ### nelle relative dichiarazioni delle parti sottoscrittrici, con conseguente estensione ad esso dell'obbligo di riservatezza e del divieto di utilizzo in giudizio.

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, l'eccezione sollevata da ### sulla inutilizzabilità in giudizio del contenuto sostanziale del verbale di mediazione del 13/10/2017 appare fondata, con conseguente necessario rigetto dell'appello, venendo meno la fonte sulla quale si basa l'intera pretesa. 15. Tuttavia quand'anche, diversamente opinando, si ritenesse utilizzabile in giudizio il verbale di mediazione del 13/10/2017, l'appello di ### i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, risulta comunque infondato nel merito.

La difesa di ### ha invero rilevato l'inesistenza di qualsiasi accordo, che costituisce questione preliminare rispetto a quella, sollevata dalle suddette appellanti, relativa alla qualificazione giuridica di quanto verbalizzato nell'incontro di mediazione del 13/10/2017. 16. Sul punto, ### hanno eccepito la tardività della censura mossa da ### in ordine a quanto affermato dal primo giudice circa l'astratta idoneità della prima parte dei "punti di accordo" riportati nel verbale di mediazione del 13/10/2017 a rappresentare <<un accordo, completo e perfetto>>, in quanto formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale.

Tale eccezione deve essere però disattesa alla luce del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui "la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse al riguardo, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite o anche quelle esplicitamente respinte qualora

l'eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello" (Cass. n. 11653/2020, n. 25840/2021).

Nel caso di specie, pertanto, ### vittorioso in primo grado, non era tenuto a proporre appello incidentale avverso il predetto capo dell'ordinanza, essendo sufficiente la reiterazione delle difese non accolte dal primo giudice, puntualmente riproposte con la comparsa di costituzione nel giudizio di appello promosso da ### (causa r.g. n. 1369/2020 poi riunita), inclusa quella sulla "inesistenza di qualsiasi accordo, dal momento che i tentativi di trovare un accordo divisionale sono definitivamente naufragati come certificato dal verbale stesso, che ha formalizzato l'esito negativo del procedimento di mediazione" (v. pagine 8-9 della comparsa di costituzione). 17. In ogni caso, non si tratta di eccezione in senso stretto, bensì di mera difesa, e come tale non preclusa in appello dal divieto ex art. 345, comma 2, c.p.c., fatti salvi gli effetti della eventuale non contestazione, la quale può operare però esclusivamente rispetto alle deduzioni in fatto (Cass., 25363/2022 tra le tante). 18. Ciò premesso, deve escludersi che le parti abbiano raggiunto un accordo.

Quanto verbalizzato dal mediatore e definito testualmente come "punti di accordo", infatti, è una mera ipotesi transattiva o prospettazione del possibile accordo che le parti avrebbero potuto stipulare in un secondo momento, tanto che lo stesso verbale si conclude con il rinvio ad altro incontro "per la formalizzazione dell'accordo".

Depone in tal senso anche l'estrema sinteticità del documento, che neppure individua il compendio immobiliare oggetto di divisione e la suddivisione pattuita dai comunisti, rinviando all'uopo ad un documento separato, il c.d. "prospetto riepilogativo redatto il ###, noto alle parti", che consiste in una semplice tabella, allegata a una missiva inviata dal legale di ### a ### ed ### nella quale sono elencati, in maniera del tutto sommaria, senza indicazione dei dati catastali e nemmeno dell'indirizzo preciso, i beni costituenti il lotto in ipotesi destinato a ### e quello destinato a ###. La previsione è talmente laconica da non consentire di individuare i beni interessati dal presunto accordo e, quindi, il suo oggetto.

Come evidenzia la difesa di ### inoltre, l'asserito accordo non è stato firmato da ### avente veste di litisconsorte necessaria, la quale non ha partecipato all'incontro del 13/10/2017.

Il presunto accordo contiene inoltre prospettazioni alternative e che coinvolgono parti terze, dunque insuscettibili di esecuzione forzata.

Non può dunque condividersi quanto affermato dal primo giudice laddove ha ritenuto che le parti abbiano raggiunto "un accordo, completo e perfetto in ordine ai punti nn. 1 e 2" e suscettibile, anche solo in ipotesi, di esecuzione in forma specifica. 19. Infine, appare opportuno richiamare il principio affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui "in caso di contratto preliminare di vendita immobiliare di cosa generica, l'oggetto dello stesso può essere determinato attraverso atti e fatti storici esterni al negozio, anche successivi alla sua stipulazione, nella sola ipotesi in cui l'identificazione del bene da trasferire avvenga in sede di conclusione consensuale del contratto definitivo, e non quando, invece, afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., caso nel quale occorre che l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali, risulti dal preliminare, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento" (Cass. n. 18681/2024).

La Suprema Corte ha inoltre affermato che "il c.d. "preliminare di preliminare, pur essendo vincolo valido ed efficace se rispondente ad un interesse meritevole di tutela delle parti, risulta idoneo unicamente a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare, senza abilitare le parti medesime ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c." (Cass. n. ###/2023).

Ne discende che, alla luce di tali principi, quand'anche si ritenesse raggiunto un accordo, a prescindere da una sua qualificazione come preliminare o preliminare di preliminare, mancherebbero comunque i presupposti per ottenere una pronuncia ex art. 2932 c.c. produttiva degli effetti del contratto definitivo.

Esclusa dunque l'esistenza di un accordo suscettibile di esecuzione in forma

specifica, i motivi di appello proposti da ### vanno complessivamente rigettati e la sentenza di primo grado sostanzialmente confermata, sia pure con diversa motivazione. 20. ### proposto da ### è invece meritevole di accoglimento.

Il primo giudice ha così statuito in punto di spese: "viste le peculiarità del caso concreto, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite", sebbene non sussista nel caso di specie alcuna delle ipotesi che consentono di liquidare le spese in deroga al principio della soccombenza.

Non è infatti un caso di soccombenza reciproca, essendo i ricorrenti in primo grado soccombenti in via esclusiva e non ravvisandosi alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92 comma 2 c.p.c., non avendo ad oggetto il caso di specie una questione caratterizzata da assoluta novità e non riscontrandosi un mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti.

Neppure ricorrono i presupposti per ricondurre la fattispecie nell'ambito della ulteriore ipotesi, elaborata dalla Corte costituzionale, delle "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" che, per giurisprudenza costante, devono essere indicate esplicitamente nella motivazione della decisione (n. 1950/2022), posto che nel provvedimento impugnato manca un'indicazione esplicita delle ragioni della disposta compensazione, essendo a tal fine insufficiente il generico riferimento del tribunale a presunte "peculiarità del caso concreto", e in ogni caso non si ravvisa alcuna ragione, grave ed eccezionale, per derogare al principio della soccombenza.

Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto da ### e ### vanno condannate alla rifusione delle spese di lite da costui sostenute nel giudizio di primo grado. 21. In applicazione del principio della soccombenza, ### e ### vanno condannati a rifondere a ### le spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n. 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di ### e ###

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando nei procedimenti riuniti nn. r.g. 1292/2020 e 1369/2020, respinge l'appello proposto da ### e

e, in accoglimento dell'appello proposto da ### in parziale riforma dell'ordinanza n. 990/2020 del Tribunale di ### condanna ### e ### in solido a rifondere a ### le spese di lite del primo grado, che liquida in € 6.780,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e ### Condanna le appellanti ### e ### in solido a rifondere a ### le spese di lite del presente grado, che liquida in € 8.470,00 per compensi di avvocato, che liquida in € 777,00 per anticipazioni, oltre 15% spese generali, IVA e ### Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n. 115 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti soccombenti ### e ### Così deciso in ### nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il ###. ### estensore ### dott. ### dott.

*copia NON UFFICIALE della Sentenza n. 2216/2024 del 03-12-2024 Corte d'Appello di Bologna reperibile al permalink:
<https://apps.dirittopratico.it/sentenza/cda/bologna/2024/2216.htm#1d541>*

SENTENZA

Tribunale sez. I - Udine, 07/03/2018,

Intestazione

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G. n.2503/2015

Il Giudice designato,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.11.2017;

lette le memorie autorizzate e di replica dimesse dall'attrice e dal

Condominio; esaminati i documenti,

rileva quanto segue.

Il Condominio all'udienza del 31.10.2017 ha eccepito l'improcedibilità della domanda attorea per mancata presenza personale dell'attrice all'incontro di mediazione tenutosi il giorno precedente presso l'Organismo .. con sede in .. e succursale in Udine.

L'attrice ha resistito all'eccezione esponendo che: i) all'incontro del 30.10.2017 hanno partecipato, quale suo procuratore, il Geom. .. e, quale suo difensore, l'Avv. ..; ii) il Geom. ..., su richiesta del mediatore, ha esibito una procura speciale da quest'ultimo già dimessa in una precedente procedura di mediazione tenutasi avanti il medesimo Organismo; iii) il Mediatore, reperita la procura ed accertato che la stessa si riferiva ad una precedente procedura di mediazione, non ne ha consentito l'utilizzazione; iv) il mediatore ha, quindi, chiesto alle altre parti se autorizzavano il Geom. .. a presenziare all'incontro quale parte delegata dell'attrice; v) le parti presenti hanno acconsentito che il Geom. .. partecipasse all'incontro quale delegato dell'attrice; vi) le parti hanno confermato di voler iniziare il tentativo di mediazione e l'incontro è, pertanto, proseguito per circa due ore; vii) il mediatore non ha ritenuto opportuno verbalizzare la presenza del Geom. ..

Il Condominio ha confermato la presenza del Geom. ..ribadendo, però, come lo stesso fosse sprovvisto di procura speciale; circostanza che, a dire del Condominio, non consentirebbe di ritenere l'attrice presente all'incontro di mediazione. L'attrice, al fine di provare quanto esposto, ha formulato dei capitoli di prova ed ha citato a testimoniare il mediatore e l'assistente tirocinante, chiedendone l'ammissione. Ciò premesso, occorre preliminarmente dare atto che il Condominio ha ammesso la presenza del Geom. .. all'incontro di mediazione del 30.10.2017 precisando, nella memoria autorizzata, che lo stesso era sprovvisto di procura e, nella memoria di replica, che "il geom. .. proceduralmente non esisteva" e che "il geometra .. non era presente giuridicamente".

Il Condominio non ha, inoltre, contestato ex art. 115 c.p.c. quanto affermato dall'attrice nella memoria autorizzata in merito al fatto che il mediatore avrebbe chiesto alle parti se volevano autorizzare il Geom. .. a presenziare all'incontro di mediazione quale delegato dell'attrice, né ha contestato di aver negato il consenso e di aver dato corso alla discussione.

E' pacifico che dal verbale dell'incontro del 30.10.2017 non risulta la presenza del Geom. ..

Dall'esame dello stesso si possono, comunque, dedurre delle circostanze a favore della tesi attoree; circostanze che, diversamente, non troverebbero giustificazione in quanto incompatibili con l'ipotesi di assenza anche di una sola parte.

Ed, infatti, dal verbale risulta che: a) le parti "hanno deciso di iniziare il tentativo di mediazione"; b) le parti "hanno dichiarato di voler conciliare nel luogo in cui - oggi - si tiene la procedura"; c) l'incontro è durato circa due ore, dalle 15 alle 16:50; d) viene dato atto che vi è stata "ampia discussione".

A ciò si aggiunga che, sebbene il Geom. fosse sprovvisto di procura speciale notarile in quanto quella esibita si riferiva ad una precedente procedura di mediazione promossa sempre dall'attrice nei confronti del Condominio, è pur vero che la procura a partecipare all'incontro di mediazione, non trattandosi di un mandato a gestire atti per i quali è necessaria la forma scritta, può essere anche verbale, salvo in ogni caso la ratifica, con efficacia retroattiva, della parte che l'ha rilasciata. E l'attrice, nell'affermare che il Geom. .. era presente all'incontro di mediazione quale suo delegato, sebbene sprovvisto di procura speciale notarile, di fatto va a ratificare una procura verbale al medesimo rilasciata.

Quanto, infine, alla richiesta istruttoria attorea, occorre preliminarmente "spendere" due parole in merito al principio di riservatezza al quale è improntato il procedimento di mediazione ed alle carenze del verbale redatto dal mediatore. Un'attenta e ben motivata ordinanza del Tribunale di Roma, Sezione XIII, Giudice Dott. Massimo Moriconi, del 25.1.2016 ha chiarito sia il perimetro del principio di riservatezza, sia il contenuto del verbale.

In tale pronuncia è stato stabilito che "E' opportuno, a tale proposito, esporre sinteticamente il quadro normativo in tema di mediazione, riservatezza, e verbalizzazione del mediatore. Il procedimento di mediazione è improntata alla riservatezza il che sta a significare che al fine di consentire l'effettiva possibilità delle parti di poter parlare liberamente senza la remora che eventuali dichiarazioni a sé sfavorevoli possano essere utilizzate nella causa, non si devono verbalizzare (da parte del mediatore) né possono essere propalate da chiunque (compresi gli avvocati delle parti) tali dichiarazioni che neppure possono essere oggetto di testimonianza et similia... Occorre però perimetrare con esattezza giuridica tale principio. Che, in primo luogo, non vale, per espressa disposizione di legge (art. 9 cit.) contro la volontà della parte dichiarante. Inoltre, per coerenza logico-giuridica con quanto testè osservato a proposito della tutela della libertà di dialogo che va garantita alle parti, il principio relativo alla riservatezza delle dichiarazioni delle parti deve essere riferito al solo contenuto sostanziale dell'incontro di mediazione, vale a dire al merito della lite. Ogni qualvolta invece, tali dichiarazioni, quand'anche trasposte al di fuori del procedimento di mediazione, riguardano circostanze che attengono alle modalità della partecipazione delle parti alla mediazione e allo svolgimento (in senso procedimentale) della stessa, va predicata la assoluta liceità della verbalizzazione e dell'utilizzo da parte di chicchessia. Ed invero, in tale ambito, una compiuta verbalizzazione è necessaria al fine di consentire al giudice la conoscenza del contenuto della condotta delle parti nello specifico contesto di cui trattasi; conoscenza indispensabile in relazione alle previsioni del decr.lgs.28/2010 relative alla procedibilità delle domande ed all'art.8 co. 4 bis 4 dello stesso decreto, nonché, in via generale, dell'art.96 1110 cpc. Sarebbe infatti un'assoluta aporia prevedere da una parte che il giudice debba e possa sanzionare la mancata o irriuale partecipazione delle parti al procedimento di mediazione e per contro precludergli la conoscenza e la valutazione degli elementi fattuali che tale ritualità o meno integrano':.....

"Conclusivamente, il mediatore deve trascrivere ogni circostanza - quand'anche consistente in dichiarazioni delle parti - utile a consentire (al giudice) le valutazioni di competenza, altrimenti impossibili, attinenti alla partecipazione (o meno) delle parti al procedimento di mediazione ed allo svolgimento dello stesso, come pure le circostanze che attengono al primo incontro informativo. In relazione al quale la parte che rifiuta di proseguire può esporne la ragione chiedendo che venga trascritta, con il correlativo obbligo del mediatore di verbalizzarla. Il mediatore non è né un collaboratore del giudice né un suo ausiliario, ma lo schema della legge prevede, in sommo grado nella mediazione demandata, una serie di link che non possono essere ignorati fra il procedimento di mediazione e la causa. Fra essi vanno ricordati in primo luogo la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 commi 1 bis e 2, nonché le conseguenze della mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo di cui all'art. 8 co. 4 bis, gli effetti nella causa della proposta del mediatore di cui all'art. 13, l'efficacia di titolo esecutivo del verbale di accordo ove regolarmente asseverato dagli avvocati che abbiano assistito le parti che hanno aderito alla mediazione di cui all'art. 12 e benché non espressamente affermato dalla legge, la producibilità nella causa della relazione dell'esperto di cui all'art. 8 co. 4. Una corretta verbalizzazione da parte del

mediatore delle circostanze che attengono a sequenti del procedimento di mediazione che, in vario modo, rilevano e si riverberano nella causa, si appalesa quindi più che utile, doverosa e necessaria. Ed il giudice svolge a tale fine una fondamentale attività didattica e di raccordo, nella grande varietà di condotte, non sempre approvabili, che emergono dall'esame dei verbali degli organismi di mediazione". Ebbene, nella fattispecie in esame, è evidente che il verbale del 30.10.2017 risulta lacunoso non essendo state correttamente rappresentate tutte le circostanze attinenti alla partecipazione delle parti alla mediazione.

Manca, infatti, ogni riferimento alla presenza per conto dell'attrice del Geom. .. ed al consenso espresso da tutte le altre parti a considerare quest'ultimo delegato dell'attrice.

L'art. 10 del D. Lsg. n. 28 del 2010 stabilisce che "Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, ne' davanti all'autorità giudiziaria ne' davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili".

La norma sancisce il principio di riservatezza del procedimento di mediazione, il divieto di dar corso alla prova testimoniale in ordine alle dichiarazioni delle parti, nonché l'impossibilità per il mediatore di deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

Da un'interpretazione letterale della norma, ne deriverebbe il rigetto delle istanze istruttorie formulate dall'attrice.

La norma, come evidenziato dal Giudice Capitolino, richiede, però, un esame più approfondito che non può essere limitato al solo dato testuale.

Come evidenziato dal Tribunale di Roma il principio di riservatezza dev'essere perimetrato e non può essere tout court applicato a tutte le fasi del procedimento di mediazione.

Quest'ultimo si caratterizza, infatti, per una fase preliminare volta all'identificazione delle parti, dei loro delegati e dei loro difensori. Questa fase è, pertanto, necessaria al mediatore per verificare se vi siano i presupposti soggettivi per dar corso alla procedura di mediazione e, quindi, all'informativa di cui al primo comma dell'art. 8 del D. Lgs n. 28 del 2010.

E' evidente che l'assenza di una parte comporta l'immediata chiusura della procedura di mediazione e rende non necessaria la suindicata informativa.

Si deve, quindi, valutare se ciò che accade durante questa fase preliminare c.d. di identificazione della presenza dei soggetti partecipanti all'incontro, comporti o meno l'applicazione del disposto di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 28 del 2010. Si ritiene che il principio di riservatezza non si possa applicare a questa c.d. fase di identificazione, poiché - aderendo a quanto evidenziato dal Tribunale di Roma - il suddetto principio riguarda le dichiarazioni delle parti riferite al solo contenuto sostanziale dell'incontro di mediazione e cioè al merito della lite. Se, invece, le dichiarazioni delle parti riguardano le modalità della loro partecipazione alla mediazione ed allo svolgimento della stessa, non avendo ad oggetto il merito della lite, dev'essere ammesso non solo l'utilizzo del verbale, ma anche la prova orale volta ad accertare la partecipazione delle parti al procedimento di mediazione tutte quelle volte in cui il verbale di mediazione risulti lacunoso ed il mediatore non abbia correttamente e dettagliatamente trascritto tutte le circostanze inerenti la partecipazione dei soggetti.

Ulteriore corollario è che il mediatore possa sul punto essere ammesso a deporre e, quindi, a testimoniare in quanto trattasi di deposizione volta a rappresentare al Giudice quanto avvenuto nella fase c.d. di identificazione che, per sua natura, non può e non ha alcun contenuto sostanziale, non avendo ancora affrontato e trattato l'oggetto della lite tra le parti.

Nel momento in cui, terminata la procedura di mediazione, una delle parti (in genere la convenuta) all'udienza fissata ex art. 5 del D. Lgs. n. 28 del 2010 eccepisce l'improcedibilità della domanda per la mancata partecipazione personale della controparte all'incontro di mediazione, il Giudice, prima di chiudere il giudizio con una mera pronuncia di improcedibilità della domanda deve, sulla base delle allegazioni e deduzioni fornitegli, poter verificare l'effettiva presenza o meno del soggetto, accertando e conoscendo gli elementi fattuali di cui alla c.d. fase di identificazione. Ne consegue che, se tale verifica risulti impedita per un'incompiuta verbalizzazione del mediatore, non si può ritenere di per sé inammissibile l'istanza di prova orale formulata dalla parte destinataria dell'eccezione di improcedibilità volta a provare la propria presenza all'incontro di mediazione.

Il Giudice è, quindi, tenuto a prendere in considerazione l'istanza e, se ne sussistono i presupposti, ad ammettere la prova orale ed il mediatore quale testimone.

Ebbene, venendo alla fattispecie in esame, pur sussistendo numerosi elementi che portano a ritenere che l'attrice fosse presente nella persona del Geom. quale proprio delegato, all'incontro del 30.10.2017 appare, comunque, utile ammettere l'istanza istruttoria attorea.

P.Q.M.

Conseguentemente, per le ragioni sopra esposte, si ammette la prova orale richiesta dall'attrice con la memoria autorizzata del 5.12.2017 e, precisamente, i capitoli da 1 a 10 con i testi ivi indicati.

Fissa per l'escussione testimoniale l'udienza del 26.6.2018 ad ore 12:10. Si comunichi.

Udine, lì 7.3.2018

Depositata in cancelleria il 07/03/2018.



Tribunale Ordinario di Modena

(SEZIONE SECONDA CIVILE)

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **4141/2024**

tra

Parte_1

[...]

Parte_2

Parte_3

Parte_4

Parte_5

[...] Pt_5

Parte_6

Parte_7

ATTORE

e

CP_1

CONVENUTO

Oggi **1 luglio 2025** innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.

Il Giudice

(dott. Roberto Masoni)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4141/2024** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted] (*C.F._2*) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA [redacted] 41037 MIRANDOLA presso il difensore avv. [redacted]

Parte_1 (C.F. *C.F._3*), con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted] (*C.F._2*) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. [redacted]

Parte_2 (C.F. *C.F._4*), con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted] (*C.F._2*) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. [redacted]

Parte_3 (C.F. *C.F._5*), con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted] (*C.F._2*) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in ITALIA presso il difensore avv. [redacted]

Parte_4 (C.F. *C.F._6*), con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted] (*C.F._2*) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. [redacted]

Parte_5 (C.F. *C.F._7*), con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted] (*C.F._8*) VIA [redacted]/A 41037 MIRANDOLA; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. [redacted]

Parte_5 (C.F. *C.F._9*), con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted] (*C.F._8*) VIA [redacted]/A

41037 MIRANDOLA; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.

Parte_6 (C.F. C.F._10), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. (C.F._8 VIA A 41037 MIRANDOLA; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.

Parte_7 C.F. C.F._11), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. (C.F._8 VIA 41037 MIRANDOLA; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.

ATTORE

Contro

CP_1 (C.F. C.F._12), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in MARANELLO presso il difensore avv.

CONVENUTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 281 *decies* c.p.c. i signori Pt_5 [...] , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_1 [...] , Parte_1 Parte_2 Parte_3 e Parte_4 convenivano in giudizio il sig. CP_1 chiedendo che lo stesso fosse condannato all'adempimento dei patti contenuti nell'accordo transattivo - stipulato tra le parti dell'odierno giudizio - e rubricato come "accordo";

Si costituiva in giudizio CP_1 sostenendo: l'inammissibilità/improcedibilità della domanda poiché fondata su documenti ed elementi emersi in sede di mediazione, con l'effetto che non potevano essere prodotti in giudizio stante la necessità, legislativamente prevista, di mantenere riservato tutto ciò che accade in sede di

mediazione; l'infondatezza della domanda stante la natura non giuridicamente vincolante del documento prodotto nell'odierna controversia.

Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato.

In via pregiudiziale, occorre rigettare l'eccezione relativa alla inammissibilità/improcedibilità della domanda.

L'art. 9 del d. lgs. n. 28 del 2010 nel disporre che *"chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo"*, in base a una interpretazione letterale della norma, si riferisce a ciò che accade all'interno del procedimento di mediazione, con l'effetto che risulta estraneo all'ambito di applicazione della disposizione *de qua* tutto ciò che avviene esternamente.

Nel caso in esame, infatti, i ricorrenti hanno depositato in giudizio una scrittura privata rubricata come "accordo" che risulta essere estranea al procedimento di mediazione. Infatti, pur riportando nell'intestazione la dicitura "organismo di mediazione dell'ordine degli avvocati di Modena", risulta che non abbia partecipato alla redazione della stessa il mediatore designato per le procedure di mediazione instaurate tra le parti e rubricate col n. 426 e 423 del 2023. Ciò considerato, l'art. 1362 c.c. statuisce che *"nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune*

intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto", mentre l'art. 1366 c.c. dispone che "il contratto deve essere interpretato secondo buona fede". Alla luce del dato normativo richiamato, dunque, deve essere rigettata l'eccezione di parte convenuta secondo cui l'accordo in questione sarebbe estraneo al mondo del giuridicamente rilevante, essendo un mero "documento volto a delineare i confini di un'eventuale definizione bonaria della vicenda". Risulta evidente, infatti, dall'esame del senso letterale delle parole usate, che le parti volessero, tramite un accordo da inquadrare nell'alveo della c.d. transazione, porre fine a delle controversie da cui erano scaturiti i procedimenti incardinati presso l'organismo di mediazione. Argomentando ex art. 1366 c.c., poi, è possibile sostenere che la difesa di parte resistente realizza un rovesciamento di ciò che normalmente, secondo *l'id quod plerumque accidit*, accade nella pratica dove, come è noto, la firma, ad opera delle parti, del documento contrattuale comporta la prova della raggiunta convergenza delle varie volontà verso *l'idem placitum*, mentre dalla mancata firma del documento deriva il mancato raggiungimento dell'accordo previsto dall'art. 1321 c.c. Tale rilievo, pertanto, trova ulteriore conferma in un caso come quello in esame dove, ex art. 1350 n. 12 c.c. "devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità (...) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei

numeri precedenti". L'eccezione di parte resistente deve, pertanto, ritenersi infondata.

Va, infine, rigettata l'eccezione di parte resistente relativa alla declaratoria di nullità delle note scritte depositate da parte ricorrente per inosservanza delle forme telematiche dettate per il deposito degli atti.

Sul punto deve essere rilevato che, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., *"non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge"*, con l'effetto che, stante la mancanza di alcuna disposizione legislativa avente ad oggetto la nullità degli atti per inosservanza delle forme telematiche, l'eccezione deve essere reietta.

Senza dire che l'atto, per quanto formalmente irregolare, ha raggiunto lo scopo cui era destinato (ai sensi sempre dell'art. 156 c.p.c.).

Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo i parametri del D.M. 147/2022, considerati il valore effettivo della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1) DICHIARA TENUTA E CONDANNA parte resistente all'adempimento del contratto transattivo depositato in giudizio e rubricato come "accordo";

2) DICHIARA TENUTA E CONDANNA parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese processuali che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compenso, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori;

Modena, 1° luglio 2025

Il Giudice

Dott. Roberto Masoni



DEJURE

Banche dati editoriali

SENTENZA

Tribunale sez. XIII - Roma, 05/04/2024, n. 5986

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE

in persona del giudice monocratico, dott. Giorgio Egidi, ha pronunciato, sulle conclusioni precisate all'udienza del 13.06.2023, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 82071 del ruolo generale affare contenzioni per l'anno 2017, promossa da

C.F. (C.F. ..), nato a Pomezia (RM) il .. e da P.G. (C.F. ..), nata a Roma il .., coniugi, entrambi residenti in Roma, via P., elettivamente domiciliati in Roma, in via G., nello e presso lo studio degli Avvocati Paola Petrucci e Carla Capri che li rappresentano e difendono, anche con poteri disgiunti, in forza di procura a margine dell'atto di citazione datata 05.12.2017.

Attori

nei confronti del

CONDOMINIO VIA P. a ROMA (C.F. ..), in persona del suo Amministratore e legale rappresentante pro-tempore, dott. M. B., e di C. S. (C.F. ..), nato ad Agna (PD) il .., rappresentati e difesi dall'Avvocato Gaia Campus, presso il cui studio legale in Roma, in via O., sono elettivamente domiciliati, il tutto in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta datata 12.06.2018.

Convenuti

Oggetto: responsabilità ex artt. 2043-2051 cod. civ per infiltrazioni d'acqua e risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

Conclusioni: come da note a trattazione scritta depositate, ex art. 127 ter c.p.c., per la prevista udienza del 13.06.2023, conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato in data 06.12.2017, i coniugi C.F. e P. G. hanno chiesto accertarsi la responsabilità, ex artt. 2043-2051 cod. civ., dei convenuti C. S., quale proprietario dell'appartamento sovrastante (int. 13, quarto piano), adibito a lastrico solare, e del Condominio di via P. a Roma per le infiltrazioni d'acqua e le macchie di umidità causate all'appartamento sottostante, di loro proprietà (int. 11, terzo piano); per l'effetto, hanno chiesto la condanna dei convenuti, in solido fra loro, "ad eseguire ogni lavoro necessario alla rimozione definitiva dei danni lamentati in narrativa, nonché al ripristino dell'immobile di proprietà attrice; - accertare e dichiarare l'obbligo dei convenuti a risarcire, in solido tra loro e/o ciascuno per quanto di propria competenza, i danni tutti subiti, indicati e specificati nella narrativa del presente atto, che si quantificano in € 6000,00 (seimila/00), o nella diversa somma maggiore o minore, che apparirà di giudizio".

A fondamento della loro domanda risarcitoria, C.F. e P. G. hanno dedotto:

- 1) che essi attori erano comproprietari dell'unità immobiliare sita in Roma, Via P., posta al piano terzo, e contraddistinta con l'interno 11, acquistata nell'anno 2003;
- 2) che, da tempo, subivano infiltrazioni d'acqua, con conseguenti macchie d'umidità e formazione di muffa e condensa, derivanti e dal lastrico solare di proprietà esclusiva del convenuto C. S. e dalle facciate esterne del Condominio di via P. in particolare, nel caso di pioggia copiosa, in alcuni ambienti della loro abitazione, si verificava addirittura percolazione;
- 3) che avevano reiteratamente segnalato, nel corso degli anni, la predetta situazione all'Amministratore del Condominio, senza esito alcuno. Invero, l'Amministrazione condominiale, anziché intervenire per risolvere il problema, si era limitata, nel corso del 2009, a far redigere una perizia tecnica dall'Arch. P. L. (tecnico scelto dal Condominio) per individuare le cause dei disagi e dei danni all'appartamento di proprietà di essi attori, ma nessun intervento di quelli descritti nella predetta relazione era stato mai effettuato dai convenuti;
- 4) che, invece, essi attori, seguendo le indicazioni dell'arch. L. P., avevano provveduto ad installare, a proprie spese, dei pannelli isolanti a soffitto (all'interno del loro appartamento) che però avevano limitato solo temporaneamente i danni lamentati, in quanto il problema si era presentato nuovamente;
- 5) che, allora, essi attori (nel corso del mese di settembre 2015) avevano incaricato un tecnico di loro fiducia di redigere una relazione tecnica sulla situazione presente; in particolare, avevano individuato tale tecnico nell'ing. P.C. il quale aveva rilevato che i fenomeni di umidità e muffa erano da attribuirsi alla cattiva impermeabilizzazione e

manutenzione del lastrico solare; a fronte di tale relazione tecnica, ancora una volta il Condominio di Via P. ed il convenuto C. S. erano rimasti inerti;

6) che essi attori si erano, quindi, visti costretti a promuovere, in data 07.09.2015, un procedimento di mediazione, presso l'Organismo di Mediazione Forense di Roma, nel corso del quale si era convenuto di affidare la risoluzione definitiva della fattispecie ad una CTM, (consulenza tecnica di mediazione); in particolare, era stato nominato, quale CTM, l'Arch. T. C. il quale aveva individuato la causa dei danni lamentati da essi attori nella cattiva manutenzione e nella situazione di degrado in cui versava il lastrico solare ad uso esclusivo del convenuto C. S., prospettando anche i costi da sostenere per l'eliminazione dei danni e per le opere da realizzare;

7) che, nonostante l'esito della mediazione e le promesse dell'Amministratore del Condominio di convocare un'apposita assemblea, nulla era mai avvenuto;

8) che, quindi, essi attori erano costretti a vivere in un ambiente insalubre (persistendo l'inerzia di parte convenuta) nonché a subire un danno esistenziale ed alla loro vita di relazione, danno quest'ultimo da liquidarsi solo in via equitativa nella somma di € 6.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia; in particolare, essi attori, al fine di contenere i disagi, erano stati costretti ad intervenire sovente all'interno dell'immobile, ripulendo tutti i soffitti, le pareti, i mobili, gli armadi (infatti, l'umidità era penetrata anche all'interno dei medesimi sino a compromettere gli abiti) ed arieggiando gli ambienti, svolgendo un'attività di manutenzione e cura del tutto straordinaria per cercare, senza peraltro riuscirci completamente, di ovviare al disagio cagionato e non rimosso dai convenuti;

9) che, in tale fattispecie, tutte le voci di danno dovevano essere risarcite, in solido, dai convenuti, Condominio di via P. e C. S., i quali, in relazione al rapporto con la res produttrice di danno, erano da considerarsi responsabili quali custodi ex art. 2051 c.c. ovvero, in subordine, ex art. 2043 c.c.; in particolare, come chiarito dalle S.U. della Corte di Cassazione nr. 9449/2016, il proprietario del lastrico solare (o della terrazza a livello) era responsabile dei danni causati all'appartamento sottostante, quale custode del bene, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ; il Condominio era ugualmente responsabile, in quanto la funzione di copertura del lastrico, ancorché di proprietà o di uso esclusivo, imponeva all'amministratore l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni (art. 1130, primo comma, nr. 4, cod. civ.) ed all'assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135, primo comma, nr. 4, cod. civ.); il concorso di tali responsabilità, salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all'uno o all'altro, andava di regola stabilito secondo il criterio d'imputazione previsto dall'art. 1126 cod. civ., il quale pone le spese di riparazione e di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario (o usuario) esclusivo del lastrico e per i restanti due terzi a carico del condominio.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.06.2018, si sono costituiti in giudizio, il convenuto C. S. ed il Condominio di via P., contestando l'avversa domanda, in quanto infondata in fatto e diritto.

Nello specifico, i convenuti hanno dedotto:

- 1) che la ricostruzione operata dagli attori era assolutamente parziale, avendo gli stessi omesso di riferire che il loro appartamento era stato oggetto di abusi edilizi ed, in particolare, della costruzione di una veranda sul balcone, posta in comunicazione diretta con la cucina ed il soggiorno;
- 2) che l'arch. P. L., nominato da esso Condominio, aveva escluso la presenza di danni da infiltrazioni, rilevando solo la presenza di fenomeni di condensa, ascrivili a ponti termici; analoga conclusione era stata raggiunta dall'arch. M.S., altro tecnico incaricato nel 2011;
- 3) che, al contrario, il CT di parte attrice, ing. P. C., aveva predisposto il proprio elaborato, senza alcun preventivo sopralluogo od accesso; senza effettuare alcuna prova di allagamento; ed, ancora, la CTM non avrebbe potuto essere prodotta e, comunque, essere utilizzata, per violazione degli artt. 9-10 della L. 28/2010, in quanto le Parti non avevano mai concordato di poterla produrre in giudizio;
- 4) che, in definitiva, i danni lamentati dagli attori non derivavano da infiltrazioni d'acqua e/o da percolazioni, mai riscontrate, provenienti dal lastrico solare, bensì solamente da fenomeni di condensa, attribuibili alle caratteristiche costruttive dell'intero stabile (che fuoriusciva vistosamente dalla sagoma e presentava travi aggettanti) e, principalmente, alle opere abusive realizzate nell'appartamento di proprietà degli attori; in particolare, la realizzazione della veranda abusiva nel terrazzo aveva determinato condizioni termo-igrometriche interne causa esclusiva (o prevalente) del ponte termico e della formazione della condensa, con conseguente interruzione di qualsiasi collegamento causale fra la cosa in custodia ed i danni lamentati (muffa sui muri);
- 5) che, in ogni caso, i danni lamentati erano eccessivi, non provati e non dovuti.

Alla prima udienza di comparizione del 13.06.2018, su richiesta delle Parti, sono stati concessi i tre termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.

All'udienza del 22.01.2019, depositate le memorie istruttorie, non sono state ammesse le prove orali richieste dalle Parti, ma è stata acquisita la CTM come prova atipica; infine è stata disposta apposita CTU.

All'udienza dell'11.01.2019, è stato conferito l'incarico peritale al CTU, nominato nella persona dell'arch. G. R..

All'esito del deposito della relazione tecnica d'ufficio, disposti alcuni rinvii per la verifica di un'ipotesi conciliativa e per l'emergenza sanitaria da Covid-19, con ordinanza del 26.05.2021, si è disposta la convocazione a chiarimenti del CTU.

All'udienza del 30.11.2021, si è proceduto ai chiarimenti del CTU, nel contraddittorio con i CTP; all'esito, le Parti hanno chiesto un rinvio per verificare l'ipotesi di un intervento del Condominio che "utilizzando lo studio di fattibilità ed il bonus del 110% possa provvedere ad eliminare sia le problematiche del lastrico solare (mediante rifacimento della pavimentazione e dell'isolamento) e sia le cause della condensa, previa opportuni accertamenti tecnici".

Dopo alcuni rinvii per i medesimi incumbenti, all'ultima udienza del 13.06.2023, svoltasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le Parti hanno depositato regolarmente le note a trattazione scritta, precisando le rispettive conclusioni (anche istruttorie), da aversi qui integralmente trascritte e riportate.

Quindi, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. (decorrenti dalla data di comunicazione della relativa ordinanza) per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda risarcitoria proposta dai coniugi C.F. e P. G. è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.

Nel presente giudizio, C.F. e P. G. hanno chiesto accertarsi la responsabilità, ex artt. 2043-2051 cod. civ., dei convenuti C. S., quale proprietario dell'appartamento sovrastante (int. 13, quarto piano), adibito a lastrico solare, e del Condominio di via P. a Roma per le infiltrazioni d'acqua e le macchie di umidità causate all'appartamento sottostante, di loro proprietà (int. 11, terzo piano); per l'effetto, hanno chiesto la condanna dei convenuti, in solido fra loro, "ad eseguire ogni lavoro necessario alla rimozione definitiva dei danni lamentati in narrativa, nonché al ripristino dell'immobile di proprietà attrice; - accertare e dichiarare l'obbligo dei convenuti a risarcire, in solido tra loro e/o ciascuno per quanto di propria competenza, i danni tutti subiti, indicati e specificati nella narrativa del presente atto, che si quantificano in € 6000,00 (seimila/00), o nella diversa somma maggiore o minore, che apparirà di giudizio".

A fondamento della loro domanda risarcitoria, C.F. e P.G. hanno dedotto:

1) che essi attori erano comproprietari dell'unità immobiliare sita in Roma, Via P., posta al piano terzo, e contraddistinta con l'interno 11, acquistata nell'anno 2003;

2) che, da tempo, subivano infiltrazioni d'acqua, con conseguenti macchie d'umidità e formazione di muffa e condensa, derivanti e dal lastrico solare di proprietà esclusiva del convenuto C.S. e dalle facciate esterne del Condominio di via P.; in particolare, nel caso di pioggia copiosa, in alcuni ambienti della loro abitazione, si verificava addirittura percolazione;

3) che avevano reiteratamente segnalato, nel corso degli anni, la predetta situazione all'Amministratore del Condominio, senza esito alcuno. Invero, l'Amministrazione condominiale, anziché intervenire per risolvere il problema, si era limitata, nel corso del 2009, a far redigere una perizia tecnica dall'Arch. P. L. (tecnico scelto dal Condominio) per individuare le cause dei disagi e dei danni all'appartamento di proprietà di essi attori, ma nessun intervento di quelli descritti nella predetta relazione era stato mai effettuato dai convenuti;

4) che, invece, essi attori, seguendo le indicazioni dell'arch. L.P., avevano provveduto ad installare, a proprie spese, dei pannelli isolanti a soffitto (all'interno del loro appartamento) che però avevano limitato solo temporaneamente i danni lamentati, in quanto il problema si era presentato nuovamente;

5) che, allora, essi attori (nel corso del mese di settembre 2015) avevano incaricato un tecnico di loro fiducia di redigere una relazione tecnica sulla situazione presente; in particolare, avevano individuato tale tecnico nell'ing. P. C. il quale aveva rilevato che i fenomeni di umidità e muffa erano da attribuirsi alla cattiva impermeabilizzazione e manutenzione del lastrico solare; a fronte di tale relazione tecnica, ancora una volta il Condominio di Via P. ed il convenuto C.S. erano rimasti inerti;

6) che essi attori si erano, quindi, visti costretti a promuovere, in data 07.09.2015, un procedimento di mediazione, presso l'Organismo di Mediazione Forense di Roma, nel corso del quale si era convenuto di affidare la risoluzione definitiva della fattispecie ad una CTM, (consulenza tecnica di mediazione); in particolare, era stato nominato, quale CTM, l'Arch. T. C. il quale aveva individuato la causa dei danni lamentati da essi attori nella cattiva manutenzione e nella situazione di degrado in cui versava il lastrico solare ad uso esclusivo del convenuto C.S., prospettando anche i costi da sostenere per l'eliminazione dei danni e per le opere da realizzare;

7) che, nonostante l'esito della mediazione e le promesse dell'Amministratore del Condominio di convocare un'apposita assemblea, nulla era mai avvenuto;

8) che, quindi, essi attori erano costretti a vivere in un ambiente insalubre (persistendo l'inerzia di parte convenuta) nonché a subire un danno esistenziale ed alla loro vita di relazione, danno quest'ultimo da liquidarsi solo in via equitativa nella somma di € 6.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia; in particolare, essi attori, al fine

di contenere i disagi, erano stati costretti ad intervenire sovente all'interno dell'immobile, ripulendo tutti i soffitti, le pareti, i mobili, gli armadi (infatti, l'umidità era penetrata anche all'interno dei medesimi sino a compromettere gli abiti) ed arieggiando gli ambienti, svolgendo un'attività di manutenzione e cura del tutto straordinaria per cercare, senza peraltro riuscirci completamente, di ovviare al disagio cagionato e non rimosso dai convenuti;

9) che, in tale fattispecie, tutte le voci di danno dovevano essere risarcite, in solido, dai convenuti, Condominio di via P. e C.S., i quali, in relazione al rapporto con la res produttrice di danno, erano da considerarsi responsabili quali custodi ex art. 2051 c.c. ovvero, in subordine, ex art. 2043 c.c.; in particolare, come chiarito dalle S.U. della Corte di Cassazione nr. 9449/2016, il proprietario del lastrico solare (o della terrazza a livello) era responsabile dei danni causati all'appartamento sottostante, quale custode del bene, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ; il Condominio era ugualmente responsabile, in quanto la funzione di copertura del lastrico, ancorché di proprietà o di uso esclusivo, imponeva all'amministratore l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni (art. 1130, primo comma, nr. 4, cod. civ.) ed all'assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135, primo comma, nr. 4, cod. civ.); il concorso di tali responsabilità, salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all'uno o all'altro, andava di regola stabilito secondo il criterio d'imputazione previsto dall'art. 1126 cod. civ., il quale pone le spese di riparazione e di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario (o usuario) esclusivo del lastrico e per i restanti due terzi a carico del condominio.

Da parte loro, i convenuti C.S. e Condominio di via P. hanno contestato l'avversa domanda risarcitoria, deducendo:

1) che la ricostruzione operata dagli attori era assolutamente parziale, avendo gli stessi ommesso di riferire che il loro appartamento era stato oggetto di abusi edilizi ed, in particolare, della costruzione di una veranda sul balcone, posta in comunicazione diretta con la cucina ed il soggiorno;

2) che l'arch. P. L., nominato da esso Condominio, aveva escluso la presenza di danni da infiltrazioni, rilevando solo la presenza di fenomeni di condensa, ascrivili a ponti termici; analoga conclusione era stata raggiunta anche dall'arch. M. S., altro tecnico incaricato nel 2011;

3) che, al contrario, il CT di parte attrice, ing. P. C., aveva predisposto il proprio elaborato, senza alcun preventivo sopralluogo od accesso; senza effettuare alcuna prova di allagamento; ed, ancora, la CTM, allegata dagli attori, non avrebbe potuto essere prodotta e, comunque, essere utilizzata, per violazione degli artt. 9-10 della L. 28/2010, in quanto le Parti non avevano mai concordato di poterla produrre in giudizio;

4) che, in definitiva, i danni lamentati dagli attori non derivavano da infiltrazioni d'acqua e/o da percolazioni, mai riscontrate, provenienti dal lastrico solare, bensì solamente da fenomeni di condensa, attribuibili sia alle caratteristiche costruttive dell'intero stabile (che fuoriusciva vistosamente dalla sagoma e presentava travi aggettanti) sia, principalmente, alle opere abusive realizzate nell'appartamento di proprietà degli attori; in particolare, la realizzazione della veranda abusiva nel terrazzo aveva determinato condizioni termo-igrometriche interne causa esclusiva (o prevalente) del ponte termico e della formazione della condensa, con conseguente interruzione di qualsiasi collegamento causale fra la cosa in custodia ed i danni lamentati (muffa sui muri);

5) che, in ogni caso, i danni lamentati erano eccessivi, non provati e non dovuti.

* * *

Venendo ad esaminare la domanda risarcitoria avanzata dagli attori, in via preliminare, si deve ritenere che (così come già indicato in corso d'istruttoria) risulti pienamente utilizzabile, ai fini della decisione, come prova atipica, anche la CTM e, cioè, la consulenza tecnica svolta in sede di mediazione, dall'arch. T.C., nominato nel procedimento di mediazione n. 4385/2015 e prodotta dagli attori.

Al riguardo, occorre infatti osservare che, prima della riforma Cartabia (non applicabile alla presente causa), alcuna norma del decreto legislativo nr. 28/2010 faceva divieto dell'utilizzo nella causa della relazione dell'esperto, fermo restando il generale obbligo di riservatezza; che le regole sulla riservatezza, previste nell'ambito del procedimento di mediazione, riguardano essenzialmente le sole dichiarazioni rese e le informazioni acquisite durante il procedimento medesimo e non, invece, le valutazioni tecniche svolte, nel contraddittorio delle Parti, da un esperto imparziale, nominato su consenso delle Parti medesime, scelto nell'elenco dei periti del Tribunale territorialmente competente; che, in particolare, le valutazioni dell'esperto vengono elaborate sulla base di regole tecniche e di elementi oggettivi e non (almeno di regola) sulle dichiarazioni rese e/o sulle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione; che, altrimenti, le attività tecniche svolte dall'esperto, nominato dal mediatore, risulterebbero prive di qualsivoglia utilità, con violazione del principio di economicità e di ragionevole durata del processo; che, inoltre, non sono configurabili impedimenti giuridici all'utilizzo della CTM, fuori dalla mediazione, in quanto nel sistema processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova ed il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove atipiche (cfr. Cass. Civ. nr. 18025/2019); che, nel caso di specie, le Parti non avevano escluso la possibilità di produrre in giudizio la CTM.

Nel merito della domanda risarcitoria, sulla base degli esiti convergenti della CTM e della CTU (espletata nel corso del giudizio), sono emerse le seguenti circostanze:

1) l'appartamento int. 13, di proprietà del convenuto C.S., sito al IV piano dello stabile, è dotato di un ampio terrazzo che risulta essere a copertura, quale lastrico solare, di alcuni ambienti dell'appartamento sottostante (int. 11), di proprietà degli attori;

2) è stata effettivamente riscontrata (ed oggettivamente documentata anche dalle chiare fotografie allegate), all'interno dell'appartamento interno 11, di proprietà degli attori, la presenza di efflorescenze e fioriture (estese macchie nere) tipiche della condensa, negli ambienti del "soggiorno, camera 1, camera 2, bagno 1, bagno 2"; in particolare, le macchie più evidenti si sono evidenziate proprio negli ambienti coperti dal sovrastante terrazzo ad uso esclusivo del piano quarto, di proprietà del convenuto C.S.;

3) durante il sopralluogo del 02.10.2019, svolto in concomitanza di giornate piovose, non sono state rilevate né colate di acqua, provenienti dal terrazzo soprastante né una maggiore intensità dei fenomeni presenti (vedi il raffronto della documentazione fotografica);

4) in occasione del sopralluogo sul terrazzo dell'appartamento di proprietà del convenuto C.S., è stato riscontrato uno stato di degrado della pavimentazione (a causa di fessurazioni ortogonali ai parapetti perimetrali del terrazzo e dei rivestimenti verticali per difetti nelle giunture tra mattonelle), oltre alla presenza di risvolti verticali inadeguati sulle murature dello strato impermeabilizzante, come dimostrato dall'umidità di risalita, presente sulle pareti della centrale termica esterna e dei parapetti.

Orbene, in base alle valutazioni della CTU (espletata dall'arch. G. R.), le estese macchie d'umidità, rilevate all'interno dell'appartamento di proprietà degli attori, derivano non dalla presenza di infiltrazioni dirette di acqua, bensì dalla formazione di condensa all'interno del solaio; ed, infatti, il perito ha rilevato che le macchie di umidità riscontrate nell'appartamento int. 11 non sono quelle tipiche da infiltrazioni d'acqua, né tantomeno sono risultate essere aumentate nell'intervallo di tempo intercorso tra la supervisione effettuata durante il primo sopralluogo ed il secondo, in cui, come già specificato, si sono avute abbondanti piogge.

La formazione della condensa all'interno del solaio è però dovuta, secondo le conclusioni della CTU, "alla penetrazione dell'acqua per fessurazioni presenti sul terrazzo, o per l'inadeguatezza dei risvolti verticali, dei parapetti o delle pareti della centrale termica esterna"; in altri termini, le condizioni del terrazzo sovrastante (con lesioni della pavimentazione e inadeguatezza dei risvolti verticali) permettono la penetrazione dell'acqua, imbibendo e gelando la struttura del solaio, con conseguente formazione di muffa sui soffitti sottostanti; inoltre, il permanere dell'acqua all'interno della struttura del solaio, specie nei mesi più freddi, ove è più difficile l'evaporazione, permette l'ossidazione delle parti strutturali in ferro.

Nello specifico, il CTU, in sede di chiarimenti resi all'udienza del 09.12.2021, (nel contraddittorio con i CTP), ha precisato di avere riscontrato che "la struttura del solaio in travi

in ferro e laterizi è imbibita di acqua, perché si rilegge l'orditura dei travi dall'interno dell'appartamento. Questo sta a significare che la trave sottostante è verosimilmente arrugginita, con il permanere di micro-gocce d'acqua. Ritengo via sia quindi una micro-infiltrazione d'acqua proveniente dal terrazzo soprastante e questo perché la condensa non si forma generalmente nella parte centrale dell'ambiente e per le condizioni del piano soprastante".

A conclusioni analoghe era giunto anche l'arch. T. C. (l'esperto nominato in sede di mediazione) il quale ha evidenziato come le macchie d'umidità riscontrate potessero "dipendere, in via prevalente, dalla formazione di condensa in corrispondenza dei nodi pareti/solai,Senza con ciò scartare del tutto l'ipotesi di infiltrazioni provenienti dalla copertura"; come, in ogni caso, "la formazione di macchie di umidità, a prescindere dal fatto che possa trattarsi di condensa o infiltrazione diretta di acqua, dipenda nel caso specifico da criticità riscontrabili principalmente nella ridotta capacità impermeabilizzante ed isolante del terrazzo a copertura dell'appartamento al piano 3° int. 11...." (cfr. pag. nr. 14 della CTM in atti).

Dunque, sulla base degli esiti convergenti della CTU e della CTM, risulta accertato che la causa delle macchie di umidità (rilevate in diversi ambienti dell'appartamento di proprietà degli attori) è da ricercarsi non in dirette infiltrazioni d'acqua, bensì nella formazione di condensa all'interno del solaio per infiltrazioni d'acqua, consentite dallo stato di degrado in cui versa il terrazzo di copertura sovrastante, con presenza di fessurazioni sulla pavimentazione in diversi punti, inadeguati risvolti di impermeabilizzazione sui parapetti e sulle pareti della centrale termica esterna. In altri termini, lo stato di degrado del terrazzo di proprietà del convenuto C.S. determina l'infiltrazione di acqua nel solaio e non direttamente all'interno dell'appartamento degli attori; tale infiltrazione produce una diffusa condensa, con la formazione di macchie estese d'umidità negli ambienti sottostanti.

Tali convergenti conclusioni risultano fondate su argomentazioni logiche e convincenti, trovano conferma in elementi di natura oggettiva (e, precisamente, : a) sul fatto che è possibile rilegge l'orditura dei travi dall'interno dell'appartamento degli attori; b) sull'estensione delle macchie di umidità, non limitate agli angoli, bensì presenti anche nella parte centrale del soffitto; c) sulle accertate condizioni di degrado del terrazzo sovrastante, con riscontro di fessurazioni nel pavimento e di umidità di risalita sui parapetti e sulle pareti della centrale termica esterna) e non risultano seriamente confutate dal CT di parte convenuta; in particolare, a smentire la tesi di Parte convenuta (secondo cui la realizzazione della veranda abusiva nel terrazzo della cucina aveva determinato condizioni termo-igrometriche interne causa esclusiva e/o prevalente del ponte termico e della formazione della condensa, con conseguente interruzione di qualsiasi collegamento causale fra la cosa in custodia ed i danni lamentati), è sufficiente rilevare come la cucina sia l'ambiente meno danneggiato tra tutti quelli in cui si sono manifestati i fenomeni di cui sopra (come visibile anche dalla

documentazione fotografica in allegato) e come gli inconvenienti riscontrati in cucina non abbiano influito sugli altri ambienti, in quanto il vano è distinto e separato ed inoltre presenta un'intercapedine realizzata con controsoffitto in legno che costituisce uno dei migliori sistemi di isolamento termico.

Una volta accertato che la causa delle macchie d'umidità, riscontrate nei vari ambienti dell'appartamento di proprietà degli attori, sia da attribuirsi alla condizione di degrado/non corretta impermeabilità del terrazzo sovrastante (avente funzione di lastrico solare), occorre affermare la responsabilità concorrente dei convenuti C.S. e Condominio di via P.; ed, infatti, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Unite nr. 9449/2016; Cass. civile sez. VI^a, 516/2022 e, da ultimo, Cass. Civ., sez. II^a, nr. 35027/2023). in materia di responsabilità per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo di proprietà o di uso esclusivo, il paradigma è quello dell'art. 2051 c.c. avuto riguardo alla posizione del soggetto proprietario o avente l'uso esclusivo, in ragione del rapporto diretto che esso ha con il bene potenzialmente dannoso. E', inoltre, configurabile una concorrente responsabilità del Condominio, che, in forza degli artt. 1130 c.c., comma 1, n.4 e 1135 c.c., comma 1, n.4, è tenuto a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria relativi alle parti comuni dell'edificio, avuto riguardo alla posizione del soggetto che del lastrico o della terrazza abbia l'uso esclusivo. La concorrente responsabilità del Condominio è configurabile nel caso in cui l'amministratore ometta di attivare gli obblighi conservativi delle cose comuni ovvero nel caso in cui l'assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione. Il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'utente esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del Condominio. Tale concorso di responsabilità si spiega con la naturale interconnessione esistente tra la superficie del lastrico e della terrazza a livello, sulla quale si esercita la custodia del titolare del diritto di uso in via esclusiva, e la struttura immediatamente sottostante, che costituisce cosa comune, sulla quale la custodia non può esercitarsi nelle medesime forme ipotizzabili per la copertura esterna. In assenza di prova della riconducibilità del danno a fatto esclusivo del titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare o di una parte di questo - e tenuto conto che l'esecuzione di opere di riparazione o di ricostruzione richiede la necessaria collaborazione del primo e del condominio - il criterio di riparto previsto per le spese di riparazione o ricostruzione dalla citata disposizione costituisce un parametro legale rappresentativo di una situazione di fatto, correlata all'uso e alla custodia della cosa nei termini in essa delineati, valevole anche ai fini della ripartizione del danno cagionato dalla cosa comune che, nella sua parte superficiale, sia in uso esclusivo ovvero sia di proprietà esclusiva, è comunque destinata a svolgere una funzione anche nell'interesse dell'intero edificio o della parte di questo ad essa sottostante.

Nello specifico, si tratta di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, con la conseguenza che la responsabilità del custode della cosa che abbia dato luogo all'evento lesivo poteva essere esclusa solo per il caso fortuito o la forza maggiore; che non rileva se la causa dell'infiltrazione derivi dalla cattiva esecuzione delle opere di impermeabilizzazione ovvero dalla mera condizione di vetustà della pavimentazione del terrazzo sovrastante. E' sufficiente la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, mentre non assume rilievo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, poiché la nozione di custodia non presuppone, né implica, uno specifico obbligo analogo a quello previsto per il depositario: la responsabilità è a carico di chi, di fatto, si trovi nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa e ha il potere di governo sulla cosa. Grava sul custode convenuto l'onere di offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.

Nel caso di specie, alcuna prova liberatoria è stata offerta dai convenuti ed, in mancanza di elementi contrari, volti a dimostrare un diverso riparto di responsabilità interne, deve trovare applicazione, nei rapporti interni fra i convenuti, il criterio legale di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'utente esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del Condominio. Difatti, l'obbligazione parziaria indicata nell'art. 1126 c.c., riguarda la ripartizione interna tra condomini e Condominio delle spese necessarie per le riparazioni, ma non la responsabilità verso terzi che, anche se riguarda un singolo condomino danneggiato, mantiene una struttura solidale ex art. 2055 c.c., nei suoi confronti.

Ne consegue che, in accoglimento della domanda di Parte attrice di condanna in forma specifica ad un facere, i convenuti C.S. e Condominio Via P. devono essere condannati, in solido fra loro,

A) all'esecuzione dei lavori necessari a risolvere le infiltrazioni, specificamente indicati nella CTU (pag. nr. 19) e, cioè, le LAVORAZIONI ESTERNE: terrazzo appartamento int. 13 – Palazzina "B" : - Demolizione di pavimento in piastrelle in klinker; - Rimozione di soglie in travertino; - Rimozione di zoccolino; - Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro;

- Rimozione di strato impermeabile; - Fornitura e posa in opera di barriera/schermo al vapore;
- Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante; - Fornitura e posa in opera di doppio strato di membrana bituminosa con risalite verticali per un'altezza di circa 30 cm.; - Rifacimento di idoneo massetto con relative pendenze; - Realizzazione di giunti di dilatazione;
- Risarcitura delle murature di intonaco civile a copertura del nuovo strato impermeabile; -

Posa in opera di pavimentazione con piastrelle in klinker ceramico non gelivo; - Posa in opera di rivestimento in klinker ceramico non gelivo; - Posa in opera di nuove soglie lisce a bordo, con un costo preventivato di € 13.534,47, oltre IVA (costo da suddividersi, nei rapporti interni, in ragione di 1/3 a carico di C.S. e dei restanti 2/3 a carico del Condominio);

B) all'esecuzione dei lavori necessari ad eliminare i danni presenti all'interno dell'appartamento nr. 11, di proprietà degli attori e, precisamente, quelli indicati a pag. nr. 19 della CTU: LAVORAZIONI INTERNE: appartamento int. 11 – Palazzina "B" : - Protezione della pavimentazione in ceramica con opportuni teli di plastica pesante o cartoni antiurto; - Rimozione dei pannelli isolanti aderenti al soffitto e del controsoffitto in doghe in legno della cucina; - Trattamento antimuffa; - Rasatura stuccatura e scartavetratura dei soffitti degli ambienti danneggiati (soggiorno/cucina/bagno 1/bagno 2/letto 1/letto 2) e delle pareti delle camere 1 e 2; - Tinteggiatura a tempera dei soffitti degli ambienti danneggiati (soggiorno/cucina/bagno 1/bagno 2/letto 1/letto 2) e delle pareti delle camere 1 e 2 con idropittura traspirante e idrorepellente. Eventuale trattamento antiruggine dei travetti in ferro e/o sostituzione degli elementi in laterizio danneggiati a seguito di verifica mediante sondaggi con demolizione dei tratti di intonaco nelle parti più ammalorate, con un costo preventivato di € 6.196,45, oltre IVA (costo da suddividersi, nei rapporti interni, in ragione di 1/3 a carico di C.S. e dei restanti 2/3 a carico del Condominio).

Da ultimo, quanto all'invocato danno non patrimoniale, quantificato in un importo pari ad € 6.000,00, (danno asseritamente derivante dal peggioramento della qualità della vita ed alla vita di relazione), si deve premettere che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (Cass. n.7471/2012; Cass. ord. 24/9/2013 n.21865); che il risarcimento del danno esistenziale, riconducibile alla lesione di valori costituzionalmente garantiti, quali i diritti fondamentali della persona, non può fondarsi su considerazioni che, sia pure basate sulla comune esperienza, si limitino ad un aspetto interiore della persona lesa, occorrendo la prova dell'incidenza, in concreto, della lesione di valori fondamentali dell'individuo sulle attività realizzatrici del soggetto danneggiato, con conseguente alterazione, di contenuto apprezzabile, della personalità del soggetto, sia sotto il profilo personale che relazionale, quindi "esterno", quale conseguenza del fatto illecito altrui; che, nel caso di specie, secondo la prospettazione di Parte attrice, il danno in questione sarebbe configurabile per essere stati gli attori costretti a limitare gli eventi conviviali con gli amici, a causa delle condizioni in cui si presentava l'immobile e per il perenne cattivo odore di muffa; che, sul punto, la prova testimoniale dedotta non è stata ammessa, perché afferente circostanze del tutto generiche e vaghe (non essendo possibile desumere neppure con quale frequenza si sarebbero verificate le asserite occasioni di convivialità); che, comunque, l'asserita generica riduzione (non meglio specificata) delle occasioni di convivialità all'interno

dell'abitazione non risulta integrare la lesione di valori fondamentali dell'individuo sulle attività realizzatrici del soggetto danneggiato, con conseguente alterazione, di contenuto apprezzabile, della personalità del soggetto.

Ne deriva che la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, avanzata dagli attori, non può certamente essere accolta e deve essere rigettata.

Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicandosi i criteri medi di cui al D.M. 55/2014, sulla base del valore delle cause comprese nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00, tenuto conto della stima dei costi dei lavori indicati dal CTU.

Le spese della CTU, liquidate come in atti, seguono la soccombenza e vengono definitivamente poste a carico delle Parti convenute, in solido fra loro (e, nei rapporti interni, in ragione di 1/3 a carico di C.S. e dei restanti 2/3 a carico del Condominio di via P.).

P.Q.M.

il Tribunale di Roma - definitivamente decidendo sulla domanda proposta da C.F. e P.G. nei confronti di C.S. e del Condominio di via P. a Roma - rigettata ogni contraria domanda e eccezione - così provvede:

1) accerta e dichiara la concorrente responsabilità, ex art. 2051 cod. civ. ed ex artt. 1130, comma 1, n.4 e 1135 cod. civ, dei convenuti C.S. e del Condominio di via P. per le macchie d'umidità e muffa presenti nei diversi ambienti dell'appartamento (int. 11), di proprietà degli attori C.F. e P.G.;

2) condanna, per l'effetto, i convenuti C.S. e Condominio Via P., in solido fra loro (e, nei rapporti interni, con suddivisione dei costi, rispettivamente, in ragione di 1/3 a carico di C.S. e dei restanti 2/3 a carico del Condominio),

a) all'esecuzione dei lavori necessari a risolvere le infiltrazioni presenti nel solaio, specificamente indicati nella CTU (pag. nr. 19) e, cioè, le "LAVORAZIONI ESTERNE", con un costo preventivato di € 13.534,47, oltre IVA;

b) all'esecuzione dei lavori necessari ad eliminare i danni presenti all'interno dell'appartamento nr. 11, di proprietà degli attori e, precisamente, quelli indicati a pag. nr. 19 della CTU: LAVORAZIONI INTERNE, con un costo preventivato di € 6.196,45, oltre IVA;

3) rigetta, per il resto, la domanda risarcitoria avanzata dagli attori C.F. e P.G.;

4) condanna i convenuti C.S. e Condominio Via P., in solido fra loro (e, nei rapporti interni, sempre in ragione di 1/3 a carico di C.S. e dei restanti 2/3 a carico del Condominio di via P.) alla rifusione, in favore degli attori C.F. e P.G., delle spese di causa che si liquidano in complessivi € 5.077,00, oltre spese generali (15%), IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, come per legge;

5) pone le spese della CTU, liquidate come in atti, definitivamente a carico delle Parti convenute C.S. e Condominio Via P., in solido fra loro (e, nei rapporti interni, in ragione di 1/3 a carico di C.S. e dei restanti 2/3 a carico del Condominio di via P.).

Roma 04.04.2024.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di legge.

Tribunale di Perugia
Sentenza n. 1124/2025 del 15-09-2025

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PERUGIA - Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa ### ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 3419 del Ruolo Generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 6 maggio 2025, vertente tra: ### C.F. ###, nata a ### il ### ed ivi residente ###, rappresentata e difesa giusta delega stesa in calce al presente atto dall'Avv. ### presso il cui studio sito in ### alla ### 71 è domiciliata (pec ###); ### di ### (P. IVA ##), con sede in ### delle ###, ### n. 8/9, in persona del ### f.f. Dott. ### de ### rappresentato e difeso per procura in calce al presente atto dall'Avv. ### presso il cui domicilio fisico in ### Via ### Settembre n. 76, e presso il cui domicilio digitale (p.e.c. ##), è elettivamente domiciliato; Convenuta Avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità medica.

Conclusioni: per l'attrice: "nel merito: - accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta ### di ### nella causazione dei danni sofferti dalla ###ra ### per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni pari ad € 65.864,00 o in quella diversa somma che risulterà di Giustizia, oltre al rimborso di tutti i costi della procedura di mediazione ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo. - In ogni caso con vittoria delle spese di lite.

Visto il comportamento processuale dell'### che ha rifiutato la proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c. basata sulla CTM redatta in pieno rispetto del contraddittorio, si chiede che il giudice valuti tale mancata accettazione in termini di responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove eccezioni"; per la parte convenuta: "ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta: Nel merito - in via principale, rigettare integralmente tutte le domande proposte nei confronti dell'### siccome infondate

in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite; - in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero accertate condotte negligenti dell'### e una sua conseguente responsabilità o corresponsabilità della causazione del danno, determinarne l'entità da porre a carico dell'### convenuta nella sola misura che è risultata provata in corso di causa. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio. In via Istruttoria Si insiste sulla richiesta di ammissione delle istanze istruttorie precisate nelle nostre memorie di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. e per il rigetto, per quanto di interesse, di quelle avversarie".

Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra ### ha convenuto in giudizio l'### di ### per sentirne accertare e dichiarare la responsabilità per le lesioni derivate dalla condotta tenuta dai sanitari del nosocomio perugino in occasione dell'intervento chirurgico praticato in data ###, cui sono seguite complicanze infettive, ed ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in €. 65.864,00 o in altra somma ritenuta di giustizia.

Al fine ha esposto in punto di fatto: di essere stata sottoposta il giorno 7.10.2014, presso l'### di ### a intervento chirurgico dopo la frattura del femore sinistro per caduta accidentale; che, nonostante la prescrizione di terapia antibiotica emergente dalla cartella clinica, detta terapia non era mai stata somministrata, tanto da non esservene traccia nella scheda terapeutica, nel diario medico e infermieristico, nella cartella anestesiologicala e nella cartella dell'intervento chirurgico; di avere riscontrato dolore all'arto operato nei giorni successivi all'intervento e di essere stata nuovamente ricoverata in data ### presso il reparto di ortopedia dell'### di ### con diagnosi di "rottura dei mezzi di sintesi"; che il giorno 12.12.2014, in sala operatoria, era stato eseguito un prelievo microbiologico dell'anca, al fine di approfondire la presenza di possibile infezione ai mezzi di sintesi e di essere stata dimessa, volontariamente, il ###, senza alcuna prescrizione di terapia antibiotica nemmeno cautelativa, nonostante il sospetto di infezione in atto. Il giorno 22.12.2014 l'attrice si era poi ricoverata presso l'### di ### ove risultava, a seguito di prelievo biotico intraoperatorio per sospetta

infezione, crescita del batterio ### resistente all'oxacillina e dove iniziava terapia antibiotica mirata all'eradicazione del batterio in triplice associazione. La violazione dei protocolli da parte dei sanitari operanti all'interno dell'### che non avevano somministrato terapia antibiotica, aveva reso necessario duplice intervento di osteosintesi, un lungo periodo di riabilitazione, ed aveva causato postumi permanenti invalidanti, come quantificati in base a quanto nella perizia medico-legale del consulente di parte, allegata. ### ha quindi concluso come sopra riportato. 1.2 L'### di ### si è costituita con comparsa depositata il ###, nella quale ha contestato la ricostruzione dei fatti esposta nell'atto introduttivo, evidenziando in particolare: che al momento del ricovero della ### emergevano, dall'anamnesi raccolta all'ingresso nel ### di ### diverse comorbidità; che dal registro operatorio e dalla scheda dell'intervento risultava che tutte le procedure della check-list preoperatoria erano state rispettate, compresa la somministrazione della profilassi antibiotica, e che nei giorni successivi all'intervento emergeva dagli esami ematochimici e radiografici di controllo uno stato di salute clinicamente stabile; che non vi era contestazione alcuna riguardo la adeguatezza e correttezza della tecnica chirurgica utilizzata per l'intervento; che alle successive visite di controllo si riscontrava un corretto decorso post-operatorio, salvo un lieve rialzo degli indici di flogosi, compatibile con le patologie di fondo di cui soffriva l'attrice, e si prendeva atto della terapia antibiotica prescritta dal medico curante. Il secondo ricovero si era concluso con le dimissioni volontarie della paziente, che aveva così interrotto l'iter terapeutico, nonostante non fosse ancora pervenuto il risultato dell'esame bioptico e nonostante la programmata scintigrafia.

L'### che ha concluso come sopra riportato, ha quindi negato l'esistenza di ogni responsabilità in capo ai sanitari operanti al suo interno per avere, questi ultimi, seguito diligentemente le indicazioni tecniche e terapeutiche previste dalla letteratura e dalle procedure interne aziendali ed avere somministrato la profilassi antibiotica operatoria.

L'### ha poi evidenziato come non fosse provata la contrazione del batterio in occasione dell'intervento chirurgico e come, comunque, a fronte della condotta

rispettosa delle best practices e leges artes, l'infezione rientrasse margine di rischio residuo. 1.3 La causa è stata trattata con lo scambio delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. Con ordinanza del 26.4.23 veniva disposta l'acquisizione della relazione peritale redatta nel procedimento di mediazione svoltosi tra le parti e, con successiva ordinanza del 28.9.23, veniva formulata alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c.

Preso atto della mancata accettazione della proposta conciliativa da parte dell'### convenuta, la causa, ritenuta matura per la decisione senza che fosse necessario procedere a ### è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 6.5.2025, sulle conclusioni sopra riportate, è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.

Oggetto dell'odierno decidere è l'accertamento della responsabilità dell'### convenuta con riguardo alla prestazione professionale dei sanitari sulla paziente ### in occasione dell'intervento chirurgico eseguito in data ### presso l'### di ### 2. Punto nevralgico è, nel presente giudizio, la questione della utilizzabilità al fine di decidere la causa della consulenza tecnica svolta nel procedimento di mediazione obbligatorio (###, acquisita agli atti del procedimento. Va da sé che al presente procedimento, instaurato prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 149/22, non è applicabile la previsione, introdotta dal legislatore della riforma, che ha limitato la possibilità di produrre in giudizio la consulenza tecnica in mediazione (### al solo caso in cui, al momento della nomina dell'esperto, le parti verbalizzino espressamente la volontà che la relazione sia producibile (rimanendo nel caso contrario l'elaborato peritale coperto da riservatezza assoluta, ai sensi degli artt. 9 e 10 D.

Lgs. 28/2010).

Prima dell'entrata in vigore della riforma si era affermata nella giurisprudenza di merito l'opinione, condivisa da chi scrive, della utilizzabilità in giudizio della relazione redatta in sede di mediazione obbligatoria. Detta opinione muove dall'osservazione che trattasi di perizia non riservata, perché frutto di una

valutazione tecnica di un soggetto terzo elaborata tramite elementi oggettivi, e giunge per questa via a ritenere non violate dalla produzione in giudizio le regole di riservatezza (che, ex art. 9 d. lgs. 28/2010, gravano su chi abbia prestato la propria opera o il proprio servizio nell'organismo di mediazione o abbia partecipato procedimento di mediazione), raccomandando di adottare la sola accortezza di espungere eventuali dichiarazioni riservate delle parti e di utilizzare solo quanto venga detto o prodotto in mediazione dal consulente tecnico, nei limiti del compito accertativo che gli sia stato affidato.

Supportano questa interpretazione, certo improntata a pragmatismo, esigenze di contemperamento della riservatezza che ispira il procedimento di mediazione con quella di economicità e utilità delle attività che si compiono nel corso ed all'interno di tale procedimento.

Sarebbe invero totalmente disattesa ogni esigenza di economia processuale un argomentare in senso contrario nel vigore di una normativa (il d. lgs. 28/2010) che nella formulazione *ratione temporis* applicabile al caso di specie, non contiene nessuna norma che vieti l'utilizzo nella causa della relazione dell'esperto, fermo restando il generale obbligo di riservatezza.

La CTM è difatti una relazione contenente valutazioni tecniche redatta da un perito incaricato da un soggetto terzo, imparziale, estraneo alla lite, quale è il mediatore; nella specie, si tratta per altro di una professionista iscritta all'albo dei consulenti del Tribunale (dott.ssa ###, spesso chiamata a rivestire le vesti di CTU nei procedimenti civili, della cui competenza ed esperienza professionale non può dubitarsi ed alla quale sono stati posti quesiti completi che hanno condotto a un accertamento tecnico ben effettuato, esaustivo e scevro da incongruenze o margini di incertezza che facciano sorgere la necessità di una valutazione tecnica alternativa. Nominare nell'ambito del procedimento altro professionista, aventi le medesime competenze professionali della dott.ssa ### per sottoporre ad esso quesiti pressoché sovrapponibili, se non identici, a quelli già affidati alla prima, e replicare una attività già svolta nel contraddittorio tra le parti, avrebbe finito per rendere inutile l'attività svolta in mediazione, dilatando oltremodo i tempi ed i costi del procedimento, già di per sé notoriamente non trascurabili.

Alla luce di quanto fin qui si ritiene l'elaborato redatto in mediazione ed acquisito agli atti pienamente utilizzabile come prova atipica ex art. 116 c.p.c., pertanto valutabile secondo scienza e coscienza, tenuto conto delle circostanze, prospettazioni, istanze e rilievi delle parti. 2.1 In diritto, pare preliminarmente opportuno evidenziare che la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale (cfr. Cass. sentenza n. 1620 del 03/02/2012). La valutazione circa la sussistenza di inesatto adempimento generativo di obbligazione risarcitoria deve dunque ritenersi disciplinata in via generale, soprattutto per quanto concerne i relativi oneri probatori, dal disposto dell'art. 1218 secondo l'interpretazione e le applicazioni che sono state elaborate in materia dalla cospicua giurisprudenza intervenuta in materia a partire dalla fine degli anni '90 con ricorso a figura contrattuale cd. "di speditività" derivante dal contatto sociale.

Avuto riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio in ambito di responsabilità contrattuale in generale, e medica in particolare - così come enunciati dalla ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte - vige la regola per cui il paziente che intenda far valere la responsabilità della struttura sanitaria per danni derivanti da trattamento sanitario inadeguato deve dimostrare il titolo della sua pretesa, consistente nell'aggravamento della propria situazione patologica (o nell'insorgenza di nuove patologie) ed allegare inoltre la sua derivazione e connessione causale con la prestazione erogata (cd. inadempimento qualificato).

Adempiuto siffatto predetto onere probatorio, è onere della struttura sanitaria dare prova dell'esatto adempimento della prestazione medica, ovvero che il peggioramento delle condizioni soggettive sia dipeso da eventi o reazione soggettiva del tutto estranei, imprevedibili e dunque non prevenibili; e che non sussiste dunque per tali ragioni alcun nesso causale tra condotta del debitore e pregiudizio del creditore (Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577; ed in via generale, quanto a responsabilità ex contractu, Cass. Sez. Un. 30 ottobre 2001,

n. 13533).

Con l'ulteriore osservazione, ancora rimarcata in talune tra le più recenti pronunce da ultimo richiamate, che per ritenere sussistente un nesso causale tra prestazione e danno onde rinvenire responsabilità per inadempimento nel giudizio civile - diversamente che dall'ambito penalistico (ove è richiesta la prova "al di là di ogni ragionevole dubbio") - vige invece la regola della preponderanza dell'evidenza causale, altresì detta del "più probabile che non". La regola iuris per addivenire ad accertamento di responsabilità professionale dei sanitari - è stato ancora osservato - non è peraltro limitata soltanto al piano oggettivo dell'illecito, vale a dire a quel che concerne l'accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento, ma rileva anche sul piano del concreto atteggiarsi dell'elemento soggettivo della colpa, intesa come prevedibilità e prevedibilità dell'evento dannoso da parte del sanitario stesso e/o della struttura, e dunque della qualità della prestazione richiesta per il raggiungimento dell'obiettivo costituito dalla guarigione del paziente o - come è nel caso di specie - dalla prevenzione di possibili esiti negativi o peggiorativi delle condizioni personali rispetto a quanto era previsto come ragionevole attendersi dall'intervento.

A carico delle strutture sanitarie convenute in giudizio grava pertanto, secondo l'orientamento consolidato, che qui pienamente si condivide, un duplice onere probatorio: dimostrare di aver impiegato la perizia ed i mezzi tecnici adeguati allo standard professionale della categoria di interventi in esame, tale standard valendo a determinare, in conformità alla regola generale, il contenuto della perizia dovuta e la corrispondente misura dello sforzo diligente adeguato per conseguirlo, nonché del relativo grado di responsabilità; dimostrare che l'inesatto adempimento - estrinsecatesi nel mancato conseguimento degli obiettivi terapeutici previsti per tale intervento, o nell'insorgenza di complicanze o come nel caso di specie di patologie infettive - è dovuto a causa non imputabile agli operatori sanitari, in quanto determinato da fattore non prevedibile né prevenibile con la diligenza nel caso dovuta (cfr. Cass. Sez. 3, n. 8826 del 2007).

Dall'assetto degli oneri probatori sopra delineato è stato fatto derivare che

"qualora, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso causale fra condotta del medico e danno, questa ricade sul debitore" (così Cass. 30.9.2014 n. 20547); e ciò, come osservato in altra coeva pronuncia, a motivo del fatto che "l'onere probatorio in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale - quando l'impegno curativo sia stato assunto senza particolari limitazioni circa la sua funzionalizzazione a risolvere il problema che egli presentava - si sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia" (Cass. 12.9.2013 n. 20904).

3. In applicazione di tutti i suesposti principi va, dunque, esaminata la domanda dell'attrice, tenendo conto che era suo onere dimostrare l'esistenza del contratto con la struttura sanitaria ed allegare l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni rese in suo favore dalla struttura ospedaliera, restando, invece, a carico di quest'ultima la prova che le medesime prestazioni erano state eseguite in modo diligente e che i problemi lamentati erano stati determinati da un evento imprevisto, imprevedibile ovvero inevitabile. E proprio alla luce dei predetti principi e della ritenuta natura contrattuale della responsabilità sanitaria, si ritiene che la domanda risarcitoria svolta dalla ### vada accolta, nei limiti e per le ragioni che seguono.

È incontestato tra le parti che ### il giorno 7.10.2014 fu sottoposta presso l'### di ### nel quale si era recata a seguito di caduta accidentale riportando frattura femore sinistro, a intervento chirurgico di osteosintesi con placca. Del pari incontestato è il secondo ricovero in data ###, a seguito di esami ematici che avevano dato esito di indici di flogosi.

La ricostruzione cronologica delle cure offerte alla ### contenuta nella relazione a firma della dott.ssa ### conferma che non vi è traccia, nella documentazione medica relativa ai due ricoveri, della somministrazione di antibiotici alla ### Chiarisce, sul punto, la dott.ssa ### che la somministrazione profilattica di antibiotici prima di un intervento chirurgico

ha lo scopo di impedire che i batteri venuti a contatto con il campo operatorio nel corso della fase contaminante dell'intervento si annidino nel sito chirurgico e/o aderiscano al materiale protesico impiantato, diventando una possibile fonte di successiva batteriemia, e che l'impianto di qualsiasi materiale protesico aumenta il rischio di infezione della ferita e del sito chirurgico, in quanto riduce le difese dell'ospite. Precisa, quindi, che le linee guida raccomandano una profilassi antibiotica per la chirurgia ortopedica e traumatologica che richieda l'impianto di dispositivi (protesi, mezzi di sintesi, biomateriali) a cielo aperto (proprio in ragione del già menzionato aumento del rischio di infezione della ferita e del sito chirurgico). La somministrazione del farmaco, secondo quanto riferito dalla dott.ssa ### deve raggiungere la massima concentrazione nei tessuti al momento dell'intervento chirurgico, quindi dal momento dell'incisione al momento della chiusura della ferita chirurgica, con la considerazione aggiuntiva che il momento adeguato per somministrare antibiotici a scopo profilattico è immediatamente prima dell'incisione chirurgica. Quanto alla posologia, nella relazione in atti si riportano testualmente le ### che prevedono: "### dose: 30-60 minuti prima dell'incisione per cefalosporine di I-II generazione - 2 ore per vancomicina. Timing: mantenere livelli sierici e tissutali adeguati per tutta la durata dell'intervento (ulteriore somministrazione se si supera il doppio dell'emivita del farmaco scelto). Durata: monosomministrazione o a breve termine (24h). Raccomandazione: forte (per somministrazione preoperatoria e durata non superiore a 24 ore).... Si raccomanda l'uso di soluzioni antisettiche alcoliche per la preparazione del sito chirurgico in sala operatoria all'atto della preparazione del campo. Raccomandazione: forte".

Nella specie, la valutazione del consulente nominato in mediazione conferma la circostanza, allegata nell'atto introduttivo e verificabile anche tramite lettura degli atti allegati, che la documentazione medica relativa al primo ricovero non consente di ritenere somministrata alla sig.ra ### alcuna antibioticoprofilassi perioperatoria. In particolare, vi è traccia nel diario medico, il giorno del ricovero, che la paziente doveva "essere sottoposta a profilassi ### e antibiotica", ma a tale indicazione non segue alcuna

corrispondenza che attesti l'avvenuta somministrazione, non essendovi riscontro né nel diario medico, né nella cartella anestesiologicala, né nel verbale di intervento chirurgico. Più in particolare, vi è traccia che furono somministrati all'attrice, il giorno dell'intervento, una serie di farmaci, ma non vi è traccia che tra questi fu somministrato anche un antibiotico.

Dalla mancata somministrazione di terapia antibiotica - condotta violativa delle linee guida e delle buone prassi - è derivata con profili di probabilità che consentono di ritenere provato il nesso di causalità la contrazione dell'infezione da ### (che per altro rappresenta una delle complicanze più spesso osservate nel paziente ospedalizzato) durante le manovre chirurgiche (in mancanza delle misure igieniche necessarie alla disinfezione e/o per mancata di somministrazione di terapia profilattica antibiotica) La sussistenza di nesso causale in termini di elevata probabilità tra la mancata somministrazione di antibiotico in occasione dell'intervento del 7.10.14 e il quadro infettivo poi riscontrato sulla paziente va ritenuta ancorché non sia possibile individuare con esattezza il momento esatto del contagio o la specifica occasione tecnica che l'hanno determinato, non essendo revocabile in dubbio che la mancata somministrazione di antibiotico (solo programmata) abbia esponenzialmente aumentato il rischio di contrarre l'infezione.

Va per altro osservato che la struttura ospedaliera - che ha continuato ad argomentare nel senso che l'antibiotico sarebbe stato somministrato, senza però precisare quale sia il documento medico che contenga traccia di tale circostanza - ha completamente pretermesso, nel presente procedimento, di allegare e provare l'adozione dei provvedimenti di natura igienico - organizzativa che sono ordinariamente adottati al fine di prevenire infezioni nosocomiali.

L'### pur avendo prodotto i referti dei controlli microbiologici ambientali dell'aria e delle superfici del reparto di ortopedia relativi al periodo dell'intervento e schede dei protocolli operativi di sterilizzazione (v. docc. nn. 9 e 10, parte convenuta), non ha indicato i protocolli adottati in tema di profilassi ambientale e sterilizzazione del materiale utilizzato, dai quali possa ad es. verificarsi quale debba essere la cadenza temporale delle verifiche e se la stessa sia stata rispettata; non ha allegato elementi dai quali desumere

la correttezza dei processi di sterilizzazione dei kit chirurgici e della biancheria della sala operatoria; non ha dato notizia di eventuali interventi eseguiti nella stessa sala operatoria prima dell'intervento praticato alla attrice e del se, eventualmente, la sala sia poi stata nuovamente sterilizzata. Alla luce di quanto fin qui non è possibile ritenere assolto l'onere probatorio gravante sulla struttura sanitaria convenuta in relazione alla prova dell'adempimento e della circostanza che l'insorgere della complicanza infettiva è stata determinata da un evento inevitabile nonostante tutti gli accorgimenti del caso, non prevenibile e dunque non imputabile. Sussiste conclusivamente la responsabilità della struttura sanitaria per inadempimento ex art. 1228 c.c., correlato primariamente alla mancata prova della necessaria somministrazione di antibiotico in occasione dell'intervento adozione e, secondariamente, anche alla mancata prova di tutte le cautele prescritte dalla vigente normativa in tema di preservazione delle condizioni igieniche dei locali destinati all'effettuazione degli interventi chirurgici e di sterilizzazione e profilassi preventiva della strumentazione adoperata. 3.1 Venendo alla quantificazione dei danni risarcibili, deve considerarsi che dalla consulenza espletata in mediazione è emerso che in conseguenza dell'infezione nosocomiale la ### - che all'epoca dei fatti aveva 60 anni - ha sviluppato postumi invalidanti a carico dell'arto inferiore sinistro, che possono valutarsi come danno iatrogeno differenziale nella percentuale dell'8% compreso tra il punto 13° e il punto 20° di danno biologico, da intendersi come maggior danno biologico conseguente alla contaminazione batterica e alla seguente infezione, a causa della mancata profilassi antibiotica.

Va in proposito ricordato che "In tema di liquidazione del danno alla salute, l'apprezzamento delle menomazioni preesistenti "concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di

validità anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento; procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto" (### specie, la S.C. ha confermato la decisione con la quale il giudice di appello aveva accertato che il danneggiato, a causa del sinistro stradale occorsogli, aveva patito conseguenze dannose che avevano reso più penosa la menomazione preesistente di cui era portatore e aveva correttamente precisato che ai fini del calcolo del danno la sottrazione doveva essere operata non già tra i diversi gradi di invalidità permanente, bensì tra i corrispondenti valori monetari) (cfr. Cass. n. 28986/19).

Dai fatti di causa è anche derivata invalidità temporanea, quantificata in giorni 48 per I.T.T. (quelli relativi ai giorni di ricovero), in giorni 30 di I.T.P. al 75% (per il periodo intercorrente tra il primo e il secondo ricovero), in giorni 60 di I.T.P. al 50% (quelli durante i quali la paziente si è dovuta sottoporre a cure fisioterapiche e riabilitative).

Facendo applicazione dei parametri tabellari aggiornati, elaborati per la quantificazione del danno non patrimoniale dal Tribunale di Milano, in uso presso questo Tribunale, il danno non patrimoniale subito dalla attrice si ottiene dalla differenza tra l'ammontare del danno pari a 20 punti percentuale (media tra valore minimo e massimo = euro 83.531) e l'ammontare del danno pari a 13 punti percentuali (media tra valore minimo e massimo = euro 41.403), e può quantificarsi dunque nella complessiva somma di euro 42.128,00, all'attualità. Tale quantificazione tabellare, comprensiva di sofferenza soggettiva presuntivamente collegata al tipo di lesione, è da intendersi omnicomprensiva, non essendo state riscontrate in corso di causa - mancando sul punto qualsivoglia specifica allegazione e prova - conseguenze pregiudizievoli specifiche, ulteriori rispetto a quelle già comprese nella determinazione tabellare " standard" del danno alla persona, idonee a giustificare l'aumento della somma così come determinata ai fini della c.d. personalizzazione del danno

che, come noto, deve essere sempre allegato e provato - quanto meno in via presuntiva - da chi invoca la tutela risarcitoria.

Il danno da inabilità temporanea totale è pari ad euro 11.557,50 (di cui euro 5.520 per ITT, euro 2.587,50 per ITP al 75%, euro 3.450 per ITP al 50%).

Sull'importo complessivo, pari ad euro 53.685,00, liquidato all'attualità, devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle ### (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice ### Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato. L'### convenuta deve essere dunque condannata al pagamento della somma indicata in favore dell'attrice. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta dalle parti, con applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014. Non possono essere rimborsate le spese di mediazione, non essendovi in atti prova degli esborsi sostenuti (ricevute di pagamento o fatture).

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### con atto di citazione notificato il ###, nei confronti dell'### di ### ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) Dichiarare la responsabilità dell'### convenuta per i fatti di causa e, per l'effetto, la condanna al pagamento, in favore di ### a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della complessiva somma di euro 53.685,50 oltre interessi compensativi calcolati come indicato in parte motiva e oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza fino al saldo. 2) Condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese processuali del giudizio, che liquida in complessivi euro 7.850,00 per compenso professionale, oltre ### CAP e rimborso spese generali al 15%. ### il 12

settembre 2025.

copia NON UFFICIALE della Sentenza n. 1124/2025 del 15-09-2025 Tribunale di Perugia reperibile al permalink:
<https://apps.dirittopratico.it/sentenza/tribunale/perugia/2025/1124.htm#f70f2>

Giurisprudenza

SIMMETRIA

CLAUSOLA DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

COORDINAMENTO DELLA CONCILIAZIONE FORENSE

13-14 NOVEMBRE 2026 MONZA

SIMMETRIA TRA DOMANDA DI MEDIAZIONE E GIUDIZIALE

1) TRIBUNALE DI CASSINO, SENTENZA N.1186/2025 DEL 19.09.2025

2) TRIBUNALE DI AVELLINO, SENTENZA N.1218/2025 DELL'11.08.2025

FATTI: IMPUGNAZIONI DI DELIBERE CONDOMINIALI

 **COMMENTO:** NECESSARIA SIMMETRIA" TRA CONTENUTO DELL'ISTANZA DI MEDIAZIONE E CONTENUTO DELLA SUCCESSIVA DOMANDA GIUDIZIALE, QUANTO MENO RISPETTO AI "FATTI PRINCIPALI .


IN PARTICOLARE NELLE IMPUGNAZIONI DI DELIBERA CONDOMINIALE LA MANCANZA DI SIMMETRIA DEL PETITUM TRA LE DOMANDE E RIFERITE ALLA SPECIFICA DELIBERA E AI SINGOLI PUNTI DELL'O.D.G., LA NATURA DEL PROVVEDIMENTO RICHIESTO (SE NULLITA' O ANNULLABILITA') E UNA CHIARA SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI O DEI VIZI SU CUI SI FONDA L'IMPUGNAZIONE, IMPEDISCE DI RITENERE SODDISFATTA LA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ.

NEL CASO DI IMPUGNAZIONE EX ART.1137 C.C. L' IMPROCEDIBILITA' NON CONSENTE, PER IL DECORSO INSANABILE DEL TERMINE DI 30 GIORNI, LA RIPROPONIBILITA' DELLA DOMANDA.

CLAUSOLA DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E PROCEDIMENTO MONITORIO

3) TRIBUNALE DI MILANO N.6386 DEL 4.8.2025

FATTI: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO EMESSO SU RICHIESTA DI UNA SOCIETÀ CESSIONARIA DI CREDITI, AVENTE AD OGGETTO UN CONTRATTO DI PRESTITO PERSONALE CON CARTA REVOLVING



COMMENTO: IN PRESENZA DI UNA CLAUSOLA CONTRATTUALE CHE PREVEDE L'OBBLIGO DI ATTIVARE IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, TALE CLAUSOLA DEVE ESSERE RISPETTATA ANCHE IN PRESENZA DI PROCEDIMENTO MONITORIO?

IL TRIBUNALE DI MILANO PUNTUALIZZA CHE LA CLAUSOLA DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA VALIDAMENTE SOTTOSCRITTA E SPECIFICAMENTE APPROVATA È SUSSUMIBILE NELLA PREVISIONE DELL'ART.5 SEXIES, IL QUALE NON RICHAMA LA SPECIFICA NORMA PREVISTA DALL'ART.5-BIS, CHE REGOLA IL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO NEL CASO DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA EX LEGE, MA SOLAMENTE I COMMI 2,5 E 6 DEL d.Lgs.28/2010.

NE CONSEGUE DE PLANO CHE RISULTA INAPPLICABILE LA DISPOSIZIONE CITATA, CHE PREVEDE L'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA SOLO DOPO LA PRIMA UDIENZA E L'INADEMPIMENTO DI TALE OBBLIGO PRELIMINARE COMPORTA LA IMPROCEDIBILITÀ DELL'AZIONE PROPOSTA, ANCHE SE PROPOSTA PER OTTENERE UN DECRETO INGIUNTIVO.

Riferimenti delle sentenze citate

- 1) TRIBUNALE DI CASSINO, SENTENZA N.1186/2025 DEL 19.09.2025
- 2) TRIBUNALE DI AVELLINO, SENTENZA N.1218/2025 DELL'11.08.2025
- 3) TRIBUNALE DI MILANO N.6386/2025 DEL 4.8.2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE area B

in persona del Giudice unico, Dott.ssa Daniela Trotta, magistrato onorario, all'udienza del 19/09/2025, lette le conclusioni rassegnate dalle parti, udita la discussione orale, visto l'art. 281 sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3042 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente tra

TRA

Parte_1 (C.F. *I*) rappresentato e difeso dall'Avv. *[REDACTED]* presso il cui studio e indirizzo telematico è domiciliato in forza di mandato in atti

Attore

E

Controparte_1 (P.IVA *I*) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. *[REDACTED]* presso il cui studio e indirizzo telematico è elettivamente domiciliato come da mandato in atti,

Convenuto

OGGETTO: impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali

Secondo questo Giudice va dichiarata la improcedibilità delle domande attoree per omessa simmetria tra la richiesta di mediazione obbligatoria e i fatti essenziali posti a fondamento della causa da parte del Pt. I come è emerso all'esito della istruttoria svolta.

L'obbligatorietà della mediazione in materia condominiale è prevista dall'art. 5 del Dlgs 28/10 che nella formulazione pro tempore vigente prevede che "Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio ... è tenuto, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio". L'art. 4 del Dlgs. n. 28 del 2010 dispone che: "La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'art. 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia". Il comma 2 del medesimo articolo specifica che: "La domanda di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa". Il contenuto della suddetta norma, dunque, ricalca quello dell'art. 125 c.p.c., circa il contenuto degli atti processuali con esclusione per i soli "elementi di diritto". Pertanto, l'istanza di mediazione deve necessariamente avere il contenuto minimo indicato dalla predetta norma proprio per consentire alla controparte, evocata in mediazione, di conoscere, in tale sede, quali sono le ragioni oggetto del futuro contenzioso consentendole di prendere posizione su di esse, rendendo possibile – prima del giudizio - quell'effettivo consapevole avvicinamento tra le parti che solo può condurre ad una conciliazione.

Nel caso di specie, nonostante l'eccezione di improcedibilità sollevata dal CP. I convenuto, l'attore non ha nemmeno prodotto – come era suo onere - l'istanza di mediazione ed ha, in buona sostanza, ammesso di non aver indicato tutte le circostanze in fatto poste a sostegno della impugnativa della delibera, sostenuto peraltro la possibilità di parziale procedibilità della domanda. Secondo questo Giudice tale assunto non è possibile perché contrario alle ratio della mediazione oltre che al principio del contraddittorio che, secondo il legislatore, si deve rispettare, nel suo nucleo fondamentale, anche davanti all'Organismo di Mediazione in virtù dell'impianto normativo come sopra evidenziato. Si deve infatti rilevare che nel caso di specie l'attore ha chiesto la declaratoria di nullità della delibera impugnata deducendo molteplici circostanze di fatto (mancata verifica della regolare costituzione assembleare e, in subordine, la omessa verbalizzazione di un intervento dell'attore; - la postuma approvazione dei compensi in favore di un tecnico condominiale senza preventiva autorizzazione e senza il previo confronto tra più preventivi per l'incarico di adeguamento sismico e di agibilità dell'edificio che secondo la prospettazione dell'attore non

sarebbe espletabile - l'inserimento in bilancio di una spesa per il danno su di un bene in proprietà esclusiva ritenuto di pertinenza condominiale sulla base di una perizia tecnica di parte posta a carico del condominio senza previo incarico né discussione assembleare, l'inserimento di un compenso straordinario di € 600,00 per l'amministratore senza previa delibera nonché la ripartizione delle spese sulla base di una errata tabellazione millesimale) al fine di ottenere la richiesta di defalco del dovuto a proprio carico sia in relazione al bilancio approvato con la delibera impugnata del 22 giugno 2020 ed anche in relazione agli esercizi pregressi. E' chiaro dunque che l'attore fonda, nel presente giudizio, le proprie pretese (presunta nullità della delibera e conseguente ricalcolo del dovuto rispetto al quantum indicato nella delibera e, finanche di quanto pagato in precedenza con i precedenti bilanci) sulla base delle singole, specifiche circostanze di fatto più volte evidenziate che costituiscono il nucleo essenziale ed imprescindibile, del petitum, sia mediato che immediato, e della causa petendi. Per cui tutti i motivi di doglianza espressi dall'attore circa la pretesa nullità della delibera dovevano essere indicati, seppur brevemente, nell'istanza di mediazione, cosa non avvenuta nel caso di specie sulla base di quanto eccepito dal convenuto e, di fatto, rimasto incontestato. In adesione alla giurisprudenza di merito sul punto, si deve pertanto ritenere che la mancanza di simmetria tra l'istanza di mediazione e le circostanze di fatto posto a sostegno delle domande attoree, impediscano di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità. Le ulteriori questioni restano precluse se non assorbite.

Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e seguono le tariffe forensi nei minimi secondo lo scaglione di valore di riferimento della causa (da € 5.201,00 a € 26,000,00 stante la sentenza di incompetenza per valore del Giudice di Pace di CP_1), per le fasi effettivamente svolte e con la prevista riduzione per la sentenza in rito. I compensi in tal modo liquidati appaiono in ogni caso congrui ed adeguati rispetto alle attività svolte ed all'impegno profuso.

P.Q.M.

il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3042\2021 R.G., ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:

1. DICHIARA la improcedibilità delle domande attoree;
2. CONDANNA la parte attrice a rifondere alla parte convenuta la somma di € 1270,00 per totale compensi, oltre spese generali forfettarie al 15 per cento su detti, cassa forense ed IVA, ove dovuta come per legge.

Si eseguano le formalità di legge.

Cassino, 19/09/2025

Il Giudice Unico
Daniela Trotta



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Michela Palladino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3026/2022 del Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: "impugnazione delibera condominiale", vertente

TRA

Parte_1 e *Parte_2*, rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED], dom.ti come in atti;

-attore-

E

Controparte_1 [REDACTED] Mercogliano (AV), in persona della sua curatrice e legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] dom.to come in atti;

-convenuto-

Conclusioni: le parti concludevano come da atti e verbali di causa.

MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* e *Parte_2* convenivano in giudizio il *Controparte_2* Mercogliano, deducendo l'illegittimità dell'operato del convenuto condominio nella delibera assunta in data 22.03.22, in relazione agli odg:

n.1, di cui contesta la modalità di approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2020;

n.3 di cui impugna la tardiva approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2021 e, ancora, eccepisce il mancato rispetto del regolamento di condominio circa la ripartizione delle entrate e delle spese;

nn.5 e 7 di cui contesta la non obbligatoria acquisizione di un certificato di prevenzione incendi e la mancata specificazione del criterio adoperato per la ripartizione delle spese straordinarie autorizzate.

Parte attrice, ancora, lamenta il mancato accesso agli atti contabili ed eccepisce l'ingiustificata presenza di partite in uscita nei rendiconti, a preventivo e/o consuntivo, oltre alla omissione, da parte della amministratrice p.t., del dovuto aggiornamento circa le attività di recupero forzoso dei crediti vantati dal condominio.

Tutto ciò premesso, conclude affinché il giudice, dichiarata, preliminarmente, la procedibilità della domanda per il corretto esperimento della mediazione obbligatoria, accerti la nullità e/o l'annullabilità della delibera assembleare impugnata, con vittoria di spese.

Si costituiva il *CP_1* che eccepiva l'invalidità del procedimento di mediazione stante l'asimmetria del "*petitum*", ovvero dell'oggetto della pretesa fatta valere in quella sede con quanto proposto in giudizio e per l'effetto, chiedeva accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda proposta e la decadenza dalla possibilità di impugnare la delibera per il decorso del termine previsto dall'art. 1137 c.c.; in subordine, dichiarare nullo l'atto di citazione per violazione dell'art 163 n.4 cpc e, nel merito, rigettare *in toto* la domanda in quanto infondata, vinte le spese con attribuzione.

Nel caso di specie, deve ritenersi assorbente l'esame dell'eccepita improcedibilità della domanda e della conseguente decadenza dalla possibilità di impugnare la delibera assembleare per decorso del termine previsto dall'art. 1137 cc.

L'obbligatorietà della mediazione in materia condominiale è prevista dall'art. 5 del Dlgs 28/10 e dall'art. 71 quater disp. att. c.c. Al riguardo, l'art. 5 prevede: "*Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio ... è tenuto, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio*". La norma, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, mira a

rendere il processo la "*extrema ratio*", ragion per cui, l'onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo. L'art. 4 del Dlgs. n. 28 del 2010 dispone che: "*La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'art. 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia*". Il comma 2 del medesimo articolo specifica che: "*La domanda di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa*". Il contenuto del suddetto articolo è praticamente equivalente a quello dell'art. 125 c.p.c., circa il contenuto degli atti processuali, fatta eccezione per i soli "elementi di diritto". Avendo, pertanto, la mediazione un'indubbia valenza deflattiva, l'istanza con la quale si intende impugnare il deliberato deve necessariamente avere il contenuto minimo indicato dalla predetta norma proprio per consentire alla controparte, evocata in mediazione, di conoscere la materia del futuro contendere e di prendere posizione su di essa.

Nell'ipotesi in cui, come nella specie, manchi ogni riferimento ai singoli motivi di impugnazione (che, va ricordato, costituiscono ciascuna autonoma *causa petendi*), o ancora del *petitum* è impedito alla parte chiamata non solo di conoscere la materia del futuro contendere, ma anche di partecipare con cognizione di causa al procedimento di mediazione ed esercitare le conseguenti difese.

In sostanza, come previsto espressamente dalla citata norma, l'istanza di mediazione, al pari degli atti processuali, per essere considerata valida ed efficace deve necessariamente indicare la delibera che si intende impugnare, l'enunciazione del provvedimento (nullità o annullabilità) che s'intende richiedere al giudice in ipotesi di fallimento della conciliazione, la sintetica indicazione dei motivi di impugnazione (*causa petendi*) (Tribunale di Roma, sentenza n. 3910 del 29.02.2024).

Di conseguenza una domanda di mediazione generica, sotto il profilo del *petitum* e della *causa petendi*, non può considerarsi validamente espletata e comporta l'improcedibilità della domanda.

Nel caso *de quo* la domanda di mediazione presentata dall'attore a differenza della domanda giudiziale proposta -introduttiva del presente giudizio- manca proprio dei requisiti minimi richiesti dalla norma contenendo la sola dicitura "*impugnativa delibera assembleare del 22.03.2022 notificata il 29.03.2022*", mancando del tutto la specificazione dei motivi e dei vizi della delibera impugnata, nonché l'enunciazione degli elementi di nullità e/o annullabilità, tutti indispensabili per il regolare svolgimento del procedimento di mediazione.

Mancando il contenuto minimo previsto per ogni istanza di mediazione e la conseguente necessaria corrispondenza tra l'istanza di mediazione e la domanda giudiziale in concreto formulata, la mediazione non può ritenersi validamente svolta.

In un caso analogo a quello di specie, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l'impugnazione perché tardiva, in quanto assente "la necessaria simmetria tra l'istanza di mediazione e la domanda giudiziale in concreto formulata" ed ha ritenuto la mediazione non validamente svolta e, di conseguenza, non impedita la decadenza dell'impugnazione ex art. 1137 c.c. (Tribunale di Roma, Sez. V civile, 11.01.2022, sentenza n.259).

Muovendo da questo assunto, anche questo Tribunale ritiene che sulla base dell'art 4 d.lgs. 28 /2010 vi debba essere una necessaria simmetria tra i fatti rappresentati in sede di mediazione e quanto esposto in sede processuale e che tale simmetria riguardi quantomeno i fatti principali.

Nel caso di specie, la domanda di mediazione è stata redatta in maniera del tutto generica, priva di riferimento ai singoli punti della delibera impugnata ed ai vizi ad esse imputati, a differenza dell'atto di citazione introduttivo di questo giudizio, in cui sono plurime e diverse le doglianze lamentate in merito alla delibera assembleare. Di conseguenza, non risulta esser stata rispettata la doverosa corrispondenza tra il contenuto, almeno minimo richiesto, della domanda stragiudiziale e la successiva domanda giudiziale.

Deve precisarsi che nel caso di impugnazione di delibera condominiale sussiste un termine di decadenza che viene interrotto (e non sospeso, come ormai chiarito dalla giurisprudenza) dalla "comunicazione" (che può essere fatta sia dall'organismo di mediazione che direttamente dall'istante) della istanza di mediazione alla controparte una sola volta e che inizia a decorrere nuovamente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione. Tale effetto interruttivo, però, può essere riconosciuto solo ad una procedura validamente espletata. (Tribunale Civitavecchia sez. I, 04/02/2022, n. 151; Tribunale Milano sez XIII, 21/02/2019, n. 1729).

Orbene, se è vero che per la mediazione *ante causam* è sempre possibile sanare l'improcedibilità potendo il giudice demandare un nuovo esperimento della mediazione e, solo in caso di mancato esperimento di tale nuova mediazione, pronunciare l'improcedibilità della domanda, tuttavia nel caso di impugnazione di delibera condominiale l'istanza di mediazione ha anche una sua specifica ed ulteriore finalità che è quella di impedire la decadenza dalla domanda giudiziale prevista espressamente dal codice civile (cfr. art. 1137 c.c. e art. 8 d.lgs. n. 28/2010). Ne consegue che, qualora la domanda giudiziale sia preceduta dal procedimento di mediazione, come nella specie, l'effetto interruttivo del termine non può dirsi realizzato in presenza di una istanza e un procedimento di mediazione svolto in modo irregolare. Un eventuale ulteriore esperimento della mediazione, oltre ad essere in contrasto con la specifica normativa dettata per la decadenza dei termini, in ogni caso non consentirebbe di sanare la tardività dell'impugnazione qualora tempestivamente eccepita dalla parte (Tribunale di Roma, 29.02.2024, sentenza n. 3910).

Nel presente giudizio l'oggetto della domanda è indeterminato, dal momento che non vengono indicati i capi della delibera che si intendono impugnare né sono rappresentati, neppure in maniera sintetica, i motivi per i quali gli stessi capi (non indicati) sarebbero nulli e/o annullabili, con totale assenza nell'istanza di mediazione degli elementi oggetto della pretesa dell'attore che non hanno consentito l'espletamento di una valida mediazione.

Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda non merita accoglimento. Parte attrice non ha validamente svolto la mediazione, in quanto l'istanza risulta generica sotto il profilo del *petitum* e della *causa petendi* e, pertanto, va dichiarata improcedibile la domanda e inammissibile l'impugnazione per intervenuta decadenza ex art. 1137 c.c.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

Dichiara la domanda improcedibile.

- Condanna gli attori al pagamento in favore del *Controparte_1* di *Controparte_2* di Mercogliano delle spese di lite che liquida in euro € 3.000,00, oltre rimb. forf., iva e cpa come per legge, con attribuzione.

Così deciso in Avellino in data 11.8.2025

Il Giudice

Dott.ssa Michela Palladino



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Michela Palladino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3026/2022 del Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: "impugnazione delibera condominiale", vertente

TRA

Parte_1 e *Parte_2*, rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED], dom.ti come in atti;

-attore-

E

Controparte_1 [REDACTED] **Mercogliano (AV)**, in persona della sua curatrice e legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] dom.to come in atti;

-convenuto-

Conclusioni: le parti concludevano come da atti e verbali di causa.

MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* e *Parte_2* convenivano in giudizio il *Controparte_2* Mercogliano, deducendo l'illegittimità dell'operato del convenuto condominio nella delibera assunta in data 22.03.22, in relazione agli odg:

n.1, di cui contesta la modalità di approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2020;

n.3 di cui impugna la tardiva approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2021 e, ancora, eccepisce il mancato rispetto del regolamento di condominio circa la ripartizione delle entrate e delle spese;

nn.5 e 7 di cui contesta la non obbligatoria acquisizione di un certificato di prevenzione incendi e la mancata specificazione del criterio adoperato per la ripartizione delle spese straordinarie autorizzate.

Parte attrice, ancora, lamenta il mancato accesso agli atti contabili ed eccepisce l'ingiustificata presenza di partite in uscita nei rendiconti, a preventivo e/o consuntivo, oltre alla omissione, da parte della amministratrice p.t., del dovuto aggiornamento circa le attività di recupero forzoso dei crediti vantati dal condominio.

Tutto ciò premesso, conclude affinché il giudice, dichiarata, preliminarmente, la procedibilità della domanda per il corretto esperimento della mediazione obbligatoria, accerti la nullità e/o l'annullabilità della delibera assembleare impugnata, con vittoria di spese.

Si costituiva il *CP_1* che eccepiva l'invalidità del procedimento di mediazione stante l'asimmetria del "*petitum*", ovvero dell'oggetto della pretesa fatta valere in quella sede con quanto proposto in giudizio e per l'effetto, chiedeva accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda proposta e la decadenza dalla possibilità di impugnare la delibera per il decorso del termine previsto dall'art. 1137 c.c.; in subordine, dichiarare nullo l'atto di citazione per violazione dell'art 163 n.4 cpc e, nel merito, rigettare *in toto* la domanda in quanto infondata, vinte le spese con attribuzione.

Nel caso di specie, deve ritenersi assorbente l'esame dell'eccepita improcedibilità della domanda e della conseguente decadenza dalla possibilità di impugnare la delibera assembleare per decorso del termine previsto dall'art. 1137 cc.

L'obbligatorietà della mediazione in materia condominiale è prevista dall'art. 5 del Dlgs 28/10 e dall'art. 71 quater disp. att. c.c. Al riguardo, l'art. 5 prevede: "*Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio ... è tenuto, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio*". La norma, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, mira a

rendere il processo la "*extrema ratio*", ragion per cui, l'onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo. L'art. 4 del Dlgs. n. 28 del 2010 dispone che: "*La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'art. 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia*". Il comma 2 del medesimo articolo specifica che: "*La domanda di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa*". Il contenuto del suddetto articolo è praticamente equivalente a quello dell'art. 125 c.p.c., circa il contenuto degli atti processuali, fatta eccezione per i soli "elementi di diritto". Avendo, pertanto, la mediazione un'indubbia valenza deflattiva, l'istanza con la quale si intende impugnare il deliberato deve necessariamente avere il contenuto minimo indicato dalla predetta norma proprio per consentire alla controparte, evocata in mediazione, di conoscere la materia del futuro contendere e di prendere posizione su di essa.

Nell'ipotesi in cui, come nella specie, manchi ogni riferimento ai singoli motivi di impugnazione (che, va ricordato, costituiscono ciascuno autonoma *causa petendi*), o ancora del *petitum* è impedito alla parte chiamata non solo di conoscere la materia del futuro contendere, ma anche di partecipare con cognizione di causa al procedimento di mediazione ed esercitare le conseguenti difese.

In sostanza, come previsto espressamente dalla citata norma, l'istanza di mediazione, al pari degli atti processuali, per essere considerata valida ed efficace deve necessariamente indicare la delibera che si intende impugnare, l'enunciazione del provvedimento (nullità o annullabilità) che s'intende richiedere al giudice in ipotesi di fallimento della conciliazione, la sintetica indicazione dei motivi di impugnazione (*causa petendi*) (Tribunale di Roma, sentenza n. 3910 del 29.02.2024).

Di conseguenza una domanda di mediazione generica, sotto il profilo del *petitum* e della *causa petendi*, non può considerarsi validamente espletata e comporta l'improcedibilità della domanda.

Nel caso *de quo* la domanda di mediazione presentata dall'attore a differenza della domanda giudiziale proposta -introduttiva del presente giudizio- manca proprio dei requisiti minimi richiesti dalla norma contenendo la sola dicitura "*impugnativa delibera assembleare del 22.03.2022 notificata il 29.03.2022*", mancando del tutto la specificazione dei motivi e dei vizi della delibera impugnata, nonché l'enunciazione degli elementi di nullità e/o annullabilità, tutti indispensabili per il regolare svolgimento del procedimento di mediazione.

Mancando il contenuto minimo previsto per ogni istanza di mediazione e la conseguente necessaria corrispondenza tra l'istanza di mediazione e la domanda giudiziale in concreto formulata, la mediazione non può ritenersi validamente svolta.

In un caso analogo a quello di specie, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l'impugnazione perché tardiva, in quanto assente "la necessaria simmetria tra l'istanza di mediazione e la domanda giudiziale in concreto formulata" ed ha ritenuto la mediazione non validamente svolta e, di conseguenza, non impedita la decadenza dell'impugnazione ex art. 1137 c.c. (Tribunale di Roma, Sez. V civile, 11.01.2022, sentenza n.259).

Muovendo da questo assunto, anche questo Tribunale ritiene che sulla base dell'art 4 d.lgs. 28 /2010 vi debba essere una necessaria simmetria tra i fatti rappresentati in sede di mediazione e quanto esposto in sede processuale e che tale simmetria riguardi quantomeno i fatti principali.

Nel caso di specie, la domanda di mediazione è stata redatta in maniera del tutto generica, priva di riferimento ai singoli punti della delibera impugnata ed ai vizi ad esse imputati, a differenza dell'atto di citazione introduttivo di questo giudizio, in cui sono plurime e diverse le doglianze lamentate in merito alla delibera assembleare. Di conseguenza, non risulta esser stata rispettata la doverosa corrispondenza tra il contenuto, almeno minimo richiesto, della domanda stragiudiziale e la successiva domanda giudiziale.

Deve precisarsi che nel caso di impugnazione di delibera condominiale sussiste un termine di decadenza che viene interrotto (e non sospeso, come ormai chiarito dalla giurisprudenza) dalla "comunicazione" (che può essere fatta sia dall'organismo di mediazione che direttamente dall'istante) della istanza di mediazione alla controparte una sola volta e che inizia a decorrere nuovamente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione. Tale effetto interruttivo, però, può essere riconosciuto solo ad una procedura validamente espletata. (Tribunale Civitavecchia sez. I, 04/02/2022, n. 151; Tribunale Milano sez XIII, 21/02/2019, n. 1729).

Orbene, se è vero che per la mediazione *ante causam* è sempre possibile sanare l'improcedibilità potendo il giudice demandare un nuovo esperimento della mediazione e, solo in caso di mancato esperimento di tale nuova mediazione, pronunciare l'improcedibilità della domanda, tuttavia nel caso di impugnazione di delibera condominiale l'istanza di mediazione ha anche una sua specifica ed ulteriore finalità che è quella di impedire la decadenza dalla domanda giudiziale prevista espressamente dal codice civile (cfr. art. 1137 c.c. e art. 8 d.lgs. n. 28/2010). Ne consegue che, qualora la domanda giudiziale sia preceduta dal procedimento di mediazione, come nella specie, l'effetto interruttivo del termine non può dirsi realizzato in presenza di una istanza e un procedimento di mediazione svolto in modo irregolare. Un eventuale ulteriore esperimento della mediazione, oltre ad essere in contrasto con la specifica normativa dettata per la decadenza dei termini, in ogni caso non consentirebbe di sanare la tardività dell'impugnazione qualora tempestivamente eccepita dalla parte (Tribunale di Roma, 29.02.2024, sentenza n. 3910).

Nel presente giudizio l'oggetto della domanda è indeterminato, dal momento che non vengono indicati i capi della delibera che si intendono impugnare né sono rappresentati, neppure in maniera sintetica, i motivi per i quali gli stessi capi (non indicati) sarebbero nulli e/o annullabili, con totale assenza nell'istanza di mediazione degli elementi oggetto della pretesa dell'attore che non hanno consentito l'espletamento di una valida mediazione.

Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda non merita accoglimento. Parte attrice non ha validamente svolto la mediazione, in quanto l'istanza risulta generica sotto il profilo del *petitum* e della *causa petendi* e, pertanto, va dichiarata improcedibile la domanda e inammissibile l'impugnazione per intervenuta decadenza ex art. 1137 c.c.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

Dichiara la domanda improcedibile.

- Condanna gli attori al pagamento in favore del *Controparte_1* di *Controparte_2* di Mercogliano delle spese di lite che liquida in euro € 3.000,00, oltre rimb. forf., iva e cpa come per legge, con attribuzione.

Così deciso in Avellino in data 11.8.2025

Il Giudice

Dott.ssa Michela Palladino

N. R.G. 30795/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 30795/2024 promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1* elettivamente domiciliato in Milano 20123 – Piazza *CP_1* presso lo Studio dell'avv. *CP_1* (C.F. *C.F._2* , che lo rappresenta e difende come da mandato

ATTORE OPPONENTE

contro

CP_1

CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE

CONCLUSIONI

Parte attrice opponente:

“Voglia il Tribunale, ogni diversa eccezione, domanda e istanza disattesa, così giudicare:

in via preliminare: dichiarare nullo e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 8359/2024 del 08.06.2024/17.06.2024, stante l'improcedibilità dell'azione proposta da *CP_1* per non aver esperito il tentativo di mediazione come previsto dall'art. 14 delle condizioni generali del contratto

n. 059500573 e dall'articolo 17 delle condizioni generali del contratto n. 058775650.3 sottoscritti tra le parti;

nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria fatta valere con il decreto ingiuntivo opposto, per l'effetto revocandolo per tutti i motivi esposti dall'opponente.

In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione *Parte_1* (di seguito anche *Parte_1* ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8359/2024, notificatogli da *CP_1* con cui gli è stato ingiunto di pagare l'importo di € 12.529,27, oltre interessi e spese legali.

L'opponente ha documentato di aver sottoscritto in data 13 agosto 2018 con ██████████ S.p.A. un contratto di prestito personale per € 10.000,00, oltre interessi e assicurazione per un importo totale dovuto di € 16.298,00, da restituirsi con 72 rate mensili dell'importo di € 224,00 cadauna (doc. 2)

Tale contratto prevedeva, altresì, il rilascio di una carta c.d. revolving, con fido concesso di € 2.100,00. Ha allegato di aver pagato puntualmente le rate fino al marzo 2020 e di aver poi richiesto la sospensione dei pagamenti causa Covid, accordata da ██████████ per il periodo tra marzo ed agosto 2020 (doc. 3 e 4), ma di non aver più potuto onorare puntualmente le scadenze a causa dell'insorgere di problemi economici e di salute, ricevendo comunicazione di decadenza dal beneficio del termine da parte di Agos, con richiesta di pagamento dell'importo residuo in un'unica soluzione.

██████████ CP_1 premettendo la propria legittimazione ad agire, a seguito di cessione *pro soluto* di crediti da ██████████ a ██████████ Controparte_2 e di scissione parziale di quest'ultima, ha notificato ricorso per decreto ingiuntivo a ██████████ Parte_1 che l'ha tempestivamente opposto.

A sostegno delle ragioni della sua domanda, l'opponente ha eccepito l'improcedibilità dell'azione monitoria per mancata attivazione del procedimento di mediazione previsto dall'art. 17 del contratto di prestito personale. Ha, altresì, eccepito la sussistenza di cause di forza maggiore ex art. 1218 c.c. che gli hanno impedito di onorare il debito ed ha contestato che la somma ingiunta comprenda una quota di interessi di mora, senza chiarire le modalità di calcolo.

Ha, infine, eccepito l'incertezza del credito ingiunto, avendo la società opponente calcolato la quota di interessi dovuta, indicando una percentuale diversa del Taeg nel contratto, nella comunicazione del 08.05.2020 e in decreto ingiuntivo.

All'esito delle verifiche preliminari, stante la regolarità della notificazione e la mancata costituzione della convenuta, è stata dichiarata la contumacia di ██████████ CP_1

All'udienza del 21.05.2025, la causa è stata rinviata all'udienza di rimessione in decisione del 10.06.2025, con rinuncia ai termini di cui all'art. 189 c.p.c. ed in tale data trattenuta in decisione.

L'opposizione è fondata e va accolta.

Il giudizio monitorio ha ad oggetto il mancato pagamento di alcune rate di un contratto di finanziamento con concessione di carta revolving sottoscritto in data 13 agosto 2018 tra il sig.

██████████ Parte_1 e ██████████ (poi ██████████ Controparte_3 poi ██████████ CP_1).

L'art. 14 del contratto di finanziamento (così come l'art. 17 del c.d. contratto di apertura di credito con carta revolving) prevede testualmente: "Le parti si impegnano a sottoporre ogni controversia dovesse fra loro insorgere in merito alla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del contratto alla procedura di mediazione del Conciliatore Bancario Finanziario, in base al relativo regolamento, anche ex art. 5 D.lgs. 28/2010".

L'art. 17 del contratto di apertura di credito con concessione di carta revolving precisa "... prima di ricorrere all'autorità giudiziaria deve attivare il procedimento di mediazione finalizzata alla conciliazione previsto dal D.lgs. 28/2010 costituisce condizione di procedibilità dell'azione dinanzi all'autorità giudiziaria".

Le parti hanno quindi convenuto l'inserimento nel contratto di una clausola di mediazione convenzionale con la quale si sono obbligati reciprocamente - all'insorgere di qualsiasi controversia che riguardi la validità, l'efficacia, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del contratto - a svolgere il tentativo di mediazione prima di agire in giudizio, sia dinnanzi al Conciliatore bancario finanziario o in alternativa agli organi di mediazione civile, rendendo chiaro l'intento di provare una soluzione stragiudiziale e bonaria della controversia.

A norma dell'art. 5, comma 6 lett. a) del menzionato decreto non sussiste l'obbligo di mediazione fino alla pronuncia, in sede di opposizione, sulle istanze di concessione e sospensione del decreto ingiuntivo opposto, ma nell'ipotesi che ci occupa tale deroga non può trovare applicazione.

Infatti, le parti hanno deciso concordemente di sottoporre a tentativo di mediazione, pena l'improcedibilità del giudizio, ogni tipo di controversia relativa alla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del contratto, pertanto appare chiaro l'intento di trovare una soluzione bonaria stragiudiziale, che verrebbe invece vanificato dalla subordinazione all'emissione del decreto ingiuntivo e alla decisione sull'eventuale provvisoria esecuzione.

Sul punto, anche l'orientamento di Codesto Intestato Tribunale, in fattispecie analoga ha chiarito: *“La clausola contrattuale che prevede l'obbligo delle parti di esperire un tentativo di mediazione prima di adire l'autorità giudiziaria ha natura cogente e deve essere rispettata, comportando l'improcedibilità dell'azione giudiziale proposta in sua violazione. Tale pattuizione, qualificabile come mediazione convenzionale e non come mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010, non costituisce una limitazione illecita del diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio (art. 24 Cost.), in quanto non esclude la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ma si limita a subordinarla al preventivo esperimento del tentativo di mediazione. La clausola, in ossequio al principio di conservazione del contratto ex art. 1367 c.c., deve essere interpretata in modo da produrre effetti e non può essere svuotata di significato attraverso interpretazioni che ne subordinino l'efficacia alla celebrazione della prima udienza del giudizio. L'inadempimento dell'obbligo di esperire il tentativo di mediazione convenzionale determina l'improcedibilità dell'azione giudiziale, anche se proposta in via monitoria, e ciò vale anche per la parte che ha predisposto le condizioni generali di contratto contenenti tale clausola. La natura convenzionale della mediazione pattuita la distingue dalla mediazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 28/2010, rendendo inapplicabili le disposizioni specifiche di quest'ultima, inclusa quella che ne prevede l'attivazione solo dopo la prima udienza. La clausola di mediazione rappresenta una libera scelta delle parti di regolamentare i propri rapporti favorendo una modalità stragiudiziale di risoluzione delle controversie, vincolante per entrambe in virtù del principio pacta sunt servanda di cui all'art. 1372 c.c. (Trib. Milano sentenza 1008 del 07.02.2022, del medesimo tenore anche Tribunale di Ravenna, sentenza n. 431 del 22.06.23).*

Orbene, non avendo nel giudizio monitorio, l'istante provato l'avvio di qualsiasi procedura di mediazione ed avendone eccepito l'assenza anche parte opponente, si accerta e dichiara l'improcedibilità dell'azione giudiziale.

I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione e domanda.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla somma riconosciuta ex DM 55/2014 come da dispositivo, nei valori medi per la fase di studio ed introduttiva, nulla per la fase istruttoria e valori minimi per la fase decisionale solo orale

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa:

- accoglie l'opposizione proposta da Parte_1 e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 8359/2024 del Tribunale di Milano emesso in data 08.06.2024 e pubblicato in data 17.06.2024;

- condanna CP_1 al pagamento, in favore di Parte_1 delle spese processuali del presente giudizio che liquida in 145,50 euro per spese e Euro 2.547,00, per compensi oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge.

Milano, 4 agosto 2025

La Giudice
dott.ssa Rossella Filippi